

AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Osservatorio sulle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo**

QUADERNI

n. 4

**PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO CONCERNENTI LO
STATO ITALIANO**

(ANNO 2007)



XVI LEGISLATURA

Maggio 2008

Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2007.

La nota introduttiva illustra, nelle linee principali, i filoni in cui si articolano le suddette pronunce nell'ambito del contenzioso di cui è parte l'Italia. La medesima nota evidenzia, con riferimento a questioni di esecuzione di sentenze della Corte EDU, misure di carattere generale adottate dallo Stato italiano, orientamenti giurisprudenziali nazionali, nonché atti di Organi del Consiglio d'Europa.

Le sentenze e le decisioni della Corte di Strasburgo – pubblicate in lingua francese o inglese – vengono qui riprodotte sinteticamente in lingua italiana: per ciascuna di esse sono illustrati la fattispecie nelle linee generali, nonché i principi di diritto ed il dispositivo.

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.

A cura dell'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, costituito presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, diretta dall'avv. Vito Cozzoli.

La nota introduttiva è redatta dall'avv. Carla Ciuffetti che ha sintetizzato le sentenze dalla lingua originale con la collaborazione dell'avv. Gaetano Pelella e dell'avv. Francesca Romana Girardi.

INDICE

<i>I. NOTA INTRODUTTIVA</i>	5
<i>II. TABELLE DELLE SENTENZE</i>	51
1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico	53
2. Ripartizione delle sentenze per materia	79
<i>III. TABELLA DELLE DECISIONI</i>	83
Abstracts delle decisioni in ordine cronologico	85
<i>IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE</i>	89
1. Ordinamento penitenziario	91
2. Detenzione	99
3. Diritti dell'imputato	100
4. Contumacia	107
<i>V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE</i>	113
1. Fallimento e procedure concorsuali	115
2. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione	130
3. Esecuzione dei provvedimenti giudiziari	137
4. Libertà di associazione	139

5. Libertà di espressione	140
<i>VI. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO</i>	143
1. Espropriazioni	145
2. Protezione della proprietà	155
<i>VII. DECISIONI DI RICEVIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ</i>	159
<i>VIII. DOCUMENTI</i>	175
1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo	177
2. Tabelle statistiche	185
3. Documentazione internazionale	193
3.1. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali	195
3.2. Protocollo addizionale n. 1	215
3.3. Protocollo addizionale n. 4	219
3.4. Protocollo addizionale n. 7	225
3.5. Protocollo addizionale n. 14	231
3.6. Regolamento CE n. 168/2007	241
3.7. Risoluzione n. 2/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	273
3.8. Risoluzione n. 3/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	279
3.9. Risoluzione n. 27/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	287
3.10. Risoluzione n. 83/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	295
3.11. Risoluzione n. 84/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	305

3.12. Risoluzione n. 1516/2006 dell'Assemblea Parlamentare	331
3.13. Risoluzione n. 1548/2007 dell'Assemblea Parlamentare	341
4. Documentazione nazionale	351
4.1. Legge 24 marzo 2001, n. 89	353
4.2. Legge 9 gennaio 2006, n. 12	359
4.3. Mozione 1-00225 presentata dall'on. Andrea Rigoni	363
4.4. Mozione 1-00237 presentata dall'on. Maurizio Turco	371
4.5. Lettera del Presidente della Camera dei deputati ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 28 maggio 2008	377
INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI	383

I. NOTA INTRODUTTIVA

Nota introduttiva

I. Il contenzioso italiano a Strasburgo: le sentenze emanate nel corso del 2007

Nel corso del 2007, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha emanato 67 sentenze nei confronti dello Stato italiano, delle quali 3 di cancellazione della causa dal ruolo per composizione amichevole della controversia, una di constatazione di assenza delle violazioni per le quali era stato presentato ricorso, una di liquidazione, ai sensi dell'art. 41 CEDU, dell'equa soddisfazione e 62 di accertamento di violazione di disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Rispetto all'anno 2006, si nota una notevole riduzione del numero di sentenze di condanna, ma anche una sostanziale omogeneità dal punto di vista delle materie sottoposte alla cognizione della Corte, nel senso di una sostanziale continuità dei filoni giurisprudenziali predominanti negli ultimi anni, cioè eccessiva durata dei processi (23 sentenze)¹, espropriazioni (9 sentenze di cui 3 di cancellazione dal ruolo per amichevole composizione della controversia), fallimento (21 sentenze), contumacia penale (2 sentenze), regime speciale di detenzione (3 sentenze di cui due rilevanti anche sotto il profilo della durata dei procedimenti di impugnazione delle misure adottate nel regime speciale).

Fatto questo che, per alcune materie, denota il perdurare di un attrito strutturale dell'ordinamento nazionale rispetto al diritto della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo, mentre per altre, per le quali pure sono stati effettuati interventi di adeguamento normativo, si sconta il fatto che, disponendo tali interventi *pro futuro*, sono rimasti pendenti, e sono stati quindi esaminati dalla Corte EDU, ricorsi riferiti a rapporti giuridici disciplinati dalla normativa anteriore all'adeguamento. Per il primo gruppo di materie è paradigmatica la

¹ Questo dato è relativo a sentenze che hanno constatato solo la violazione all'art. 6, par. 1, CEDU per eccessiva durata di processi in fattispecie in cui i ricorrenti avevano esperito il rimedio di cui alla legge n. 89 del 2001. Oltre ad esse vi sono la sentenza Naranjo Hurtado, in tema di eccessiva durata del procedimento di impugnazione di provvedimento di custodia cautelare, nonché quelle in cui alla constatazione di violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, si aggiunge la constatazione di altre violazioni, cioè le sentenze Gallucci e Bertolini, in materia di fallimento, che dichiarano anche la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU e degli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU - De Trana, in materia di ritardo nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari, che constata la violazione anche dell'art. 1, prot. n.1 - Ascutto e Papalia, in materia di regime speciale di detenzione, che constatano anche la violazione dell'art. 8 CEDU.

questione della durata dei processi, mentre, per il secondo gruppo di materie, lo sono le limitazioni a carico del fallito come disciplinate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

Ove la disciplina normativa è stata oggetto di interventi di adeguamento alla giurisprudenza della Corte EDU, può presumersi – finché la nuova disciplina non sia, eventualmente, anch'essa oggetto di constatazione di violazione da parte della Corte – che l'assetto di diritto positivo dato sia compatibile con il diritto della CEDU come interpretato dalla Corte stessa. Indicativo di tale stato di presunzione di conformità è il nuovo assetto della contumacia nel processo penale, materia riformata con il decreto legge n. 17 del 2005, convertito dalla legge n. 60 del 2005, emanato a seguito delle sentenze della Corte EDU Somogyi c. Italia 18 maggio 2004 e Sejdovic c. Italia 10 novembre 2004. Quest'ultima sentenza poneva un vincolo allo Stato italiano, ai sensi dell'art. 46 CEDU, ad adottare modifiche normative in materia di contumacia penale, la cui disciplina risultava non compatibile con l'art. 6 CEDU. La nuova normativa è assistita da una presunzione di conformità all'ordinamento CEDU, posto che su di essa la Corte non si è pronunciata, pur avendo preso atto della riforma legislativa introdotta dallo Stato italiano in occasione del nuovo esame della controversia Sejdovic c. Italia (1° marzo 2006) in composizione di Grande Camera, nonché di altri ricorsi presentati contro l'Italia in materia di processo penale in contumacia, riferiti a fattispecie coperte dalla precedente disciplina, ma esaminati dopo la riforma (sentenze Hu c. Italia del 28 settembre 2006, Ay Ali c. Italia del 14 dicembre 2006, Zunic c. Italia del 21 dicembre 2006, Kollcaku c. Italia e Pititto c. Italia dell'8 febbraio 2007).

La Corte EDU ha proseguito anche nel 2007, nei confronti dell'Italia, nella prassi dell'emanazione di pronunce che non si limitano a statuire, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'obbligo dello Stato a carico del quale sia constatata la violazione della Convenzione, di pagare un'equa riparazione ove il diritto interno non consenta l'adozione di misure specifiche, ma che altresì richiedono al medesimo Stato l'adozione di misure generali di tenore strutturale². In particolare, va notato che

² Tale prassi si fonda su una precisa scelta del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che, nell'ambito delle misure tendenti a garantire l'effettività del meccanismo stabilito dalla CEDU, ha adottato la risoluzione del 12 maggio 2004 (Res(2004)3) - da valutare nel contesto di un significativo aumento del carico di lavoro della Corte EDU a causa di una serie di ricorsi presentati a seguito di violazioni strutturali e ripetitive - sulle sentenze che riscontrano problemi strutturali negli ordinamenti nazionali. Questa risoluzione, dopo aver sottolineato l'intento di aiutare gli Stati ad individuare sia i problemi strutturali che le necessarie misure di esecuzione, ha invitato la Corte «à identifier dans les arrêts où elle constate une violation de la Convention ce qui, d'après elle, révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu'il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l'exécution des arrêts».

l'esigenza dell'adozione da parte dello Stato italiano di misure strutturali è stata dichiarata questa volta dalla Corte EDU con una pronuncia adottata per la sola liquidazione dell'equa riparazione, cioè con una sentenza, del 6 marzo 2007 su ricorso n. 43662/98, che fa seguito a precedente sentenza del 17 maggio 2005 di constatazione di violazione, con la quale, in attesa di accordo tra le parti in materia di riparazione, non era stata affrontata la questione dei risarcimenti: la materia di riferimento è, ancora una volta, quella delle espropriazioni e il caso cui si riferisce è, ancora una volta, Scordino c. Italia.

Con questa pronuncia, la Corte, nel ribadire la sussistenza di una “*défaillance*” nell'ordinamento giuridico italiano in materia di espropriazione indiretta, ha valutato le conseguenze derivanti a carico degli Stati da sentenze che constatano carenze strutturali ai sensi dell'art. 46 CEDU: poiché gli Stati in base a tale disposizione si sono obbligati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte e il Comitato dei Ministri è incaricato di vigilare sull'esecuzione delle stesse sentenze, lo Stato convenuto in giudizio ha “*l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences*” (par. 12 della sentenza).

Ciò non significa che lo Stato non abbia libertà di scelta delle misure da adottare, ma il suo esercizio è sotto il controllo del Comitato dei Ministri e deve condurre ad un risultato compatibile con le conclusioni cui perviene la Corte nelle sue pronunce³. Inoltre, la Corte individua nell'art. 1 della Convenzione il fondamento dell'obbligazione degli Stati membri di rendere il diritto interno compatibile con la stessa Convenzione, obbligazione questa vincolante a seguito della ratifica della medesima Convenzione (par. 13 della sentenza).

1.1 In materia di proprietà: le espropriazioni

A differenza del 2006, anno in cui il filone delle sentenze in materia di espropriazione era quello più consistente, nel 2007 sono state emanate solo 9

³ Prosegue il paragrafo 12 : «*L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n° 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Broniowski c. Pologne [GC], n°31443/96, § 192, CEDH 2004-V)*».

sentenze in questa materia, di cui 3 di cancellazione dal ruolo per amichevole composizione della controversia.

A fronte del numero ridotto di sentenze rispetto al passato, si riscontra però l'importanza del contenuto della già citata sentenza Scordino n. 3, sia per i criteri adottati per la liquidazione, ai sensi dell'art. 41 CEDU, dell'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2005, sia per le misure strutturali indicate allo Stato italiano.

Quanto ai criteri di liquidazione dei danni materiali, si deve notare che in questa sentenza la Corte ha adottato criteri di calcolo che tengono conto non solo del valore attuale del fondo espropriato, ma anche del plusvalore apportato dalla costruzione di opere successivamente allo spossessamento. Criteri che trovano riscontro nella sentenza Pasculli dell'11 dicembre 2007, ove, nella liquidazione del danno materiale, la Corte ha tenuto conto del valore attuale del fondo e delle perdite subite, valutate in relazione al potenziale del fondo stesso, calcolato sulla base del costo di costruzione degli immobili eretti sul medesimo fondo dall'espropriante. Da tali sentenze emerge un'indicazione per il computo del valore del fondo che tiene conto non solo del suo valore attuale, ma anche delle sue potenzialità, sia inesprese, sia già espresse ove l'occupante abbia costruito opere. Dalle altre sentenze emanate in materia nel 2007 non si traggono ulteriori elementi di valutazione, perché con la sentenza Morea la Corte ha ritenuto non matura la questione dell'equa compensazione, anche nell'eventualità di un accordo tra le parti, e nelle controversie Dominici, Capone, Acciardi e Campagna, Gianni ed altri e Istituto Diocesano per il sostentamento del clero è intervenuta la composizione amichevole tra le parti.

Quanto alle misure strutturali, la Corte, constatato ancora una volta la disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta, ha affermato che tali misure devono: evitare che il sistema della CEDU sia compromesso da un gran numero di ricorsi derivanti dallo stesso problema; consentire una riparazione adeguata a tutti i soggetti lesi da tale violazione; prevenire la violazione stessa, non consentendo l'occupazione di fondi in mancanza sia di un progetto e di un provvedimento di espropriazione regolarmente adottati, sia dello stanziamento di risorse per un indennizzo rapido ed adeguato del proprietario; avere tenore dissuasivo e consentire l'individuazione di responsabilità delle violazioni; rendere possibile in concreto la *restitutio in integrum* dei fondi illegittimamente espropriati, prevedendo, in caso di oggettiva impossibilità di restituzione, la corresponsione di una somma pari al valore attuale del bene ed un risarcimento delle perdite subite.

1.2 In materia di proprietà: abusivismo edilizio

Accanto al nutrito filone di sentenze in materia di espropriazione, che ormai da alcuni anni ricorre nell'ambito delle pronunce emanate dalla Corte nei confronti dell'Italia, meritano di essere segnalate due sentenze, Paudicio c. Italia del 24 maggio 2007 e Vitiello c. Italia del 17 luglio 2007. Queste sentenze constatano la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, e quindi l'inadempimento dello Stato dell'obbligo sancito da tale articolo di apprestare protezione alla proprietà, sotto il profilo della lesione del proprio diritto, subita dal proprietario di un immobile situato in prossimità di costruzione abusiva, a veder eseguito un ordine di demolizione di tale costruzione.

Le due pronunce, insieme a quella emanata lo scorso anno nella causa Giacomelli c. Italia⁴, presentano interesse anche sotto il profilo della relazione che da esse emerge tra diritti dell'individuo – cioè diritto alla protezione della proprietà nelle sentenze Paudicio e Vitiello e diritto alla protezione della vita privata e familiare, in particolare del domicilio, nella sentenza Giacomelli – e ambiente. Pur non essendovi in queste pronunce alcun espresso riferimento agli effetti, degli atti o delle omissioni contestati dai ricorrenti, su beni di carattere collettivo come la salubrità dell'aria o la tutela del paesaggio, tuttavia queste stesse pronunce mettono in evidenza la possibilità di includere nella protezione offerta dalla Convenzione beni non esclusivamente individuali, tutelando anche l'ambiente, sia pur limitatamente agli effetti sulla sfera personale dei ricorrenti.

Nelle sentenze Paudicio e Vitiello è stata ravvisata violazione della Convenzione in quanto le autorità municipali non si erano conformate alla pronuncia giudiziaria che, in via definitiva, aveva accertato una violazione di regole urbanistiche emettendo ordine di demolizione. Il rifiuto di conformarsi a tale ordine costituisce, secondo la Corte, ingerenza dello Stato, priva di base legale, sul diritto di proprietà e contrasta con il principio di preminenza del diritto, che implica il dovere delle autorità statali di conformarsi al giudicato e agli atti amministrativi definitivi ed esecutori.

⁴ Che constatava la violazione dell'art. 8 CEDU sotto il profilo del diritto al domicilio: diritto che, ad avviso della Corte, va concepito non solo in relazione allo spazio fisico, ma anche al pieno godimento dello spazio stesso. Perciò le minacce al medesimo diritto possono essere non solo di tipo materiale o fisico, ma anche immateriali, quali le emissioni, e l'articolo 8 trova applicazione in materia ambientale, sia che l'inquinamento venga direttamente causato dallo Stato, sia che la responsabilità dello Stato derivi dalla mancanza di una adeguata disciplina di un'attività privata. La Corte a questo proposito cita le sentenze Powell e Rayner c. U.K. del 1990, Lopez Ostra c. Spagna del 1994, Guerra e altri c. Italia del 1998.

1.3 In materia di proprietà: tutela del credito

Va segnalata la sentenza De Trana del 23 ottobre 2007, perché estende ai crediti la tutela offerta dalla Convenzione alla proprietà dei beni affermando che i crediti, se sufficientemente determinati e non contestati, possono costituire «bene» ai sensi dell'art. 1, Prot. n. 1. Nella fattispecie si trattava di un credito di privati nei confronti dello Stato derivante da un'ordinanza dell'autorità giudiziaria adottata ai sensi dell'art. 186 *quater* c.p.c.. L'omissione delle competenti autorità nazionali di conformarsi a tale atto, omissione protratta per circa venti anni, nonostante l'avvio di più procedure esecutive da parte dei creditori, è stata considerata dalla Corte violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, nonché dell'art. 6, par. 1, CEDU, poiché il diritto all'esecuzione di decisioni giudiziarie è un aspetto del diritto di accesso alla giustizia.

1.4 In materia di procedure fallimentari

In questo ambito la Corte EDU ha emanato 21 sentenze, nelle quali vengono in considerazione, soprattutto, le violazioni della CEDU riconducibili alle incapacità e alle limitazioni conseguenti all'iscrizione del fallito nel relativo registro, in relazione alle libertà elettorali, di corrispondenza e di circolazione. Connesso a tali violazioni vi è il problema, rilevato dalla Corte EDU, della carenza di rimedi impugnatori avverso le suddette incapacità e limitazioni⁵, nonché quello, talora sottoposto alla cognizione della Corte, dell'eccessiva durata delle procedure fallimentari.

Occorre però notare che le cause oggetto delle sentenze della Corte riguardano fattispecie precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che ha profondamente innovato la materia, anche con riferimento alle incapacità e limitazioni personali che, nel testo previgente, sopravvivevano alla chiusura delle procedure fallimentari per il solo fatto del permanere dell'iscrizione nel registro dei falliti.

In particolare gli artt. 45, 46 e 47 del decreto legislativo n. 5 hanno modificato gli artt. 48 e 49 e abrogato l'art. 50 del Regio Decreto n. 267 del 1942, in materia, rispettivamente, di corrispondenza diretta al fallito – prevedendo che l'imprenditore

⁵ Per il quale il precedente di riferimento è la sentenza *Bottaro c. Italia* del 17 luglio 2003, con cui la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non configuravano un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.

del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento siano tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento – di residenza e domicilio – prevedendo che l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento siano tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio – e di pubblico registro dei falliti, prevedendone la soppressione. Inoltre, l'art. 152 del decreto legislativo n. 5 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni in materia di incapacità elettorale del fallito contenute nel D.P.R. n. 223 del 1967, nonché quelle che escludevano il fallito dall'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264 del 1991. È attribuita al tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Il tribunale è così investito dell'intera procedura fallimentare, decidendo le controversie relative alla procedura stessa che non siano di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato; contro i decreti del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, che provvede in camera di consiglio.

Poiché l'art. 153 del decreto legislativo n. 5 ha disposto l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei citati artt. 45, 46, 47, e 152 nel giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il testo previgente del Regio Decreto n. 267 del 1942 non si applica alle fattispecie riguardanti procedure fallimentari svolte vigente il precedente testo della legge fallimentare e oggetto dei ricorsi decisi dalla Corte EDU nel corso del 2007.

In relazione alle questioni che si pongono per questo tipo di fattispecie, la Corte costituzionale, con sentenza 25-27 febbraio 2008, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 50 e 142, nel testo anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2006, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

Questa pronuncia – che sul piano della sistematica dei rapporti tra diritto della CEDU e diritto interno, si pone in continuità con le citate sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (su cui *infra* par. 2.1), affermando il vincolo degli Stati contraenti ad uniformarsi all'interpretazione della Corte di Strasburgo delle norme CEDU – perviene alla declaratoria di incostituzionalità partendo dalla considerazione delle numerose pronunce (tra le quali si richiama, *ex plurimis*, la sentenza 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia) con cui tale Corte aveva valutato “*le disposizioni della legge fallimentare lesive dei diritti della persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di un'ingerenza*

«non necessaria in una società democratica»». In particolare, nella sentenza si ricordano le affermazioni della Corte EDU secondo le quali “a causa della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionali sull'applicazione delle incapacità discendenti dalla suddetta iscrizione e del lasso di tempo previsto per ottenere la riabilitazione, l'ingerenza prevista dall'art. 50 della legge fallimentare nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non è necessaria in una società democratica, ai sensi dell'art. 8, § 2, della Convenzione”, la cui violazione era stata constatata, in quanto il concetto di “vita privata”, cui si riferisce, “non esclude, in linea di principio, le attività di natura professionale o commerciale, considerato che proprio nel mondo del lavoro le persone intrattengono un gran numero di relazioni con il mondo esteriore”.

Ad avviso della Corte costituzionale, “le disposizioni censurate, in quanto stabiliscono in modo indifferenziato incapacità che si protraggono oltre la chiusura della procedura fallimentare e non sono, perciò, connesse alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento ed, in particolare, a tutte le limitazioni da questa derivanti, violano l'art. 3 Cost. sotto diversi profili. Esse, infatti, poiché prevedono generali incapacità personali in modo automatico e, quindi, indipendente dalle specifiche cause del dissesto - così equiparando situazioni diverse - e in quanto stabiliscono che tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni caso, carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela”.

Si nota che la Corte EDU, in occasione delle pronunce emanate in materia di fallimento, non ha formulato alcuna considerazione in merito all'intervenuta modifica delle procedure fallimentari nell'ordinamento italiano. Invece, in occasione dell'esame di ricorsi relativi a processi contumaciali, la stessa Corte, nelle relative sentenze, ha preso atto delle modifiche introdotte nel 2005 nel codice di procedura penale italiano, pur non formulando alcuna valutazione nel merito della riforma, coerentemente con la sua funzione di giudice del caso concreto.

1.5 In materia di eccessiva durata dei processi

In materia di violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo, la Corte EDU ha emanato 23 sentenze alle quali occorre aggiungere una sentenza in tema di eccessiva durata del procedimento di

impugnazione di provvedimento di custodia cautelare⁶, nonché 5 sentenze che hanno constatato anche ulteriori violazioni⁷.

Già il 29 marzo 2006, con 8 sentenze, la Grande Camera aveva invitato l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie nazionali di indennizzo per eccessiva durata dei processi si conformassero, per i criteri di quantificazione, alla giurisprudenza di Strasburgo, nonché a dare seguito alle pronunce di indennizzo nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.

I casi alla base di tali sentenze erano anteriori all'indirizzo giurisprudenziale varato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con le sentenze n. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004, che hanno sancito l'allineamento del diritto interno ai principi e ai criteri enunciati, in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, dalla Corte di Strasburgo. La Cassazione ha infatti dichiarato che *“la giurisprudenza della Corte di Strasburgo s'impone ai giudici italiani per quanto concerne l'applicazione della legge n. 89/2001”*. In particolare, nella sentenza n. 1340, si afferma il principio secondo il quale *“la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello a norma dell'art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo”*.

Anche i ricorsi esaminati con le 23 sentenze del 2007 riguardano fattispecie anteriori a quell'indirizzo. In questi casi la Corte europea ha constatato la violazione dell'art. 6 CEDU anche all'esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001. Ciò, non solo per l'insufficienza dell'equa riparazione concessa in sede nazionale, rispetto alla quantificazione effettuata a Strasburgo, ma anche per il ritardo nella sua erogazione. La corresponsione dell'indennizzo, infatti, non era avvenuta in un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'aveva disposto era divenuta definitiva⁸. In considerazione di quest'ultima circostanza la Corte EDU, con queste sentenze ha posto a carico dello Stato italiano, in favore dei ricorrenti, una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU. Questa voce

⁶ Sentenza Naranjo Hurtado c. Italia del 3 luglio 2007.

⁷ Sono le sentenze Gallucci e Bertolini, – in materia di fallimento, che dichiarano anche la violazione degli art. 8 e 13 CEDU e degli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU - De Trana - in materia di ritardo nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari, che constata la violazione anche dell'art. 1, prot. n.1 – Ascitto e Papalia, in materia di regime speciale di detenzione, che constatano anche la violazione dell'art. 8 CEDU.

⁸ Con la sentenza della Grande Camera del 29 marzo 2006, pronunciata nella causa Scordino c. Italia n. 1, la Corte, in materia di rimedi nazionali per la durata eccessiva dei processi, aveva invitato (par. 240) lo Stato italiano – seguendo ancora una volta la prassi sperimentata in occasione di constatazione di lacune strutturali negli ordinamenti nazionali – ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le decisioni giudiziarie siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte (in tema di quantificazione dell'indennizzo), ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.

supplementare è stata considerata un ristoro della frustrazione avvertita dagli stessi ricorrenti per il ritardo con cui le autorità nazionali avevano erogato la riparazione disposta con sentenza definitiva. In questo caso – ha chiarito la Corte EDU – non vi è obbligo per i medesimi ricorrenti di esperire previamente un'azione esecutiva affinché si possano ritenere esauriti i mezzi di ricorso interni prima di adire la Corte come previsto dall'art. 35 CEDU.

L'orientamento enunciato nel 2004 dalla Cassazione non ha completamente risolto la questione della divergenza di criteri seguiti dalla Corte EDU e dall'ordinamento italiano in tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo⁹.

Infatti, la formulazione letterale del comma 3, lett. a) dell'art. 2 della legge n. 89/2001 – che prevede che il giudice determini la riparazione per l'eccessiva durata del processo rilevando solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo – comporta, nell'attuazione data dal giudice nazionale, la valutazione, ai fini della constatazione dell'eccessiva durata, di un periodo minore da quello considerato a Strasburgo. Ciò in quanto, mentre il giudice nazionale considera, ai fini della quantificazione del danno, solo il periodo che eccede la durata ragionevole del processo, la Corte EDU prende in considerazione la durata dell'intero processo.

1.6 In materia di detenzione in regime di articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975

In tema di applicazione della legge sull'ordinamento penitenziario sono state emanate due sentenze nelle quali viene rilevata la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto alla libertà di corrispondenza, in sede di applicazione del regime normativo vigente prima della riforma disposta dalla legge n. 95 del 2004. In entrambe le sentenze è anche constatata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, per il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall'ordinamento nazionale, per la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati ai sensi del citato articolo 41-bis¹⁰. La frequenza con cui ogni anno la Corte EDU constata tale violazione porta a considerare che, se da un lato – come valuta la stessa Corte

⁹ La questione è affrontata dalla sentenza n. 14 del 2008 della Sez. I civile della stessa Corte di cassazione, sulla quale v. *infra*, par.2.2.

¹⁰ Precedenti significativi sono le sentenze Viola c. Italia del 2006, ric. n. 8316/02, le sentenze Gallico, Argenti, Salvatore e Musumeci c. Italia del 2005, nonché le sentenze Ganci c. Italia del 2003 e Messina n. 2 c. Italia del 2000, in cui la Corte aveva richiamato il mutato orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 4599 del 2004) che aveva ritenuto sussistente l'interesse del detenuto ad ottenere una decisione sull'impugnazione anche oltre il previsto termine di dieci giorni, se pur ormai decorso il termine di efficacia della misura impugnata e ciò in ragione degli effetti che tale decisione è in grado di produrre in sede di adozione di successive misure.

- vi è una chiara ragione nella previsione del suddetto termine di dieci giorni, individuabile sia nella gravità dell'impatto del regime speciale sui diritti del detenuto sia nell'efficacia limitata nel tempo del provvedimento restrittivo, tuttavia nei fatti la previsione del termine si rivela non realistica ai fini di un effettivo controllo dell'autorità giudiziaria. Controllo la cui possibilità va tutelata non solo durante il periodo di efficacia della misura restrittiva, ma anche una volta esauriti gli effetti, considerato – come rileva la Corte EDU – l'impatto che le decisioni giudiziarie sui ricorsi avverso quelle misure hanno su successivi provvedimenti di detenzione speciale, il che di per sé solo è indicativo dell'interesse del detenuto ad avere comunque una decisione sul proprio ricorso anche a termine scaduto, come evidenziato nella sentenza Papalia del 4 dicembre 2007.¹¹

1.7 In materia di equità del processo: nei giudizi contumaciali

La Corte EDU ha emanato due sentenze in materia di giudizio penale contumaciale - che si riferiscono a processi precedenti l'entrata in vigore del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge

¹¹La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4599 del 2004, aveva ritenuto sussistente l'interesse del detenuto ad ottenere una decisione sull'impugnazione anche oltre il previsto termine di dieci giorni, se pur ormai decorso il termine di efficacia della misura impugnata, in ragione degli effetti che tale decisione è in grado di produrre in sede di adozione di successive misure. Aveva infatti affermato che *“in tema di proroga della sospensione, ex art. 41 bis, comma secondo, ord. pen., dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario, il decorso del termine finale di un anno, fissato dal decreto ministeriale per la proroga del trattamento carcerario differenziato, non va fa venire meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione, della quale, pertanto, non va dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'esito del giudizio di legittimità è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul "rinnovato" esercizio del potere di applicazione o proroga del trattamento penitenziario differenziato da parte del Ministro della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che, nonostante la scadenza del termine di efficacia del provvedimento nelle more del gravame, da un lato, il detenuto mantiene intatto l'interesse, concreto ed attuale, a che si stabilizzino le statuizioni, a lui favorevoli, adottate dal Tribunale di sorveglianza, che ne abbia accolto anche parzialmente il reclamo, e, dall'altro, il pubblico ministero ha l'opposto interesse, anch'esso concreto ed attuale, a che non si stabilizzino affatto dette statuizioni che, per esplicito dettato normativo, sono idonee a precludere, o comunque a limitare, l'autonomo esercizio da parte del Ministro della giustizia del potere di riedizione - senza limiti di tempo - e di proroga - per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno - del regime speciale nei confronti del medesimo soggetto. Ed ha, inoltre, chiarito che l'assenza di una decisione nel merito vanificherebbe la garanzia, riconosciuta dalla Costituzione e dal diritto internazionale convenzionale (art. 6.1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ad un effettivo, non meramente formale ed astratto, controllo giurisdizionale sulla legalità della misura)”*.

22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato la materia delle impugnazioni nei giudizi contumaciali, intervenendo sugli artt. 157 e 175 c.p.p. – in cui constata la violazione del diritto dell'imputato ad un equo processo; ciò in quanto, ad avviso della Corte, al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l'inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l'ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione.

Per la riparazione di tale violazione la Corte ha ribadito quanto già affermato in precedenti pronunce in materia di violazione del principio di equità del processo, cioè che, quando un soggetto è condannato all'esito di un procedimento svolto in violazione dell'art. 6 CEDU, un nuovo processo o la riapertura del precedente a domanda dell'interessato rappresentano, in via di principio, il mezzo appropriato di riparazione della violazione constatata. Tuttavia, le misure specifiche di riparazione che lo Stato deve adottare dipendono dalle circostanze della fattispecie e lo Stato stesso è libero di scegliere i mezzi per conformarsi all'obbligo di porre il condannato in una situazione equivalente a quella che vi sarebbe stata in mancanza di violazioni della CEDU¹².

Nelle argomentazioni svolte dalla Corte in materia di processi contumaciali assume posizione centrale l'attività di notificazione. Infatti la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace è considerata atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e a questi fini una conoscenza vaga e informale non può ritenersi sufficiente.

Nelle sentenze emanate nel 2007, la Corte si è astenuta da valutazioni della riforma introdotta nel codice di procedura penale nel 2005, come avvenuto nella sentenza *Séjdovic* della Grande Camera del 1° marzo 2006, nella quale, però, la stessa Corte adombrava la possibilità di una successiva valutazione della riforma laddove affermava essere prematuro, in assenza di orientamenti giurisprudenziali nazionali in merito, soffermarsi sulla questione della valutazione della conformità delle modifiche introdotte nel diritto nazionale agli scopi della Convenzione.

¹² Principi analoghi erano già stati affermati dalla Corte nella sentenza *Séjdovic* della Grande Camera del 1° marzo 2006 (si veda il Quaderno n. 3, pag. 84) che rilevava nell'ordinamento giuridico italiano – *ante* riforma *ex* legge n. 60 del 2005 - una lacuna strutturale in conseguenza della quale quando un soggetto è condannato in contumacia, senza certezza che sia stato effettivamente informato delle imputazioni a carico, risulta privato del diritto ad un nuovo processo. Nel 2006 sono state emanate nella stessa materia nei confronti dell'Italia le sentenze *Hu*, *Ay Ali* e *Zunic*.

1.8 In materia di equità del processo: pubblicità delle udienze - diritto alla difesa

In questo ambito si riscontrano le sentenze Bocellari e Rizza c. Italia in cui l'equità del processo viene in considerazione sotto il profilo della pubblicità delle udienze, nonché Drassich c. Italia, in cui il requisito dell'equità del processo è valutato sotto il profilo del diritto alla difesa.

Con la prima sentenza la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU è stata ravvisata nelle modalità con cui si svolge il procedimento previsto dall'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Ai sensi di tale disposizione, all'applicazione provvede il tribunale in camera di consiglio. Ad avviso della Corte, pur non avendo il principio della pubblicità delle udienze una valenza assoluta, è però essenziale, ai fini di un equo processo, che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.

Si deve notare che la Corte, con questa sentenza, pur rilevando che la legge nazionale non prevede nemmeno la possibilità, per i procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di richiedere la pubblica udienza, non perviene alla constatazione di lacune strutturali ordinamentali. Anzi, sembra voler evitare qualsiasi argomentazione diretta a porre vincoli conformativi a carico del diritto nazionale. Come dimostra il fatto che, di fronte alla dichiarazione dei ricorrenti di disponibilità alla rinuncia ai danni materiali a fronte dell'eventuale assunzione di impegno del Governo a riformare la legge n. 1423 del 1956 prevedendo la pubblicità delle udienze dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione, la Corte ha voluto ricordare la propria giurisprudenza secondo la quale spetta allo Stato, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, scegliere i mezzi per adempiere nell'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU¹³.

Con la sentenza Drassich c. Italia è stata ravvisata la violazione del diritto dell'imputato ad un equo processo in conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto reato con sentenza della Corte di cassazione rispetto alla qualificazione data allo stesso fatto nei precedenti gradi di giudizio. La violazione è stata rilevata dalla Corte EDU sotto il profilo del diritto dell'imputato di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa. In caso di

¹³ È significativo che a questo proposito la Corte richiami il precedente *Öcalan c. Turchia*, sentenza del 12 maggio 2005, nel quale si affermava che le sentenze della stessa Corte hanno carattere dichiarativo.

violazione del diritto ad un equo processo, il mezzo appropriato di riparazione della violazione è costituito, in via di principio, dalla riapertura o dal rinnovo del processo ad istanza dell'interessato.

1.9 In materia di libertà di associazione

Ancora una volta, con la sentenza Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani del 31 maggio 2007, la Corte EDU ha affrontato la questione della compatibilità con il diritto di associazione e il divieto di discriminazione, previsti dalla Convenzione, della legislazione interna che riconduca effetti a carico degli individui in conseguenza della loro partecipazione ad associazioni segrete. Ancora una volta, inoltre, la questione riguarda legislazione regionale. La Corte, infatti, si era già occupata di questa materia con la sentenza Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani del 2 agosto 2001 in cui aveva constatato la violazione dell'art. 11 CEDU, in materia di diritto di associazione. La violazione era stata denunciata da un ricorso che chiamava in causa una legge della Regione Marche che prevedeva, tra le condizioni per la presentazione di candidature per nomine o designazioni, la redazione di una dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche. Fattispecie diversa, ma comunque riconducibile alla materia delle associazioni segrete, è quella alla base della sentenza Maestri del 17 febbraio 2004, relativa al caso della sottoposizione del ricorrente a procedura disciplinare fondata sull'articolo 18 del Regio decreto legislativo del 31 maggio 1946, n. 511, in ragione dell'appartenenza a loggia massonica.

Con la sentenza del 31 maggio, la Corte ha constatato il carattere discriminatorio e restrittivo della libertà di associazione di una legge della Regione Friuli Venezia Giulia che stabiliva l'obbligo per i candidati alla nomina nei Consigli di amministrazione di società a partecipazione regionale, degli enti regionali e nei Comitati di nomina regionale, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad una associazione massonica o segreta, pena l'esclusione della candidatura. In questo caso la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 14, divieto di discriminazioni, anziché dell'art. 11, libertà di riunione¹⁴, considerato che, sebbene la disposizione della legge regionale fosse volta a perseguire il fine legittimo di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa dell'ordine, essa però discrimina ingiustificatamente le associazioni massoniche rispetto alle altre associazioni a carattere non segreto, per le quali potrebbe comunque porsi un problema di sicurezza nazionale e di difesa dell'ordine.

¹⁴ Violazione invece dichiarata dalle richiamate sentenze Grande Oriente del 2001 e Maestri del 2004.

1.10 In materia di libertà di espressione

In materia di libertà di espressione la Corte ha emanato nei confronti dell'Italia solo la sentenza Ormanni del 17 luglio 2007, adottata con l'opinione dissenziente di due componenti.

Nella sentenza viene dichiarata la violazione del diritto alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 CEDU per la condanna per diffamazione a mezzo stampa di un giornalista, poiché, secondo la Corte, non sussistevano nella fattispecie i presupposti stabiliti dalla Convenzione per una legittima ingerenza dello Stato nella libera manifestazione del pensiero. La sentenza perviene a questa conclusione in base sia alla constatazione di una corrispondenza sufficientemente stretta tra le espressioni del giornalista, ritenute diffamanti dal giudice nazionale, e i fatti accaduti, valutati dalla Corte di interesse generale in quanto concernenti il funzionamento della giustizia, sia del fatto che al soggetto che si era ritenuto leso da tali espressioni, il giornale che le aveva pubblicate aveva dato la possibilità di esporre la propria versione dei fatti.

Secondo l'opinione dissenziente, invece, non era riscontrabile nella fattispecie la violazione dell'art. 10 CEDU e la compressione della libertà di espressione del ricorrente appariva necessaria per proteggere la reputazione altrui in una società democratica. In questi termini, secondo i Giudici dissenzienti, la condanna in sede nazionale del ricorrente andava considerata non sproporzionata al legittimo fine perseguito, in quanto, se il ricorrente stesso aveva il diritto di criticare anche aspramente le decisioni giudiziarie, tuttavia lo Stato ha sempre l'obbligo di proteggere la credibilità del proprio sistema giudiziario e i diritti dei propri funzionari nell'esercizio delle loro funzioni, tenuto conto della limitata possibilità che essi hanno di rispondere alle accuse mosse nei loro confronti. Tale opinione aderisce all'argomento difensivo sostenuto dal Governo italiano nelle proprie difese, secondo il quale la Corte non potrebbe sostituirsi alle giurisdizioni nazionali nello stabilire la colpevolezza o l'innocenza di un individuo.

2. Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di effetti delle sentenze della Corte EDU

Nei successivi paragrafi si dà conto di pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione che riguardano la materia dei rapporti tra ordinamento giuridico nazionale e diritto della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

2.1 Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e nn. 39 e 102 del 2008.

Le sentenze nn. 348 e 349 del 2007¹⁵ riguardano la materia dell'espropriazione, affrontata dalla prima sentenza per il profilo della quantificazione dell'indennità di esproprio e, dalla seconda, per il profilo del risarcimento da espropriazione illegittima.

Occorre premettere che, in questa materia, su entrambi i profili la Corte EDU ha espresso una consolidata giurisprudenza che ravvisa a carico dello Stato italiano violazioni dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, diritto alla protezione dei beni, nonché dell'art. 6, par. 1, CEDU, diritto ad un equo processo.

Per il profilo della quantificazione dell'indennità di esproprio, si deve ricordare la già citata sentenza Scordino c. Italia del 29 marzo 2006 della Grande Camera, che ha constatato l'incompatibilità dei criteri di computo dell'indennità di espropriazione previsti dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 con l'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU. Tale incompatibilità ha condotto la Corte EDU a rilevare l'esistenza nell'ordinamento italiano di un problema su vasta scala, risultante da una disfunzione della legislazione italiana che si riverbera su una precisa categoria di cittadini, cioè quelli espropriati, per l'esistenza di un problema strutturale dell'ordinamento che richiede una soluzione legislativa. Il fatto che la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 della CEDU, constatata nella fattispecie, riguardi una vasta categoria di persone e che ad essa si riferiscano numerosi ricorsi, secondo la Corte costituisce un'aggravante quanto alla responsabilità statale *ex art.* 46 CEDU, nonché una minaccia per l'effettività del meccanismo convenzionale. Perciò, con tale sentenza la Corte EDU è giunta a constatare l'esigenza dell'adozione da parte dell'Italia di misure che consentano l'eliminazione dall'ordinamento nazionale di qualsiasi ostacolo all'ottenimento di una indennità che sia in ragionevole rapporto con il valore del bene espropriato. A proposito di tale rapporto la Corte EDU ha riconosciuto l'ampio margine di discrezionalità degli Stati parti della Convenzione – conferito dall'art. 1 del Prot. 1 – nella valutazione dei mezzi per raggiungere il giusto equilibrio tra il diritto del privato al rispetto dei propri beni e l'obiettivo dello Stato di realizzare fini di utilità sociale, rilevando, però, come spetti alla Corte stessa il potere di controllare la compatibilità della soluzione in concreto data dagli Stati alle fattispecie ad essa sottoposte. Tale compatibilità, ad avviso della Corte, va valutata alla luce della possibilità di distinguere due tipologie di obiettivi di utilità sociale a cui possono essere

¹⁵ Per il testo delle sentenze della Corte Costituzionale, si rinvia al sito www.cortecostituzionale.it

preordinate le espropriazioni. Da un lato, obiettivi di riforma economica o sociale o di mutamento del contesto politico istituzionale; dall'altro obiettivi di utilità sociale che non si inseriscono in una prospettiva di ampia riforma e che si realizzano attraverso "espropriazioni isolate". Mentre per la prima categoria di espropriazioni è compatibile con la CEDU un'indennità inferiore al valore venale del bene, per la seconda categoria non è giustificata un'indennità inferiore a tale valore.

Per il profilo dell'espropriazione indiretta la Corte EDU, con copiosa giurisprudenza¹⁶, ha affermato che tale prassi tende ad interimare, cioè a conferire validità giuridica, ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione e a regolarne le conseguenze per il cittadino e la stessa amministrazione a beneficio di quest'ultima. Secondo la Corte, che ciò avvenga in virtù di un principio giurisprudenziale o di una disposizione di legge, come l'articolo 43 del D.P.R n. 327 del 2001, non ha rilievo, non potendo costituire l'espropriazione indiretta un'alternativa ad una regolare procedura di espropriazione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 283 del 1993, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, aveva posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese stava attraversando; aveva inoltre precisato che la valutazione sull'adeguatezza dell'indennità doveva essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.

Giungendo ora alle pronunce in titolo, con la sentenza n. 348 la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, per violazione degli artt. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, con riferimento alla norma che prevede che l'indennità di espropriazione dei suoli edificabili sia determinata con un criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato. Di tale criterio,

¹⁶ Solo per il 2006 si vedano le sentenze Sciarrotta ed altri, Genovese ed altri, Prenna ed altri, Immobiliare Cerro, Izzo, Gianni e altri, De scoscio, Ucci, Grossi ed altri, Maselli, La Rosa e Alba (n. 5), Lo Blue e altri, Zaffuto e altri, Capozzi, Carratu Janes, Stornaiuolo, Croci e altri, Dedda e Fragassi, Gianazza, Notarnicola, Capoccia, Preziosi, Spampanato, Fendi e Speroni, Medici e altri, Labbruzzo, Messeni Nemagna e altri, De Nigris (n.1), Ceglia, Gautieri e altri, Ippoliti, Di Pietro, Milazzo, Matthias e altri, Perrella (n. 2), Trapani Lombardo e altri, Ippoliti Rita, Immobiliare Podere Trieste s.r.l., Iuliano, De Angelis.

successivamente trasfuso nell'attuale art. 37 del D.P.R. n. 327 del 2001, il suddetto articolo prevede l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. Nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità veniva in considerazione il criterio di quantificazione del prezzo della cessione volontaria e, quindi, dell'indennità di esproprio e le sue modificazioni nel tempo per *ius superveniens*.

Con la sentenza n. 349, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 5-bis, sollevate con riferimento al comma 7-bis che stabilisce che “in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato”.

Tali questioni di legittimità, oggetto di ordinanze di rimessione della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Palermo, traggono origine da giudizi per risarcimento del danno da occupazione illegittima di fondi. Alla data dell'instaurazione di tali giudizi le parti private, in virtù della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1464 del 1983 e dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, potevano fare affidamento sulla spettanza di un risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, pari al valore venale del fondo, misura dimezzata con l'entrata in vigore del comma 7-bis dell'art. 5-bis. Le ordinanze di rimessione ritenevano il contrasto di tale disposizione con gli artt. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Ciò per il fatto che, l'art. 5-bis, comma 7-bis, prevedendo “*l'applicabilità ai giudizi in corso della disciplina stabilita in tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima e quantificando in misura incongrua il relativo indennizzo, violerebbe il principio del giusto processo ed il diritto di proprietà di cui rispettivamente ai citati artt. 6 ed 1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, quindi violerebbe i corrispondenti obblighi internazionali assunti dallo Stato*”. Inoltre, l'applicabilità ai giudizi in corso contrasterebbe anche con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, per violazione del principio del giusto processo, sotto il profilo della parità delle parti, “*da ritenersi leso da un intervento del legislatore diretto ad imporre una determinata soluzione ad una circoscritta e specifica categoria di controversie*”.

La sentenza n. 348 ha, da un lato, constatato che il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dall'art. 5-bis era divenuto definitivo ad opera dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e, dall'altro, ha rilevato che la condizione della sfavorevole congiuntura economica che aveva indotto nel 1993¹⁷ la stessa Corte a ritenere le suddette disposizioni non incompatibili con la Costituzione, non poteva protrarsi all'infinito, *“conferendo sine die alla legislazione una condizione di eccezionalità che, se troppo prolungata nel tempo, perde tale natura ed entra in contraddizione con la sua stessa premessa”*. Perciò, constatato che la vigente disciplina dell'indennità di esproprio che prevede *“un'indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al «ragionevole legame» con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il «serio ristoro» richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte”*, la sentenza perviene alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 333 del 1992, e, in via consequenziale dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Dalla sentenza emergono i principi che dovrebbero essere seguiti in sede di revisione della disciplina in materia di quantificazione dell'indennità di esproprio: *“il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato. L'articolo 42 Cost. prescrive alla legge di riconoscere e garantire il diritto di proprietà, ma ne mette in risalto la "funzione sociale”*; *“valuterà il legislatore se l'equilibrio tra l'interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà debba essere fisso e uniforme, oppure, in conformità all'orientamento della Corte europea, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti”*. Quest'ultimo rilievo si riferisce alle due tipologie di obiettivi di utilità sociale delle espropriazioni individuati dalla Corte EDU, cioè perseguimento di riforme economiche o sociali o di mutamento del contesto politico istituzionale oppure obiettivi di utilità sociale che si realizzano attraverso espropriazioni isolate: mentre per la prima categoria di espropriazioni è compatibile con la CEDU un'indennità inferiore al valore venale del bene, per la seconda categoria non è giustificata un'indennità inferiore a tale valore. In ogni caso, secondo la Corte costituzionale *“criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischiano di trattare allo stesso modo situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche che si vogliono perseguire, pur sempre definite e classificate dalla legge in via generale”* e *“i parametri per la determinazione dell'indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo*

¹⁷ Con la già citata sentenza n. 283.

rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori”.

La sentenza n. 349, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, afferma che tale disposizione “*non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.*”

Entrambe le sentenze pervengono alla declaratoria di incostituzionalità alla luce del parametro costituito dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, ritenendo assorbiti ulteriori profili di illegittimità relativi ad altri parametri costituzionali.

In tali pronunce, la Corte costituzionale, valutando i vincoli derivanti dalla CEDU nell’ambito degli obblighi internazionali cui l’art. 117 fa riferimento, esprime il proprio orientamento in merito al rapporto tra ordinamento nazionale e CEDU, inquadrando in questo ambito la questione dell’efficacia delle norme convenzionali.

A premessa della configurazione complessiva dell’assetto di questo rapporto, la Corte ha sottolineato la continuità con gli orientamenti in precedenza espressi sul punto. Ciò ha fatto ribadendo la non riferibilità alla CEDU, oltre che del parametro costituzionale offerto dall’art. 10 Cost., anche di quello costituito dall’art. 11 Cost., non essendo individuabile, ad avviso della Corte, “*con riferimento alle specifiche norme convenzionali in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale*”. Né, afferma la sentenza n. 349, “*i diritti fondamentali (...) possono considerarsi una “materia” in relazione alla quale sia allo stato ipotizzabile, oltre che un’attribuzione di competenza limitata all’interpretazione della Convenzione, anche una cessione di sovranità*”; o, afferma ancora la medesima sentenza, il “*parametro dell’art. 11 può farsi valere in maniera indiretta, per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario*”.

L’esclusione della riferibilità all’art. 11 Cost. è sostenuta dalla Corte sulla base della considerazione che la CEDU, a differenza di quanto avvenuto con i Trattati delle Comunità e poi dell’Unione europea, non crea un

separato ordinamento. Fatto questo che non consente la disapplicazione del diritto interno per contrasto con il diritto della CEDU, invece ammessa per il contrasto del diritto nazionale con quello comunitario. Non basta a questo fine, nel ragionamento della Corte, che la CEDU abbia previsto l'istituzione di una Corte cui spetta assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Alte Parti contraenti della Convenzione e dei suoi Protocolli, con competenza estesa a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione di tali atti. Tuttavia, la specificità della Convenzione è evidenziata dalla Corte costituzionale nel fatto di avere un "suo" giudice che ne assicura l'interpretazione, *"con ciò differenziandosi dalla generalità degli accordi internazionali, la cui interpretazione rimane in capo alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia, il ricorso a meccanismi negoziali o arbitrati"*. Inoltre, *"il Consiglio d'Europa, cui afferiscono il sistema di tutela dei diritti dell'uomo disciplinato dalla CEDU e l'attività interpretativa di quest'ultima da parte della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è una realtà giuridica, funzionale e istituzionale, distinta dalla Comunità europea creata con i Trattati di Roma del 1957 e dall'Unione europea"* (sent. n. 349, diritto, par. 6.1)

Il parametro costituzionale di riferimento è, perciò, ad avviso della Corte, l'art. 117 Cost. che prevede l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare gli obblighi internazionali, *"con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli "obblighi internazionali" di cui all'art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale"*.

La collocazione sistematica dell'art. 117, primo comma, non è considerata significativa dalla Corte costituzionale: in altre parole, non impedisce che tale disposizione completi *"il quadro dei principi che espressamente già garantivano a livello primario l'osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo Stato"*.

Ad avviso della Corte, quindi, l'art. 117, primo comma, integrando tale quadro, riempie una lacuna, e lo strumento che lo rende operativo è quello di un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente.

Esclusa pertanto un'efficacia diretta delle norme convenzionali nell'ordinamento interno, l'assetto dei rapporti tra la CEDU e l'ordinamento interno è il seguente.

I giudici nazionali sono i *"giudici comuni della Convenzione"*, la Corte EDU assicura uniformità di interpretazione delle disposizioni convenzionali negli ordinamenti degli Stati Parti, posto che, alla luce dell'art. 32 CEDU, le disposizioni convenzionali vivono come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Quindi i giudici nazionali debbono interpretare la norma interna in

modo conforme alla disposizione internazionale e, ove vi sia un dubbio sulla compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale ‘interposta’, i giudici nazionali non possono disapplicare la disposizione nazionale, ma debbono investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità con riferimento al parametro dell’art. 117, per contrasto, insanabile in via interpretativa, della disposizione nazionale da applicare con norme della CEDU.

A questo punto subentra la delimitazione di competenze tra la Corte costituzionale e la Corte EDU.

Posta la funzione di quest’ultima, di eminente interpretazione delle disposizioni CEDU, alla prima spetta accertare il contrasto di queste ultime, come interpretate, con le disposizioni nazionali e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme convenzionali, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello assicurato dalla Costituzione italiana. Il che si traduce nell’operazione tesa a *“verificare la compatibilità della norma CEDU, nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione”* (sent. n. 349, diritto, par. 6.2).

In questo contesto di definizione di ruoli tra Corti e giudici “comuni” nazionali, non mancano chiari riferimenti al legislatore quando si afferma: che *“le stesse sentenze della Corte di Strasburgo, anche quando è il singolo ad attivare il controllo giurisdizionale nei confronti del proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da questo pretendono un determinato comportamento. Ciò è tanto più evidente quando, come nella specie, si tratti di un contrasto “strutturale” tra la conferente normativa nazionale e le norme CEDU così come interpretate dal giudice di Strasburgo e si richieda allo Stato membro di trarne le necessarie conseguenze”* (sent. n. 349, par. 6.1) o che, posto il riconoscimento della tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, *“il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare tali garanzie”*; ancora, che *“la peculiare rilevanza degli obblighi internazionali è stata ben presente al legislatore ordinario che ha provveduto a migliorare i meccanismi finalizzati ad assicurare l’adempimento delle pronunce della Corte europea (art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a garantire che l’intero apparato pubblico cooperi nell’evitare violazioni che possono essere sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)”*.

Ma, ancor più stringente per il legislatore risulta l’interpretazione data dalla Corte costituzionale del riferimento agli obblighi internazionali dell’art. 117 in termini di rinvio mobile alla Convenzione, poiché tale rinvio si traduce in un vincolo di sistema per il legislatore.

Si tratta, però, di un rinvio mobile che richiede adattamenti dell'ordinamento rinviante, adattamenti effettuati non in funzione di disposizioni promananti dalla fonte cui si rinvia, ma dell'interpretazione che di tali disposizioni è data dalla Corte EDU.

La peculiarità del fenomeno è di particolare evidenza nel caso delle sentenze di tale Corte che dettano misure strutturali allo Stato parte in causa, poiché l'introduzione di tali misure nell'ordinamento nazionale richiede un intervento del legislatore.

Quanto a quest'ultimo, la Corte costituzionale ha preso atto dell'impegno dimostrato nel disporre procedure per l'attivazione di un circuito Governo – Parlamento sulle sentenze della Corte EDU che constano violazioni (legge n. 12/2006) e nel prevedere meccanismi sostanzialmente sanzionatori per stimolare comportamenti virtuosi da parte di soggetti di natura pubblica (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

La giurisprudenza espressa dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 trova conferma in successive pronunce della stessa Corte, come la sentenza n. 39 del 2008, in materia di fallimento e la sentenza n. 102 del 2008.

Nella prima pronuncia, emanata in materia di legge fallimentare (v. anche *supra* par. 1.4), si ricorda che *“questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi”*.

Con la seconda sentenza vengono richiamate le pronunce nn. 348 e 349 al fine di ribadire la peculiarità della relazione in cui si pone il diritto comunitario rispetto al diritto interno in base all'art. 11 della Costituzione e gli effetti di tale sistema sull'attività del giudice comune, chiamato a valutare la compatibilità del diritto interno con quello comunitario, nonché sul giudizio di legittimità in via principale avanti la stessa Corte costituzionale. Se da un lato questa pronuncia è di grande rilievo perché con essa la Corte ha sollevato questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, dall'altro la stessa sentenza conferma l'orientamento che limita al diritto comunitario la disapplicazione del diritto interno con esso contrastante da parte del giudice comune, restando, ancora una volta, così privo di supporto da parte della Corte costituzionale l'orientamento di parte della giurisprudenza degli

ultimi anni favorevole alla disapplicazione del diritto interno ritenuto incompatibile con la CEDU¹⁸.

2.2 La sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008.

Con la sentenza n. 129 del 2008, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, sollevata dalla Corte d'Appello di Bologna, sez. I, con ordinanza del 15 marzo 2006, con riferimento agli articoli 3, primo comma, 10, primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione.

La questione trae origine dal caso relativo all'attuazione di un rapporto della Commissione del Consiglio d'Europa del 9 settembre 1998 di decisione di un ricorso presentato contro l'Italia da un soggetto condannato a tredici anni di detenzione per reati di terrorismo. Nel rapporto si rilevava la violazione dell'art. 6 CEDU non solo sotto il profilo del paragrafo 1, ma anche del paragrafo 3 d), cioè del diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Secondo il rapporto in questione, infatti, la condanna del ricorrente si era basata unicamente su dichiarazioni rese prima del processo da tre coimputati "pentiti" senza che il ricorrente stesso avesse potuto ottenerne l'interrogatorio.

Posto che nell'ordinamento italiano non esiste un istituto che consenta, in caso ed in conseguenza di violazione dell'art 6 CEDU accertata a Strasburgo, una riapertura di procedimenti penali chiusi con provvedimenti definitivi, il caso era stato affrontato dai giudici italiani sia sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 670 del codice di procedura penale, sia sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 630 del codice di procedura penale.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che la sez. I della Corte di cassazione con la sentenza n. 2800 del 2007, aveva stabilito che *"il giudice italiano è tenuto a conformarsi alle sentenze pronunciate dalla [Corte EDU] e, per conseguenza, deve riconoscere il diritto al nuovo processo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura del procedimento penale, l'intangibilità del giudicato"*; infatti, posto che *"gli effetti della sentenza della Corte [EDU] hanno una incidenza non limitata alla sfera sovranazionale, ma sono costitutivi di diritti e di obblighi operanti anche all'interno dell'ordinamento nazionale, è consequenziale riconoscere che il diritto alla*

¹⁸ In merito a tale orientamento si veda il Quaderno n. 3 di questa collana, pag. 23.

rinnovazione del giudizio, sorto per effetto di quella sentenza, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, che resta, dunque, neutralizzato sino a quando non si forma un'altra decisione irrevocabile a conclusione del nuovo processo". Sulla base di queste premesse – nel corso delle quali vengono richiamate le sentenze n. 25807 del 2005 e 32678 del 2006¹⁹, nonché le leggi n. 280 del 2005, recante ratifica del XIV Protocollo alla CEDU e n. 12 del 2006, recante disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea - la sentenza n. 2800 aveva affermato il seguente principio di diritto: “il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 del codice di procedura penale, l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omissis di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo”.

La sentenza evidenziava la nota questione, più volte rilevata da Organi del Consiglio d’Europa in sede di verifica dell’esecuzione dei giudicati di Strasburgo da parte dello Stato italiano, cioè quella dell’opportunità che, a livello nazionale, sia riconosciuto ai soggetti che siano stati condannati in seguito a processo giudicato non equo a Strasburgo, il diritto di richiedere la riapertura del processo, dando così effettività al diritto ad un equo processo.

Sotto il secondo profilo, la Corte d’appello, investita della richiesta di revisione del condannato ex art. 630 del codice di procedura penale, aveva sollevato, come detto, questione di legittimità costituzionale di tale disposizione.

La Consulta ha ritenuto infondata la questione con riferimento a tutti i parametri di costituzionalità invocati dal giudice rimettente, tra i quali non figura, a differenza delle ordinanze di rimessione decise dalle sentenze nn.348 e 349 del 2007, l’art. 117 Cost..

Ad avviso della Corte non è accoglibile la censura del contrasto dell’art. 630, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale con l’art. 3 Cost. sollevata dal giudice rimettente, secondo il quale l’impossibilità di considerare le sentenze della Corte EDU ai fini dell’individuazione della

¹⁹ A tal riguardo, si veda il Quaderno n. 3 di questa collana, pag. 24 e ss.

situazione di inconciliabilità tra giudicati che giustifica la revisione ridonda in lesione del principio di ragionevolezza, provocando «ingiustificata discriminazione tra casi uguali o simili». La censura è infondata in quanto, secondo la Consulta *“il contrasto, che legittima – e giustifica razionalmente – l’istituto della revisione (per come esso è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale. Esso ha la sua ragione d’essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato “accadimento della vita” – essenziale ai fini della determinazione sulla responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda – può aver ricevuto all’esito di due giudizi penali irrevocabili”*(diritto, par. 4.1). È così respinta la prospettazione del giudice *a quo*, secondo il quale il “fatto”, di cui all’art. 630 comma primo, lett a), del codice di procedura penale, non sarebbe costituito solo dal fatto storico all’origine della vicenda processuale, ma anche dall’accertamento dell’invalidità di una prova del precedente giudizio. Questo perché, secondo la Corte *“nella logica codicistica – secondo una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità – il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i “fatti” (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze”* (diritto, par. 4.1).

La Corte costituzionale ha ritenuto infondato anche il prospettato contrasto con l’art. 10 Cost. (diritto, par. 4.2), asserito dal giudice *a quo* sulla base della considerazione che: le norme della CEDU riproducono disposizioni consuetudinarie, con ciò appartenendo a quel diritto internazionale generalmente riconosciuto cui l’ordinamento si conforma ai sensi dell’art. 10 Cost.; tra le norme di diritto internazionale consuetudinario vi è la presunzione di innocenza, che comporterebbe anche il diritto alla revisione del processo ove questo si sia svolto con lesione del diritto ad un equo processo e si sia concluso con condanna. Nel respingere questa censura, la Corte ha ancora una volta affermato la propria giurisprudenza in tema di inapplicabilità dell’art. 10 Cost. alle disposizioni CEDU in quanto pattizie, giurisprudenza da ultimo ribadita con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007.

Infine, è stato considerato infondato anche il prospettato contrasto con l’art. 27 Cost., terzo comma (diritto, par. 4.3) – contrasto ritenuto dal giudice *a quo*, perché la pena in tanto potrebbe rieducare in quanto venisse

inflitta all'esito di un processo giusto – poiché, *“se si assegnasse alle regole del ‘giusto processo’ una funzione strumentale alla ‘rieducazione’, si assisterebbe ad una paradossale eterogenesi dei fini, che vanificherebbe – questa sì – la stessa presunzione di non colpevolezza”* e i valori costituzionali del giusto processo e della giusta pena sono *“termini di un binomio non confondibili fra loro; se non a prezzo, come si è già accennato, di una inaccettabile trasfigurazione dello ‘strumento’ (il processo) nel ‘fine’ cui esso tende (la sentenza irrevocabile e la pena che da essa può conseguire)”*.

Queste sono, in estrema sintesi, le considerazioni della Consulta in relazione ai parametri di costituzionalità invocati dal remittente; ma di particolare interesse, dal punto di vista della funzione legislativa, sono anche le argomentazioni della stessa Corte in merito alla carenza dell'ordinamento nazionale dal punto di vista dei rimedi necessari per dare effettività all'art. 46 CEDU, che prevede l'obbligo degli Stati parti della Convenzione di conformarsi alle sentenze della Corte EDU, e della conseguente ricaduta sul legislatore dal punto di vista degli adempimenti da porre in essere.

Occorre rilevare che, fin dal punto 1 del considerato in diritto, la Consulta prende atto del fatto che, dopo il rapporto 9 settembre 1998, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa aveva più volte sollecitato, senza risultato, lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza della pronuncia di Strasburgo; ma tali sollecitazioni erano rimaste prive di effetto. In particolare, al punto 3 del considerato in diritto, la Corte costituzionale rileva che *“la questione di legittimità costituzionale nasce dalla assenza nel sistema processuale penale di un apposito rimedio, destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi (anche attraverso una eventuale rinnovazione del processo) alle conferenti sentenze definitive della Corte di Strasburgo, nell'ipotesi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli”*. La sentenza constata che sia il Comitato dei Ministri che l'Assemblea del Consiglio d'Europa *“hanno stigmatizzato – con reiterate risoluzioni, risoluzioni interinali e raccomandazioni, proprio in riferimento alla vicenda del condannato nel giudizio a quo – l'inerzia dello Stato italiano nell'approntare adeguate iniziative riparatorie”*, ricordando, tra i vari atti adottati dai due Organi, rispettivamente, la Risoluzione finale CM/ResDH (2007) 83 e la Risoluzione n. 1516 (2006).

Questa *“evidente, improrogabile necessità che l'ordinamento predisponga adeguate misure atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze*

scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in tema di “processo equo”, accertate da sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo” non è stata considerata dalla Consulta elemento ostativo alla decisione adottata, argomentata con riferimento ai parametri costituzionali invocati dal remittente, tra i quali non era indicato l’art. 117 Cost., invocato, invece, nelle ordinanze che hanno sollevato le questioni di legittimità che hanno dato luogo alle sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Né, peraltro, la Corte ha ritenuto di utilizzare autonomamente tale parametro; ha invece sottolineato che la materia dei rimedi revocatori, nella quale, negli anni, si sono registrati numerosi interventi della stessa Corte e del legislatore, è materia in cui è *“ampia la sfera entro la quale trova spazio la discrezionalità del legislatore”*, che è, quindi, suscettibile di essere disciplinata sulla base di diverse e molteplici opzioni. Come, secondo la Consulta, dimostrano la relazione e i contenuti del disegno di legge presentato dal Governo, nella XV legislatura, AS 1797, recante, appunto, «Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo». In particolare, la sentenza n. 129 sottolinea un passaggio della relazione illustrativa al disegno di legge, in cui si fa presente che la scelta della collocazione sistematica del nuovo istituto, realizzata attraverso la previsione di un nuovo «titolo IV-bis», era «diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio; dall’altro, a tenere distinto l’istituto in esame da quello della revisione della sentenza di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, la prima delle quali risiede nella non automaticità della rinnovazione dell’intero processo (come precisato nel successivo articolo 647-septies), quando vi sia stata una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la cosiddetta iniquità del processo celebrato in Italia; automatismo che rimane, invece, connotato essenziale della revisione dell’attuale sistema processuale». Prosegue la sentenza rilevando l’impossibilità di pervenire ad una pronuncia additiva, anche considerata la profonda innovazione che una revisione speciale come quella che dovrebbe introdursi in caso di accertata violazione dell’art. 6 CEDU richiederebbe in materia di utilizzo delle prove assunte nel processo in cui la violazione è avvenuta: infatti, mentre “la revisione “ordinaria” - per come positivamente disciplinata dagli artt. 629 e seguenti del codice di rito - non spiega, di per sé, effetti “invalidanti” sul materiale di prova raccolto nel precedente giudizio” poiché le “«nuove prove» - che devono dimostrare la necessità del proscioglimento - vanno apprezzate o da sole oppure «unite a quelle già valutate»” la speciale revisione, come configurata nel citato disegno legge, dovrebbe comportare la non

utilizzabilità e quindi la rinnovazione, delle prove assunte nel processo giudicato non equo dalla Corte EDU.

Perciò, la sentenza n. 129 si conclude rivolgendo *“al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della CEDU”*.

Si deve notare che la pronuncia non contiene alcun riferimento alla sentenza n. 2800 del 2006 della Corte di cassazione, sopra richiamata, che aveva dichiarato illegittima la detenzione eseguita in base a condanna stabilita all’esito di processo non equo, invocando l’effetto diretto nell’ordinamento nazionale del diritto della Convenzione come interpretato dalla Corte EDU. Eppure, proprio tale sentenza ha un ruolo centrale nell’economia della risoluzione CM/ResDH(2007)83 – citata dalla stessa Corte costituzionale – con la quale il Comitato dei Ministri ha dichiarato chiuso «l’affaire» relativo all’esecuzione del rapporto della Commissione del 9 settembre 1998. La risoluzione, adottata dopo analoghi atti dello stesso Comitato che stigmatizzavano il ritardo nell’adempimento del giudicato di Strasburgo da parte dell’Italia, sottolineava le conclusioni della citata sentenza n. 2800/06, relative alla necessità urgente di un intervento del legislatore che introducesse la possibilità di riaprire i processi penali a seguito di sentenze della Corte EDU, prendeva atto del fatto che sulla materia pendeva questione di legittimità presso la Corte costituzionale italiana e invitava lo Stato italiano ad un sollecito lavoro legislativo per introdurre tale istituto nel proprio ordinamento.

Perciò, se questi sono i presupposti sulla base dei quali il Comitato dei Ministri ha ritenuto di chiudere il dossier relativo all’esecuzione del rapporto del 9 settembre 1998, l’invito rivolto dalla Corte costituzionale al legislatore per colmare la lacuna dell’ordinamento giuridico assume un carattere di peculiare urgenza.

2.3 Il seguito delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

Il primo riferimento alle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 nella giurisprudenza civile della Corte di cassazione è nella sentenza della Sez. I, n. 14/2008²⁰, emanata

²⁰ Si precisa che già Cass. sez. I, n. 26275 del 14 dicembre 2007 aveva preso atto delle ricadute della dichiarazione d’incostituzionalità della sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 dei primi due

in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. Ai sensi di tale pronuncia *“ai fini della liquidazione dell’indennizzo per durata eccessiva dei processi non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo presupposto ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole di durata, essendo il giudice nazionale tenuto ad applicare la legge dello Stato (art. 2 legge n. 89 del 2001) e non potendo darsi alla diversa giurisprudenza CEDU diretta applicazione nell’ordinamento giuridico italiano disapplicando la normativa interna in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, la convenzione CEDU è configurabile come un trattato internazionale multilaterale e non produce pertanto norme direttamente applicabili negli Stati contraenti”*.

La soluzione adottata in questa sentenza da un lato è conforme all’orientamento della Corte costituzionale che ha escluso che, ove vi sia un dubbio sulla compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale, i giudici nazionali possano disapplicare la disposizione nazionale, ma dall’altro pone un interrogativo di conformità a tale orientamento nella parte in cui ha respinto l’eccezione di incostituzionalità del ricorrente, riferita all’art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 89 del 2001. L’eccezione indicava come parametro di legittimità l’art. 117, comma primo, della Costituzione come integrato dall’art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto ad una ragionevole durata del processo.

commi dell'art. 5-bis d.l. 333/92 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per pubblica utilità e di conseguenze sul calcolo dell'indennità di esproprio, ancor prima delle modifiche al D.P.R. n. 327 del 2001 da parte dell'art. 2, commi 89 e 90, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), affermando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis cit. per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione - introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - determina: “la cessazione di efficacia *erga omnes* con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talché, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruità dell'attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono più essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l'anteriorità dell'espropriazione rispetto all'introduzione del parametro costituzionale per contrasto con il quale la disposizione legislativa è stata espunta dall'ordinamento; la reviviscenza dell'art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359 del 1865, in conformità al principio della giusta indennità enunciato dall'art. 834 cod. civ. e ribadito dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo con la decisione del 29 marzo 2006, nella causa Scordino contro Italia, con conseguente applicazione del criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale. Nell'applicazione di tale criterio in riferimento ad un'area edificabile compresa in un piano di lottizzazione non seguito da convenzione, così come previsto dall'art. 28 della legge urbanistica del 1942, la Corte ha affermato l'inefficacia del piano, con la conseguenza che l'indennità va calcolata non considerando il maggior indice di edificabilità da esso previsto, ma quello (minore) del P.R.G.”.

Nel respingere l'eccezione si è argomentato che: se è vero che le norme della CEDU vivono come interpretate dalla Corte di Strasburgo e che quella Corte, con le sentenze emanate nei confronti dell'Italia il 10 novembre 2004, ha affermato che il periodo da considerare ai fini della quantificazione del danno da eccessiva durata del processo è l'intera durata del processo stesso, tuttavia, non sarebbe l'art. 6 CEDU la disposizione da prendere in considerazione. Ciò in quanto tale articolo *“individua, dunque, qual è il contenuto del diritto ad un equo processo e, conseguentemente, le modalità delle sue possibili violazioni; non disciplina certo le conseguenze delle violazioni e le modalità della loro riparazione”*, materia questa oggetto dell'art. 41 CEDU, sull'equa soddisfazione, e per la quale negli ordinamenti nazionali deve essere previsto un rimedio giurisdizionale ai sensi dell'art. 13 CEDU. Così la sentenza n. 14 arriva a *“ritenere che sia riferibile all'art. 6 la giurisprudenza della Corte che individua i termini di durata del processo, superati i quali si verifica la violazione del termine ragionevole di durata dello stesso (ad es. riguarda certamente la interpretazione dell'art. 6 l'aver stabilito che può essere considerato ragionevole il termine di tre anni per la durata del giudizio di primo grado e quello di due anni per la durata del giudizio di secondo grado), ma non certo la giurisprudenza che individua i criteri da utilizzare per determinare l'ammontare del risarcimento, riguardando questa non la violazione del diritto all'equo processo, ma la determinazione di un'equa soddisfazione. Se così è, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), - che, nella complessiva disciplina dettata dalla legge citata sull'equa riparazione, si limita solamente ad indicare il criterio da utilizzare per determinare l'importo della riparazione dovuta per la violazione del termine ragionevole di durata del processo presupposto - non può fondatamente ritenersi - dato il campo di applicazione, che, giova ripeterlo non è quello dell'accertamento della violazione, ma quello consecutivo della sua riparazione - in contrasto con la norma interposta costituita dal predetto art. 6 della Convenzione e, quindi, con l'art. 117 Cost..*

Con le decisioni del 10 novembre 2004, che qui vengono in considerazione, la Corte Europea ha solamente affermato, come detto, la inadeguatezza dell'indennizzo, che può essere liquidato dal giudice nazionale, facendo applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, senza però escludere la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001, a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, essendo stata detta attitudine riconosciuta dalla stessa Corte Europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, proposto da Scordino c. Italia (cfr. in tal senso cass. n. 8603 del 2005; cass. n. 8568 del 2005), ed avendo questa affermato, addirittura nella citata sentenza Zullo, che vari tipi di ricorso possono correggere la violazione in modo adeguato”.

In base a queste considerazioni, la Corte di cassazione ha ritenuto che il diverso criterio di calcolo dell'equa riparazione seguito dalla Corte EDU *“produce il solo*

effetto di aprire, alla "vittima" della violazione, la via sussidiaria dell'applicabilità dell'art. 41 della CEDU sull'equa soddisfazione", con la conclusione che "ai fini dell'indennizzo del danno non deve aversi riguardo, come pretende il ricorrente, ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole di durata (cfr. per tutte cass. n. 21597 del 2005), essendo il giudice nazionale tenuto, nella ipotesi in esame, ad applicare la legge dello Stato, e, quindi, il disposto della legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), non potendo darsi alla giurisprudenza della CEDU, in questione, diretta applicazione nell'ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale", secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.

Quest'ultimo richiamo alla giurisprudenza costituzionale, e quindi alla non praticabilità della disapplicazione della norma nazionale in omaggio alla giurisprudenza CEDU, appare problematico poichè viene richiamata la disapplicazione del diritto interno per prevalenza della giurisprudenza CEDU pur essendosi poco prima escluso che quella stessa giurisprudenza fosse conferente nella fattispecie.

Inoltre, le sentenze del 10 novembre 2004 non avevano concluso l'*iter* dei relativi ricorsi avanti la Corte europea poiché l'esame delle controversie era stato rinviato, su richiesta del Governo italiano ai sensi dell'art. 43 CEDU, alla Grande Camera che si è poi pronunciata il 29 marzo 2006. Con le sentenze emesse in quella data la Corte EDU ha sottolineato che: *a)* i rapporti annuali sull'eccessiva durata dei processi concernenti l'Italia hanno in ogni occasione stigmatizzato il fatto che il rimedio c.d. Pinto costituisce una misura puramente indennitaria, ma non provvede affatto a rimuovere il problema di fondo della lentezza dei procedimenti giudiziari ed anzi rischia di intasare ulteriormente gli uffici giudiziari e segnatamente le Corti d'appello; *b)* l'*interim resolution* n. 114 del 2005, adottata dal Comitato dei Ministri in relazione a 2183 casi di denuncia dell'Italia per l'eccessiva durata dei processi, ha rimarcato ulteriormente il fatto che la legge Pinto non introduce alcuna misura acceleratoria dei procedimenti e non garantisce neppure un efficace ristoro alle "vittime" delle violazioni. Essa ha inoltre espresso l'avviso che l'Italia sia ben lontana dal risolvere il problema in esame nel prossimo futuro e che ciò determini evidenti rischi di violazione continua del principio di legalità; *c)* la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) ha più volte segnalato che i meccanismi puramente indennitari sono troppo deboli e non stimolano adeguatamente gli Stati a risolvere in modo strutturale i problemi dei ritardi dei processi. Inoltre la Grande Camera ha rilevato che, ancorché in Italia sia stato introdotto con la c.d. legge Pinto un rimedio indennitario, nulla è in realtà cambiato dal punto di vista strutturale e che, dunque, la continua violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU costituisce una pratica oramai incompatibile con la Convenzione.

Da tale situazione, secondo la Corte EDU, deriva la necessità che lo Stato interessato adotti le misure generali che ritenga adeguate per porre fine alle continue violazioni accertate giudizialmente. I giudici europei hanno inoltre evidenziato la necessità che, in base al principio di sussidiarietà, i magistrati nazionali applichino direttamente la giurisprudenza della Corte europea e che venga data maggiore diffusione e pubblicità alle sentenze della Corte europea e, in generale, al diritto CEDU²¹.

Le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 sono richiamate anche in Cass. Sez. I penale n. 8990 del 2008, a proposito di una richiesta del ricorrente a supporto della quale era invocata come precedente la sentenza Bocellari e Rizza²². Il ricorrente, al quale era stata applicata una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, aveva chiesto il rinvio della trattazione del procedimento ad altra data per consentirne la celebrazione in pubblica udienza sulla base dell'orientamento della Corte EDU espresso nella citata sentenza, secondo la quale, pur non avendo il principio della pubblicità delle udienze una valenza assoluta, è però essenziale ai fini di un equo processo che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.

La sentenza n. 8990 ha ritenuto non accoglibile l'istanza del ricorrente poiché *“in mancanza di disposizioni specifiche contenute nella disciplina legislativa in materia delle misure di prevenzione, la procedura deliberativa per il ricorso per cassazione è quella scandita dal modulo camerale non partecipato (arg. ex art. 611 c.p.p.). Tale modulo, peraltro, resta valido anche di fronte al prospettato contrasto delle norme interne con i vincoli derivanti da obblighi comunitari o dalle disposizioni della CEDU”*; ha inoltre aggiunto che *“nel procedimento di prevenzione la garanzia del contraddittorio tra le parti è assicurata nel giudizio di merito e non appare il caso di riproporla in sede di legittimità”*.

La sentenza prosegue con valutazioni in merito ai rapporti tra diritto interno e diritto comunitario e CEDU affermando che, *“se è vero che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, è altrettanto vero, come ha statuito di recente la Corte costituzionale (sent. 22 ottobre 2007, n. 349), che tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile (atti comunitari, atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, deroghe nazionali e norme comunitarie giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali). La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha competenze nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (sentenza del 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the*

²¹ Sul contenuto di tali sentenze di veda il Quaderno n. 3 di questa collana, pag. 29 ss..

²² V. *infra* pag. 103.

Protection of Unborn Children Ireland; Id., 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow): ipotesi che si verifica precisamente in materia di misure di prevenzione”.

Appare però problematico il riferimento al diritto comunitario per una fattispecie in cui la disposizione internazionale di riferimento è l'art. 6 CEDU e l'organo di giustizia competente è la Corte europea e non la Corte di giustizia. Proprio la richiamata sentenza n. 349 del 2007 avrebbe dovuto condurre, invece, ad inquadrare la questione sollevata dal ricorrente nella prospettiva della CEDU e non del diritto comunitario, per valutarla secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale.

3. Iniziative adottate in sede parlamentare in tema di obblighi derivanti dalla partecipazione alla CEDU

A seguito dell'emanazione delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha approvato, il 14 novembre 2007, la risoluzione n. 7-00302, con la quale ha impegnato il Governo: “ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a pervenire ad una nuova disciplina legislativa dell'indennità di espropriazione, tenendo presenti i criteri individuati nella sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale” e “a muoversi, in questo contesto e in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, verso una commisurazione dell'indennità di espropriazione superiore a quella fissata dalla legislazione vigente, adottando tuttavia una logica che - non potendo garantire l'integrale applicazione del valore di mercato - miri ad assicurare una maggiore prossimità di tale indennità con il valore venale del bene ablato”²³. Nella risoluzione si avverte che, secondo la Corte costituzionale, un'indennità “congrua, seria ed adeguata” non può “adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani da essa”, giungendo “sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà”.

Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale ed europea, la risoluzione muove dal presupposto che “il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione debba essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato” che

²³ Si precisa che, in tema di diritti umani, la Camera dei deputati aveva già approvato nella seduta del 30 ottobre 2007, le mozioni Rigoni ed altri n. 1-00225 e Turco ed altri n. 1 – 00237 sulla promozione dei diritti umani e della democrazia nel quadro della CEDU e delle iniziative del Consiglio d'Europa (per il cui testo v. *infra* pp. 363 e ss.).

può non esservi “coincidenza necessaria tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di fini di pubblica utilità”, ciò per “l'esigenza, avvertita anche a livello istituzionale, di non impedire, di fatto, agli enti locali di esercitare la potestà espropriativa e di non porre tali enti in condizioni di vera e propria emergenza economico-finanziaria per la corresponsione della relativa indennità”.

Successivamente all'adozione di tale risoluzione, il legislatore è intervenuto dettando, all'art. 2, commi 89-90, della legge n. 244 del 2007, nuovi criteri per il calcolo dell'indennità di esproprio e del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. Ai sensi del comma 89, che modifica le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene e, quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento. Per le occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996, si prevede che “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”. Il comma 90 stabilisce che tali disposizioni si applichino a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

In base alla nuova disciplina, quindi, l'indennità di esproprio va determinata sulla base del criterio del valore venale del bene espropriato; quando l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del 25%. Si deve notare che la formulazione normativa – che prevede la riduzione dell'indennizzo per gli interventi di riforma economico sociale – si giova di una clausola di carattere generico, lasciando incerta la distinzione tra i casi in cui ricorre un'esigenza di riforma economico sociale da tutti gli altri. È un'incertezza che deriva dall'aver trasposto nella legge nazionale un criterio argomentativo – cioè la distinzione tra espropriazioni isolate e quelle di attuazione di riforme economico sociali – utilizzato dalla Corte EDU nella sentenza G.C. Scordino c. Italia del 2006. Tale criterio, nell'ambito di questa sentenza, veniva riempito di contenuti sostanziali attraverso il richiamo a numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo riferibili a grandi riforme avvenute in differenti Stati e in

diverse epoche storiche. La trasposizione *tout court* nell'ordinamento nazionale del criterio delle riforme economico sociali può prestarsi ad incertezze interpretative e a contestazioni da parte degli espropriati.

Occorre considerare che la sentenza n. 349/2007, sul presupposto che le ordinanze di remissione non affrontavano la questione della compatibilità con la CEDU dell'occupazione acquisitiva, si è occupata solo della ricaduta patrimoniale dell'occupazione sul proprietario, mentre è noto l'orientamento della Corte EDU, consolidato dal 2006, che ritiene contrastante l'espropriazione indiretta (la cui base giurisprudenziale è stata legittimata con legge n. 458 del 1988) con il principio di legalità. Alla luce di questo orientamento probabilmente resta ancora da valutare la compatibilità dell'art. 43 del T.U. espropriazioni, in particolare dell'istituto dell'acquisizione sanante e della tutela offerta dall'ordinamento nazionale al proprietario. Infatti, la più recente giurisprudenza della Corte EDU in tema di espropriazione indiretta è giunta a dettare misure strutturali per rimediare alla disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta. La sentenza Scordino n. 3 c. Italia del 2007 afferma che tali misure devono: evitare che il sistema della CEDU sia compromesso da un gran numero di ricorsi derivanti dallo stesso problema; consentire una riparazione adeguata a tutti i soggetti lesi da tale violazione; prevenire la violazione stessa, non consentendo l'occupazione di fondi in mancanza sia di un progetto e di un provvedimento di espropriazione regolarmente adottati, sia dello stanziamento di risorse per un indennizzo rapido ed adeguato del proprietario; avere tenore dissuasivo e consentire l'individuazione di responsabilità delle violazioni; rendere possibile in concreto la *restitutio in integrum* dei fondi illegittimamente espropriati, prevedendo, in caso di oggettiva impossibilità di restituzione, la corresponsione di una somma pari al valore attuale del bene ed un risarcimento delle perdite subite.

Misure di carattere dissuasivo sono state introdotte nel 2006 dal legislatore nell'art. 2, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296²⁴, prevedendo un diritto di rivalsa dello Stato su regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni CEDU per gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte EDU nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. Così il risarcimento, riconosciuto al privato per l'occupazione illegale del suo terreno, viene imputato al bilancio

²⁴ Questa disposizione è ora inserita nell'art. 16 bis della legge n. 11 del 2005 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

dell'amministrazione interessata, la quale può rivalersi sul funzionario responsabile dell'atto illegittimo. Tuttavia tale meccanismo andrebbe vagliato nella sua effettiva potenzialità dissuasiva alla luce del fatto che l'acquisizione sanante di cui al citato art. 43 comunque presuppone l'espropriazione indiretta, così consentendole di continuare ad avere ospitalità nell'ordinamento nazionale.

A questo proposito si ricorda che la risoluzione interinale ResDH(2007)3, intitolata "Violazioni ripetute del diritto di proprietà da parte dell'Italia mediante le "espropriazioni indirette" (adottata dal Comitato dei Ministri il 14 febbraio 2007, in occasione della 987° riunione dei Delegati dei Ministri) ha disposto che in questa materia l'Italia sia mantenuta sotto osservazione.

La risoluzione da un lato riscontra le "informazioni fornite dal Governo italiano al Comitato dei Ministri nell'ambito del controllo dell'esecuzione delle sentenze della Corte riguardanti l'espropriazione indiretta in Italia", ove si afferma che: "Il procedimento previsto all'articolo 43 non deve costituire un'alternativa al procedimento ordinario d'espropriazione e, di conseguenza, non può avere un'applicazione generalizzata, costituendo invece una misura eccezionale, utilizzabile unicamente in presenza di un interesse pubblico particolarmente importante"; e che "il Governo ritiene che l'effetto diretto delle sentenze della Corte, recentemente riconosciuto dalle più Alte giurisdizioni italiane in ambiti diversi, costituisca la premessa necessaria per un'applicazione del nuovo Testo Unico in conformità alle esigenze della Convenzione. Il Governo incoraggia e sostiene il più ampio sviluppo possibile dell'effetto diretto nel diritto italiano delle sentenze della Corte". Dall'altro, con la stessa risoluzione però il Comitato dei Ministri ha rilevato che la Corte EDU ha notato "applicazioni contraddittorie nell'evoluzione della giurisprudenza" e "ugualmente delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i testi di legge", incoraggiando "le autorità italiane a proseguire gli sforzi compiuti ed ad adottare, in tempi brevi, tutte le misure necessarie per rimediare definitivamente alla prassi dell'espropriazione indiretta ed a garantire la conformità al principio di legalità, come richiesto dalla Convenzione, di tutte le occupazioni di terreni da parte dell'amministrazione"; nello stesso tempo la medesima risoluzione ha invitato le autorità ad accertarsi che un meccanismo di riparazione operi in maniera rapida ed effettiva e che, inoltre, sia in grado, per quanto possibile, di sollevare la Corte dai propri compiti derivanti dall'articolo 41 della Convenzione.

Il tenore della risoluzione del Comitato dei Ministri porta a riflettere sul fatto che, se il percorso argomentativo della Corte costituzionale ha condotto ad escludere che la CEDU costituisca un ordinamento sopranazionale da cui derivano limitazioni di sovranità, d'altro canto non possono però eludersi la sorveglianza sull'esecuzione delle sentenze della Corte EDU da parte del Comitato dei Ministri

del Consiglio d'Europa – presso il quale il Governo italiano aveva sostenuto il più ampio sviluppo possibile dell'effetto diretto delle pronunce di Strasburgo - e, quindi, le responsabilità politiche che l'appartenenza al complessivo sistema del Consiglio d'Europa comporta.

Anche la Presidenza della Camera dei deputati, fin dall'inizio della XVI legislatura, ha affrontato la questione dello stato di attuazione, da parte dell'Italia, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento al tema della conformità dell'ordinamento giuridico nazionale alle norme della CEDU. Infatti, con lettera del 28 maggio 2008, trasmessa ai Presidenti delle Commissioni permanenti, ha ribadito alcuni indirizzi già formulati dai Presidenti della Camera nella XIV e nella XVI legislatura²⁵.

In particolare, la suddetta lettera – rilevato che il sistema giuridico istituito dalla CEDU è fondato sul principio di sussidiarietà per quanto concerne il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la cui tutela deve essere pertanto assicurata, in primo luogo, dagli ordinamenti degli Stati parti della Convenzione – afferma che l'adeguamento di tali ordinamenti al diritto convenzionale costituisce un obiettivo che, se pure riguarda in via immediata gli esecutivi degli Stati membri, non può però non coinvolgere i Parlamenti nazionali, per le loro attribuzioni e con i propri strumenti di competenza. Proprio sotto il profilo degli strumenti di intervento del Parlamento italiano, la lettera del 28 maggio 2008 prende in considerazione la legge 9 gennaio 2006, n. 12 – apprezzata espressamente in documenti di Organi del Consiglio d'Europa – che stabilisce l'obbligo per il Governo di comunicare alle Camere le pronunce della Corte EDU emanate nei confronti dell'Italia e di presentare annualmente alle Camere stesse una relazione sullo stato di esecuzione di tali pronunce. Ai fini dell'esame parlamentare di tali sentenze, la lettera afferma che ad esse sarà applicato in via analogica quanto previsto dall'articolo 127-*bis* del Regolamento della Camera per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le pronunce della Corte di Strasburgo saranno quindi trasmesse ed assegnate alle Commissioni competenti per materia, nonché, in via generale, alla Commissione affari esteri e comunitari. Vengono ricordati anche altri strumenti parlamentari rilevanti ai fini dell'implementazione del diritto della CEDU, quali il procedimento che si svolge ai sensi dell'art. 125 del Regolamento della Camera nelle Commissioni permanenti – che riguarda le risoluzioni e le raccomandazioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – nonché la facoltà delle stesse Commissioni di svolgere incontri con la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

²⁵ Con le lettere del 30 novembre 2005 e del 30 giugno 2006 indirizzate ai Presidenti delle Commissioni permanenti.

Inoltre, la lettera del Presidente della Camera, nel sottolineare la necessità di assicurare la coerenza della legislazione *in fieri* con gli obblighi assunti dall'Italia mediante l'adesione alla CEDU, raccomanda che nelle Commissioni permanenti sia valutata la compatibilità dei progetti di legge in esame con il diritto della Convenzione, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, cioè "anche alla luce del valore attribuito dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, al rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU".

4. Atti di Organi del Consiglio d'Europa in materia di esecuzione delle sentenze della Corte europea da parte dell'Italia

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato nel corso del 2007 risoluzioni in tema di esecuzione di pronunce della Corte EDU anche con riferimento all'Italia.²⁶

In particolare si ricordano²⁷:

- la risoluzione (2007)83, con la quale il Comitato dei Ministri ha dichiarato chiuso l'«affaire» relativo all'esecuzione del rapporto della Commissione del 9 settembre 1998 sul ricorso Dorigo n. 33286/96. Resta comunque aperta la questione più generale dell'assenza nell'ordinamento italiano di una previsione normativa che consenta la revisione penale a seguito di sentenze della Corte EDU che constatino violazioni al principio dell'equo processo: questione nota al legislatore, dato che, sia nella XIV che nella XV legislatura, sono stati esaminati progetti di legge in materia il cui *iter*, però, non è giunto a conclusione²⁸. Si tratta di una questione tuttora aperta, perché, pur non avendo la Corte europea mai espressamente invitato lo Stato italiano ad adottare una riforma in tal senso, tuttavia, in numerose pronunce di constatazione di violazione del principio dell'equo processo

²⁶ Sulle quali, più diffusamente, si veda il Quaderno n. 3 di questa collana, pag. 28 ss..

²⁷ Oltre alle seguenti risoluzioni, il cui testo è disponibile sul sito della Corte Europea dei diritti dell'uomo (<http://www.echr.coe.int/ECHR>): CM/Res DH(2007)141 in materia di eccessiva durata dei processi di lavoro; CM/Res DH (2007)142 in materia di sfratti; CM/Res DH (2007)143 in materia di eccessiva durata dei processi civili; CM/Res DH (2007)144 in materia di eccessiva durata dei processi; CM/Res DH (2007)145 in materia di eccessiva durata dei processi intentati da emofiliaci per ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito di trasfusioni di sangue infetto; CM/Res DH (2007)155 in materia di eccessiva durata del processo; CM/Res DH (2007)126 in materia di diritto ad un processo equo in relazione ad un procedimento davanti a un tribunale ecclesiastico; CM/Res DH (2007)146 in materia di eccessiva durata dei processi penali.

²⁸ Nella XV legislatura sono state presentate la proposta di legge A.C. n. 917, ritirata nella seduta del 19 luglio 2006, nonché il disegno di legge A.S. n. 1797, il cui esame non è stato iniziato.

in materia penale, ha affermato che lo strumento più appropriato di risarcimento per il soggetto che ha subito la violazione è l'instaurazione di un nuovo processo o la riapertura del precedente a richiesta dello stesso ricorrente e in tempo utile. Affermazioni accanto alle quali la Corte EDU ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale spetta allo Stato, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, scegliere i mezzi per adempiere nell'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU²⁹. La materia è oggetto di questione di legittimità riferita all'art. 630 c.p.p., rimessa alla Corte costituzionale nel 2006 dalla Corte d'appello di Bologna e non ancora esaminata;

- la risoluzione interinale (2007)27 in materia di procedure fallimentari;
- la risoluzione interinale (2007)3 in materia di espropriazioni indirette;
- la risoluzione (2007)84, con la quale il Comitato dei Ministri ha deliberato di chiudere l'esame delle questioni relative agli sfratti;
- la risoluzione interinale (2007)2 in materia di eccessiva durata dei processi che ha sollecitato le autorità italiane a mantenere l'impegno politico di risolvere il problema, seguendo un'azione multidisciplinare e coinvolgendo i principali attori, allo scopo di costruire una strategia nuova e dotata di effettività, con riserva di valutare i progressi che saranno raggiunti in questa direzione nel 2008.

A seguito dell'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (regolamento (CE) n. 168/2007),³⁰ e della conclusione di un Accordo tra il Consiglio d'Europa e la Comunità di europea (decisione COM (2007) 478), il Comitato dei Ministri ha nominato, il 5 luglio 2007, un rappresentante per la partecipazione ad attività degli organi dell'Agenzia. L'Accordo istituisce un quadro di cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Agenzia, anche tenendo conto che nello svolgimento dei suoi compiti, quest'ultima è tenuta a far riferimento ai diritti fondamentali ai sensi dell'art. 6, par. 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché ai diritti e alle libertà garantiti dalla CEDU. Ai sensi del punto III, n. 8 di tale Accordo, "l'Agenzia tiene debito conto delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative ai settori di attività dell'Agenzia e, se del

²⁹ In tal senso, da ultimo, le sentenze Bocellari e Rizza, Drassich, Kollcaku, Pititto emanate nei confronti dell'Italia nel 2007.

³⁰ Secondo il regolamento istitutivo, l'Agenzia comunitaria indipendente, nello svolgimento della funzione di supporto in tema di diritti fondamentali a favore delle istituzioni della Comunità e degli Stati membri nell'implementazione del diritto comunitario, deve coordinare le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa.

caso, delle conclusioni, delle relazioni e delle iniziative riguardanti i diritti dell'uomo dei comitati di sorveglianza e dei comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa e di quelle del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa”.

Tale previsione - considerato che l'Agenzia ha lo scopo di fornire alle istituzioni competenti della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando adottano misure o iniziative di propria competenza – attribuisce concreti effetti alle pronunce della Corte EDU nell'attuazione del diritto comunitario.

Inoltre, il punto IV, n. 15, del suddetto Accordo, prevedendo che la cooperazione tra Agenzia e Consiglio d'Europa “può essere ulteriormente sostenuta con sovvenzioni della prima al secondo” consente di individuare nel Consiglio d'Europa, per tutto l'ambito comunitario, un fondamentale punto di riferimento in materia di diritti umani. Lettura, questa, che si rispecchia nella formulazione dell'art. 6, comma 3, del Trattato di Lisbona secondo il quale “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato il 18 aprile 2007 la Risoluzione (2007)1548, con la quale ha invitato i parlamenti nazionali dei Paesi sottoposti a procedure di monitoraggio, o di post monitoraggio, a promuovere l'attuazione delle sentenze della Corte, adottando al più presto le misure legislative necessarie ed esercitando il loro ruolo di controllo sull'azione del governo.

Quanto all'Italia, la risoluzione evidenzia che, malgrado i reiterati appelli dell'Assemblea, alcune carenze strutturali dell'ordinamento giuridico continuano a dar luogo a ripetute violazioni della Convenzione: da questo punto di vista la risoluzione richiama la questione dell'eccessiva durata dei processi e la prassi delle espropriazioni indirette, sottolineando, inoltre, che la legislazione italiana non consente la riapertura dei processi penali nazionali per i quali la Corte abbia riscontrato violazioni del principio dell'equo processo. Inoltre, il documento reca il monito rivolto ad alcuni Paesi, tra cui l'Italia, a provvedere alla ratifica: della Convenzione civile sulla corruzione, della Convenzione penale sulla corruzione, dei Protocolli n. 12 (divieto generale di discriminazioni) e 13 (abolizione della pena di morte in ogni circostanza) allegati alla CEDU e della Carta europea delle lingue

regionali e minoritarie³¹. Infine, la medesima risoluzione invita l'Italia ad aderire al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).

5. Prospettive alla luce del Trattato di Lisbona

Posto l'assetto dato dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ai rapporti tra CEDU e diritto interno, la conclusione del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 pone un interrogativo in merito a possibili sviluppi del sistema di relazioni tra "diritti" da esso delineato alla luce: dell'art. 6, commi 2 e 3, secondo i quali "l'Unione aderisce alla CEDU e tale adesione non modifica le competenze dell'Unione stabilite nei Trattati" e "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali"; dello stesso art. 6, comma 1, secondo il quale la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati; dell'art. 52, comma 3, della stessa Carta, ai sensi del quale "laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione", senza alcuna preclusione a "che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa"; dell'art. 53 della stessa Carta, ai sensi del quale "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri".

In particolare, in base a tali previsioni si potrebbe valutare la possibilità di ulteriori sviluppi del rapporto tra l'art. 11 Cost. e la CEDU, rispetto al noto orientamento della giurisprudenza costituzionale, ribadito dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, secondo il quale il parametro dell'art. 11 non "può farsi valere in maniera indiretta, per effetto della qualificazione, da parte *della Corte di giustizia della Comunità*

³¹ Nella XV legislatura era stato presentato un disegno di legge di ratifica del Protocollo n. 13, non esaminato per l'anticipato scioglimento delle Camere. Nell'attuale legislatura è stato presentato il progetto di legge AC 268 per la ratifica della Convenzione civile sulla corruzione e della Convenzione penale sulla corruzione.

europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario”.

Oltre ai dati normativi menzionati occorre ricordare anche l’Atto finale del Trattato di Lisbona, dal quale emerge il rilievo delle interrelazioni tra le giurisprudenze della Corte di giustizia e della Corte EDU: infatti, nell’allegato, la Dichiarazione n. 1 afferma che “la Carta dei diritti fondamentali che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU” e la Dichiarazione n. 2 sostiene che “la conferenza prende atto dell’esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l’Unione europea avrà aderito alla Convenzione”.

Probabilmente in questo rinnovato quadro di rapporti tra le Corti europee il punto di equilibrio potrà essere più avanzato rispetto a quello evidenziato dalla Corte EDU con la sentenza *Bosphorus airlines c. Irlanda* del 30.6.05. Con tale pronuncia la Corte di Strasburgo ha ritenuto che “*la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l’époque des faits, «équivalente» à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l’Irlande ne s’est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu’elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne. Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’«instrument constitutionnel de l’ordre public européen» dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale”.*

Del resto, già nel 2002 la Corte EDU, con la sentenza *Goodwin c. Regno Unito* nel riconoscere la violazione art. 8 e 12 CEDU, in relazione alla mancata previsione del diritto al matrimonio in casi di cambiamento di sesso, ha superato il dato letterale dell’art. 12 CEDU (che tutela il diritto al matrimonio tra uomo e donna) e ha fatto riferimento all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che tutela il matrimonio tra persone) attraverso un’interpretazione evolutiva della CEDU, constatando una lacuna nell’ordinamento nazionale in base ad una disposizione CEDU interpretata sulla base della Carta di Nizza.

Ancora, con la sentenza della Grande Camera *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia*, del 19 aprile 2007, la Corte EDU è giunta ad un nuovo approccio (rispetto a quello contenuto nella sentenza *Pellegrin c. Francia*) alla questione dell’applicabilità dell’art. 6 CEDU ai pubblici funzionari, anche facendo riferimento, nell’ambito delle fonti di diritto e delle prassi internazionali, all’art. 47 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea che “*a codifiè la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés europèennes*”.

II. TABELLE DELLE SENTENZE

1. Abstracts delle sentenze in ordine cronologico

<i>N. Ricorso</i>	<i>Data</i>	<i>Sentenza</i>
67785/01	11/01/07	Quattrone – <i>in materia di espropriazione</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica. Costata inoltre la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, per eccessiva durata del processo. Tale violazione persiste anche all'esito di concessione di riparazione <i>ex lege</i> n. 89/2001, sia perché la somma accordata in quella sede rappresenta solo il 20% dell'importo che sarebbe stato concesso dalla Corte EDU, sia perché la stessa somma è stata erogata con ritardo da parte dello Stato, la cui lentezza nell'amministrazione della giustizia costituisce una pratica incompatibile con la CEDU. Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
69269/01	25/01/07	Morea ed altri – <i>in materia di espropriazione</i> . Costata la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

25701/03	08/02/07	<p>Kollcaku – <i>in materia di giudizio contumaciale</i>. Costata la violazione dell’art. 6, par. 1 e 3 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l’inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l’ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione. Quando un soggetto è condannato all’esito di un procedimento svolto in violazione dell’art. 6 CEDU, un nuovo processo o la riapertura del precedente a domanda dell’interessato rappresentano, in via di principio, il mezzo appropriato di riparazione della violazione constatata. Tuttavia, le misure specifiche di riparazione che lo Stato deve adottare dipendono dalle circostanze della fattispecie e lo Stato è libero di scegliere i mezzi per conformarsi all’obbligo di porre il condannato in una situazione equivalente a quella che vi sarebbe stata in mancanza di violazioni della CEDU.</p>
43662/98	06/03/07	<p>Scordino ed altri - <i>in materia di espropriazione</i>. Liquidata, ai sensi dell’art. 41 CEDU, l’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2007, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione di opere, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale. Dichiara l’esigenza dell’adozione da parte dello</p>

		<p>Stato di misure strutturali per rimediare alla disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta. Le misure devono: evitare che il sistema della CEDU sia compromesso da un gran numero di ricorsi derivanti dallo stesso problema; consentire una riparazione adeguata a tutti i soggetti lesi da tale violazione; prevenire la violazione stessa, non consentendo l'occupazione di fondi in mancanza sia di un progetto e di un provvedimento di espropriazione regolarmente adottati, sia dello stanziamento di risorse per un indennizzo rapido ed adeguato del proprietario; avere tenore dissuasivo e consentire l'individuazione di responsabilità delle violazioni; rendere possibile in concreto la <i>restitutio in integrum</i> dei fondi illegittimamente espropriati, prevedendo, in caso di oggettiva impossibilità di restituzione, la corresponsione di una somma pari al valore attuale del bene ed un risarcimento delle perdite subite.</p>
46794/99	10/04/07	<p>Panarisi – <i>in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di utilizzazione di dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari da imputato in procedimento connesso non ripetute in udienza.</i> Dichiarò non sussistente la violazione: dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto le intercettazioni erano fondate su base legale, avevano realizzato un'ingerenza nella vita privata necessaria in una società democratica essendo state mezzo principale di investigazione e, infine, l'imputato aveva avuto la facoltà di avvalersi dei rimedi giuridici interni per</p>

		contestarle. Dichiarò non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché le dichiarazioni non ripetute in udienza non avevano costituito per il giudice nazionale né il solo elemento di prova, né elemento determinante sul quale fondare la condanna.
41040/98	03/05/07	Acciardi e Campagna – di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni. Con sentenza 2 maggio 2005 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
77606/01	24/05/07	Paudicio – in materia di tutela della proprietà in caso di abusi edilizi. Costata la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, relativo alla protezione della proprietà, subita dal proprietario di un immobile situato in prossimità di costruzione abusiva. La violazione sussiste qualora le autorità municipali non si conformino alla pronuncia giudiziaria che, in via definitiva, abbia accertato una violazione di regole urbanistiche e abbia emesso ordine di demolizione. Il rifiuto di conformarsi a tale ordine costituisce ingerenza dello Stato, priva di base legale, sul diritto di proprietà e contrasta con il principio di preminenza del diritto, che implica il dovere delle autorità statali di conformarsi al giudicato e agli atti amministrativi definitivi ed esecutori.
26740/02	31/05/07	Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani – in materia di obblighi di

		<p><i>dichiarazione di appartenenza ad associazioni.</i> Costata la violazione dell'art. 14 in combinazione con l'art. 11 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di riunione e associazione e al divieto di discriminazione, in relazione a legge regionale che prevede l'obbligo, per i candidati a funzioni pubbliche, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o, comunque, segrete. La violazione sussiste perché la differenza di trattamento derivante da tale legge tra membri di associazioni massoniche o segrete e membri delle altre associazioni è priva di oggettiva e ragionevole giustificazione.</p>
35941/03	31/05/07	<p>Gianni e altri – <i>di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni.</i> Con sentenza 2 marzo 2006 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente</p>
14626/03	5/06/07	<p>Delle Cave e Corrado – <i>in materia di ragionevole durata del processo.</i> Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 10% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che</p>

		l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
64111/00	7/06/07	Dominici – <i>cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni.</i> Con sentenza 15 novembre 2005 la Corte aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
20236/02	7/06/07	Capone – <i>cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni.</i> Con sentenza 6 dicembre 2005 la Corte aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
6683/03	12/06/07	Falzarano e Balletta – <i>in materia di fallimento.</i> Costata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
19321/03	12/06/07	Pititto – <i>in materia di giudizio contumaciale.</i> Costata la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché al

		condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l'inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l'ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione. Quando un soggetto è condannato all'esito di un procedimento svolto in violazione dell'art. 6 CEDU, un nuovo processo o la riapertura del precedente a domanda dell'interessato rappresentano in via di principio il mezzo appropriato di riparazione della violazione constatata.
10756/02	12/06/07	Gallucci – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione dell'articolo 8, 6 par. 1, 1 Prot. n. 1, 2 Prot. n. 4, e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un equo processo, alla protezione della proprietà, alla libertà di circolazione e al diritto ad un ricorso effettivo con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
27654/03	12/06/07	Gianvito – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
26570/04	3/07/07	Della Vecchia – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e

		al diritto ad un ricorso effettivo con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
10347/02	3/07/07	Di Ieso – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli articoli 8, 6 par. 1 CEDU e dell'art. 1 Prot. n. 1, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ad un equo processo ed alla protezione della proprietà con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
16508/04	3/07/07	Naranjo Hurtado – <i>in materia di detenzione</i> . Costata la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza in riferimento al diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione.
62155/00	5/07/07	Provide s.r.l. – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, qualora non sia stata concessa alcuna somma a titolo di equa riparazione.
56300/00	5/07/07	Fascini – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che

		l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
56293/00	5/07/07	G.M. – <i>in materia di durata dei processi.</i> Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
56301/00	5/07/07	Lorenzo Campana – <i>in materia di durata dei processi.</i> Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.

		<p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
62154/00	5/07/07	<p>Prati – <i>in materia di durata dei processi.</i> Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
62157/00	5/07/07	<p>Locatelli – <i>in materia di durata dei processi.</i> Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole</p>

		<p>durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
62158/00	5/07/07	<p>Bertossi e Martinelli – <i>in materia di durata dei processi</i>. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 29% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU;</p> <p>il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad</p>

		una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
62265/00	5/07/07	Gregori – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 45% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
64888/01	5/07/07	Civitillo – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente.
64889/01	5/07/07	Concetta Parrella – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 21% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
66418/01	5/07/07	Ceruti – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 19% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole

		<p>termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU;</p> <p>il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
66419/01	5/07/07	<p><i>Martinelli e Dotti</i> – <i>in materia di durata dei processi</i>. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa pari, rispettivamente, al 21% e al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU;</p> <p>il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
30278/04	17/07/07	<p><i>Ormanni</i> – <i>in materia di diffamazione a mezzo stampa</i>. Costata la violazione dell'articolo 10 CEDU relativo al diritto alla libertà di espressione in relazione a condanna per diffamazione a mezzo stampa di un giornalista, non sussistendo</p>

		<p>nella fattispecie i presupposti stabiliti dalla Convenzione per una legittima ingerenza dello Stato nella libera manifestazione del pensiero: infatti, le espressioni ritenute diffamanti dal giudice nazionale avevano una corrispondenza sufficientemente stretta con i fatti accaduti, che erano di interesse generale in quanto concernenti il funzionamento della giustizia; inoltre, al soggetto che si era ritenuto leso da tali espressioni lo stesso giornale che le aveva pubblicate aveva dato la possibilità di esporre la propria versione dei fatti.</p>
22697/04	17/07/07	<p>Morselli – <i>in materia di fallimento</i>. Costata la violazione dell’art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare con riferimento a procedura fallimentare anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.</p>
6870/03	17/07/07	<p>Vitiello – <i>in materia di tutela della proprietà in caso di abusi edilizi</i>. Costata la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, relativo alla protezione della proprietà, subita dal proprietario di un immobile situato in prossimità di costruzione abusiva. La violazione sussiste qualora le autorità municipali non si conformino alla pronuncia giudiziaria che, in via definitiva, abbia accertato una violazione di regole urbanistiche e abbia emesso ordine di demolizione. Il rifiuto di conformarsi a tale ordine costituisce ingerenza dello Stato sul diritto di proprietà priva di base legale e contrasta con il principio di preminenza del diritto, che implica il dovere delle autorità statali di conformarsi al giudicato e agli atti amministrativi definitivi ed esecutori.</p>
43663/98	24/07/07	<p>Mason e altri – <i>in materia di</i></p>

		<i>espropriazioni</i> . Facendo seguito alla sentenza del 17 maggio 2005 che constatava la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, con riferimento al ritardo nell'erogazione e alla quantificazione dell'indennizzo di esproprio, pronuncia sull'equa soddisfazione, disponendo per il risarcimento dei danni morali e materiali, oltre alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 41 CEDU. Nella valutazione dei danni materiali si tiene conto della differenza tra il valore del fondo al tempo dell'espropriazione, determinato equitativamente e l'indennizzo di esproprio ricevuto in sede nazionale, più indicizzazione e interessi.
13611/04	31/07/07	Maugeri – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
22689/04	31/07/07	Scorziello – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
23901/03	31/07/07	Gragnano – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 10% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo

		nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
26041/04	31/07/07	Casotti – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare con riferimento a procedura, fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006..
52578/99	20/9/07	Spadaro – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 20,5% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
39638/04	20/9/07	Abbateello – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e

		al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
43458/04	20/9/07	Scasserra – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
45836/99	16/10/07	Istituto diocesano per il sostentamento del clero Campagna – <i>cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni</i> . Con sentenza 17 novembre 2005 la Corte aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
4910/04	16/10/07	Capone e Centrella – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, qualora non sia stata concessa alcuna somma a titolo di equa riparazione.
11/04	16/10/07	La Fazia – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo al diritto a libere elezioni, dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto

		legislativo n. 5 del 2006.
64215/01	16/10/07	Votto – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
4733/04	23/10/07	De Trana – <i>in materia di ritardo nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari</i> . Costata la violazione degli artt. 6 par. 1 CEDU e 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un equo processo e alla protezione della proprietà. L'omissione delle competenti autorità nazionali di conformarsi ad un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 <i>quater</i> c.p.c. che stabiliva un credito di privati nei confronti dello Stato, protratta per circa venti anni e nonostante l'avvio di più procedure esecutive da parte dei creditori, costituisce violazione della Convenzione poiché il diritto all'esecuzione di decisioni giudiziarie è un aspetto del diritto di accesso alla giustizia. Tale omissione costituisce, inoltre violazione del diritto alla protezione della proprietà perché i crediti, se sufficientemente determinati e non contestati, possono costituire « bene » ai sensi dell'art. 1, Prot. n. 1.
14893/03	13/11/07	Renato Votto – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
38823/04	13/11/07	San Germano e De Falco – <i>in materia di</i>

		<p><i>durata dei processi.</i> Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 24% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
29222/03	13/11/07	<p>Di Crosta – <i>in materia di fallimento.</i> Costata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.</p>
15011/03	13/11/03	<p>Grasso – <i>in materia di fallimento.</i> Costata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.</p>
17712/03	13/11/03	<p>Giovanna e Giuseppe Rinaldi – <i>in materia di durata dei processi.</i> Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al</p>

		<p>diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
15000/03	13/11/03	<p>Melegari – <i>in materia di fallimento</i>. Costata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU e dell'art. 3, Prot. n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo ed al diritto a libere elezioni, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.</p>
13404/04	13/11/07	<p>De Riggi e Telese – <i>in materia di durata dei processi</i>. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex</i></p>

		<i>lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
35783/03	13/11/07	Federici – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
399/02	13/11/07	Cresci – <i>in materia di fallimento</i> . Costata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
35771/03	27/11/07	Bocellari e Rizza – <i>in materia di pubblicità dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio: ai fini di un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.

58295/00	27/11/07	Esposito – <i>in materia di fallimento.</i> Costata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
35795/02	27/11/07	Zagaria – <i>in materia di colloqui tra imputato e difensore.</i> Costata la violazione del combinato disposto dell'art. 6, par. 3, in combinazione con l'art. 6, par. 1, quando all'imputato che segue il proprio processo in videoconferenza non è assicurata la possibilità, coesistente all'equità del processo, di comunicare in via confidenziale con il proprio difensore, nel momento in cui in giudizio si discute il merito dell'imputazione e vengono prodotte le prove.
60395/00	4/12/07	Asciutto – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975.</i> Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame nel merito dei ricorsi, in conseguenza del sistematico ritardo, rispetto al termine legale di 10 giorni, nella decisione giudiziaria dei ricorsi avverso i provvedimenti applicativi del regime di detenzione speciale: la sistematicità di tali ritardi ha portato all'annullamento dell'impatto delle pronunce giudiziarie sui successivi provvedimenti di detenzione speciale che di tali pronunce non hanno tenuto conto. - <i>in materia di controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975.</i> Costata la

		violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo.
36818/97	4/12/07	<p>Papalia – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975.</i> Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame nel merito dei ricorsi avverso i provvedimenti in materia di detenzione speciale. Infatti la dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi per difetto di interesse in conseguenza del decorso del termine legale di 10 giorni per la loro decisione, viola il diritto ad una pronuncia nel merito, annullando l'impatto delle pronunce giudiziarie sui successivi provvedimenti di detenzione speciale.</p> <p>- <i>in materia di controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975.</i> Costata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità. Costata la violazione dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un rimedio effettivo, in</p>

		combinato disposto con l'art. 8 CEDU, poiché, contro le decisioni di controllo della corrispondenza, non è previsto un mezzo di ricorso ad autorità diversa da quella che ha adottato le medesime decisioni.
25575/04	11/12/07	Pasculli – <i>in materia di espropriazioni</i> . Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. La liquidazione del danno materiale tiene conto del valore attuale del fondo e delle perdite subite, valutate in relazione al potenziale del fondo stesso, calcolato sulla base del costo di costruzione degli immobili eretti sul medesimo fondo dall'espropriante.
32747/02	11/12/07	Drassich – <i>in materia di diritto alla difesa</i> . Costata la violazione del combinato disposto dell'art. 6 CEDU, paragrafi 1 e 3, lett. a e b, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto dell'imputato di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa. Tale violazione è derivata dalla riqualificazione giuridica, con sentenza della Corte di cassazione, del fatto reato, rispetto alla qualificazione nei precedenti gradi di giudizio. In caso di violazione del diritto ad un equo processo, il mezzo appropriato di riparazione della violazione è costituito, in via di principio, dalla riapertura o dal rinnovo del processo ad istanza dell'interessato.
14448/03	18/12/07	Tangredi – <i>in materia di durata dei</i>

		<p><i>processi</i>: constatata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.</p> <p>Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.</p>
20191/03	18/12/07	<p>Bertolini – <i>in materia di fallimento</i>. Costata la violazione degli artt. 6, par. 1, 8, 13 CEDU e degli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo, alla protezione della proprietà privata e alla libertà di circolazione, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.</p>
20191/03	18/12/07	<p>Aragosa – <i>in materia di durata dei processi</i>. Costata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole</p>

		durata, anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001, qualora non sia stata concessa alcuna somma a titolo di equa riparazione.
39933/03	18/12/07	Buonfardieci – <i>in materia di durata dei processi</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento <i>ex lege</i> n. 89 del 2001.

2. Ripartizione delle sentenze per materia

N.	ARGOMENTO	NOMINATIVI
10	Espropriazione	Quattrone Morea ed altri Scordino ed altri Dominici Capone Pasculli Acciardi e Campagna Gianni ed altri Istituto Diocesano per il sostentamento del clero Mason ed altri
1	Diritto al rispetto della vita privata – sotto il profilo della legittimità delle intercettazioni telefoniche	Panarisi
21	Fallimento	Falzarano e Balletta Gallucci Gianvito Della Vecchia Di Ieso Morselli Maugeri Scorziello Casotti Abbatiello Scasserra La Fazia Votto Renato Votto Di Crosta Grasso Melegari Federici Cresci

		Esposito Bertolini
2	Condanna in contumacia	Kollcaku Pititto
23	Diritto ad equo processo – sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento giudiziario	Delle Cave e Corrado Provide S.r.l. Fascini G.M. Lorenzo Campana Prati Locatelli Bertossi e Martinelli Gregori Civitillo Concetta Parrella Ceruti Martinelli e Dotti Gragnano Spadaro Capone e Centrella San Germano e De Falco Giovanna e Giuseppe Rinaldi De Riggi e Telese Tangredi Aragosa Buonfardieci
1	Diritto ad un equo processo – sotto il profilo della pubblicità delle udienze	Bocellari e Rizza
3	Protezione della proprietà	Vitiello Paudicio
1	Diffamazione a mezzo stampa	Ormanni
1	Esecuzione dei provvedimenti giudiziari	De Trana
3	Regime speciale di detenzione ex art. 41 bis legge n. 354/1975	Asciutto Papalia
1	Diritto alla difesa	Drassich Zagaria
1	Detenzione – sotto il profilo	Naranjo Hurtado

	del diritto di ogni persona privata della libertà ad ottenere una decisione in tempi brevi sulla legittimità della sua detenzione	
1	Libertà di associazione	Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani

III. TABELLA DELLE DECISIONI

Abstracts delle decisioni in ordine cronologico

<i>N. Ricorso</i>	<i>Data</i>	<i>Decisione</i>
16098/05	11/01/2007	Di Salvo – <i>in materia di risarcimento per errore giudiziario</i> - dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione dell'art. 3 Prot. n. 7 (<i>diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario</i>) CEDU per esercizio abusivo del diritto al ricorso individuale, ai sensi dell'art. 35, par. 3.
17543/05	18/01/2007	Hany — <i>in materia di diritto alla difesa</i> – dichiara parzialmente irricevibile il ricorso promosso per violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. c, d, e (<i>diritto ad un processo equo</i>) CEDU.
246/07	20/02/2007	E.S.B.K. – <i>in materia di estradizione</i> – dichiara parzialmente irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 2 (<i>diritto alla vita</i>) e 3 (<i>proibizione della tortura</i>), 6 (<i>diritto ad un equo processo</i>), 13 (<i>diritto ad un ricorso effettivo</i>) e 34 (<i>ricorsi individuali</i>) e 1, Prot. n. 7 (<i>garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri</i>) CEDU.
23458/02	12/03/2007	Giuliani – <i>in materia di diritto alla vita, sotto il profilo dell'uso legittimo delle armi</i> – dichiara ammissibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 2 (<i>diritto alla vita</i>), 3 (<i>proibizione della tortura</i>), 6 (<i>diritto ad un equo processo</i>), 13 (<i>diritto ad un ricorso effettivo</i>) CEDU.

72112/01	27/3/2007	De Filippo – in materia di diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata - dichiara irricevibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 6, par. 1 (<i>diritto ad un processo equo</i>) e 1 Prot. n. 1 (<i>protezione della proprietà</i>) CEDU.
23123/04	29/03/2007	Spampinato – in materia di libertà religiosa - dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 9 (<i>libertà di pensiero, coscienza e di religione</i>) e 14 (<i>divieto di discriminazione</i>) CEDU.
34971/02	5/04/2007	Esposito – in materia di immunità dei membri del CSM - dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 6, par. 1 (<i>diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale e ad un tribunale imparziale</i>), 8 (<i>diritto al rispetto della vita privata e familiare</i>), 13 (<i>diritto ad un ricorso effettivo</i>), 14 (<i>divieto di discriminazione</i>) CEDU.
16098/05	15/05/2007	Giusto e Bornacin – in materia di affidamento di minori - dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 3 (<i>proibizione della tortura</i>), 8 (<i>diritto al rispetto della vita privata e familiare</i>), 6 par. 1 (<i>diritto ad un processo equo</i>), 13 (<i>diritto ad un ricorso effettivo</i>) e 34 (<i>ricorsi individuali</i>) CEDU.

65039/01	13/11/2007	<i>Schiavone</i> – <i>in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis</i> – dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 3 (<i>proibizione della tortura</i>), 8 (<i>diritto al rispetto della vita privata e familiare</i>), 14 (<i>divieto di discriminazione</i>), 9 (<i>libertà di pensiero, coscienza e religione</i>) e 13 (<i>diritto ad un ricorso effettivo</i>) CEDU.
-----------------	-------------------	--

***IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA
PENALE***

1. Ordinamento penitenziario

Causa Zagaria c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 novembre 2007 (ricorso n. 58295/00)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 3, in combinazione con l'art. 6, par. 1, quando all'imputato che segue il proprio processo in videoconferenza non è assicurata la possibilità, coesistente all'equità del processo, di comunicare in via confidenziale con il proprio difensore, nel momento in cui in giudizio si discute il merito dell'imputazione e vengono prodotte le prove)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 6, par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e par. 3 lett. c) (*diritto alla difesa*) e 8 (*diritto al rispetto della vita privata*) in relazione alla violazione della confidenzialità dei colloqui tra il ricorrente e il suo avvocato, avvenuta nel corso del dibattimento del procedimento penale in cui il ricorrente era imputato. Quest'ultimo, che aveva partecipato al processo in videoconferenza comunicando telefonicamente con il difensore, lamentava l'ascolto di una conversazione telefonica da parte del sorvegliante.

Diritto. Ad avviso della Corte, le esigenze sottostanti alle disposizioni dell'art. 6, par. 3, CEDU rappresentano particolari aspetti del diritto ad un equo processo garantito dal par. 1 del medesimo articolo. Pertanto, la Corte ha ritenuto di esaminare le doglianze del ricorrente sotto il profilo del combinato disposto di tali disposizioni. In questa prospettiva, l'art. 6, letto nel suo insieme, riconosce all'imputato il diritto di partecipare realmente al proprio processo. Ciò include, in linea di principio, anche il diritto non solo di assistere, ma anche di ascoltare e seguire le udienze (precedente *Stanford c. Regno Unito*, sentenza del 23 febbraio 1994). Da questo punto di vista la partecipazione al dibattimento in videoconferenza non è in sé contraria alla Convenzione, ma deve avere un fine e delle modalità compatibili con il rispetto del diritto alla difesa. La compatibilità di tale strumento, come disciplinato dall'ordinamento italiano, era già stata valutata dalla Corte con la sentenza *Marcello Viola c. Italia* del 5 ottobre 2006³².

Il diritto dell'accusato di comunicare confidenzialmente con il proprio avvocato costituisce una esigenza elementare dell'equo processo. Ciò non esclude la possibilità di sottoporre a restrizioni il contatto dell'imputato con il proprio avvocato, purché sussistano valide ragioni per farlo e purché la restrizione non abbia avuto l'effetto di privare l'imputato del diritto ad un equo processo, in quanto

³² Per il contenuto di questa pronuncia si veda il Quaderno n. 3 di questo Osservatorio, pag. 78.

ogni atto restrittivo dei diritti alla difesa deve essere assolutamente necessario e quando una misura meno restrittiva di un'altra può essere sufficiente, questa deve essere applicata (precedente *Vanna Mechelen ed altri c. Paesi Bassi*, sentenza del 23 aprile 1997).

Nella fattispecie, la Corte ha constatato che l'ascolto della conversazione telefonica del ricorrente con il proprio avvocato da parte del sorvegliante era priva di base legale e che quindi il sorvegliante aveva violato la regola della confidenzialità delle consultazioni tra difensore ed imputato prevista dall'art. 146 *bis* delle disposizioni di esecuzione del codice di procedura penale. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione del diritto dell'imputato ad esercitare in modo effettivo il diritto alla difesa e quindi la violazione del combinato disposto dei paragrafi 1 e 3 lett. c) dell'art. 6 CEDU.

Considerate le conclusioni cui è pervenuta sotto il profilo dell'art. 6 CEDU, la Corte ha ritenuto di non valutare la questione degli effetti della violazione, già constatata sull'art. 8 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte, tenuto conto delle circostanze di specie, ha valutato che la constatazione della violazione costituisca sufficiente equa soddisfazione del danno morale sofferto dal ricorrente e ha accordato 5.000,00 € per spese giudiziarie, detratto l'ammontare di 824,00 € versato dal Consiglio d'Europa a titolo di assistenza giudiziaria.

Causa Ascitutto c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 novembre 2007 (ricorso n. 35795/02)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, in conseguenza del sistematico ritardo, rispetto al termine legale di 10 giorni, nella decisione giudiziaria dei ricorsi avverso i provvedimenti applicativi del regime di detenzione speciale; constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 (*divieto di trattamenti inumani e degradanti*), 6, par. 1, (*diritto ad un equo processo*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 13 (*diritto a un ricorso effettivo*) CEDU, per la sottoposizione, a decorrere dal 18 febbraio 1996, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975. Il primo provvedimento era stato reiterato più volte, con successivi provvedimenti di durata da sei mesi ad un

anno. Dal 27 febbraio 2001 il detenuto era stato sottoposto anche al controllo della corrispondenza.

Il ricorrente, condannato all'ergastolo, aveva impugnato alcuni dei suddetti provvedimenti e le decisioni giudiziarie sui ricorsi erano state emanate oltre il termine di legge di dieci giorni; avverso tali pronunce il ricorrente non aveva presentato ricorso in cassazione in considerazione dell'orientamento dell'epoca della Suprema Corte, che riteneva irricevibili per difetto di interesse i ricorsi presentati una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato.

Nel corso della detenzione in regime speciale, il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale per nuove imputazioni e, a causa delle restrizioni dei contatti con l'esterno cui era soggetto, non era stato trasferito dalla prigione all'aula giudiziaria, partecipando al dibattimento in videoconferenza.

Diritto. La Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia*, del 30 ottobre 2003, aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di Cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale: infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre ricordato che la materia della videoconferenza era stata esaminata nella sentenza *Marcello Viola c. Italia* del 5 ottobre 2006.

Con riferimento alla doglianza relativa all'art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi che consentissero di ritenere che l'umiliazione e la sofferenza subite in ragione della detenzione speciale fossero andate oltre la misura che inevitabilmente comporta una certa forma, legittima, di trattamento o di pena (precedente *Labita c. Italia*, del 6 aprile 2000 e *Bastone c. Italia*, decisione 18 gennaio 2005).

Pertanto, avuto riguardo all'età e allo stato di salute del ricorrente e alla mancata allegazione di effetti fisici e psicologici pregiudizievoli, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, in quanto il regime di detenzione *ex art. 41 bis* della legge n. 354 del 1975 non risultava aver raggiunto il minimo di gravità necessario per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU.

Quanto al ritardo nell'esame delle impugnazioni avverso i provvedimenti di sottoposizione a detenzione speciale, la Corte ha ricordato che aveva già esaminato la questione con le sentenze *Ganci*, sopra citata e *Bifulco* dell'8 febbraio 2005.

Inoltre, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza contenuta nella sentenza *Messina c/Italia (no 2)* del 28 settembre 2000, con la quale, pur riconoscendo che il semplice superamento del termine legale non costituisce disconoscimento del diritto al ricorso effettivo, aveva però affermato che il sistematico non rispetto del termine di 10 giorni per decidere i ricorsi da parte dell'autorità giudiziaria può sensibilmente ridurre, se non annullare, l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti che dispongono il regime speciale di detenzione. Tale conclusione si fondava, in particolare, su due elementi: la durata limitata di ogni provvedimento e il fatto che il Ministro della giustizia non è vincolato da un'eventuale decisione giudiziaria di revoca parziale o totale delle limitazioni imposte con precedente provvedimento; infatti, nella fattispecie, subito dopo il decorso del termine di efficacia dei provvedimenti impugnati, erano stati adottati ulteriori atti che introducevano nuovamente le limitazioni nel frattempo annullate dal tribunale della libertà. Nella sentenza *Ganci* la Corte aveva ritenuto che la mancanza di decisione sul merito dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro della giustizia avesse violato il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 6, par 1, CEDU.

Nel caso in esame, le decisioni giudiziarie sui ricorsi erano pervenute ben oltre il termine legale di 10 giorni e i provvedimenti successivi non ne avevano tenuto conto. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU poiché il sistematico non rispetto del termine legale di 10 giorni aveva sensibilmente ridotto, se non annullato, l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti del Ministro della giustizia e aveva portato ad una serie di provvedimenti che non avevano tenuto conto delle decisioni giudiziarie (precedente *a contrario, Cento c. Italia*, decisione 6 aprile 2006).

Quanto al motivo del ricorso relativo alla violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, che ad avviso del ricorrente sarebbe conseguita al fatto di aver potuto partecipare alle udienze solo in video conferenza, la Corte ha rilevato che l'art. 6 CEDU, letto nel suo insieme, riconosce all'imputato il diritto ad una reale partecipazione al proprio processo. Tale diritto, come tutti i diritti garantiti dalla Convenzione, deve essere tutelato in modo non teorico ed illusorio, ma concreto ed effettivo e la nomina di un avvocato non assicura di per sé l'effettività della difesa (precedenti *Imbrioscia c. Svizzera*, sentenza del 24 novembre 1993 e *Artico c. Italia*, sentenza del 13 maggio 1980). Perciò, ogni provvedimento restrittivo della stessa difesa deve risultare assolutamente necessario e, quando una misura meno restrittiva di un'altra può essere sufficiente, deve essere applicata la prima (precedente *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, del 23 aprile 1997).

Nella fattispecie, il ricorrente non si doleva di essere stato privato della possibilità di seguire il dibattimento, ma ne deplorava le modalità di partecipazione, avvenuta

in video conferenza, allegando che questa modalità aveva creato difficoltà alla difesa.

In proposito, la Corte ha ricordato che già nella sentenza sopra citata *Marcello Viola c. Italia* aveva constatato che la partecipazione alle udienze in videoconferenza è espressamente prevista dall'art. 146 *bis* delle disposizioni di esecuzione del codice di procedura penale e che questa disposizione era stata ritenuta compatibile con la Costituzione e la Convenzione da parte della Corte Costituzionale. Nelle circostanze oggetto del ricorso, la videoconferenza era stata disposta in quanto il ricorrente era detenuto in regime speciale ed è innegabile, ad avviso della Corte, che il trasferimento di un tale detenuto comporti l'adozione di misure di sicurezza particolarmente pesanti, nonché un rischio di fuga o di attentato; inoltre il trasferimento può dare occasione al detenuto di riannodare contatti con associazioni criminali, alle quali si suppone che egli fosse affiliato, o di esercitare pressioni su vittime dei reati, testimoni e pentiti. Del resto, la Corte aveva già constatato l'esigenza di misure specifiche a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in relazione a delitti di mafia in occasione delle sentenze *Pantano c. Italia* del 6 novembre 2003 e *Contrada c. Italia* del 24 agosto 1998.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente alle udienze in videoconferenza avesse perseguito fini legittimi secondo la Convenzione, in particolare la difesa dell'ordine pubblico, la protezione dal crimine, nonché la protezione dei diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza dei testimoni e delle vittime dei reati e il rispetto dell'esigenza del termine ragionevole di durata del processo. Inoltre, nulla dimostra che fosse stato compromesso il diritto del ricorrente di comunicare con il proprio avvocato fuori dalla portata di ascolto di terzi, senza porre la difesa in una posizione di svantaggio sostanziale rispetto alle altre parti del processo.

Pertanto, la Corte ha respinto questo motivo di ricorso.

In merito alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 13 CEDU, riguardo all'assenza nell'ordinamento di un mezzo di impugnazione del provvedimento che aveva disposto la videoconferenza, la Corte ha ritenuto che il suddetto articolo non possa essere interpretato nel senso di richiedere un mezzo di ricorso per ogni doglianza sollevabile sul piano della CEDU, ma solo per quelle che siano difendibili alla luce della stessa Convenzione (precedente *Boyle e Rice c. Regno Unito*, sentenza 24 aprile 1988). Poiché nel caso in esame la Corte ha constatato l'infondatezza del motivo di ricorso di violazione dell'art. 6 CEDU per il provvedimento che aveva disposto la videoconferenza, anche il motivo relativo alla asserita violazione dell'art. 13 CEDU non risulta "difendibile" (precedenti, tra gli altri, *Walter c. Italia* decisione dell'11 luglio 2006 e *Al Shari e altri c. Italia*, decisione del 5 luglio 2006).

Pertanto, la Corte ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso.

Circa l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte ha rilevato che il controllo della corrispondenza del ricorrente era stato disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004. Tale disposizione era già stata ritenuta contrastante con il principio di legalità con la sopra citata sentenza *Labita c. Italia*, in quanto non prevedeva presupposti e durata delle misure di controllo, né risultavano sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Quanto ai danni, ad avviso della Corte, non è individuabile un legame di causalità tra le violazioni constatate e i danni materiali allegati, mentre per i danni morali la constatazione di violazione costituisce equa soddisfazione. Sono stati accordati 3.000,00 € per spese di procedura davanti alla Corte.

Causa Papalia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 dicembre 2007 (ricorso n. 60395/00)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame nel merito, nel termine legale di 10 giorni, dei ricorsi avverso i provvedimenti in materia di detenzione speciale; constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità; constata la violazione dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un rimedio effettivo, in combinato disposto con l'art. 8, poiché, avverso le decisioni di controllo della corrispondenza, non è previsto un mezzo di ricorso ad autorità diversa da quella che ha adottato le medesime decisioni)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 6, par. 1, (*diritto ad un equo processo*) e 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), anche in combinato disposto con l'art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*), per la sottoposizione, a decorrere dal 9 giugno 1998, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata sette volte con reiterati provvedimenti della durata di sei mesi. Tra le limitazioni personali con essi disposte, a partire dal 17 giugno 1999, vi era anche il controllo della corrispondenza, che, nella fattispecie era stato esercitato in forma più ampia del previsto.

Il ricorrente, condannato all'ergastolo, aveva sistematicamente impugnato i suddetti provvedimenti e i relativi procedimenti si erano conclusi oltre il termine di legge; inoltre, cinque impugnazioni erano state dichiarate irricevibili dalla competente autorità giudiziaria per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato aveva esaurito i suoi effetti nelle more del procedimento giudiziario. Per il ritardo nell'esame dei ricorsi la Corte d'appello, investita ai sensi della legge n. 89 del 2001, aveva concesso al ricorrente un'equa riparazione.

Diritto. Come nel caso Asciutto, la Corte ha preliminarmente ricordato che la materia del regime di detenzione speciale e del controllo della corrispondenza era stata affrontata nella sentenza *Ospina Vargas c. Italia* del 14 ottobre 2004 e che, nella sentenza *Ganci c. Italia*, del 30 ottobre 2003, aveva preso atto del mutato orientamento della Corte di Cassazione in tema di interesse a ricorrere contro i provvedimenti in materia di detenzione speciale: infatti, con la sentenza n. 4599 del 2004, la Cassazione italiana aveva riconosciuto l'interesse del detenuto ad una decisione sul merito dell'impugnazione anche una volta scaduto il termine di efficacia del provvedimento impugnato. Inoltre, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza contenuta nella sentenza *Messina c. Italia (n° 2)* del 28 settembre 2000, con la quale, pur valutando che il semplice superamento del termine legale per la decisione sui ricorsi non costituisce disconoscimento del diritto al ricorso effettivo, aveva però affermato che il sistematico non rispetto del termine di 10 giorni da parte dell'autorità giudiziaria per decidere le impugnazioni può sensibilmente ridurre, se non annullare, l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti che dispongono il regime speciale di detenzione. Tale conclusione si fondava, in particolare, su due elementi: la durata limitata di ogni provvedimento e il fatto che il Ministro della giustizia non è vincolato da un'eventuale decisione giudiziaria di revoca parziale o totale delle limitazioni imposte con precedente provvedimento; infatti, nella fattispecie, subito dopo il decorso del termine di efficacia dei provvedimenti impugnati, erano stati adottati ulteriori provvedimenti che introducevano nuovamente le limitazioni nel frattempo annullate dal tribunale della libertà. Nella sentenza *Ganci*, ammessa l'applicabilità alla materia dell'art. 6, par. 1, nel suo *volet* civile, la Corte aveva ritenuto che la mancanza di decisione sul merito dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro della giustizia avesse violato il diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 6, par 1, CEDU.

Nel caso in esame, ad avviso della Corte, si impone la stessa conclusione.

Infatti, cinque delle impugnazioni presentate dal ricorrente avverso i provvedimenti di detenzione speciale erano state dichiarate irricevibili per difetto di interesse con una pronuncia sul merito emanata una volta spirato il termine di efficacia dei provvedimenti stessi; inoltre, nel frattempo, erano stati emanati nuovi

provvedimenti che avevano prorogato il regime di detenzione speciale. La mancanza di pronuncia sul merito delle impugnazioni, secondo la Corte, aveva annullato l'impatto del controllo giudiziario sui provvedimenti del Ministro della Giustizia: infatti, se la legge prevede un termine di soli dieci giorni per la decisione delle impugnazioni, il motivo è costituito, da un lato dalla gravità dell'impatto del regime speciale sui diritti dei detenuti e, dall'altro, dalla limitata efficacia nel tempo del provvedimento impugnato (precedenti, tra gli altri, *Argenti c. Italia*, sentenza del 10 novembre 2005 e *Viola c. Italia*, sentenza del 29 giugno 2006).

Pertanto, poiché la mancanza di decisione giudiziaria su cinque delle impugnazioni contro il regime di detenzione speciale aveva violato il diritto del ricorrente all'esame da parte di un giudice delle proprie doglianze, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par 1, CEDU.

Quanto al controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non discostarsi dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004 contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

In merito alla doglianza del ricorrente di non aver potuto disporre di un mezzo di ricorso efficace per contestare il controllo della corrispondenza, la Corte non ha accolto l'argomentazione difensiva del Governo italiano secondo la quale la censura della corrispondenza può essere oggetto di opposizione avanti la stessa autorità che l'ha disposta. In proposito ha ricordato la propria giurisprudenza contenuta nella sentenza *Calogero Diana c. Italia* del 15 novembre 1996, nella quale rilevava che il ricorso in opposizione non poteva ritenersi rimedio ai sensi dell'art. 13 CEDU perché rivolto alla stessa autorità che aveva emanato l'atto e deciso in assenza di contraddittorio; nella medesima pronuncia rilevava che la stessa Corte di Cassazione aveva affermato che il diritto italiano non prevede alcun mezzo di ricorso contro le decisioni di controllo della corrispondenza.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato 4.000,00 € per spese di procedura.

2. Detenzione

Causa Naranjo Hurtado c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 3 luglio 2007 (ricorso n. 16508/04)

(constata la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza in riferimento al diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 5 par. 4 (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) CEDU sotto il profilo del diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione. La ricorrente, arrestata per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, lamentava infatti il ritardo con il quale l'autorità giudiziaria si era pronunciata sulla legittimità della misura della custodia cautelare disposta nei suoi confronti.

Diritto. La Corte ha rilevato che gli Stati, il cui ordinamento giudiziario contempra due gradi di giudizio, devono comunque assicurare ai detenuti una decisione in tempi brevi circa la legittimità o meno della propria detenzione, sia in primo che in secondo grado, fermo restando che il rispetto del diritto sancito dall'art. 5 par. 4, CEDU deve essere verificato alla luce delle circostanze del caso. In linea di principio, ha osservato la Corte, poiché è in gioco la libertà dell'individuo, lo Stato deve fare in modo che la procedura si concluda nel più breve tempo possibile.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che i trentatré giorni impiegati dalla autorità giudiziaria per decidere sull'appello promosso avverso l'ordinanza con cui veniva rigettato il ricorso al tribunale della libertà fossero eccessivi, alla luce anche degli altri precedenti in cui la Corte ha constatato la violazione del diritto ad ottenere una pronuncia entro breve termine ai sensi del citato articolo. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la sussistenza della violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata dalla ricorrente, la Corte ha liquidato in suo favore la somma di 2.500,00 €, e di 2.027,20 € per spese di procedura.

3. Diritti dell'imputato

Causa Panarisi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 aprile 2007 (ricorso n. 46794/99)

(non sussiste la violazione degli artt. 6, par. 1 e 8 CEDU relativi, rispettivamente, al diritto al giusto processo e al diritto al rispetto della vita privata e familiare se le intercettazioni hanno base legale; tali intercettazioni realizzano un'ingerenza dello Stato nella vita privata, necessaria in una società democratica, quando sono mezzo principale di investigazione e l'imputato dispone di rimedi giuridici per contestarle; non sussiste la violazione dell'art. 6, par. 3, lett. d, CEDU, relativamente al diritto ad esaminare i testimoni in contraddittorio, quando le dichiarazioni non ripetute in udienza non hanno costituito per il giudice nazionale né il solo elemento di prova, né elemento determinante sul quale fondare la condanna)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*) e dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU in relazione ad intercettazioni ambientali, nonché ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. d) (*diritti in materia di esame dei testimoni*) in relazione a dichiarazioni a carico del ricorrente rilasciate da coimputato in procedimento connesso e non ripetute in udienza.

Nel corso delle indagini relative al ricorrente, questi era stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche e, successivamente, a seguito di autorizzazione del GIP, su richiesta del pubblico ministero, anche ad intercettazioni ambientali. Dopo il rinvio a giudizio, il ricorrente faceva richiesta di giudizio abbreviato che non veniva accolta in quanto il GIP riteneva necessario interrogare un collaboratore di giustizia che aveva già rilasciato dichiarazioni a carico del ricorrente. Questi veniva quindi giudicato con rito ordinario, ma il tribunale, che pronunciava sentenza di condanna, riteneva sussistenti i presupposti per la riduzione della pena di un terzo e osservava che il GIP avrebbe potuto accogliere la richiesta di giudizio abbreviato poiché il processo poteva essere definito allo stato degli atti. La condanna si fondava sulle intercettazioni e su dichiarazioni del collaboratore di giustizia ritenuto credibile in base alle confessioni effettuate.

Il ricorrente aveva eccepito, senza successo, sia davanti al GUP che davanti al tribunale, motivi di illegittimità delle intercettazioni ambientali, da ricondurre a suo avviso, alla motivazione *per relationem* dell'atto di autorizzazione e alla loro effettuazione con apparecchiature non appartenenti agli uffici del pubblico ministero.

Tali eccezioni venivano riproposte come motivi d'appello, ma il giudice di secondo grado riteneva legittime le intercettazioni ambientali poiché l'esigenza di disporre risultava chiaramente dagli atti cui l'autorizzazione faceva rinvio e la necessità di utilizzare strumentazioni diverse da quelle di cui disponeva il pubblico ministero era indicata nella richiesta di autorizzazione.

Con ricorso in cassazione il ricorrente sollevava nuovamente la questione della legittimità delle intercettazioni e dell'utilizzazione, ai fini della sua condanna, di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, invocando l'applicazione al suo caso del testo delle disposizioni dell'art. 513 c.p.p. nel testo modificato dalla legge n. 267 del 1997, che avrebbe impedito l'utilizzazione delle dichiarazioni non confermate nel dibattimento. Il ricorso veniva respinto: ad avviso della Cassazione il ricorrente aveva beneficiato a tutti gli effetti del rito abbreviato e gli elementi sui quali era fondato il relativo giudizio erano quelli che risultavano dallo stato degli atti non del dibattimento ma della fase precedente, che, quindi, potevano essere letti e utilizzati, considerazione estesa anche alle intercettazioni, la cui illegalità avrebbe dovuto essere sollevata dall'inizio.

La domanda di rettifica di errore di fatto e il ricorso straordinario per errore di fatto, successivamente presentati in cassazione, venivano dichiarati irricevibili.

Diritto. La Corte ha preliminarmente preso in considerazione la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di intercettazioni secondo la quale: gli elementi di prova acquisiti illegittimamente non possono essere utilizzati in nessuna fase del processo (così Cass. S.U. n. 16 del 200); la motivazione *per relationem* è legittima quando l'atto cui fa riferimento ha una soddisfacente motivazione, nota al giudice e da questi ritenuta coerente con la propria decisione, e l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato al più tardi nel momento in cui deve valutare il provvedimento adottato ed eventualmente impugnarlo (così Cass. S.U. sent. n. 17 del 2000).

La Corte ha quindi valutato la sussistenza del fondamento legale delle intercettazioni, individuato nell'art. 267 c.p.c., precisando che il concetto di legge va considerato in un'accezione materiale e non formale, concorrendo a tale concetto non solo il testo scritto ma anche l'interpretazione da parte delle competenti giurisdizioni (precedente *Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990). Quanto all'autorizzazione delle intercettazioni con motivazione *per relationem*, ad avviso della Corte non è risultato provato che l'atto di autorizzazione costituisse passiva accettazione di precedenti atti, senza un preliminare esame critico del loro contenuto. Del resto, se la Convenzione da un lato obbliga il giudice a motivare le proprie decisioni, dall'altro non può essere interpretata nel senso di postulare una risposta dettagliata ad ogni argomento della difesa. Nello stesso tempo, la Corte

non è tenuta a valutare se ogni argomento sia stato adeguatamente trattato, poiché incombe alle giurisdizioni nazionali prendere in considerazione i mezzi di difesa.

Posto quindi, alla luce di tali considerazioni, che l'ingerenza statale sul diritto del singolo che si è realizzata con le intercettazioni, aveva una base legale, la Corte ha ritenuto che tale ingerenza potesse considerarsi "necessaria in una società democratica". Infatti se gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento in merito all'ambito di tale necessità, tale apprezzamento va di pari passo con un "controllo europeo" che si esercita sia sulla legge che sulle decisioni che si applicano anche quando promanano da una giurisdizione indipendente (precedente *Silver e altri c. Regno Unito*, 25 marzo 1983 e *Barfod c. Danimarca*, 22 febbraio 1989). Nel quadro dell'esame della necessità dell'ingerenza, la Corte deve verificare l'esistenza di garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi. A questo proposito la Corte ha notato che le intercettazioni costituivano uno dei principali mezzi di investigazione e che il ricorrente aveva avuto la possibilità di svolgere un "controllo efficace" per contestare le intercettazioni.

Sulla base di tali considerazioni la Corte non ha ravvisato violazioni dell'art. 8.

Oltre a constatare che il ricorrente aveva avuto possibilità di contestare le intercettazioni e di opporsi alla loro utilizzazione, la Corte ha ricordato che non appartiene alla propria competenza la valutazione degli errori di fatto e di diritto asseritamente commessi da una giurisdizione interna tranne se e nella misura in cui tali errori possano aver compromesso diritti e libertà salvaguardati dalla Convenzione; e, comunque, l'art. 6 CEDU non disciplina l'ammissibilità delle prove in quanto materia di competenza del diritto interno (precedente *Schenk c. Svizzera*, 12 luglio 1988 e *Teixeira de Castro c. Portogallo*, 9 giugno 1998).

Pertanto, ad avviso della Corte, non sussiste la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU in quanto l'utilizzazione delle intercettazioni come elemento di prova a carico del ricorrente non ha compromesso l'equità del processo.

Con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e non ripetute in dibattimento, la Corte ha affermato che il principio per cui gli elementi di prova devono essere prodotti davanti all'accusato in udienza pubblica in vista del contraddittorio, è suscettibile di eccezioni, purché all'imputato sia accordata un'occasione adeguata e sufficiente per contestare un testimone a carico e interrogarlo al momento della deposizione o più tardi. I diritti della difesa sono invece compressi in modo incompatibile con l'art. 6 CEDU quando la condanna si fonda, unicamente o in modo determinante, su deposizioni fatte da un soggetto che l'accusato non ha potuto interrogare o far interrogare né in sede istruttoria né in dibattimento. Nella fattispecie le dichiarazioni non ripetute non avevano costituito il solo elemento di prova sul quale il giudice aveva fondato la condanna del

ricorrente né un elemento determinante, trattandosi solo di un elemento utilizzato per corroborare altre prove a carico prodotte nel corso del dibattimento.

Ad avviso della Corte, non vi è stata quindi violazione dell'art. 6, par 1 e 3, lett. d).

Causa Bocellari e Rizza c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 399/02)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965. Tale procedimento aveva portato all'applicazione ai ricorrenti di misure di prevenzione previste per le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Le misure erano state comminate con ordinanza adottata in camera di consiglio da sezione specializzata del tribunale. L'ordinanza era stata parzialmente riformata in appello e il successivo ricorso in cassazione era stato respinto.

Diritto. La Corte, dopo aver ricordato che la pubblicità del procedimento giurisdizionale costituisce una garanzia per gli imputati contro una giustizia segreta che sfugga al pubblico controllo (precedente *Riepan c. Austria*, sentenza del 14 novembre 2000), ha fatto presente che l'art. 6, par. 1, non esclude che, per particolari cause, tale principio possa essere derogato, in tutto o in parte. Tuttavia, la deroga deve essere strettamente connessa alle circostanze della causa (precedente *Diennet c. Francia*, sentenza del 26 settembre 1995). D'altronde, circostanze eccezionali, che riguardano la natura delle questioni sottoposte a giudizio possono giustificare che non si proceda a pubblica udienza (precedente *Göç c. Turchia* sentenza dell'11 luglio 2002), ciò vale, per esempio, per il contenzioso in materia di sicurezza sociale, per il contenuto altamente tecnico ove si affermano imperativi di efficacia ed economia (precedenti *Miller c. Regno Unito*, del 26 ottobre 2004 e *Schuler-Zraggen c. Svizzera*, sentenza del 24 giugno 1993).

La Corte ha però notato che nella maggior parte dei casi in cui ha svolto tali constatazioni il ricorrente aveva avuto la possibilità di sollecitare lo svolgimento di

una pubblica udienza. Invece, un procedimento che si svolga solo a porte chiuse in base ad una regola assoluta, senza la possibilità di chiedere la pubblica udienza non potrebbe essere considerato in linea di principio conforme alla Convenzione: infatti, deve essere garantita la possibilità di richiedere lo svolgimento di una procedura in pubblica udienza, fermo restando che la richiesta può essere respinta avuto riguardo alle circostanze della causa (precedente *Martinie c. Francia*, sentenza del 12 aprile 2006).

Nella fattispecie, lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è espressamente previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e lo stesso Governo, nella propria difesa, aveva affermato che, non essendo la materia rimessa alla discrezionalità del tribunale, un'eventuale richiesta di svolgimento della procedura a porte aperte sarebbe stata probabilmente respinta ai sensi della citata legge. È vero che una procedura che ha per obiettivo il controllo delle finanze e dei movimenti di capitali presenta un elevato grado di tecnicismo, ma occorre anche tenere presente la posta in gioco nelle procedure di prevenzione, che mirano alla confisca di beni e capitali, nonché gli effetti che esse possono produrre sulle persone. A fronte di ciò, il controllo pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato (precedente *a contrario Jussila c. Finlandia*, sentenza del 23 novembre 2006).

Pertanto, poiché è essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento di applicazione di misure di prevenzione sia quanto meno offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza e il ricorrente non aveva beneficiato di tale possibilità, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Quanto ai danni materiali, i ricorrenti si erano dichiarati disposti a rinunciare alle proprie pretese se il Governo si fosse impegnato a riformare la legge n. 1423 del 1956 prevedendo la pubblicità delle udienze dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione.

In proposito, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale spetta allo Stato, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, scegliere i mezzi per adempiere nell'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU (precedente, tra gli altri, *Öcalan c. Turchia*, sentenza del 12 maggio 2005).

Quanto ai danni morali, la Corte ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisca sufficiente riparazione e ha accordato 2.000,00 € per le spese di giudizio.

Causa Drassich c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 11 dicembre 2007 (ricorso n. 25575/04)

(constata la violazione del combinato disposto dell'art. 6 CEDU, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b), relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa)

Fatto. Ricorso presentato per violazione del combinato disposto dell'art. 6 CEDU, paragrafi 1 (*diritto ad un equo processo*) e 3, lett. a) 8 (*diritto ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa*) e b) (*diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa*). Il ricorrente allegava l'iniquità del procedimento penale svolto in sede nazionale nei suoi confronti, a causa della riqualificazione dei fatti oggetto di imputazione in sede di procedimento in Cassazione. La riqualificazione aveva condotto all'individuazione di un reato diverso da quello per il quale era stato perseguito in primo e secondo grado, con la conseguente impossibilità di difendersi nei confronti della nuova accusa emersa solo nella sentenza della Corte di Cassazione.

Il ricorrente, infatti, era stato dichiarato colpevole in primo grado di falso e di cinque episodi di corruzione e condannato ad una pena di tre anni di detenzione. In sede di appello la condanna era stata confermata ma, in ragione del riconoscimento di otto episodi di corruzione, il giudice dell'appello aveva aumentato la pena a tre anni e otto mesi di detenzione.

Il ricorrente presentava, quindi, ricorso in Cassazione, indicando tra i motivi il fatto che la corruzione, tenuto conto delle attenuanti che gli erano state riconosciute, doveva ritenersi prescritta dall'agosto 2001. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso e, in merito all'eccezione di prescrizione del delitto di corruzione, affermava l'esigenza di riqualificare i fatti, facendo uso del proprio potere istituzionale di attribuire ai fatti reato la corretta qualificazione giuridica, aggiungendo che l'esclusione della prescrizione conseguente alla riqualificazione non poteva essere considerata una *reformatio in peius* in quanto la misura della pena non ne risultava aggravata. La riqualificazione conduceva ad affermare che i fatti in questione dovessero essere ritenuti corruzione in atti giudiziari ai sensi dell'art. 319 *ter* del codice penale. Tenuto conto della circostanza che la qualificazione giuridica dei fatti avrebbe comportato, nonostante le attenuanti, una pena superiore a cinque anni di detenzione, la Corte di Cassazione concludeva che il termine previsto dall'art. 157 del codice di procedura penale per la prescrizione del reato non era ancora decorso e rigettava l'eccezione del ricorrente.

Diritto. Dopo aver rilevato che la Cassazione italiana, con la sentenza n. 45275 del 2001, aveva considerato la corruzione in atti giudiziari un reato autonomo e non un'aggravante dei delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 del codice penale, la Corte ha osservato che l'art. 6, par. 3, CEDU esprime l'esigenza che sia prestata particolare attenzione alla notifica dell'accusa all'interessato. Infatti l'atto di accusa gioca un ruolo cruciale nei procedimenti penali e la citata disposizione riconosce all'imputato il diritto ad essere informato non solo della causa dell'accusa, cioè dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l'accusa stessa, ma anche della loro qualificazione giuridica (precedente *Pelissier e Sassi c. Francia* sentenza del 25 marzo 1999). In materia penale, l'informazione precisa e completa in ordine all'accusa gravante su un soggetto, e quindi anche della qualificazione giuridica dei fatti addebitati, costituisce condizione essenziale di equità del procedimento; principi analoghi valgono in materia civile, in cui il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio ed offrire alle parti la possibilità di conoscere e di dibattere ogni questione essenziale per lo svolgimento della procedura, specie se si tratta di questioni relative a motivi sollevati d'ufficio (precedenti *Clinique des acacias ed altri c. Francia*, sentenza del 13 ottobre 2005 e *Prikyan e Angelova c. Bulgaria*, sentenza del 16 febbraio 2006). Poiché vi è un legame tra le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, par. 3, CEDU, il diritto ad essere informato della natura della causa dell'accusa deve essere delineato alla luce del diritto dell'imputato a preparare la propria difesa. Se il giudice ha la facoltà di riqualificare i fatti, deve comunque assicurarsi che gli accusati abbiano avuto l'opportunità di esercitare il proprio diritto alla difesa in modo concreto ed effettivo. Ciò implica che gli stessi imputati siano informati, in tempo utile, non solo della causa dell'accusa, cioè dei fatti materiali posti a loro carico, ma anche, in modo dettagliato, della qualificazione giuridica data ad essi.

Nella fattispecie, la riqualificazione giuridica dei fatti è stata effettuata dalla Corte di Cassazione; non risulta che il pubblico ministero o un membro della suddetta Corte avesse sottolineato l'opportunità della riqualificazione dei fatti in una fase anteriore del procedimento, né che il ricorrente fosse stato avvertito della possibilità di tale riqualificazione e, ancor meno, che avesse avuto l'occasione di dibattere in contraddittorio la nuova accusa.

La Corte ha poi valutato se, alla luce della normativa nazionale, una successiva riqualificazione dell'accusa fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente. A questo proposito la Corte non ha condiviso l'argomentazione del Governo secondo la quale il fatto delittuoso non avrebbe costituito altro che una semplice aggravante del reato di corruzione e la riqualificazione dei fatti non avrebbe avuto incidenza sulla determinazione della pena del ricorrente. Infatti, la richiamata sentenza della Corte di Cassazione del 2001 riteneva la corruzione in atti giudiziari un reato autonomo; inoltre, se l'elemento materiale dei due reati di corruzione è lo stesso,

cioè il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di conseguire benefici, tuttavia la corruzione in atti giudiziari richiede un elemento intenzionale specifico. Da questo punto di vista è plausibile ritenere che i mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe posto in atto nei confronti della nuova accusa sarebbero stati diversi da quelli scelti per contestare l'accusa principale (precedenti *Pelissier e Sassi c. Francia*, già citata e *Sadak e altri c. Turchia*, sentenza dell'8 aprile 2004). Inoltre la Corte di Cassazione aveva motivato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del ricorrente anche tenendo conto del fatto che la pena prevista per la corruzione in atti giudiziari era più elevata di quella stabilita per la corruzione semplice.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che il diritto del ricorrente ad essere informato in modo dettagliato della natura della causa dell'accusa nei suoi confronti, nonché quello di disporre del tempo e dei mezzi necessari a preparare la propria difesa, fossero stati compromessi e, pertanto, ha constatato la violazione del combinato disposto dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b).

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha constatato che il ricorrente non aveva presentato tempestiva domanda di equa soddisfazione e, quindi, non ha accordato alcuna somma. Tuttavia, la medesima Corte ha affermato che quando un ricorrente è stato condannato all'esito di procedimento in cui sono state violate disposizioni dell'art. 6 CEDU, in linea di principio il mezzo appropriato di ristoro di tali violazioni è costituito dallo svolgimento di un nuovo processo o dalla riapertura del processo già svolto, a domanda dell'interessato (precedenti *Ocalan c. Turchia*, sentenza del 12 maggio 2005 e *Unsal c. Turchia* del 20 febbraio 2007).

4. Contumacia

Causa Kollcaku c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 febbraio 2007 (ricorso n. 25701/03)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l'inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l'ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione)

Fatto. Ricorso promosso per violazione degli artt. 6, paragrafi 1 e 3 (*diritto ad un equo processo*) e 14 (*divieto di discriminazione*) CEDU da un cittadino albanese condannato in contumacia.

Dichiarata la contumacia, al ricorrente era stato assegnato un difensore d'ufficio che aveva partecipato a tutte le udienze. Nel corso del dibattimento si era dovuto procedere, ex art. 512 del codice di procedura penale, alla lettura delle dichiarazioni del testimone che, nel corso delle indagini preliminari, aveva reso dichiarazioni incriminanti contro il ricorrente ed era poi divenuto irreperibile. Con sentenza del maggio 1997, il Tribunale di Padova condannava il ricorrente a cinque anni di reclusione. Sebbene la condanna fosse principalmente basata sulle dichiarazioni del testimone successivamente resosi irreperibile, le circostanze in esse riferite erano risultate corroborate da altri elementi. La sentenza passava quindi in giudicato, in quanto il difensore d'ufficio assegnato al ricorrente non aveva proposto appello.

Poiché non era stato possibile notificare il provvedimento al ricorrente in quanto irrintracciabile, il Tribunale di Padova procedeva a notificare la sentenza e l'ordine di carcerazione ad un difensore nominato d'ufficio. Solamente nell'aprile del 2003, in occasione dell'arresto avvenuto all'aeroporto di Fiumicino, veniva notificata al ricorrente l'ordinanza di esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, nonché l'ordinanza di custodia cautelare, emessa nel frattempo dal Tribunale di Firenze in relazione ad un altro procedimento penale pendente a suo carico.

Nel mese di giugno 2003 il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, promuoveva incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 del codice di procedura penale, eccependo che le autorità italiane, prima di dichiararlo irreperibile e condannarlo così in contumacia, avrebbero dovuto condurre nuove ricerche, in particolare nel suo stato di nascita. Tale ricorso veniva respinto anche in Cassazione.

Diritto. La Corte, richiamando i rilievi della Grande Camera contenuti nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, ha preliminarmente respinto le eccezioni di non esaurimento delle vie di ricorso interne, costituite nella specie dalla richiesta di rimessione in termini di cui all'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale. Quest'ultimo era stato ritenuto un rimedio privo di effettiva utilità, per la difficoltà per l'istante di provare di non aver volontariamente rifiutato di acquisire conoscenza degli atti del procedimento e di non aver cercato di sottrarsi volontariamente alla giustizia; prove in ordine alle quali – ad avviso della Corte – appariva incerta a livello interpretativo l'attribuzione del relativo onere. Nel caso di specie, la Corte ha constatato che, sebbene il ricorrente non fosse detenuto all'estero, nulla permetteva di affermare che fosse stato informato della possibilità di ottenere la rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna pronunciata in contumacia, nel breve termine di dieci giorni previsto dalla legge all'epoca vigente.

Sempre riferendosi alla causa Sejdovic, la Corte ha rilevato che un ricorso *ex art. 670* del codice di procedura penale avrebbe potuto essere accolto solo se si fosse constatato un vizio nelle notificazioni all'imputato irreperibile: poiché, nella specie, nulla consentiva di ritenere che la citazione a giudizio non fosse stata regolarmente notificata, e che le ricerche svolte erano state sufficienti, il ricorrente aveva dato prova di aver esperito tutti i rimedi messi a disposizione dall'ordinamento italiano.

La Corte ha quindi affrontato il merito del ricorso e ha constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3, sulla base delle seguenti argomentazioni.

Come già rilevato nelle sentenze *T. c. Italia* del 12 ottobre 1992 e *Somogyi c. Italia* del 18 maggio 2004, la Corte ha ricordato che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe a questi fini ritenersi sufficiente. Ciò non può condurre ad escludere in linea generale che alcuni fatti possano dimostrare senza equivoco la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo o che intenda sottrarsi. In concreto, però, ad avviso della Corte, non è risultato che il ricorrente avesse avuto sufficiente conoscenza delle accuse e dell'azione penale, né che egli avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o avesse rinunciato in modo inequivoco al diritto a comparire in udienza. Inoltre, sulla base di rilievi analoghi a quelli svolti con riferimento all'eccezione relativa all'obbligo del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli artt. 175 e 670 del codice di procedura penale non possano essere ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrano al condannato la possibilità di avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.

Per quanto riguarda la asserita violazione dell'art. 6, relativamente alla impossibilità di interrogare e far interrogare un testimone a carico, la Corte ha escluso che, nel caso di specie, tale circostanza abbia leso i diritti della difesa al punto di violare i paragrafi 1 e 3 lettera d) dell'art. 6, dal momento che le dichiarazioni rese in sede di indagine sulle quali si era in gran parte fondata la condanna erano supportate da altri elementi di prova.

La Corte ha infine considerato assorbito l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione del divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità di cui all'art. 14, nelle conclusioni espresse a proposito della violazione dell'art. 6, par. 1 e 3.

Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni morali patiti, la Corte ha affermato che l'accertamento della violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno morale, non spettando ad essa ma all'Alta Parte contraente indicare le modalità e le forme di un nuovo eventuale processo. La Corte cita in merito una consolidata giurisprudenza: "in linea di principio, il risarcimento più appropriato consisterebbe nel far rigiudicare il ricorrente a sua richiesta e in tempo utile (si veda tra le altre *Gençel c. Turchia* del 23 ottobre 2003 e *Tahir Duran c. Turchia* del 29 gennaio 2004). È utile anche notare che una posizione simile è stata adottata in alcune cause contro l'Italia in cui la constatazione di violazione delle esigenze di equità poste dall'art. 6 derivava da un attacco al diritto di partecipare al processo (*Somogyi c. Italia* 18 maggio 2004, *R.R. c. Italia* 9 giugno 2005), al diritto di interrogare i testimoni a carico (*Bracci c. Italia* del 13 ottobre 2005). La Grande Camera ha fatto proprio l'indirizzo generale adottato nella giurisprudenza citata (*Öcalan c. Turchia* del 12 maggio 2005 e *Sejdovic cit.*)". La Corte giudica di conseguenza che quando un soggetto, come nella fattispecie, è stato condannato in seguito ad un procedura viziata ex art. 6 CEDU, lo strumento più appropriato di risarcimento è un nuovo processo o la riapertura del precedente. Tuttavia, sarà lo Stato condannato a dover individuare le decisioni da adottare, commisurandole alle specifiche circostanze della causa e alle conclusioni della sentenza.

La Corte ha infine condannato lo Stato italiano a versare al ricorrente € 4.500,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.

Causa Pititto c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 febbraio 2007 (ricorso n. 19321/03

(constata la violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, CEDU relativi al diritto ad un equo processo poiché al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l'inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l'ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione)

Fatto. Ricorso promosso per violazione degli artt. 6, paragrafi 1 e 3 (*diritto ad un equo processo*) CEDU. Il ricorrente lamentava in particolare di essere stato giudicato in contumacia senza aver avuto la possibilità di difendersi.

Nel mese di novembre 1996, il GIP di Milano aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ricorrente, indagato per traffico internazionale di stupefacenti. Stante la sua irreperibilità, le autorità italiane, ritenendo che il ricorrente si fosse volontariamente sottratto alla giustizia, lo dichiaravano latitante

e gli assegnavano un difensore d'ufficio. Processato in contumacia, il ricorrente veniva condannato a 21 anni di reclusione ed al pagamento di una multa di circa 51.645,00 €. L'impugnazione della sentenza di condanna da parte del difensore d'ufficio veniva dichiarata irricevibile, in quanto questi non aveva ricevuto mandato alle liti da parte dell'imputato.

Nel 2001, dopo essere stato arrestato in Spagna e successivamente estradato in Italia, il ricorrente presentava istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale, nel tentativo di far riaprire il processo. Il ricorso veniva però respinto dalla Corte d'appello di Milano, in quanto tardivo, dal momento che era stato presentato dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla data in cui aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna, decorrenti dal giorno del suo arresto in Spagna e dalla sottoposizione all'ordine di estradizione.

Il Governo eccepeva che il ricorrente fosse ben a conoscenza del procedimento penale in corso a suo carico, essendo imputato in un altro procedimento penale in cui era assistito da due difensori di fiducia che avevano presentato istanza di riunione dei due procedimenti penali pendenti nei suoi confronti. Il ricorrente negava, invece, di essersi voluto sottrarre alla giustizia, affermando che in occasione del suo arresto avvenuto in Spagna, le autorità spagnole si erano limitate ad informarlo che su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale,

Diritto. La Corte ha respinto l'eccezione sollevata dal Governo italiano riguardo al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e successivamente è entrata nel merito richiamando come principi generali in materia di processi in contumacia quelli enunciati nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del marzo 2006.

La Corte si è posta la questione di verificare se il ricorrente, pur non avendo ricevuto la notifica ufficiale del procedimento a suo carico da parte delle autorità italiane, potesse comunque aver avuto una conoscenza delle imputazioni e del processo sufficiente a consentirgli di decidere di rinunciare al suo diritto a comparire o di sottrarsi alla giustizia.

Nei precedenti casi di condanna in contumacia esaminati, la Corte ha stabilito che "avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito proprie a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente". Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato fatti o circostanze (ad es. sfuggire ad un tentativo di arresto) che dimostrassero inequivocabilmente una qualche conoscenza dell'azione giudiziaria da parte del ricorrente e dunque la sua precisa volontà di sottrarvisi o di non

comparire in giudizio. La semplice assenza dell'imputato all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno o il fatto che due avvocati da lui nominati difensori di fiducia in un altro procedimento abbiano avuto accesso ad un documento che indicava che nei confronti del loro assistito era pendente un altro procedimento non costituivano circostanze significative a questo proposito.

La Corte ha constatato, dunque, la violazione dell'art. 6 paragrafi 1 e 3 CEDU nella misura in cui il ricorrente è stato dichiarato ingiustamente contumace e non ha potuto ottenere dalle autorità italiane la riapertura del processo.

Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni morali patiti, la Corte ha affermato che l'accertamento della violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno morale, non spettando ad essa ma all'Alta Parte contraente indicare le modalità e le forme di un nuovo eventuale processo. La Corte cita in merito una consolidata giurisprudenza: "in linea di principio, il risarcimento più appropriato consisterebbe nel far nuovamente giudicare il ricorrente a sua richiesta e in tempo utile (si veda tra le altre *Gençel c. Turchia del 23 ottobre 2003* e *Tahir Duran c. Turchia del 29 gennaio 2004*). È utile anche notare che una posizione simile è stata adottata in alcune cause contro l'Italia in cui la constatazione di violazione delle esigenze di equità poste dall'art. 6 derivava da un attacco al diritto di partecipare al processo (*Somogyi c. Italia 18 maggio 2004, R.R. c. Italia 9 giugno 2005, Zunic c. Italia 21 dicembre 2006*), al diritto di interrogare i testimoni a carico (*Bracci c. Italia del 13 ottobre 2005*) o ancora al diritto alla difesa e alla rappresentanza da parte di un avvocato (*Sannino c. Italia del 27 aprile 2006*). La Grande Camera ha fatto proprio l'indirizzo generale adottato nella giurisprudenza citata (*Öcalan c. Turchia [GC] del 12 maggio 2005* e *Sejdovic cit.*)".

La Corte ha giudicato di conseguenza che quando un privato, come nella fattispecie, è stato condannato in seguito ad un procedura viziata ex art. 6 CEDU, lo strumento più appropriato di risarcimento è un nuovo processo o la riapertura del precedente

La Corte ha infine condannato lo Stato italiano a versare al ricorrente € 6.299,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.

***V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA
CIVILE***

1. Fallimento e procedure concorsuali ³³

Causa Gallucci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 giugno 2007 (ricorso n. 10756/02)

(constata la violazione degli articoli 6 par. 1, 1 Prot. n. 1, 2 Prot. n. 4, 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza, al diritto ad un equo processo, alla protezione della proprietà, alla libertà di circolazione e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*), dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*), dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) e degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) CEDU.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l'eccessiva durata della procedura fallimentare, anche in relazione alle interdizioni disposte nei suoi confronti, che avevano violato il suo diritto al rispetto dei beni, della corrispondenza, della vita privata e familiare e della libertà di circolazione: limitazioni che si erano fatte più pesanti a causa del protrarsi della procedura. A ciò si aggiungeva la asserita violazione del diritto di voto e la doglianza relativa all'impossibilità di accedere ai documenti della procedura.

Diritto. La Corte, dopo aver ricordato che il carattere ragionevole della durata del processo, a cui fa riferimento l'art. 6, par. 1, CEDU, deve essere valutato caso per caso – avuto riguardo, in particolare, alla causa del ritardo, ai criteri indicati dalla stessa giurisprudenza della Corte (quali la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti) – ha constatato che il Governo italiano non aveva esposto nessun fatto né argomento convincente a giustificazione di una procedura protrattasi per quasi quindici anni. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.

³³ Le sentenze di seguito illustrate riguardano la materia delle limitazioni a carico del fallito e si riferiscono a fattispecie precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 di riforma delle procedure concorsuali.

In merito alla doglianza del ricorrente relativa alla violazione del suo diritto al rispetto dei beni, della sua corrispondenza, della vita familiare e della libertà di circolazione, particolarmente a causa della durata della procedura, di cui agli artt. 1 del Protocollo n. 1, 8 CEDU, e 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, la Corte ha osservato come la lunghezza della procedura in questione abbia comportato la rottura di quell'equilibrio che deve sussistere tra l'esigenza di tutelare l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse del ricorrente al rispetto dei suoi beni, della corrispondenza e della libertà di circolazione. Pertanto, la Corte ha constatato altresì la violazione degli articoli 1 del Protocollo n. 1, 8 CEDU e 2 del Protocollo n. 4.

Il ricorrente lamentava, infine, la violazione degli art. 6, par. 1 e 13 CEDU, relativamente alla mancanza di un ricorso effettivo avverso la limitazione prolungata del diritto al rispetto della corrispondenza del fallito. Davanti al giudice delegato, ha affermato la Corte, a norma dell'art. 36 della legge fallimentare, è possibile unicamente ricorrere avverso gli atti di amministrazione del patrimonio del fallito compiute dal rappresentante. Pertanto, tale strumento non può costituire un valido rimedio contro il prolungarsi dello stato di incapacità del fallito. Nel rilevare che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 13 CEDU, anche in ragione dell'assenza di una valida giustificazione da parte del Governo, mentre ha rigettato il motivo relativo alla violazione del diritto all'elettorato attivo per tardività della domanda.

Infine, a titolo di risarcimento dei danni morali patiti, la Corte ha riconosciuto al ricorrente la somma di 17.000,00 €, e di 1.500,00 € per le spese.

Causa Gianvito c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 giugno 2007 (ricorso n. 27654/03)

(constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6, par. 1 (*diritto ad un processo equo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU. Il ricorrente lamentava in particolare: che, a seguito dell'iscrizione del suo nome nel registro dei falliti non aveva più potuto svolgere alcuna attività professionale o commerciale; che fosse eccessiva la durata della procedura per ottenere la riabilitazione; che fosse violato il diritto ad un ricorso

effettivo, stante l'impossibilità di impugnare i provvedimenti concernenti le incapacità disposte nei suoi confronti.

Diritto. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti fosse incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, anche in ragione dell'assenza di una valida giustificazione da parte del Governo.

Relativamente alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*,³⁴ la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di € 1.150,00 per le spese sostenute, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni materiali non avendo rilevato il nesso di causalità fra le violazioni contestate e il danno subito.

Causa Falzarano e Balletta c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 giugno 2007 (ricorso n. 6683/03)

Causa Della Vecchia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 3 luglio 2007 (ricorso n. 26570/04)

Causa Abbatiello c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 settembre 2007 (ricorso n. 39638/04)

³⁴ Nella causa *Bottaro c. Italia* (sentenza 17 luglio 2003 – ricorso n. 56298/00) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non costituiscono un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.

Causa Scasserra c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 settembre 2007 (ricorso n. 43458/04)

Causa Votto c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 ottobre 2007 (ricorso n. 11/04)

Causa Renato Votto c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 ottobre 2007 (ricorso n. 4733/04)

Causa Di Crosta c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 38823/04)

(constatano la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 10 (*libertà di espressione*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione alle procedure di fallimento.

Diritto. Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione riguardava la corrispondenza, la Corte ha dichiarato l'irricevibilità, limitatamente a tale parte ai sensi dell'art. 35 CEDU: ciò in base alla considerazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, con la quale era stato stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari si dovesse tener conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le stesse doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla legge c.d. Pinto.

La Corte ha ritenuto altresì tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*³⁵, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore di tutti i ricorrenti la somma di 2.000,00 € per le spese giudiziarie sostenute, fatta eccezione per Scasserra e Abbatiello che avevano beneficiato dell'assistenza giudiziaria e ricevuto a tale titolo la somma di 850,00 € dal Consiglio d'Europa.

Causa Di Ieso c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 3 luglio 2007 (ricorso n. 10347/02)

(constata la violazione degli articoli 8, 6 par. 1 CEDU e dell'art. 1 Prot. n. 1, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ad un equo processo ed alla protezione della proprietà, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), anche sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della*

³⁵ Vedi nota n. 34.

proprietà) CEDU invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento. Il ricorrente lamentava in particolare che per tutta la durata della procedura di fallimento non aveva potuto ricostituire la sua società, ricoprire cariche di responsabilità, di stare in giudizio, aprire un conto corrente, né essere titolare di un contratto di locazione per evitare le violazioni del proprio domicilio da parte degli organi del fallimento.

Diritto. La Corte, dopo aver preliminarmente statuito che le doglianze relative alla capacità di stare in giudizio sarebbero state dalla stessa esaminate sotto il profilo del diritto ad un tribunale di cui all'art. 6 par. 1 CEDU, mentre quelle relative all'impossibilità per il fallito di aprire un conto corrente sotto il profilo dell'art. 1 Prot. n. 1 (diritto a disporre dei propri beni), ha osservato che la durata della procedura fallimentare, protrattasi per ben 23 anni e 3 mesi, aveva portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del ricorrente, consistenti nella pretesa al rispetto della propria corrispondenza, della capacità di stare in giudizio per la difesa dei suoi interessi patrimoniali e del rispetto dei propri beni.

La Corte ha pertanto constatato la violazione degli artt. 8, 6 par. 1 e 1 Prot. n. 1, CEDU.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, nel rigettare la domanda per danni materiali avanzata dal ricorrente, la Corte ha liquidato a suo favore a titolo di danni morali la somma di 49.000,00 €, mentre ha respinto la domanda di rimborso delle spese giudiziarie sostenute.

Causa Morselli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2007 (ricorso n. 22697/04)

Causa Casotti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 luglio 2007 (ricorso n. 26041/04)

Causa Scorziello c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 luglio 2007 (ricorso n. 22689/04)

(constatano la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione degli artt. 6 par. 1 e 3 (*diritto ad un equo processo*), sotto il profilo della ragionevole durata e del diritto di difesa, 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), anche sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) e 1 Prot. n. 4 (*divieto di imprigionamento per debiti*) CEDU in relazione alla procedura di fallimento.

Diritto. Relativamente al primo motivo di ricorso, concernente l'eccessiva durata della procedura fallimentare, la Corte ha richiamato quattro pronunce della Corte di Cassazione italiana (nn. 1338, 1339, 1340, 1341 del 2004), con le quali la Suprema Corte ha dichiarato che “la giurisprudenza della Corte di Strasburgo si impone ai giudici italiani per quanto concerne l'applicazione della legge n. 89/2001”. La Corte, nel richiamare la sentenza *Di Sante c. Italia* del 21 giugno 2004, afferma che a partire dal 26 luglio 2004 questa giurisprudenza non può più essere ignorata dal pubblico e che proprio a partire da tale data si deve richiedere ai ricorrenti il previo esperimento del mezzo del ricorso in cassazione per poter adire la Corte EDU. Per questo motivo, dal momento che nel caso di specie la data del deposito della decisione della Corte d'appello di Ancona era successiva al 26 luglio 2004, la Corte ha rilevato come il ricorrente avrebbe potuto ricorrere in cassazione per dolersi dell'eccessiva durata della procedura fallimentare. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato irricevibile tale motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 35 par. 1. e 4.

La Corte ha rigettato altresì il motivo relativo all'asserita violazione dell'art. 6, par. 3, CEDU, per non aver avuto accesso al fascicolo della procedura fallimentare, in quanto la questione non rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 6.

La Corte ha poi dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU limitatamente alle doglianze riferite all'art. 8 CEDU: ciò in base alla considerazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, con la quale era stato stabilito

che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari si dovesse tener conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le stesse doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla legge c.d. Pinto.

La Corte ha ritenuto altresì tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

In riferimento all'asserita violazione del divieto di imprigionamento per debiti di cui all'art. 1 Prot. n. 4, la Corte ha ritenuto tale motivo infondato, dal momento che il ricorrente non era stato privato della libertà personale.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di 2.000,00 € per le spese sostenute.

Causa Maugeri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 luglio 2007 (ricorso n. 13611/04)

(constata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in

relazione alla procedura di fallimento iniziata nel 1988 e pendente alla data di svolgimento del giudizio presso la Corte.

Diritto. La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU limitatamente alle doglianze riferite all'art. 8 CEDU: ciò in base alla considerazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, con la quale era stato stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari si dovesse tener conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le stesse doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla legge c.d. Pinto. Nel caso di specie, la Corte rileva come il ricorrente avesse ommesso di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Per quanto riguarda la asserita violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*³⁶, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

³⁶ Vedi nota n. 34.

Causa Grasso c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 29222/03)

(constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione alla procedura di fallimento iniziata nel 1989 e conclusasi nel 2002.

Diritto. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti fosse incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Per quanto riguarda la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*³⁷, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di 2.000,00 € per le spese sostenute, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni materiali non avendo rilevato il nesso di causalità fra le violazioni contestate e il danno subito.

³⁷ Vedi nota n. 34.

Causa La Fazia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 ottobre 2007 (ricorso n. 4910/04)

Causa Melegari c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre (ricorso n. 17712/03)

(constatano la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU e dell'art. 3, Prot. n. 1 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo, e al diritto a libere elezioni, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorsi promossi per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 10 (*libertà di espressione*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione alle procedure di fallimento.

Diritto. Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione riguardava la corrispondenza, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite all'art. 8 CEDU: ciò in base alla considerazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, con la quale era stato stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari si dovesse tener conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le stesse doglianze dovevano essere fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla legge c.d. Pinto.

La Corte ha ritenuto altresì tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 1 Prot. n.1.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Quanto alla doglianza relativa alla violazione del diritto di voto, la Corte, nel richiamare la sua giurisprudenza in materia (cause *Pantuso* e *Bova*), ha affermato che la limitazione dei diritti elettorali persegue una finalità meramente afflittiva, di diminuzione e biasimo morale del fallito, che lungi dal costituire un obiettivo legittimo, si pone in contrasto con l'art. 3, Prot. n. 1 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*³⁸, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, nel riconoscere che i ricorrenti hanno subito un danno morale, la Corte ha liquidato a loro favore le somme di 1.500,00 € e di 2.000,00 € per le spese giudiziarie sostenute

Causa Federici c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 13404/04)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU. Il ricorrente lamentava, oltre al fatto di non poter svolgere alcuna attività professionale o commerciale, che la procedura per ottenere la riabilitazione fosse di eccessiva durata.

Diritto. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti fosse incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione dell'art. 8 CEDU, anche in ragione dell'assenza di una valida giustificazione da parte del Governo.

³⁸ Vedi nota n. 34.

Causa Cresci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 35783/03)

Causa Esposito c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 novembre 2007 (ricorso n. 35771/03)

(constatano la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione degli artt. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*), sotto il profilo della durata della procedura di fallimento, del diritto di difesa e del diritto a stare in giudizio, 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) anche sotto il profilo del rispetto della corrispondenza, 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), 6 par. 1 e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione alla durata della procedura di fallimento.

Diritto. La Corte ha innanzitutto rigettato i motivi di ricorso concernenti la asserita violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento e del diritto di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 6, par. 1 CEDU, del diritto al rispetto della corrispondenza, della protezione della proprietà e della libertà di circolazione in relazione alla durata della procedura di fallimento. A tal riguardo la Corte ha sottolineato come i ricorrenti non potessero nuovamente invocare tali violazioni, avendo già ottenuto in sede di procedura *ex lege* 89/2001 un equo ristoro dei danni subiti.

La Corte ha rigettato altresì il motivo relativo all'asserita violazione dell'art. 6, par. 3, CEDU, per non aver avuto accesso al fascicolo relativo alla procedura fallimentare, affermando che la questione non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 6.

La Corte ha inoltre ritenuto tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza

nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*³⁹, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore di tutti i ricorrenti la somma di € 2.000,00 per le spese giudiziarie.

Causa Bertolini c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2007 (ricorso n. 14448/03)

(constata la violazione degli artt. 6, par. 1, 8 e 13 CEDU e degli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo, alla protezione della proprietà privata e alla libertà di circolazione, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 6 par. 1, (*diritto ad un equo processo*), sotto il profilo della ragionevole durata e del diritto a stare in giudizio, 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), anche sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) 1 Prot. n. 4 CEDU (*divieto di imprigionamento per debiti*).

³⁹ Vedi nota n. 34.

Diritto. Relativamente alla doglianza relativa all'eccessiva durata della procedura fallimentare, la Corte, nel respingere l'eccezione del Governo, ha affermato che il protrarsi della procedura non fosse imputabile al ricorrente, bensì a certe carenze del sistema legislativo italiano in materia di fallimento, che impediscono una conclusione dei procedimenti in tempi certi.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza sull'argomento, ha constatato che il Governo non aveva esposto nessuno fatto né argomento convincente sulla questione; pertanto, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, 8, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU.

La Corte ha invece rigettato in quanto tardivo il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto al libere elezioni, sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*⁴⁰, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

In riferimento all'asserita violazione del divieto di imprigionamento per debiti di cui all'art. 1 Prot. n. 4, la Corte ha respinto tale motivo di ricorso perché infondato, dal momento che il ricorrente non era stato privato della libertà personale.

⁴⁰ Vedi nota n. 34.

Il ricorrente contestava altresì la violazione del diritto a prendere visione del fascicolo relativo alla procedura fallimentare, richiamando l'art. 6 par. 1 relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo del diritto alla difesa. Sul punto la Corte ha affermato che la questione non rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 6 par. 1, potendo al più essere apprezzata sotto il profilo dell'art. 34 della convenzione.

Infine, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di 33.053,24 € a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e di 2.000,00 € per le spese giudiziarie sostenute.

2. Ragionevole durata del processo ed equa riparazione

Causa Delle Cave e Corrado c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 giugno 2007 (ricorso n. 14626/03)

Causa Bertossi e Martinelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 62158/00)

Causa Ceruti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 66418/01)

Causa Civitillo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 64888/01)

Causa Concetta Parrella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 64889/01)

Causa Fascini c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 56300/00)

Causa G.M. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 56293/00)

Causa Gregori c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 62265/00)

Causa Locatelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 62157/00)

Causa Lorenzo Campana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 56301/00)

Causa Martinelli e Dotti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 66419/01)

Causa Prati c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 62154/00)

Causa Provide s.r.l. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 62155/00)

Causa Gragnano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 31 luglio 2007 (ricorso n. 23901/03)

Causa Spadaro c. Italia – Terza Sezione – sentenza 20 settembre 2007 (ricorso n. 52578/99)⁴¹

Causa Capone e Centrella. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 ottobre 2007 (ricorso n. 45836/99)

Causa De Riggi e Telese c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 15000/03)

Causa Giovanna e Giuseppe Rinaldi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 15011/03)

Causa San Germano e De Falco c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 14893/03)

Causa Tangredi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 11 dicembre 2007 (ricorso n. 32747/02)

Causa Aragosa c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2007 (ricorso n. 20191/03)

Causa Buonfardieci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 18 dicembre 2007 (ricorso n. 39933/03)

(constatano la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU)

⁴¹ La sentenza richiama, a titolo di precedenti, la sentenza della Grande Camera del 29 marzo 2006 *Cocchiarella c. Italia* (per la quale si veda il dossier n. 3 di questa collana, pag. 129 ss.) e la sentenza *Delle Cave e Corrado c. Italia* del 5 giugno 2007 (in questo volume).

Fatto. Ricorsi proposti per violazione degli articoli 6 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*) 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), nonché, limitatamente ad alcuni di essi, anche degli articoli 17 (*divieto dell'abuso di diritto*) e 34 (*ricorsi individuali*) della CEDU in relazione ai tempi di svolgimento di processi civili e, nel caso Spadaro, di un procedimento penale per il quale un grado di giurisdizione si era svolto in sette anni.

In sede nazionale i ricorrenti avevano promosso ricorso davanti alle competenti Corti d'appello, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere equa riparazione per l'eccessiva durata del processo. Accertata la violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento, tali Corti avevano concesso ai ricorrenti una riparazione, ad eccezione dei casi: 1) Provide s.r.l., in cui la corte adita aveva respinto la richiesta per mancanza di elementi probatori e aveva condannato la società al pagamento delle spese processuali; 2) Capone e Centrella, in cui sia la Corte d'appello che la Cassazione avevano rigettato il ricorso affermando che l'accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non comportava l'automatico riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e avevano condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; 3) Aragosa, in cui la Corte adita aveva affermato che la ricorrente non aveva subito alcun danno morale.

La durata di ciascun processo nazionale e l'importo dell'equa riparazione concessa ai sensi della legge n. 89 del 2001 risulta dalla seguente tabella:

<i>RICORRENTE</i>	<i>GRADI DI GIUDIZIO</i>	<i>DURATA</i>	<i>IMPORTO CONCESSO EX LEGGE N. 89/2001 (in €)</i>
Delle Cave e Corrado	uno	8 anni e 6 mesi	1.032,92
Provide S.r.l.	uno	6 anni e 1 mese	-
Fascini	uno	9 anni e 7 mesi	4.000,00
G.M.	uno	6 anni e 7 mesi	800,00
Lorenzo Campana	due	In corso	5.000,00

Prati	due	In corso	2.324,00
Locatelli	uno	7 anni e 7 mesi	1.032,91
Bertossi e Martinelli	uno	13 anni e 7 mesi	5.164,00
Gregori	uno	7 anni e 11 mesi	3.600,00
Civitillo	uno	7 anni e 1 mese	1.032,00
Concetta Parrella	due	10 anni e 3 mesi	2.500,00
Ceruti	uno	5 anni e 3 mesi	774,68
Martinelli e Dotti	uno	10 anni e 4 mesi	2.065,00
Gragnano	uno	8 anni e 5 mesi	1.000,00
Spadaro	uno	7 anni e 6 mesi	2.050,00
Capone e Centrella	due	6 anni	-
San Germano e De Falco	uno	16 anni e 4 mesi	6.197,48
Giovanna e Giuseppe Rinaldi	uno	6 anni e 4 mesi	2.065,82
De Riggi e Telese	uno	6 anni e 6 mesi	1.032,91
Tangredi	uno	5 anni e 11 mesi	1.032,91
Aragosa	uno	4 anni e 5 mesi	-
Buonfardieci	uno	11 anni	1.291,14

I ricorrenti avevano adito la Corte europea per l'insufficienza o la mancata concessione dell'equa riparazione, lamentando il ritardo dello Stato italiano nell'erogazione dell'indennizzo. I medesimi ricorrenti chiarivano che non intendevano ricorrere in Cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione riservato alle sole questioni di diritto; alcuni di essi, peraltro, avevano nel frattempo avviato azione esecutiva.

Diritto. La Corte ha respinto le eccezioni del Governo italiano relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e al mancato avvio, da parte di taluni ricorrenti, della procedura di esecuzione forzata. Quanto alla prima, infatti, ha rilevato che solo per i casi per i quali non fosse spirato il termine per proporre ricorso alla Corte di Cassazione alla data del 26 luglio 2004 dovesse ritenersi necessario adire tale Corte preliminarmente alla presentazione di ricorso alla Corte di Strasburgo: infatti, solo a decorrere da quella data poteva ritenersi pubblicamente noto il mutamento di orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 26 gennaio 2004, nn. 1338 – 1341) secondo il quale i giudici nazionali sono tenuti ad adeguarsi alla giurisprudenza della Corte europea in materia di quantificazione di riparazione per eccessiva durata del processo. Quanto alla seconda, ha osservato che, sebbene possa giustificarsi un ritardo da parte dell'amministrazione statale nel soddisfare un credito, i tempi di pagamento non dovrebbero superare i sei mesi, a decorrere dalla data in cui la sentenza che fissa l'equa riparazione diviene esecutiva, trattandosi di ristoro per le conseguenze dell'eccessiva durata della procedura.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che sia inopportuno chiedere, a chi ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato all'esito di un procedimento giudiziario, di avviare una procedura esecutiva per soddisfare il credito medesimo, posto che la procedura esecutiva non costituisce un rimedio al rifiuto protratto nel tempo da parte delle autorità competenti di ottemperare ad una sentenza e il pagamento effettuato all'esito di azione esecutiva non costituisce riparazione adeguata.

Ciò posto, la Corte ha rilevato che i ricorrenti, per l'insufficienza della riparazione ricevuta in sede nazionale, potevano essere considerati "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Nel merito, la Corte ha ritenuto eccessiva la durata dei procedimenti in oggetto, ed ha quindi constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Relativamente alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, la Corte, premettendo che già in altre occasioni aveva constatato come la legge Pinto offrisse un valido strumento di riparazione per l'eccessiva durata del procedimento, ha affermato che, nei casi in esame, non vi era stata alcuna violazione, poiché la misura dell'indennizzo concesso non costituisce un

elemento che incide significativamente sul carattere “effettivo” del ricorso offerto dalla legge Pinto.

Nella sentenza Bertossi e Martinelli, nella sentenza Ceruti e nella sentenza Campana per quanto riguarda la asserita violazione dell’art. 17, invocato dai ricorrenti a sostegno della natura *in re ipsa* del danno morale e, quindi, della non necessità della prova, e dell’art. 34 CEDU, la Corte, nel considerare tali motivi strettamente connessi a quello relativo alla effettività del ricorso, li ha rigettati.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale (ad eccezione del caso Gregori) e ha concesso a ciascun ricorrente gli importi indicati nella seguente tabella, tra i quali risulta una voce supplementare stabilita dalla Corte a titolo di “frustrazione” supplementare legata al ritardo con cui è stata versata dallo Stato italiano la somma concessa dalle Corti d’appello. Fa eccezione la causa Buonfardieci in cui la Corte, pur avendo constatato la violazione dell’art. 6 CEDU, non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, in quanto il ricorrente aveva ommesso di presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità e fondatezza della domanda di risarcimento entro il termine di decadenza.

<i>RICORRENTE</i>	<i>DANNO MORALE</i> <i>(in €)</i>	<i>VOCE SUPPLEMENTARE</i>	<i>SPESE GIUDIZIARIE</i> <i>(in €)</i>
Delle Cave e Corrado	3.600,00	3.800,00	1.000,00
Provide S.r.l.	1.800,00	-	3.800,00
Fascini	3.400,00	1.700,00	2.000,00
G.M.	2.800,00	1.000,00	1.500,00
Lorenzo Campana	2.000,00	1.100,00	2.000,00
Prati	2.200,00	1.600,00	1.000,00
Locatelli	1.700,00	1.300,00	1.000,00

Bertossi e Martinelli	2.950,00	1.500,00	500,00
Gregori	1.600,00	-	2.700,00
Civitillo	6.000,00	-	800,00
Concetta Parrella	2.900,00	3.200,00	2.000,00
Ceruti	2.400,00	774,68	1.000,00
Martinelli e Dotti	2.500,00 1.600,00	2.300,00	500,00
Gagnano	3.500,00	1.600,00	2.000,00
Spadaro	2.450,00	1.100,00	2.000,00
Capone e Centrella	3.000,00	-	1.800,00
San Germano e De Falco	5.500,00	3.300,00	1.300,00
Giovanna e Giuseppe Rinaldi	1.700,00	3.800,00	1.300,00
De Riggi e Telese	1.700,00	3.700,00	1.300,00
Tangredi	800,00	1.100,00	-
Aragosa	1.800,00	-	-
Buonfardieci	-	-	-

3. Esecuzione dei provvedimenti giudiziari

Causa De Trana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 ottobre 2007 (ricorso n. 64215/01)

(constata la violazione degli artt. 6 par. 1, diritto ad un equo processo, e 1 Prot. n. 1, protezione della proprietà, CEDU, per il ritardo nell'esecuzione di un'ordinanza che disponeva un credito di privati nei confronti dello Stato, poiché il diritto all'esecuzione di decisioni giudiziarie è un aspetto del diritto di accesso alla giustizia e i crediti, se sufficientemente determinati e non contestati, possono costituire «bene» ai sensi dell'art. 1, Prot. n. 1)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 1 Prot. n. 1, (*protezione della proprietà*) CEDU, in relazione all'omissione delle competenti autorità nazionali di conformarsi ad un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 *quater* c.p.c. che stabiliva un credito dei ricorrenti nei confronti dello Stato.

Tale ordinanza, successiva alla chiusura dell'istruttoria, era stata pronunciata nell'ambito di un giudizio avviato dai ricorrenti per il risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo, gravato da servitù militare, in conseguenza di un'esercitazione militare. L'inerzia nell'esecuzione dell'ordinanza da parte del Ministero della difesa si protraeva da circa venti anni, nonostante l'avvio di più procedure esecutive da parte dei creditori, e persisteva all'atto della presentazione del ricorso alla Corte EDU.

Diritto. La Corte, richiamando il precedente *Hornsby c. Grecia* del 19 marzo 1997, ha affermato che il diritto all'esecuzione di decisioni giudiziarie è un aspetto del diritto di accesso alla giustizia e che, d'altro canto, tale diritto non è assoluto e richiede una disciplina da parte dello Stato. Spetta alla Corte valutare se le limitazioni del diritto stabilite dallo Stato siano conformi alla Convenzione, che è rispettata quando le stesse limitazioni non comprimono le possibilità del singolo di accesso alla giustizia fino a compromettere il diritto nella sua stessa sostanza. Inoltre, la limitazione deve perseguire un fine legittimo e ad esso deve essere proporzionata.

Nella fattispecie, l'inadempimento dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 *quater* costituisce una limitazione dell'effettività del diritto di accesso alla giustizia; inoltre, la considerazione che tale ordinanza costituisce titolo esecutivo

differenzia la fattispecie da quella già esaminata dalla Corte nella sentenza *Ouzounis e altri c. Grecia* del 18 aprile 2002, nella quale la Corte riteneva che i ricorrenti non potessero avere una “legittima speranza” di ottenere il riconoscimento di un credito, poiché la decisione giudiziaria a loro favorevole era stata appellata e quindi rimessa al controllo di una superiore istanza⁴².

La Corte ha quindi constatato la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU.

Richiamando poi il principio di preminenza del diritto nelle società democratiche (precedente *Amuur c. Francia* sentenza del 25 giugno 1996), che implica l’obbligo dello Stato di conformarsi alle decisioni giudiziarie e l’esigenza di valutare se sussiste nella fattispecie un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali dell’individuo (precedente *Sporrong e Lönnroth c. Svezia* sentenza del 23 settembre 1982), la Corte ha affermato che tale equilibrio può essere ravvisato solo a condizione che sia rispettato il principio di legalità e che siano evitati arbitrii (precedente *Iatridis c. Grecia* sentenza del 25 marzo 1999)

Nella fattispecie, l’ordinanza emessa in favore dei ricorrenti ex art. 186 *quater*, immediatamente esecutiva e non impugnabile, aveva attribuito ai ricorrenti un credito sufficientemente certo e un diritto incontestabile a riscuotere le somme.

Pertanto, poiché un credito può costituire “bene” ai sensi dell’art. 1 del Prot. n. 1 (precedente *Raffineries grecques Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, sentenza del 9 dicembre 1994), l’omissione del pagamento del debito da parte della competente amministrazione, nonostante il trascorrere degli anni e le procedure esecutive intraprese dai creditori, ha compromesso il diritto al rispetto dei beni dei creditori. L’ingerenza dello Stato nel loro diritto non si è fondata su alcuna base legale ed è stata quindi arbitraria e contraria al principio di legalità, conclusione che esime la Corte dal ricercare l’eventuale sussistenza nella fattispecie di un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti fondamentali dell’individuo

La Corte ha quindi constatato la violazione dell’art. 1, Prot. n.1.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, in caso di violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli i ricorrenti devono essere posti in una condizione il più possibile equivalente a quella in cui si sarebbero trovati se non vi fosse stata alcuna violazione (precedente *Piersack c. Belgique* sentenza del 26 ottobre 1984). La constatazione di violazione comporta l’obbligo giuridico per lo Stato convenuto non solo di versare le somme accordate in sede di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri le

⁴² L’Amministrazione, effettivamente, non si era avvalsa della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’art. 186 *quater* e il processo nell’ambito del quale l’ordinanza era stata emessa era ancora pendente.

misure generali e/o individuali da adottare nell'ordine giuridico interno per porre fine alla violazione constatata dalla Corte ed eliminarne il più possibile le conseguenze in modo da ripristinare la situazione anteriore alla violazione (precedente *Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie* sentenza dell'8 agosto 2004). Nella fattispecie, il modo più appropriato per riparare le violazioni constatate è porre fine alla situazione di non esecuzione.

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha accordato a ciascun ricorrente 5.000,00 € a titolo di danni morali ritenuti certi dalla stessa Corte in considerazione della frustrazione derivante dalla protratta omissione dell'Amministrazione, danni che non sarebbero sufficientemente compensati da una constatazione di violazione. Non ha invece ritenuto provato alcun nesso causale tra la violazione constatata e l'impossibilità asserita dai ricorrenti di utilizzare il bene danneggiato e ha quindi respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali

4. Libertà di associazione

Causa Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia – Prima Sezione – sentenza 31 maggio 2007 (ricorso n. 26740/02)

(constata la violazione dell'art. 14 in combinazione con l'art. 11 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di riunione e associazione e al divieto di discriminazione, in relazione a legge regionale che prevede l'obbligo, per i candidati a funzioni pubbliche, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o, comunque, segrete. La violazione sussiste perché la differenza di trattamento derivante da tale legge tra membri di associazioni massoniche o segrete e membri delle altre associazioni è priva di oggettiva e ragionevole giustificazione)

Fatto. Ricorso promosso per violazione dell'art. 14 (*divieto di discriminazione*) in combinato disposto con l'art. 11 (*libertà di riunione e di associazione*), dell'art. 11, e dell'art 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU. Il ricorrente, membro di una associazione massonica, contestava il carattere discriminatorio e restrittivo della libertà di associazione di una legge della Regione Friuli Venezia Giulia che stabiliva l'obbligo per i candidati alla nomina nei Consigli di amministrazione di società a partecipazione regionale, degli enti regionali e nei Comitati di nomina regionale, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad una associazione massonica o segreta, pena l'esclusione della candidatura.

Diritto. La Corte, dopo aver chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 14 completa le altre disposizioni normative contenute nella Convenzione e nei Protocolli, avendo la funzione di assicurare il godimento di tutti gli altri diritti e libertà che la carta garantisce, ha affermato che una disposizione è discriminatoria allorquando difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole. Infatti, la norma di cui all'art. 14 è violata ove venga meno il rapporto di ragionevolezza e proporzionalità che deve esistere tra scopo perseguito e mezzi impiegati.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, sebbene la disposizione della legge regionale sopra citata sia volta a perseguire il fine legittimo di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa dell'ordine, essa discrimina ingiustificatamente le associazioni massoniche rispetto alle altre associazioni a carattere non segreto, per le quali potrebbe comunque porsi un problema di sicurezza nazionale e di difesa dell'ordine.

La Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 11, anche in ragione della mancanza di valide argomentazioni difensive da parte del Governo sul carattere ragionevole e proporzionato della disparità di trattamento tra associazioni.

5. Libertà di espressione

Causa Ormanni c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2007 (ricorso n. 30278/04)

(constata la violazione dell'articolo 10 CEDU, relativo alla libertà di espressione. È da ritenersi sproporzionata, rispetto al legittimo scopo di tutelare la reputazione altrui, la condanna per diffamazione a mezzo stampa del giornalista, che – peraltro riprendendo testualmente le dichiarazioni rese da un terzo – abbia scritto un articolo non contenente giudizi personali di valore sulla persona asseritamente offesa, ma recante espressioni aventi una corrispondenza sufficientemente stretta con i fatti accaduti).

Fatto. Ricorso promosso per violazione dell'articolo 10 CEDU (*libertà di espressione*). Il ricorrente, cittadino italiano e giornalista di un settimanale, era stato condannato, assieme al direttore del giornale, per il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'articolo 595 del codice penale, con decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Milano – poi definitivamente confermate dalla Corte di Cassazione –, per aver pubblicato un articolo in cui rendeva nota ai lettori una

vicenda giudiziaria seguita dalla magistratura penale di Cosenza. Nell'incriminato articolo il ricorrente aveva scritto che: 1) il protagonista della menzionata vicenda, ballerino e coreografo assunto ad una certa notorietà a seguito della partecipazione ad alcune trasmissioni televisive, aveva sporto denuncia alla procura per la scomparsa di un fascicolo contenente la richiesta da lui indirizzata alla propria Regione di organizzare corsi di formazione professionale per l'insegnamento della danza; 2) la denuncia era stata archiviata; 3) a fronte delle sue proteste, gli era stato risposto che l'organizzazione dei corsi era già stata affidata ad un'altra società che faceva riferimento al cognato di un magistrato della procura di Cosenza; 4) a seguito della denuncia, il ballerino era stato a sua volta accusato di violenza sessuale su minorenni e pertanto arrestato e sottoposto a processo, che, tra minacce e pressioni di ogni tipo, si era caratterizzato per numerose e gravi irregolarità.

Nelle pronunce di condanna del giornalista, seguite alla querela sporta dal suddetto magistrato, i giudici ambrosiani avevano rilevato che, benché l'articolo fosse basato anche su fatti veri, le affermazioni in esso contenute erano connesse in modo tale da ingenerare nel lettore l'idea che il magistrato fosse illecitamente intervenuto nella procedura, da un lato, per favorire il cognato e, dall'altro, per danneggiare il ricorrente medesimo. Di qui la ritenuta lesione dell'onore e della reputazione del magistrato cosentino.

Diritto. Preliminarmente, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 10 CEDU, le limitazioni poste dallo Stato alla libera esplicazione del pensiero debbano necessariamente essere *previste dalla legge, perseguire scopi legittimi* (condizioni, queste, ritenute presenti nella fattispecie, considerando la previsione dell'articolo 595 del codice penale e la legittimità dell'interesse statale a tutelare l'onore e la reputazione del cittadino) e configurarsi come *misure necessarie in una società democratica* (e cioè come un *imperativo bisogno sociale*) per raggiungere quegli scopi stessi. In proposito, però, la Corte ha evidenziato che, pur beneficiando gli Stati contraenti di un margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'esistenza di detto bisogno, spetta alla Corte stessa valutare se le restrizioni previste dalla legge o provenienti dalle decisioni di autorità giudiziarie indipendenti si conciliano con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10 CEDU (*Janowsky c. Polonia* n. 25716/94, CEDH 1999-1; *Associazione Ekin c. Francia* n. 39288/98, CEDH 2001-VIII). La Corte evidenzia pure che in una società democratica la stampa svolge il fondamentale ruolo di «cane da guardia» (*Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, sentenza del 25 giugno 1992) e che il giornalista, pur potendo far ricorso ad un certo grado di esagerazione, cioè di provocazione (*Prager e Oberschlick c. Austria*, sentenza del 25 aprile 1995; *Thoma c. Lussemburgo* n. 38432/97, CEDH 2001-III), ha l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni di

interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale (*Fressoz e Roire c. Francia* n. 29183/95 CEDH 1999-1; *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* n. 21980/93, CEDH 1999-III).

Per quanto specificamente attiene al caso in esame, i magistrati di Strasburgo (sia pure con l'opinione dissenziente di due componenti della Corte) hanno ritenuto sproporzionata, rispetto al legittimo scopo di tutelare la reputazione altrui, la condanna per diffamazione a mezzo stampa del giornalista in questione, in quanto questi aveva scritto – peraltro in parte riprendendo testualmente le dichiarazioni rese dal ballerino indagato – un articolo che non conteneva giudizi personali di valore sulla persona asseritamente offesa, ma presentava espressioni aventi una corrispondenza sufficientemente stretta con i fatti accaduti – chiaramente di interesse generale, in quanto concernenti il funzionamento della giustizia a Cosenza – e non consistenti, ad avviso dei giudici europei, in un attacco personale e professionale nei confronti del magistrato ritenutosi leso da dette espressioni, cui peraltro era stata data la possibilità di esporre la sua versione dei fatti in una successiva intervista resa allo stesso giornale. La Corte non ha condiviso, dunque, la tesi del Governo italiano (posta peraltro alla base delle decisioni di condanna della magistratura di Milano) secondo cui, attraverso la sovrapposizione di taluni fatti accertati, il ricorrente avrebbe insinuato il messaggio per il quale il procuratore capo di Cosenza avrebbe commesso delitti infamanti e sarebbe venuto meno al suo dovere di imparzialità.

Inoltre – ha affermato la Corte – sanzionare un giornalista per aver agevolato la diffusione delle dichiarazioni rese da un terzo nell'ambito di un'intervista limiterebbe gravemente il contributo della stampa alla discussione di problemi di interesse pubblico (*Jersild c. Danimarca*, sentenza del 23 settembre 1994). E ancora, il fatto di esigere in via generale che il giornalista prenda formalmente e sistematicamente le distanze dal contenuto di una citazione che possa insultare soggetti terzi o ledere il loro onore e la loro reputazione non si concilia con il ruolo proprio della stampa che è quello di informare i cittadini su fatti, opinioni, idee di rilevanza collettiva che si dibattono in un determinato momento (*Thoma c. Lussemburgo* n. 38432/97, CEDH 2001-III; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* n. 49017/99 CEDH 2004-XI).

La Corte ha quindi constatato la violazione dell'articolo 10 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha disposto che lo Stato convenuto versi al ricorrente 11.742,00 € per i danni materiali e 10.000,00 € per le spese di giudizio.

VI. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. Espropriazioni

Causa Quattrone c. Italia – Terza Sezione – sentenza 11 gennaio 2007 (ricorso n. 67785/01)

(constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica. Costata inoltre la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, per eccessiva durata del processo. Tale violazione persiste anche all'esito di concessione di riparazione *ex lege* n. 89/2001, sia perché la somma accordata in quella sede rappresenta solo il 20% dell'importo che sarebbe stato concesso dalla Corte EDU, sia perché la stessa somma è stata erogata con ritardo da parte dello Stato, la cui lentezza nell'amministrazione della giustizia costituisce una pratica incompatibile con la CEDU. Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6, par. 1, della CEDU (*diritto ad un equo processo*) in relazione all'occupazione di un terreno di proprietà del ricorrente effettuata dalla pubblica amministrazione cui non aveva fatto seguito formale espropriazione e il riconoscimento dell'indennizzo. A seguito dell'occupazione i ricorrenti avevano esperito azione giudiziaria per il risarcimento dei danni.

Decisione. La Corte ha ricordato innanzitutto che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere diritti non teorici, ma concreti ed effettivi; a tal fine si rende necessario verificare se, nel caso *de quo*, vi sia stata o meno un'espropriazione di fatto, inquadrabile nella fattispecie della privazione dei beni di cui all'art. 1, par. 1, Prot. 1. La Corte pertanto, nel richiamare la giurisprudenza sull'espropriazione indiretta – secondo la quale essa viola il principio di legalità in quanto non è atta ad assicurare un grado sufficiente di sicurezza giuridica, consentendo all'amministrazione di infrangere le regole dettate in materia di espropriazione – ha affermato che l'espropriazione indiretta tende ad interinare, cioè a conferire validità giuridica, ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione e a regolarne le conseguenze per il privato e la stessa amministrazione a tutto vantaggio di quest'ultima. In conclusione, la Corte – constatato che il ricorrente aveva perso la disponibilità dei propri beni, occupati e trasformati in modo irreversibile dall'amministrazione, in mancanza di un atto formale di espropriazione o di una pronuncia del giudice nazionale che avesse

dichiarato avvenuto il trasferimento di proprietà dai privati all'amministrazione – ha ritenuto che il ricorrente avesse subito un'ingerenza nel diritto a disporre dei propri beni incompatibile con il diritto convenzionale. Pertanto, ha ravvisato la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1, mentre ha considerato la questione dell'applicazione dell'art. 41 CEDU non ancora in stato di essere decisa, riservandosi di stabilire il seguito della procedura per quanto riguarda la pronuncia sui danni e le spese.

Quanto alla doglianza relativa all'eccessiva durata della procedura, la Corte riferendosi al concetto di "vittima" espresso in diverse pronunce dettate in materia di durata eccessiva del processo, tra cui *Scordino c. Italia*, ha rilevato che la somma accordata dalla Corte di appello nella specie rappresenta circa il 20% di ciò che la Corte concede generalmente nelle fattispecie similari. Inoltre, la Corte ha giudicato inammissibile che il richiedente abbia dovuto aspettare più di un anno e nove mesi dopo il deposito della decisione per ottenere l'indennizzo.

La Corte ha poi constatato che la situazione dell'Italia a proposito dei ritardi nell'amministrazione della giustizia non era cambiata. Nel caso di specie, è stata ritenuta eccessiva la durata della procedura (in quanto erano occorsi ben sedici anni per la conclusione di un solo grado di giudizio), ciò in contrasto con il diritto a che la causa sia esaminata entro un termine ragionevole. La Corte ha pertanto dichiarato la violazione dell'art. 6 CEDU.

Infine, relativamente alle spese, la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza invalsa, il rimborso delle spese presuppone che esse siano state effettivamente sostenute, necessarie e di entità "ragionevole". Sebbene la Corte non dubiti della necessità delle spese che il ricorrente chiedeva gli fossero rimborsate, né che fossero state impegnate effettivamente a questo titolo, ha giudicato eccessiva la parcella rivendicata per la procedura a Strasburgo. Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze, ha riconosciuto al ricorrente la somma di 2.000,00 €.

Causa Morea ed altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 25 gennaio 2007 (ricorso n. 69269/01)

(constata la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica)

Fatto. Ricorso promosso per violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 CEDU (protezione della proprietà) nonché per violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU (diritto ad un equo processo). La vicenda trae origine da una procedura di

espropriazione indiretta ai danni dei ricorrenti, proprietari di un terreno edificabile. Infatti, con deliberazione del 19 dicembre 1985 il locale consiglio comunale aveva autorizzato una società cooperativa ad occupare di urgenza, in vista della espropriazione per pubblica utilità, una parte del terreno di proprietà dei ricorrenti (circa 7000 mq) al fine di procedere alla costruzione di case popolari. L'occupazione materiale era stata concretamente effettuata il successivo 15 marzo 1986.

Con sentenza del 10 aprile 1989, divenuta subito definitiva per mancanza di impugnazione, il Tar aveva annullato per incompetenza la deliberazione del consiglio comunale con cui era stata autorizzata l'occupazione dell'area, ritenendo tale prerogativa spettante al sindaco.

Nella successiva causa civile per il risarcimento del danno, il Tribunale, constatata l'irreversibile trasformazione del bene per effetto della costruzione delle opere pubbliche e quindi l'avvenuto trasferimento della proprietà (da doversi datare al 10 gennaio 1990), aveva condannato il Comune e la società cooperativa (con sentenza del 17 febbraio 1995) al pagamento di una somma (£ 901.888.000) pari al valore di mercato che il bene aveva al momento dell'irreversibile trasformazione, più rivalutazione ed interessi, nonché al pagamento di un'indennità per il mancato godimento del bene per il periodo intercorrente tra la data dell'occupazione e la perdita della proprietà.

Entrata in vigore la legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1997), che – inserendo il comma 7 *bis* all'art. 5-*bis* della l. n. 359 del 1992 – aveva disposto che gli indennizzi per le occupazioni appropriative realizzatesi anteriormente al 1996 dovessero corrispondere alle ordinarie indennità di esproprio, maggiorate del 10%, la Corte d'appello aveva notevolmente ridotto l'entità della somma da versare ai ricorrenti per la perdita del bene (fissandola a £ 387.556.115). La Corte di Cassazione aveva poi definitivamente confermato la pronuncia del giudice di appello.

Diritto. La Corte ha ribadito integralmente la propria precedente giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (tra cui i precedenti *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, sentenza del 30 ottobre 2003; *Carbonara e Ventura c. Italia*, sentenza dell'11 dicembre 2003; *Scordino c. Italia (n° 3)*, sentenza del 17 maggio 2005; *Serrao c. Italia*, sentenza del 13 ottobre 2005), secondo la quale detto istituto – nel prevedere che, in mancanza di un formale provvedimento espropriativo, sia la sentenza del giudice ad accertare definitivamente il trasferimento della proprietà del bene al patrimonio della pubblica amministrazione – viola il principio di legalità, in quanto esso non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica e permette all'amministrazione di non rispettare, a suo esclusivo beneficio, le regole

fissate in materia di espropriazione. Nel caso di specie, inoltre, pur non ritenendo necessario dichiarare formalmente la violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU, la Corte ha evidenziato che l'applicazione retroattiva della legge n. 662 del 1996 al processo in corso non ha consentito ai ricorrenti di beneficiare di una equa riparazione per la violazione subita.

Per tali motivi i Giudici europei hanno confermato che nel caso di specie vi è stata violazione dell'articolo 1 Prot. 1 CEDU. Tuttavia, non ritenendo sufficientemente istruita la questione della definizione dell'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 CEDU, hanno rinviato la causa e invitato le parti a dare comunicazione di eventuali accordi che nel frattempo dovessero intervenire.

Causa Scordino ed altri c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 6 marzo 2007 (ricorso n. 43662/98)

(liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2007 che rilevava il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità, All'uopo concede, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato, aumentata del plus valore apportato dalla costruzione di opere, detratta la somma già ricevuta a livello nazionale, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale. Dichiarò l'esigenza dell'adozione da parte dello Stato di misure strutturali, delle quali indica il tenore, per rimediare alla disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta).

Fatto. Ricorso proposto dagli eredi del sig. Scordino per la lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU (*protezione della proprietà*), asseritamente causata dall'imposizione, senza alcun indennizzo né risarcimento di danni, di vincoli su un terreno di loro proprietà. Tale fondo era stato oggetto di un decreto di occupazione d'urgenza e di un decreto di espropriazione. Il T.A.R. Calabria, adito dal sig. Scordino, aveva tuttavia ritenuto inefficace l'atto di occupazione e reputato illegittima ed arbitraria, sin dall'inizio, l'intera procedura espropriativa.

A seguito di azione civile per il risarcimento del danno, intentata dal sig. Scordino con atto del 26 aprile 1986, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 26 maggio 1997, rilevata la mancanza del titolo dell'occupazione e l'ingerenza nel diritto di proprietà del ricorrente, aveva ritenuto che la proprietà del terreno fosse passata alla pubblica amministrazione con l'irreversibile trasformazione del fondo e che spettasse al proprietario un risarcimento non integrale, dovendo la relativa

somma risultare contenuta nei limiti stabiliti dalla legge n. 662 del 1996, ritenuta così suscettibile di applicazione retroattiva. Il successivo appello e il ricorso in cassazione degli eredi del sig. Scordino – diretti ad ottenere la restituzione del fondo e un integrale risarcimento del danno – erano stati respinti.

Con sentenza del 17 maggio 2005, la Corte europea aveva già dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU, in relazione alla causa in esame⁴³. Essa, tuttavia, si era riservata di decidere con successivo provvedimento in ordine ai danni pretesi dai ricorrenti e, a tal fine, aveva invitato le parti prima a trovare un accordo e poi, non essendo stato questo raggiunto, a depositare una perizia da parte di esperti.

Diritto. Prima di individuare i criteri per la quantificazione del danno da liquidare a favore dei ricorrenti, la Corte ha ribadito – richiamando peraltro ampi stralci della decisione principale depositata il 17 maggio 2005 – che l'istituto italiano della espropriazione indiretta, di origine giurisprudenziale e poi codificato dall'articolo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*), viola il principio di legalità, in quanto esso, da un lato, non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza nei rapporti giuridici e, dall'altro, determina conseguenze imprevedibili o arbitrarie per i soggetti interessati.

Al riguardo, la Corte più specificamente ha confermato che l'istituto in parola permette all'amministrazione pubblica di occupare un terreno (anche sulla base di autorizzazione successivamente annullata o persino in mancanza, *ab initio*, del titolo abilitativo), di trasformarlo irreversibilmente e conseguentemente di acquisirlo al suo patrimonio, senza mai adottare alcun atto formale che dichiari il trasferimento della proprietà. In assenza di tale atto che formalizzi l'espropriazione, l'elemento che permette di trasferire ufficialmente al patrimonio pubblico il bene occupato e di assicurare una definitiva certezza giuridica è rappresentato dalla decisione del giudice che constata l'illegalità del comportamento dell'amministrazione.

Analizzando la portata applicativa dell'articolo 46 CEDU, che impone agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive che li riguardano, peraltro sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri, la Corte – constatata nell'ordinamento italiano una lacuna strutturale nell'esaminata materia dell'espropriazione indiretta, che potrebbe dar luogo per il futuro a numerosi altri ricorsi – ha evidenziato che, nell'ordinamento giuridico italiano, si impongono modifiche normative generali a livello nazionale che rimedino, eventualmente anche in modo retroattivo

⁴³ Al riguardo, si veda la sintesi della sentenza principale nel quaderno n. 2 di questo Osservatorio (marzo 2006), a pagina 75.

(precedenti *Bottazzi c. Italia*, n. 34884/97, CEDH 1999-V; *Di Mauro c. Italia*, 34256/96, CEDH 1999-V; *Brusco c. Italia*, 69689/01, CEDH 2001-IX; *Giacometti ed altri c. Italia*, n. 34939/97 CEDH 2001-XII), ai danni già prodotti e che prevengano ulteriori controversie da parte di altri cittadini.

Pur ribadendo che lo Stato contraente rimane libero di individuare gli strumenti che ritiene più opportuni per adempiere alla propria obbligazione giuridica (*Scozzari e Giunta c. Italia* n. 39221/98 e 41963/98, CEDH 2000-VIII; *Broniowski c. Polonia* n. 31443/96, CEDH 2004-5), la Corte ha individuato in sentenza taluni principi cui dovranno ispirarsi le riforme in materia onde porre termine a tale situazione di strutturale violazione della Convenzione. Innanzitutto – ha affermato la Corte – sarà necessario impedire tutte le occupazioni illegittime dei terreni e cioè tutte le occupazioni che siano o sprovviste dall’inizio dell’apposita autorizzazione o la cui autorizzazione sia successivamente annullata. In tale ottica, potrebbe ipotizzarsi di non autorizzare l’occupazione di un terreno se non quando venga stabilito che il progetto e i provvedimenti concernenti l’espropriazione siano stati adottati nel rispetto delle regole e siano assistiti da una previsione economica idonea a garantire un risarcimento rapido ed adeguato dell’interessato. Inoltre, lo Stato italiano dovrebbe scoraggiare pratiche non conformi alle regole della normale procedura di espropriazione adottando disposizioni dissuasive e perseguendo le responsabilità degli autori di dette pratiche. Per quanto concerne i terreni già occupati senza titolo e trasformati in assenza di un decreto di espropriazione, occorrerebbe sopprimere gli ostacoli giuridici che impediscono sistematicamente la restituzione del terreno. Solo laddove detta restituzione si palesi impossibile per plausibili ragioni individuate in concreto, lo Stato dovrà assicurare il pagamento di una somma corrispondente al valore venale. In aggiunta, lo Stato dovrà individuare adeguate misure finanziarie per risarcire i danni per le perdite subite, che non possano ritenersi coperte dalla semplice restituzione del bene o dal mero pagamento della somma corrispondente. In fattispecie come quella in esame, dunque, la Corte ribadisce la necessità che lo Stato garantisca ai cittadini lesi una piena *restitutio in integrum* e cioè una riparazione integrale del danno subito.

Nel caso di specie, pertanto, evidenziando con forza che il carattere illecito dell’ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà dei ricorrenti non può ripercuotersi sulla definizione dei criteri risarcitori (precedente *Ex-Re di Grecia e altri c. Grecia* – equa soddisfazione – n. 25701/94, CEDH 2002) e richiamati alcuni precedenti riguardanti proprio l’Italia (precedenti *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia* del 30 ottobre 2003 e *Carbonara e Ventura c. Italia* dell’11 dicembre 2003) e la Grecia (precedente *Papamichalopoulos ed altri c. Grecia* del 31 ottobre 1995), i Giudici di Strasburgo hanno disposto che, in mancanza di restituzione materiale del bene, l’indennità da accordare ai ricorrenti debba corrispondere al valore venale attuale del terreno (€ 1.329.840,00), dedotta l’indennità già ottenuta

da parte dello Stato (€ 436.000,00 così come rivalutati al giorno della pronuncia), cui però deve aggiungersi, a titolo di complessivo risarcimento danni, una somma pari al plusvalore apportato dalla costruzione degli edifici successivamente edificati, sostanzialmente corrispondente ai costi di costruzione stessa (€ 2.406.160,00).

In definitiva, dunque, la Corte ha quantificato in € 3.300.000,00 di danni materiali, in 40.000,00 € di danni morali e in € 30.000,00 per spese legali le somme che lo Stato italiano deve versare ai ricorrenti in relazione alla controversia esaminata.

Causa Acciardi e Campagna c. Italia – Prima Sezione – sentenza 3 maggio 2007 (ricorso n. 41040/98)

(di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte)

Relativamente al ricorso in titolo, proposto per violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*), la Corte con decisione del 19 maggio 2005 aveva constatato la violazione dell'art. 1, par. 1 del Prot. n. 1 CEDU. Con la presente sentenza la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti in causa, giudicato equo conformemente all'art. 75, par. 4 del Regolamento della Corte.

Causa Gianni e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 31 maggio 2007 (ricorso n. 35941/03)

(di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte)

Relativamente al ricorso in titolo, proposto per violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*), la Corte con decisione del 30 marzo 2006 aveva constatato la violazione della suddetta norma convenzionale. Con la presente sentenza, la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti in causa, giudicato equo conformemente all'art. 75, par. 4 del Regolamento della Corte ed ha pertanto disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Causa Dominici c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 7 giugno 2007 (ricorso n. 64111/00)

(prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e cancella dal ruolo la causa relativa alla materia delle espropriazioni)

Fatto e diritto. La sentenza è stata pronunciata in relazione a fattispecie del tutto simile a quella oggetto della sentenza Scordino n. 3 che precede e contiene le medesime osservazioni in punto di diritto. Essa, dunque, fa seguito alla sentenza del 15 novembre 2005, che constatava la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*) in relazione ad una procedura di espropriazione indiretta subita dai ricorrenti.

La pronuncia in esame ha preso atto dell'accordo intervenuto tra gli interessati e lo Stato italiano (pagamento di una somma pari a € 194.427,00, a titolo di risarcimento danni complessivo) a seguito della pronuncia principale che aveva constatato la violazione della citata norma convenzionale⁴⁴ e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Causa Capone c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 7 giugno 2007 (ricorso n. 20236/02)

(prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e cancella dal ruolo la causa relativa alla materia delle espropriazioni)

Fatto e diritto. La sentenza è stata pronunciata in relazione a fattispecie del tutto simile a quella oggetto della sentenza Scordino n. 3 che precede e contiene le medesime osservazioni in punto di diritto. Essa, dunque, fa seguito alla sentenza del 6 dicembre 2005 che constatava la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*) in relazione ad una procedura di espropriazione indiretta subita dalla ricorrente.

La pronuncia in esame ha preso atto dell'accordo intervenuto tra l'interessata e lo Stato italiano (pagamento di una somma pari a € 480.000,00, a titolo di risarcimento danni complessivo) a seguito della pronuncia principale che aveva

⁴⁴ Si veda in proposito la sintesi della sentenza principale nel quaderno n. 2 di questo Osservatorio (marzo 2006), a pagina 84.

constatato la violazione della citata norma convenzionale⁴⁵ e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Causa Mason ed altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 luglio 2007 (ricorso n. 43663/98)

(facendo seguito alla sentenza del 17 maggio 2005, che constatava la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, con riferimento al ritardo nell'erogazione e alla quantificazione dell'indennizzo di esproprio, pronuncia sull'equa soddisfazione, disponendo per il risarcimento dei danni morali e materiali, oltre alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 41 CEDU)

Fatto e diritto. La sentenza trae origine dalla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (*protezione della proprietà*) in relazione ad una procedura di espropriazione indiretta subita dai ricorrenti.

Con sentenza del 17 maggio 2005, la Corte europea aveva già dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU, riservandosi di decidere con successivo provvedimento in ordine ai danni pretesi dai ricorrenti.

Nel caso di specie, la Corte, evidenziando che il carattere illecito dell'ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà dei ricorrenti non può non ripercuotersi sulla definizione dei criteri risarcitori (precedente *Ex-Re di Grecia e altri c. Grecia – equa soddisfazione – n. 25701/94, CEDH 2002*) e richiamati alcuni precedenti riguardanti proprio l'Italia (precedenti *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia* del 30 ottobre 2003 e *Carbonara e Ventura c. Italia* dell'11 dicembre 2003) e la Grecia (precedente *Papamichalopoulos ed altri c. Grecia* del 31 ottobre 1995), La Corte ha affermato che, in mancanza di restituzione materiale del bene, l'indennità da accordare ai ricorrenti debba corrispondere al valore venale attuale del terreno, dedotta l'indennità già ottenuta da parte dello Stato, cui però deve aggiungersi una somma volta a compensare il lungo periodo di spossessamento del bene subito.

La Corte ha quindi disposto che lo Stato italiano paghi la somma di 3.000.000,00 € per il pregiudizio subito, comprensiva delle spese di giudizio sostenute nella procedura nazionale, davanti nonché la somma di 1.500,00 € per le spese di procedura sostenute davanti alla Corte.

⁴⁵ Si veda in proposito la sintesi della sentenza principale nel quaderno n. 2 di questo Osservatorio (marzo 2006), a pagina 84.

Causa Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 ottobre 2007 (ricorso n. 62876/00)

(di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte)

Relativamente al ricorso in titolo, proposto per violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*), la Corte con decisione del 17 novembre 2005 aveva constatato la violazione della suddetta norma convenzionale. Con la presente sentenza, la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti in causa, giudicato equo conformemente all'art. 75, par. 4 del Regolamento della Corte ed ha pertanto disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Causa Pasculli c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 4 dicembre 2007 (ricorso n. 36818/97)

(liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2007 che rilevava il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità, All'uopo concede, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato, aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione di opere, detratta la somma già ricevuta a livello nazionale, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale. Dichiara l'esigenza dell'adozione da parte dello Stato di misure strutturali, delle quali indica il tenore, per rimediare alla disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta).

Fatto e diritto. La sentenza è stata pronunciata in relazione a fattispecie del tutto simile a quella oggetto della sentenza Scordino n. 3 che precede e contiene le medesime osservazioni in punto di diritto. Essa, dunque, trae origine dalla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (*protezione della proprietà*) in relazione ad una procedura di espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

Con sentenza del 17 maggio 2005, la Corte europea aveva già dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU, in relazione alla causa in esame⁴⁶. Essa, tuttavia, si era riservata di decidere con

⁴⁶ Al riguardo, si veda la sintesi della sentenza principale nel quaderno n. 2 di questo Osservatorio (marzo 2006), a pagina 79.

successivo provvedimento in ordine ai danni pretesi dal ricorrente e, a tal fine, aveva invitato le parti prima a trovare un accordo e poi, non essendo stato questo raggiunto, a depositare una perizia da parte di un esperto nominato dalle parti.

Utilizzando i dati materiali ed economici presenti nella perizia depositata dall'esperto, la Corte ha confermato che in caso di espropriazione indiretta l'indennità da versare all'interessato corrisponde non solo al valore venale attuale del terreno, ma anche al plusvalore apportato dalla costruzione degli immobili (corrispondente sostanzialmente ai costi di costruzione medesima), dedotto, ovviamente, quanto già versato dallo Stato a livello di procedure nazionali.

Nel caso di specie, dunque, constatata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, la Corte ha disposto che lo Stato italiano paghi 800.000,00 € per danni materiali, 10.000,00 € per danni morali, 65.000,00 € per spese legali, 13.400,00 € per i costi della perizia.

2. Protezione della proprietà

Causa Paudicio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 maggio 2007 (ricorso n. 77606/01)

(constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà per il danno subito a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo contenuto in una sentenza definitiva del Giudice nazionale)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*) nonché per violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*).

La questione posta dai ricorrenti trae origine da un processo penale per abusivismo edilizio, al termine del quale la Corte d'Appello di Napoli aveva condannato a 20 giorni di reclusione di reclusione e al pagamento di £ 20.000.000 il signor B. per aver costruito, a fianco dell'edificio di proprietà del ricorrente, una stalla per bovini, oltrepassando i limiti di edificabilità previsti dalla concessione edilizia, peraltro rilasciata dal Comune di Agerola per motivi di eccezionale urgenza. La Corte d'Appello, inoltre, aveva anche riconosciuto al ricorrente – costituitosi parte civile – il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e aveva

ordinato la demolizione della costruzione abusiva; ordine che era stato poi confermato nel giudizio in Corte di cassazione, ma che, in sede amministrativa, non era stato mai concretamente eseguito.

Diritto. Confermata l'infondatezza dell'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo italiano (peraltro già sostenuta nella precedente decisione di ammissibilità del ricorso), la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che era ancora pendente la procedura per il rilascio della concessione in sanatoria (c.d. condono edilizio) e che gli autori dell'abuso avevano presentato incidente di esecuzione volto a sospendere la demolizione dell'immobile fino alla definizione del procedimento amministrativo. In proposito, la Corte medesima ha sottolineato che erano già passati più di dodici anni dalla richiesta di condono senza che alcuna autorità si fosse pronunciata al riguardo e tenuto conto del fatto che il sindaco del Comune interessato aveva informato la Corte di cassazione, alla quale era pervenuto il procedimento in sede nazionale, che la domanda di regolarizzazione non sarebbe mai stata accolta tenuto conto della legislazione in materia.

La Corte ha, quindi, affermato che la mancata demolizione dell'immobile abusivo ordinata dal giudice penale con sentenza definitiva costituisce violazione dell'articolo 1 del Prot. n. 1 CEDU, che prevede che un'eventuale ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei propri beni debba avere una base legale.

Nella fattispecie, il giudice penale aveva definitivamente ordinato l'abbattimento dell'immobile abusivo, avendo accertato che esso era stato costruito in violazione delle regole urbanistiche: le autorità comunali, dunque, avrebbero dovuto materialmente eseguire la demolizione e, invece, non avevano mai preso alcuna iniziativa in tal senso.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che la preminenza del diritto, che costituisce uno dei principi fondamentali delle società democratiche e che fa parte integrante di tutti gli articoli della Convenzione (*Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia* n. 31524/96, CEDH 2000-VI; *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996), implica che lo Stato ed ogni autorità pubblica interna debbano conformarsi alle sentenze dei giudici (*Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997). Regola questa che nella fattispecie non è stata rispettata, senza che vi fosse alcuna valida giustificazione legale.

Il ricorrente, pertanto, in quanto proprietario di un immobile vicino, ha subito un ingiusto pregiudizio dalla edificazione illegale del manufatto e deve essere risarcito.

Pur ritenendo assorbita dalla predetta statuizione la questione posta dal ricorrente circa la violazione dell'articolo 6, par. 1, della CEDU, la Corte ha inoltre ribadito che l'esecuzione di una sentenza, da qualsiasi giurisdizione promani, deve essere considerata come facente parte integrante del «processo» ai sensi del citato articolo 6 CEDU (*Immobiliare Saffi c. Italia*, n. 22774/93, CEDH 1999-V; *Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997).

Tenuto conto della possibilità di ottenere ancora il risarcimento dei danni in sede di giurisdizione civile italiana, i giudici di Strasburgo, nel confermare la violazione, nella fattispecie, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, hanno disposto che lo Stato italiano paghi al ricorrente 5.000,00 € per danni morali e 3.000,00 € complessivi per le spese di giudizio.

Causa Vitiello c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2007 (ricorso n. 6870/03)

(constata la violazione dell'articolo 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà per il danno subito a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo contenuto in una sentenza definitiva del Giudice nazionale)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*) nonché per violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*).

La questione posta dai ricorrenti trae origine da un processo penale per abusivismo edilizio, al termine del quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato ad un anno e otto mesi di reclusione e al pagamento di £ 1.500.000 il signor V. per aver costruito un deposito commerciale, senza la prescritta concessione edilizia, a fianco dell'edificio di proprietà dei ricorrenti, in prossimità peraltro della zona archeologica di Pompei. Il Tribunale, inoltre, aveva anche riconosciuto ai ricorrenti – costituitisi parte civile – il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e aveva ordinato la demolizione della costruzione abusiva; ordine che era stato poi confermato nei successivi gradi di giudizio, ma che, in sede amministrativa, non era stato mai concretamente eseguito.

Diritto. Confermata l'infondatezza dell'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo italiano (già sostenuta nella precedente decisione di ammissibilità del ricorso) e l'irrelevanza del fatto che era stata presentata domanda di condono edilizio (in quanto essa era stata rigettata dalle autorità competenti), la Corte ha affermato che la mancata demolizione

dell'immobile abusivo ordinata dal giudice penale con sentenza definitiva costituisce violazione dell'articolo 1 del Prot. n. 1 CEDU, che prevede che un'eventuale ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei propri beni debba avere una base legale.

Nella fattispecie, invece, il giudice penale aveva definitivamente ordinato l'abbattimento dell'immobile abusivo, avendo accertato che esso era stato costruito in violazione delle regole urbanistiche: le autorità comunali, dunque, avrebbero dovuto materialmente eseguire la demolizione, ma non avevano mai preso alcuna iniziativa in tal senso.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che la preminenza del diritto, che costituisce uno dei principi fondamentali delle società democratiche e che fa parte integrante di tutti gli articoli della Convenzione (*Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia* n. 31524/96, CEDH 2000-VI; *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996), implica che lo Stato ed ogni autorità pubblica interna debbano conformarsi alle sentenze dei giudici (*Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997). Regola questa che nella fattispecie non è stata rispettata, senza che vi fosse alcuna valida giustificazione legale.

I ricorrenti, pertanto, in quanto proprietari di un immobile vicino, hanno subito un ingiusto pregiudizio dalla edificazione illegale del manufatto e devono essere risarciti.

Pur ritenendo assorbita dalla predetta statuizione la questione posta dai ricorrenti circa la violazione dell'articolo 6, par. 1, della CEDU, la Corte ha inoltre ribadito che l'esecuzione di una sentenza, da qualsiasi giurisdizione promani, deve essere considerata come facente parte integrante del «processo» ai sensi del citato articolo 6 CEDU (*Immobiliare Saffi c. Italia*, n. 22774/93, CEDH 1999-V; *Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997).

Tenuto conto della possibilità di ottenere ancora il risarcimento dei danni in sede di giurisdizione civile italiana, i giudici di Strasburgo, nel confermare la violazione, nella fattispecie, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, hanno disposto che lo Stato italiano paghi 5.000,00 € per danni morali a ciascuno dei due ricorrenti e 3.000,00 € complessivi per le spese di giudizio.

VII. DECISIONI DI RICEVIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ

Causa Di Salvo c. Italia – decisione di irricevibilità – Terza Sezione – 11 gennaio 2007 (ricorso n. 16098/05)

(dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione dell'art. 3 Prot. n. 7 CEDU, per esercizio abusivo del diritto al ricorso individuale, ai sensi dell'art. 35, par. 3)

Con tale decisione la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato per violazione dell'art. 3 Prot. n. 7 (*diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario*) CEDU per esercizio abusivo del diritto al ricorso individuale, ai sensi dell'art. 35, par. 3.

Infatti, senza entrare nel merito della controversia, la Corte ha giudicato offensive ed oltraggiose le espressioni utilizzate dal ricorrente nelle sue osservazioni, che costituivano un attacco gratuito e personale nei confronti del rappresentante del Governo. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso perché abusivo.

Causa Hany c. Italia – decisione parziale di irricevibilità – Terza Sezione – 18 gennaio 2007 (ricorso n. 17543/05)

(in materia di diritto alla difesa – dichiara parzialmente irricevibile il ricorso promosso per violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. c, d, e CEDU)

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato parzialmente irricevibile il ricorso presentato per violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. c, d, e (*diritto ad un processo equo*) CEDU.

Il ricorrente invocava tali disposizioni lamentando, in particolare, di non aver potuto essere assistito in un processo nazionale da un difensore di sua scelta: infatti, la Corte d'appello precedente aveva nominato al ricorrente come difensore d'ufficio lo stesso legale a cui il ricorrente aveva revocato il mandato, dal momento che era l'unico avvocato disponibile e a conoscenza del processo, senza peraltro informarlo al riguardo.

Con riferimento a tale doglianza, la Corte ha sottolineato che l'art. 6, comma 3 lett. c, garantisce all'imputato di un processo penale il diritto di essere assistito da un difensore di sua scelta o gratuitamente da un avvocato d'ufficio qualora lo esigano gli interessi della giustizia, senza precisare le modalità di esercizio di tale diritto. Spetta infatti agli Stati contraenti individuare gli strumenti atti a garantire tale diritto. Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto che l'obbligo di fornire all'imputato una assistenza legale adeguata era stato assolto in modo soddisfacente,

mentre il ricorrente aveva omesso di esercitare il diritto riconosciutogli, pur avendone avuto l'occasione. La Corte, pertanto, ha rigettato l'istanza in quanto manifestamente infondata, ravvisando nel comportamento del ricorrente, che aveva in più di un'occasione revocato il mandato ai propri legali, e nelle sue reticenze un chiaro tentativo di ottenere un rinvio della data dell'udienza.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 6, par. 3, lett. e, affermando di non aver potuto far interrogare il medico legale che aveva eseguito l'autopsia sul corpo della vittima dell'omicidio di cui era stato accusato, e gli agenti di polizia. Sosteneva inoltre che l'interrogatorio di uno dei testimoni era stato condotto senza l'assistenza di un interprete. Sul punto, la Corte ha osservato che la decisione dell'autorità di non chiamare a testimoniare tali soggetti non ha leso il diritto di difesa del ricorrente, in quanto questi non ha dimostrato in che modo tali testimonianze avrebbero potuto portare elementi nuovi e a favore della sua difesa. Relativamente alle modalità attraverso le quali era stato condotto l'interrogatorio di uno dei testimoni, la Corte ha affermato che questi parlava l'italiano e che dimostrava di comprendere bene le domande che gli venivano rivolte. Considerato, inoltre, che la difesa non aveva sollevato alcuna obiezione al riguardo davanti al giudice di merito, la Corte ha dichiarato manifestamente infondato anche tale motivo di ricorso.

La Corte ha infine rinviato l'esame della doglianza relativa alla nullità della notificazione dell'udienza preliminare, circostanza che gli avrebbe impedito di partecipare alla relativa udienza e poter pertanto formulare la richiesta di un rito alternativo.

Causa E.S.B.K. c. Italia – decisione parziale di irricevibilità – Terza Sezione – 20 febbraio 2007 (ricorso n. 246/07)

(in materia di estradizione – dichiara parzialmente irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 2 e 3, 6, 13 e 34 e 1, Prot. n. 7 CEDU).

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato parzialmente irricevibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 2 (*diritto alla vita*), 3 (*proibizione della tortura*), 6 (*diritto ad un processo equo*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) e 34 (*ricorsi individuali*), 1 Prot. n. 7 (*garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri*) CEDU. Il ricorrente, cittadino tunisino accusato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, falsificazione di documenti e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, era stato

condannato a 5 anni di detenzione, scontati i quali avrebbe dovuto essere espulso in Tunisia. Tale ordine di espulsione non veniva però eseguito. Nel frattempo il ricorrente, che si trovava nuovamente in stato di detenzione, era stato condannato in contumacia a 10 anni di carcere dal Tribunale militare tunisino per aver aderito ad un'organizzazione terroristica. Il ricorrente – temendo che venisse data esecuzione all'ordine di espulsione e che, tornato in patria, avrebbe potuto essere torturato dalle autorità tunisine per l'accusa di aver fatto parte di un'organizzazione terroristica – attivava la procedura d'urgenza prevista dall'art. 39 del regolamento della Corte, chiedendo la sospensione o la revoca dell'ordine di espulsione.

Il ricorrente lamentava in particolare: 1) che l'esecuzione dell'ordine di espulsione disposto nei suoi confronti avrebbe messo in serio pericolo la sua vita, potendo essere sottoposto a tortura in Tunisia; 2) la mancanza di equità nel procedimento penale a suo carico in Tunisia; 3) la pratica seguita in Italia in materia di procedure di espulsione.

Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla loro ricevibilità, ritenendo necessario comunicare al governo convenuto questa parte dell'istanza.

Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che la pratica seguita in Italia in materia di estradizione fosse contraria agli artt. 13 e 34, ed all'art. 1, Prot. n. 7 CEDU. La Corte ha dichiarato irricevibile tale motivo, affermando che le contestazioni mosse dal ricorrente erano prive di fondamento e del tutto pretestuose, dal momento che nessun provvedimento di espulsione contro il ricorrente era stato adottato, né era stata aperta la relativa procedura.

Causa Giuliani c. Italia – decisione di ammissibilità – Quarta Sezione – 12 marzo 2007 (Ricorso n. 23458/02)

(in materia di diritto alla vita, sotto il profilo dell'uso legittimo delle armi – dichiara ammissibile il ricorso promosso ai sensi degli artt. 2, 3, 6 e 13 CEDU)

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 2 (*diritto alla vita*), 3 (*proibizione della tortura*), 6 (*diritto ad un equo processo*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU.

Il ricorso prende le mosse dalla morte di Carlo Giuliani, rispettivamente figlio e fratello dei ricorrenti, mentre partecipava ad una manifestazione *no-global*, in occasione del G8 che si svolgeva in quei giorni a Genova.

Nella ricostruzione della Corte risulta che la manifestazione, che era stata regolarmente autorizzata, era degenerata in violenze e scontri tra dimostranti e forze dell'ordine. Una jeep dei carabinieri, accerchiata dai dimostranti, era diventata il bersaglio di una sassaiola e dell'assalto da parte di alcuni di essi. Uno dei carabinieri chiusi dentro il veicolo, preso dal panico, esplodeva dei colpi fuori dal mezzo, uno dei quali colpiva alla testa Carlo Giuliani, che si trovava a pochi metri dalla jeep mentre brandiva un estintore. Nel tentativo di muovere la jeep, il carabiniere che era alla guida investiva il corpo del ragazzo. Soltanto dopo che la folla era stata dispersa, fu possibile per un dottore soccorrere la vittima, potendo però solamente constatarne l'avvenuto decesso.

L'inchiesta immediatamente aperta sui fatti di Genova portò all'incriminazione per omicidio volontario del carabiniere che aveva fatto fuoco sui dimostranti e del carabiniere che si trovava al volante della jeep. L'esame autoptico rivelò che la causa del decesso era da attribuirsi alla pallottola che aveva colpito il giovane alla testa, mentre trascurabili erano le ferite riportate a seguito del passaggio della jeep sopra il corpo del ragazzo. La perizia balistica rivelava, invece, che il colpo era stato sparato con una traiettoria dall'alto verso il basso. Le perizie disposte conclusero, inoltre, che, al momento dello sparo, il giovane era ben visibile dalla jeep, ma che la pallottola era stata deviata da una pietra lanciata da un altro dimostrante. Il 5 maggio 2003 il GIP archiviava il procedimento per entrambi gli indagati, affermando che il carabiniere al volante non aveva potuto rendersi conto che vi era il corpo del ragazzo steso in terra, mentre per l'altro carabiniere, si profilava la scriminante dell'uso legittimo delle armi per esservi stato costretto dalla necessità di respingere una violenza, avendo questi comunque sparato in aria un colpo che poi era stato deviato da una pietra.

I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2 CEDU, affermando che la morte del giovane sarebbe stata causata da un uso eccessivo della forza e che l'organizzazione delle operazioni per mantenere e ristabilire l'ordine pubblico si era dimostrata del tutto inadeguata. Essi, inoltre, contestano la violazione degli art. 2 e 3, stante il mancato tempestivo soccorso alla vittima. I familiari della vittima si dolgono altresì dell'assenza di un'inchiesta effettiva, lamentando in particolare: che non erano state raccolte le testimonianze di determinati testimoni e degli agenti di polizia coinvolti: che il perito nominato dal giudice aveva in precedenza scritto un articolo a sostegno della tesi della legittima difesa: che molte delle indagini furono condotte da soggetti appartenenti alla stessa Arma degli indagati.

Causa De Filippo c. Italia – decisione di irricevibilità – Seconda Sezione – 27 marzo 2007 (ricorso n. 72112/01)

(in materia di diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata - dichiara irricevibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 6, par. 1 (*diritto ad un processo equo*) e 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) CEDU)

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 6, par. 1 (*diritto ad un processo equo*) e 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) CEDU .

Nel 1977 la ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere la sospensione dei lavori e la demolizione di un manufatto costruito vicino alla sua proprietà senza rispettare la distanza minima prescritta. Nelle more del giudizio civile, il convenuto aveva ottenuto un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria, avverso il quale la ricorrente proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo chiedendone l'annullamento. Tale ricorso veniva accolto sulla base del presupposto che la concessione in sanatoria riguardava esclusivamente gli aspetti pubblicistici della costruzione e non quelli privatistici relativi al rispetto delle distanze fra le costruzioni. Pertanto, si sarebbe dovuto eseguire l'ordine di demolizione contenuto nel provvedimento del giudice civile. Avverso tale decisione veniva proposto appello nel 1991, ma solamente nel 2000 veniva formulata l'istanza di fissazione dell'udienza. Con una pronuncia del 2001 il Consiglio di Stato cancellava la causa dal ruolo.

La ricorrente lamentava in particolare l'eccessiva durata della procedura civile e amministrativa, e la conseguente violazione del suo diritto di accesso ad un tribunale, tutelato dalla convenzione. La Corte, dopo aver chiarito che le doglianze della ricorrente in merito all'asserita negazione del suo diritto di accesso ad un tribunale sarebbero state affrontate unicamente sotto il profilo dell'eccessiva durata del procedimento, ha affermato che, risultando ancora pendente la procedura nazionale prevista dalla legge n. 89 del 2001, la questione relativa all'eccessiva durata della procedura amministrativa era da considerarsi prematura. Per quanto riguarda invece il procedimento civile, la Corte ha ritenuto irricevibile tale motivo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, dal momento che la ricorrente non aveva notificato il ricorso all'autorità competente.

Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte ha affermato che tutte le ripercussioni economiche negative che fossero state eventualmente causate dall'eccessiva durata della procedura avrebbero dovuto essere analizzate come conseguenza della violazione del diritto garantito dall'art. 6, par. 1, e non avrebbero potuto essere prese in considerazione se non a titolo di soddisfazione equitativa. La Corte, ha quindi richiamato le considerazioni fatte in precedenza, ed ha respinto

anche tale doglianza per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e per manifesta infondatezza.

Causa Spampinato c. Italia – decisione di irricevibilità – Terza Sezione – 29 marzo 2007 (ricorso n. 23123/04)

(in materia di libertà religiosa – dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 9 e 14 CEDU)

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 9 (*libertà di pensiero, coscienza e di religione*) e 14 (*divieto di discriminazione*) CEDU.

Il ricorrente invocava gli artt. 9 e 14 CEDU lamentando: 1) che la disciplina concernente la destinazione dell'otto per mille imporrebbe di manifestare le proprie convinzioni religiose nella dichiarazione dei redditi; 2) di essere stato sottoposto ad un'imposizione fiscale che non risponderebbe ad un interesse generale, dal momento che solamente alcuni specifici destinatari possono trarre profitto dall'otto per mille; 3) che solamente la parte dell'imposta sul reddito destinata allo Stato può essere ridotta.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte ha sottolineato che l'art. 9 della Convenzione tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione, che costituisce il fondamento di qualunque società democratica. Tale libertà è posta a tutela non solo dei credenti, ma anche degli atei, degli agnostici, scettici o degli indifferenti, in quanto essa protegge tanto il diritto di professare e praticare una fede quanto quello di non aderire a nessun credo.

Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso fondato sull'art. 9 perché privo di fondamento, in quanto la disposizione contenuta nella legge n. 222 del 1985, relativa alla destinazione dell'otto per mille, non obbliga il contribuente a manifestare il proprio credo religioso. Infatti la scelta di destinare l'otto per mille non comporta necessariamente la manifestazione delle proprie convinzioni religiose.

Relativamente alle doglianze riferite all'art. 14, la Corte ha preliminarmente osservato che l'imposizione fiscale, pur risolvendosi in un'ingerenza nel diritto al rispetto dei propri beni, garantito dall'art. 1 Prot. n. 1, si giustifica ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, che introduce un'espressa eccezione per "il pagamento delle imposte, dei contributi o delle ammende". Tuttavia, l'imposizione fiscale non sfugge al sindacato della Corte, allorché essa imponga al contribuente un carico eccessivo o costituisca una minaccia alla sua situazione finanziaria.

La Corte ha affermato che appartiene alle autorità nazionali la scelta del tipo di tassazione da applicare, dal momento che tale decisione implica un apprezzamento della situazione politica, economica e sociale, riservata dalla Convenzione agli Stati membri che in materia godono di un ampio margine di discrezionalità (ancor più giustificato allorquando vengono in gioco i rapporti con le confessioni religiose, non esistendo a livello europeo uno standard comune riguardo al finanziamento degli enti di culto).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, la legge fiscale, con la previsione dell'otto per mille, non ha introdotto un'imposizione che si va a sommare alla tassa normale sul reddito, ma solamente lo stanziamento di una percentuale del reddito percepito che è soggetto alla normale tassazione. In tal senso tale normativa rientra nel margine di discrezionalità dello Stato e non può essere considerata arbitraria.

La Corte, inoltre, ha affermato che tale disciplina non impone un carico eccessivo per il contribuente tale da rompere il giusto equilibrio tra l'interesse generale della collettività e quello della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, ed ha pertanto dichiarato irricevibile anche questo motivo di ricorso.

Causa Esposito c. Italia – decisione di irricevibilità – Terza Sezione – 5 aprile 2007 (ricorso n. 38972/06)

(in materia di immunità dei membri del CSM - dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 6, par. 1, 8, 13, e 14 CEDU)

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 6, par. 1 (*diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale e ad un tribunale imparziale*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), e 14 (*divieto di discriminazione*) CEDU.

Il caso prende le mosse da un procedimento di trasferimento d'ufficio di un magistrato per incompatibilità ambientale, promosso dal CSM nei confronti del ricorrente. Nel corso di tale procedimento, due membri del CSM avevano reso una serie di dichiarazioni che il ricorrente affermava essere lesive del suo onore e della sua reputazione. Per questo motivo, conveniva in giudizio coloro i quali avevano reso tali dichiarazioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudice rigettava la domanda, riconoscendo che i convenuti, in quanto membri del CSM, beneficiavano dell'immunità prevista dall'art. 32 *bis* della legge 195/1958. In

appello, il ricorso era stato accolto limitatamente alla domanda di risarcimento rivolta nei confronti di uno solo dei convenuti, il quale avrebbe reso dichiarazioni non coperte dall'insindacabilità. La Corte di Cassazione, invece, ribaltando la decisione della Corte d'appello, cassava la sentenza nella parte in cui riconosceva la responsabilità per danni di uno dei membri del CSM che aveva reso le dichiarazioni asseritamente diffamatorie.

Il ricorrente invocava l'art. 6, par. 1 CEDU, sostenendo in primo luogo che la concessione dell'immunità prevista dall'art. 32 *bis* della legge 195/1958 avrebbe violato il suo diritto di accesso ad un tribunale.

A giudizio della Corte, il diritto di accesso ad un tribunale costituisce un aspetto del diritto ad un tribunale consacrato nell'art. 6, par. 1. Spetta alle autorità nazionali, e in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna, mentre la Corte europea ha il compito di verificare che l'applicazione del diritto interno al caso di specie non abbia violato i diritti riconosciuti e protetti dalla convenzione. Peraltro, la Corte ha rilevato che il diritto di accesso non è assoluto, ma può subire delle limitazioni, implicitamente ammesse in quanto tale diritto richiede per sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che in quest'ambito gode di un certo margine di discrezionalità. Spetta comunque alla Corte verificare che i limiti posti in essere non restringano l'accesso offerto all'individuo in un modo o ad un punto tale che il diritto ne resti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, tale limite si concilia con l'art. 6 par. 1 solo se è volto al perseguimento di uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha svolto alcune considerazioni in merito all'immunità prevista per i membri del CSM, individuandone la funzione e i limiti: in particolare, la Corte ha sottolineato che tale immunità si applica esclusivamente alle dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni dei membri del CSM che presentino un collegamento con l'oggetto della discussione. Nel caso di specie, la Corte ha concluso che non vi era stata alcuna restrizione del diritto di accesso al tribunale, dal momento che le dichiarazioni di cui era causa erano coperte dall'insindacabilità in quanto erano state espresse nel corso di una seduta dello stesso organo ed avevano ad oggetto il trasferimento d'ufficio del ricorrente.

Il medesimo articolo veniva altresì invocato sotto il profilo della violazione del diritto ad un tribunale imparziale, in quanto il ricorrente aveva messo in dubbio l'imparzialità delle Sezioni Unite della Suprema Corte chiamate a pronunciarsi sulla causa,

Sul punto, la Corte ha affermato che non vi era alcuna prova che una delle parti in causa e un giudice del collegio giudicante avessero stretto rapporti che andavano al di là del carattere strettamente professionale. Tale rapporto professionale, inoltre,

non sarebbe stato sufficiente ad integrare la fattispecie del conflitto di interesse, con conseguente obbligo di astensione del giudice. Ad ogni buon conto, la Corte ha escluso che la decisione adottata dalle Sezioni Unite sia stata frutto di qualsivoglia pressione o influenza. Per quanto attiene, invece, alla sostituzione di un presidente di sezione con un consigliere supplente, la Corte ha ritenuto che tale circostanza non era tale da mettere in discussione l'imparzialità del collegio giudicante. Per queste ragioni, la Corte ha rigettato tale motivo di ricorso per manifesta infondatezza.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo della lesione del diritto all'onore e alla buona reputazione, la Corte, dopo aver rilevato che anche la doglianza relativa alla violazione del diritto al rispetto della vita privata si fondava sulle stesse argomentazioni svolte sotto il profilo dell'asserita violazione dell'art. 6, par. 1, relative alla legittimità dello scopo e alla proporzionalità della normativa in contestazione, ha rigettato anche tale motivo di ricorso perché infondato.

Per quanto riguarda la lamentata mancanza di un ricorso effettivo per poter far valer le proprie doglianze in merito alla natura diffamatoria delle dichiarazioni, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale l'art. 13 non può essere interpretato nel senso di richiedere un mezzo di ricorso per ogni doglianza sollevabile sul piano della CEDU, ma solo per quelle che siano difendibili alla luce della stessa Convenzione (precedente *Boyle e Rice c. Regno Unito*, sentenza 24 aprile 1988). Poiché nel caso in esame la Corte ha constatato l'infondatezza di dei motivi di ricorso proposti, anche il motivo relativo alla asserita violazione dell'art. 13 CEDU non risulta "difendibile" (precedenti, tra gli altri, *Walter c. Italia* decisione dell'11 luglio 2006 e *Al Shari e altri c. Italia*, decisione del 5 luglio 2006).

Infine, relativamente alla asserita violazione dell'art. 14, il ricorrente lamentava che in virtù della immunità concessa ai membri del CSM questi ultimi potevano beneficiare di una libertà di espressione più ampia rispetto a quella riconosciuta a tutti gli altri individui. La Corte ha rigettato anche tale motivo per manifesta infondatezza, dal momento che il ricorrente non aveva provato di aver subito un trattamento discriminatorio.

Causa Giusto e Bornacin c. Italia – decisione di irricevibilità – Seconda Sezione – 15 maggio 2007 (ricorso n. 38972/06)

(in materia di affidamento di minori - dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 3, 8, 6 par. 1, 13 e 34 CEDU)

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai coniugi Giusto e Bornacin, anche nell'interesse di V., per violazione degli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6 par. 1 (*diritto ad un processo equo*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) e 34 (*ricorsi individuali*) CEDU.

Il ricorso prende le mosse dalla esecuzione del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Genova del 6 settembre 2006, che aveva disposto il rimpatrio della minore bielorusa V., già affidata ai ricorrenti e dagli stessi sottratta per evitare il rientro in patria e nell'orfanotrofio dove la bambina, a loro avviso, sarebbe stata vittima di abusi sessuali e maltrattamenti. Tale provvedimento, che fissava specifiche condizioni attuative del rimpatrio a garanzia della salute psico-fisica della stessa minore – tra cui, in particolare, l'accompagnamento da parte dei coniugi Giusto-Bornacin e la possibilità per gli stessi di mantenere contatti con la minore – era stato eseguito prima che la Corte di Appello di Genova si pronunciasse sul reclamo proposto dalla coppia affidataria e senza rispettare le garanzie ivi contenute, dal momento che il trasferimento della minore sarebbe avvenuto senza alcuna preventiva comunicazione ai coniugi o ai loro difensori.

I ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 3 CEDU, a causa del trauma psicologico sofferto dalla minore in occasione del rimpatrio e della estrema sofferenza a cui erano stati sottoposti i coniugi prima e dopo il rientro di V. in Bielorussia, aggravata dall'impossibilità di mettersi in contatto con lei e di avere notizie precise sul suo stato di salute. A tal riguardo, la Corte, dopo aver richiamato la sua giurisprudenza in materia, ha affermato che il rimpatrio della minore, pur avendo causato una grande sofferenza ai soggetti coinvolti, stante il profondo legame di affetto che si era instaurato, non potesse essere considerato come un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

I coniugi richiamaevano altresì l'art. 8, sostenendo che il loro diritto al rispetto della vita familiare sarebbe stato violato dalla decisione di rimpatriare V., essendo stato reciso quel legame che si era creato tra i ricorrenti e la bambina, assimilabile a quello esistente fra i membri di una stessa famiglia. La Corte ha rilevato che l'art. 8 può essere invocato solo in presenza di una famiglia del cui diritto si tratta, dal momento che esso non tutela il mero desiderio di costituire una famiglia. A tal riguardo, il legame di fatto che si sarebbe creato tra i ricorrenti e la bambina nel

periodo di affidamento della stessa non sarebbe sufficiente, a giudizio della Corte, ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 8. Nel caso di specie, i periodi di soggiorno che la minore aveva trascorso presso la coppia di ricorrenti erano volti esclusivamente a farle trascorrere una vacanza in Italia, e non a trovarle una nuova famiglia.

I ricorrenti lamentavano inoltre che la decisione della Corte d'appello di Genova di negare loro il diritto di stare in giudizio in nome della minore ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova avesse violato il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU.

A giudizio della Corte, il diritto di accesso ad un tribunale costituisce un aspetto del diritto ad un tribunale consacrato nell'art. 6, par. 1. Spetta alle autorità nazionali, e in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna, mentre la Corte europea ha il compito di verificare che l'applicazione del diritto interno al caso di specie non abbia violato i diritti riconosciuti e protetti dalla convenzione. Peraltro, la Corte ha rilevato che il diritto di accesso non è assoluto, ma può subire delle limitazioni, implicitamente ammesse in quanto tale diritto richiede per sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che in quest'ambito gode di un certo margine di discrezionalità. Spetta comunque alla Corte verificare che i limiti posti in essere non restringano l'accesso offerto all'individuo in un modo o ad un punto tale che il diritto ne resti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, tale limite si concilia con l'art. 6 par. 1 solo se è volto al perseguimento di uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha constatato che nella specie non c'era stata una restrizione del diritto di accesso alla giustizia dei due ricorrenti, ma piuttosto un non riconoscimento del diritto dei ricorrenti da parte del sistema giuridico italiano di stare in giudizio nell'interesse della minore, in quanto essi non erano i tutori della bambina né potevano esercitare alcuna potestà parentale su di lei.

Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancanza di imparzialità ed indipendenza del giudice, sotto il profilo dell'influenza esercitata dai media nonché delle presunte pressioni esercitate dal governo italiano sui giudici del Tribunale dei minori e della Corte d'appello di Genova, la Corte ha dichiarato manifestamente infondati entrambi i motivi di ricorso. Infatti, relativamente alla attenzione mediatica riservata al caso, la Corte ha affermato che simili campagne stampa possano in certi casi nuocere all'equità del processo, influenzando l'opinione pubblica e conseguentemente anche i giudici chiamati a pronunciarsi sul caso. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che il collegio giudicante era formato da giudici professionisti e non da una giuria popolare, e dunque da individui esperti ed in

grado di gestire anche le influenze provenienti dall'esterno. Pertanto, la Corte ha concluso che non vi era nessun elemento che potesse far ritenere che la decisione dei giudici fosse stata in qualche modo influenzata dalle dichiarazioni dei media sul caso. Quanto alle presunte pressioni esercitate dal governo italiano, la Corte ha affermato che la nota del Ministero della Giustizia inviata al tribunale dei minori non conteneva alcuna indicazione in merito al contenuto della decisione che il tribunale avrebbe dovuto adottare.

Relativamente alla doglianza fondata sull'art. 13, i ricorrenti lamentavano in particolare la mancanza nell'ordinamento italiano di un mezzo di impugnazione che producesse l'effetto di sospendere automaticamente la decisione del tribunale con la quale era stato disposto il rimpatrio della minore. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 13 non può essere invocato per sostenere la mancanza di un ricorso effettivo per qualsivoglia doglianza, ma soltanto per quelle sostenibili sul piano della Convenzione. La Corte ha quindi concluso per l'inapplicabilità dell'art. 13, non ravvisando nel caso di specie l'esistenza di doglianze sostenibili.

Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo di ricorso relativo alla lamentata esistenza di un ostacolo all'esercizio efficace del loro diritto di ricorso individuale. I ricorrenti sostenevano, infatti, che il rimpatrio immediato della bambina non aveva dato loro la possibilità di disporre del tempo necessario per domandare una misura d'urgenza alla Corte, ai sensi dell'art. 39 del regolamento. La Corte, invece, non ha ravvisato nella circostanza che il rimpatrio fosse avvenuto all'insaputa dei ricorrenti e a cavallo del fine settimana alcun contrasto con la Convenzione.

Causa Schiavonec. Italia – decisione di irricevibilità – Seconda Sezione – 13 novembre 2007 (ricorso n. 65039/01)

(in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis – dichiara irricevibile il ricorso promosso per violazione degli artt. 3, 8, 14, 9 e 13 CEDU)

Fatto e diritto. Con tale decisione la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato per violazione degli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 14 (*divieto di discriminazione*), 9 (*libertà di pensiero, coscienza e religione*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU.

Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, invocava tali disposizioni lamentando, in particolare: 1) le condizioni del suo stato di detenzione; 2) le limitazioni al numero

delle visite dei suoi familiari e le modalità di svolgimento; 3) il differente trattamento ricevuto rispetto agli altri detenuti sottoposti a regime speciale; 4) le limitazioni al suo diritto a manifestare il suo credo religioso; 5) l'assenza nell'ordinamento italiano di un ricorso avverso le restrizioni alla sua libertà di cui alla legge n. 354 del 1975.

Con riferimento alla asserita violazione dell'art. 3 della Convenzione, la Corte ha ritenuto che non costituissero trattamenti contrari all'art. 3 CEDU: 1) un isolamento di fatto (il ricorrente era l'unico occupante di una sezione del penitenziario) durato qualche mese; 2) la circostanza che lo spazio per la passeggiata fosse un corridoio di 2,7 per 5,9 metri; 3) le ispezioni corporali effettuate dopo ogni partecipazione del ricorrente alle udienze per videoconferenza o dopo i colloqui con gli avvocati ed i familiari.

Per quanto riguarda la doglianza fondata sull'art. 8, la Corte ha affermato che le limitazioni alle visite dei familiari derivanti dal regime di detenzione speciale si rivelano necessarie ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, conformemente a quanto statuito dal secondo comma dell'art. 8 CEDU, che ammette limitazioni all'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare, invocato dal ricorrente.

La Corte ha giudicato parimenti manifestamente infondati i motivi di ricorso concernenti, rispettivamente, la disparità di trattamento asseritamente subita dal ricorrente, e la violazione della libertà di manifestare la propria religione. Sotto il primo profilo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del trattamento discriminatorio subito. Quanto alla asserita impossibilità di esercitare il proprio culto, la Corte ha evidenziato come non fosse prevista alcuna restrizione a manifestare il proprio credo religioso, né il ricorrente ha dimostrato di aver espresso la volontà di partecipare alle funzioni religiose né di essere stato a ciò impedito.

Infine, in merito alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 13 CEDU, la Corte ha ritenuto che il suddetto articolo non possa essere interpretato nel senso di richiedere un mezzo di ricorso per ogni doglianza sollevabile sul piano della CEDU, ma solo per quelle che siano difendibili alla luce della stessa Convenzione (precedente *Boyle e Rice c. Regno Unito*, sentenza 24 aprile 1988). Poiché nel caso in esame la Corte ha constatato l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti, anche il motivo relativo alla asserita violazione dell'art. 13 CEDU non risulta "difendibile" (precedenti, tra gli altri, *Walter c. Italia* decisione dell'11 luglio 2006 e *Al Shari e altri c. Italia*, decisione del 5 luglio 2006).

VIII. DOCUMENTI

1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo

1. La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

La Convenzione per la difesa dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 46 Stati.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente aumento delle questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario del menzionato sistema e, dall'altro, ha comportato sia la completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

I dati statistici relativi all'attività della Corte evidenziano un incremento esponenziale del numero dei ricorsi presentati; infatti, dai 18.200 del 1998 si è passati a 55.100 ricorsi depositati nell'anno 2007.

Compiendo un raffronto nell'ambito del biennio 2006-2007, si può notare che nel corso del 2006 la Corte ha reso 1560 sentenze, di cui 103 relative all'Italia, e nel 2007 sono state emanate 1503 sentenze, di cui 67 relative all'Italia. Considerato il numero complessivo delle sentenze emanate dalla Corte nel corso del 2007, si riscontra una diminuzione delle pronunce di circa il 3,65%. Inoltre, mentre nel 2006 il numero della cause concluse è stato pari a 29.878, nel 2007 sono state concluse 28.792, con una diminuzione, quindi, di circa il 4%.

La considerazione del crescente aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14, che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia, introdurrà le seguenti principali modifiche:

- per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da un singolo giudice, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;
- per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l'attuale sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;
- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte stessa potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, potrà avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri avrà anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di

ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni previste nel Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni nonché l'introduzione di una disposizione che tiene conto dell'eventuale adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Il Protocollo n. 14 è stato ratificato, al mese di maggio 2008, da 46 Stati, tra i quali l'Italia che ha proceduto alla ratifica con legge n. 280 del 15 dicembre 2005. Il Protocollo non è ancora entrato in vigore, stante la mancata ratifica da parte della Russia.

Questo Protocollo è stato definito, dal Rapporto del Gruppo dei Saggi presentato al Comitato dei Ministri per la riunione del 15 novembre 2006⁴⁷, come lo strumento volto ad offrire alla Corte i mezzi procedurali e la necessaria flessibilità per la trattazione di tutti i ricorsi entro un termine ragionevole, consentendole di concentrarsi sui casi più importanti. La finalità è pertanto quella di risolvere i problemi di gestione del lavoro della Corte, già in precedenza evidenziati.

2. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni sei anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincoli di rappresentanza dello Stato di provenienza.

La Corte è organizzata in cinque sezioni, nelle quali sono istituiti comitati composti da tre giudici e camere composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come "Grande Chambre" nella composizione di diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. Ogni ricorso è assegnato ad una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato.

⁴⁷ Per il testo si veda il Quaderno n. 3 di questa Collana, pag. 219.

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo casi eccezionali di esame congiunto dalla ricevibilità e dal merito. Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili, sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla “Grande Chambre” quando si tratti di questioni che riguardino l'interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L'esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l'organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L'esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall'emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla Grande Chambre - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l'insorgere di nuove.

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che “nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

Nelle sue pronunce la Corte procede all'esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontra la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un'effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell'art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata

violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

A partire in particolare dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione .

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

3. Ratifica ed esecuzione della CEDU e dei Protocolli.

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1;
- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;
- D.P.R. n. 217 del 1982 per il protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;
- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;
- legge n. 8 del 1989 per il protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;
- legge n. 98 del 1990 per il protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 496 del 1988 per il protocollo n. 8;
- legge n. 257 del 1993 per il protocollo n. 9;
- legge n. 17 del 1995 per il protocollo n. 10;

- legge. n. 296 del 1997 per il protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14.

L'Italia non ha ratificato i Protocolli nn. 12 e 13.

2. Tabelle statistiche

I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

*Ricorsi presentati alla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2007
riguardanti tutti gli Stati parti della
Convenzione*

Anno di presentazione	Numero dei ricorsi
1995	11.200
1996	12.700
1997	14.200
1998	18.200
1999	22.600
2000	30.200
2001	31.300
2002	34.500
2003	38.800
2004	44.100
2005	45.500
2006	50.500
2007	55.100

*Sentenze emanate dalla Corte europea
dei Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2007
riguardanti tutti gli Stati parti della
Convenzione*

Anno di emanazione	Sentenze emanate
1995	56
1996	72
1997	106
1998	105
1999	177
2000	695
2001	889
2002	844
2003	703
2004	718
2005	1105
2006	1560
2007	1503

***Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2007***

Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme CEDU o dei Protocolli	62
Sentenze che accertano l'inesistenza di violazioni	1
Sentenze di equa soddisfazione ex art. 41 CEDU	1
Composizione amichevole della controversia/cancellazioni dal ruolo	3
TOTALE	67

***Violazioni accertate dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2007***

Violazione del diritto alla libertà e sicurezza (art. 5 CEDU)	1
Violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU)	8
Violazione del diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (art. 6 comma 1 CEDU)	29
Violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)	24
Violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU)	15
Violazione della protezione della proprietà (art. 1 Prot. n. 1)	8
Violazione del diritto a libere elezioni (art. 3 Prot. n. 1)	2
Violazione del diritto alla libera circolazione (art. 2 Prot. n. 4)	2
Violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 10 CEDU)	1
Violazione di altri articoli della CEDU	1

*Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo nel 2007 nei confronti degli Stati parti
della Convenzione*

Albania	6
Andorra	-
Armenia	5
Austria	23
Azerbaidjan	7
Belgio	15
Bosnia Erzegovina	3
Bulgaria	53
Cipro	31
Croazia	7
Danimarca	2
Estonia	3
Finlandia	26
Francia	48
Georgia	8
Germania	12
Grecia	65
Irlanda	-
Islanda	2
Italia	67
Lettonia	12
Liechtenstein	-
Lituania	5

Lussemburgo	7
Macedonia	17
Malta	1
Moldavia	60
Monaco	-
Montenegro	-
Norvegia	5
Paesi Bassi	10
Polonia	111
Portogallo	10
Repubblica Ceca	11
Romania	93
Regno Unito	50
Russia	192
San Marino	1
Serbia	14
Repubblica Slovacca	23
Slovenia	15
Spagna	5
Svezia	7
Svizzera	7
Turchia	331
Ucraina	109
Ungheria	24
TOTALE	1503

3. Documentazione internazionale

3.1. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo di cui essi si valgono;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - *Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo*

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 - *Diritti e libertà*

Articolo 2 - *Diritto alla vita*

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza

capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3 - Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- 3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - *Diritto a un equo processo*

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa

pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 - *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la

situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - *Restrizioni all'attività politica degli stranieri*

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - *Divieto dell'abuso di diritto*

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 - *Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti*

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II - *Corte europea dei Diritti dell'Uomo*

Articolo 19 - *Istituzione della Corte*

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno.

Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere

abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

7. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - *Revoca*

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 25 - *Ufficio di cancelleria e referendari*

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - *Assemblea plenaria della Corte*

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b) costituisce Camere per un periodo determinato;
- c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d) adotta il regolamento della Corte, e
- e) elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irreceivibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua

soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
- b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente

riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36 - *Intervento di terzi*

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - *Cancellazione*

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b) che la controversia è stata risolta; oppure

c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 - *Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole*

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte

a) prosegue l'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;

b) si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

Articolo 39 - *Conclusione di un regolamento amichevole*

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - *Udienza pubblica e accesso ai documenti*

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - *Equa soddisfazione*

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - *Sentenze delle Camere*

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III - Disposizioni varie

Articolo 52 - Inchieste del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.
5. Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

3.2. Protocollo addizionale n. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si

impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

3.3. Protocollo addizionale n. 4

PROTOCOLLO N. 4 CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

3.4. Protocollo addizionale n. 7

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
 - b. far esaminare il suo caso e
 - c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può

estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente

o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.5. Protocollo addizionale n. 14

PROTOCOLLO N. 14 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari di questo Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"),

vista la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottata alla Conferenza ministeriale europea sui diritti umani, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000;

vista le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 ed il 15 maggio 2003, rispettivamente alla 109a, 111a e 112a Sessione;

visto il Parere n. 251 (2004) adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

considerando l'urgente necessità di emendare alcune disposizioni della Convenzione al fine di mantenere e migliorare l'efficienza del sistema di controllo nel lungo periodo, soprattutto alla luce del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei diritti umani e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

considerando, in particolare, la necessità di assicurare che la Corte possa continuare a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione dei diritti umani in Europa,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 23 – Durata del mandato e revoca:

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non possono essere rieletti.

2. Il mandato dei giudici scade al raggiungimento del settantesimo anno di età.

3. I giudici restano in funzione fino a quando non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a conoscere dei casi che hanno già cominciato ad esaminare.

4. Nessun giudice può essere revocato dall'ufficio a meno che gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che quel giudice ha cessato di soddisfare le condizioni richieste”.

Articolo 3

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

Articolo 4

L'articolo 25 della Convenzione diventa l'articolo 24 ed il suo testo è modificato come segue:

“Articolo 24 – Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una Cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal Regolamento della Corte.
2. Allorché siede nella formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte. Essi fanno parte della Cancelleria della Corte”.

Articolo 5

L'articolo 26 della Convenzione diventa l'articolo 25 (“Assemblea plenaria”) ed il suo testo è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo *d*), la virgola è sostituita da un punto e virgola e la parole “e” è soppressa.
2. Alla fine del paragrafo *e*), il punto è sostituito da un punto e virgola.
3. È aggiunto un nuovo paragrafo *f*), il cui testo è:
f) formula qualsiasi richiesta ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2”.

Articolo 6

L'articolo 27 della Convenzione diventa l'articolo 26 ed il suo testo è modificato come segue:

“Articolo 26 – Formazione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per l'esame dei casi portati dinanzi ad essa, la Corte siede in formazioni di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione all'unanimità e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto in relazione ad un'Alta Parte contraente parte ella controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o allorché egli non è in condizioni di esercitare le sue funzioni, siede in qualità di giudice una persona scelta dal Presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i Vice-Presidenti, i Presidenti delle Camere e gli altri giudici designati conformemente al Regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Grande Camera in virtù dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha reso la sentenza può sedervi, ad eccezione del Presidente della Camera e del giudice che sedeva in relazione all'Alta Parte contraente interessata”.

Articolo 7

Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 è inserito nella Convenzione, il cui testo è:

“Articolo 27 – Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare un ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché una tale decisione può essere assunta senza alcun esame ulteriore.
2. La decisione è definitiva.
3. Se il giudice unico non dichiara il ricorso irricevibile o lo cancella dal ruolo, tale giudice lo trasmette ad un comitato o ad una Camera per l'ulteriore esame”.

Articolo 8

L'articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 28 – Competenza dei Comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale introdotto in virtù dell'art. 34 può, con voto unanime, dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché tale decisione può essere assunta senza alcun esame ultore; o dichiararlo ricevibile e rendere congiuntamente una sentenza sul merito allorché la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso è oggetto di una giurisprudenza ben consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compreso se tale Parte ha contestato l'applicazione della procedura ai sensi del paragrafo 1 lett. b)”.

Articolo 9

L'articolo 29 della Convenzione è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 1 è modificato come segue: “Se non è stata assunta alcuna decisione a norma degli articoli 27 o 28, né alcuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 28, una Camera si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei

ricorsi individuali introdotti in virtù dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere assunta separatamente”.

Alla fine del paragrafo 2 è aggiunta una nuova frase, il cui testo è: “Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è presa separatamente”.

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 10

L'articolo 31 della Convenzione è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo a), la parola “e” è soppressa.

2. Il paragrafo b) diventa il paragrafo c) ed un nuovo paragrafo b) è inserito, il cui testo è:

b) si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è stata investita dal Comitato dei Ministri in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4; e”

Articolo 11

L'articolo 32 della Convenzione è modificato come segue:

Alla fine del paragrafo 1, una virgola e il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.

Articolo 12

Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:

“3 La Corte dichiara irricevibili tutti i ricorsi individuali introdotto in applicazione dell'articolo 34 allorché ritiene:

che il ricorso sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito ed a condizioni di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”.

Articolo 13

Un nuovo paragrafo 3 è aggiunto alla fine dell'articolo 36 della Convenzione, il cui testo è:

“3 In tutti i casi dinanzi ad una Camera o alla Grande Camera, il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze”.

Articolo 14

L'articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 38 – Esame contraddittorio del caso

La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e procede, ove necessario, ad un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie”.

Articolo 15

L’articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 39 – Regolamento amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si può mettere a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole del caso che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.
3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il caso dal ruolo con una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini del regolamento amichevole quali figurano nella decisione”.

Articolo 16

L’articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 46 – Forza obbligatoria ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.
3. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza sull’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolata da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato.
4. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi ad una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato, deferire alla Corte la questione del rispetto di tale Parte del suo obbligo in base al paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esso esamini le misure da prendere. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, essa rinvia al Comitato dei Ministri che decide di chiudere il suo esame”.

Articolo 17

L'articolo 59 della Convenzione è modificato come segue:

1. Un nuovo paragrafo 2 è inserito, il cui testo è:
“L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione”
2. I paragrafi 2, 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 18

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati a mezzo di:
firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

Articolo 20

1. Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti d'anziché alla Corte nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto di sorveglianza da parte del Comitato dei Ministri.
2. Il nuovo criterio di ricevibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 lett. b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili anteriormente all'entrata in vigore del Protocollo. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Camere e la Grande Camera della Corte possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

Articolo 21

Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che completano il loro primo mandato è prolungato di pieno diritto fino al raggiungimento di un totale di nove anni. Gli altri giudici terminano il loro mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.

Articolo 22

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

tutte le firme;

il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione;

la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19;

e ogni altro atto, notificazione e comunicazione relativa al presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.6. Regolamento CE n. 168/2007

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [2], tenuto conto della natura giuridica e della sua portata, e le relative spiegazioni, rispecchia i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(3) La Comunità e gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali nell'attuazione del diritto comunitario.

(4) Una maggiore conoscenza e una più ampia consapevolezza delle questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe al conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle società europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.

(5) I rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo il 13 dicembre 2003 hanno convenuto di sviluppare l'attuale Osservatorio europeo dei

fenomeni di razzismo e xenofobia, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio [3] e di estenderne il mandato per trasformarlo in un'agenzia per i diritti umani. In tale occasione hanno anche deciso che la sede dell'agenzia dovrebbe rimanere a Vienna.

(6) La Commissione ha approvato l'iniziativa e ha comunicato l'intenzione di presentare una proposta diretta a modificare nel senso indicato il regolamento (CE) n. 1035/97. Successivamente la Commissione ha presentato il 25 ottobre 2004 la comunicazione sull'Agenzia per i diritti fondamentali che ha dato il via ad un'ampia consultazione pubblica.

(7) Occorrerebbe quindi istituire, trasformando l'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, un'"Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali" che avrà il compito di fornire alle competenti istituzioni e autorità della Comunità e agli Stati membri quando attuano il diritto comunitario informazioni, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali allo scopo di aiutarli a rispettare pienamente tali diritti, quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

(8) È riconosciuto che l'agenzia dovrebbe agire solo entro i limiti del campo d'applicazione della legislazione comunitaria.

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti l'agenzia dovrebbe fare riferimento ai diritti fondamentali conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quali rispecchiati in particolare nella Carta dei diritti fondamentali, tenuto conto della sua natura giuridica, e nelle relative spiegazioni. Il nome dell'agenzia dovrebbe rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta.

(10) Poiché l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia deve costituire la base su cui si svilupperà l'agenzia, l'attività di quest'ultima dovrebbe continuare a riguardare i fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo, la protezione dei diritti di persone appartenenti a minoranze nonché la parità di genere, quali elementi essenziali della protezione dei diritti fondamentali.

(11) I settori tematici di attività dell'agenzia dovrebbero essere precisati all'interno di un quadro pluriennale in modo da definire i limiti dell'attività dell'agenzia. Data l'importanza politica del quadro pluriennale, è importante che esso sia adottato dal Consiglio stesso, previa consultazione del Parlamento europeo e in base a una proposta della Commissione.

(12) L'agenzia dovrebbe raccogliere informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'evoluzione della situazione dei diritti fondamentali, analizzare

tali informazioni per individuare le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio.

(13) L'agenzia dovrebbe avere il diritto di presentare pareri alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza peraltro intervenire nei procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato. Le istituzioni dovrebbero ciò nonostante avere la possibilità di richiedere pareri sulle loro proposte legislative o posizioni assunte nell'ambito della procedura legislativa per quanto riguarda la loro compatibilità con i diritti fondamentali.

(14) L'agenzia dovrebbe presentare una relazione annuale su questioni attinenti ai diritti fondamentali che rientrano nell'ambito delle attività dell'agenzia, evidenziando anche esempi di buone pratiche. Inoltre, l'agenzia dovrebbe elaborare relazioni tematiche sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.

(15) L'agenzia dovrebbe prendere le misure necessarie per sensibilizzare tutti i cittadini sui loro diritti fondamentali, sulle possibilità e i vari meccanismi per farli osservare senza però avere il potere di ricevere essa stessa denunce o esposti di singoli cittadini.

(16) L'agenzia dovrebbe operare mantenendo contatti più stretti possibile con tutte le istituzioni competenti dell'Unione nonché con organi, uffici ed agenzie della Comunità e dell'Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attività del futuro "Istituto europeo per la parità di genere".

(17) Poiché la cooperazione con gli Stati membri è un elemento essenziale per il positivo svolgimento dei compiti che le sono affidati, l'agenzia dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri attraverso i suoi vari organi e a tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare ufficiali di collegamento nazionali, come principali punti di contatto dell'agenzia negli Stati membri. L'agenzia dovrebbe, in particolare, comunicare con gli ufficiali di collegamento nazionali per quanto riguarda le relazioni e altri documenti elaborati dall'agenzia.

(18) L'agenzia dovrebbe operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione dovrebbe evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare complementarità e valore aggiunto, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente nominata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti.

(19) Riconoscendo l'importante ruolo della società civile nella protezione dei diritti fondamentali, l'agenzia dovrebbe promuovere il dialogo con la società civile e cooperare strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile che operano nell'ambito dei diritti fondamentali. Essa dovrebbe istituire una rete di cooperazione denominata "Piattaforma dei diritti fondamentali", al fine di creare un dialogo strutturato e fruttuoso nonché una stretta cooperazione con tutte le parti interessate.

(20) Date le particolari funzioni assegnate all'agenzia, ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un esperto indipendente come membro del consiglio di amministrazione. Tenuto conto dei principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani (denominati principi di Parigi), la composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe garantire l'indipendenza dell'agenzia sia nei confronti delle istituzioni della Comunità sia nei confronti dei governi degli Stati membri e riunire le più ampie competenze possibili nel campo dei diritti fondamentali.

(21) Al fine di assicurare l'elevata qualità scientifica dell'operato dell'agenzia, essa dovrebbe disporre di un comitato scientifico che indirizzi i suoi lavori all'insegna dell'oggettività scientifica.

(22) Le autorità incaricate di nominare i membri del consiglio di amministrazione, dell'ufficio di presidenza e del comitato scientifico dovrebbero cercare di prevedere una partecipazione equilibrata di donne e uomini in tali organi. Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere rivolta ad una presenza equilibrata di donne e uomini nel personale dell'agenzia.

(23) Tenuto conto del ruolo significativo svolto dal Parlamento europeo per quanto concerne la difesa, la presa in considerazione e la promozione dei diritti fondamentali, occorrerebbe che esso fosse coinvolto nelle attività dell'agenzia, segnatamente l'adozione del quadro pluriennale per l'agenzia e, dati il carattere e i compiti eccezionali dell'agenzia, la selezione dei candidati proposti per ricoprire la carica di direttore della stessa, senza che ciò costituisca un precedente per altre agenzie.

(24) All'agenzia dovrebbe applicarsi la pertinente normativa comunitaria in materia di accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [4], in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

[5], nonché il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea [6], e dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea [7].

(25) All'agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [8], nonché il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [9].

(26) Al personale e al direttore dell'agenzia dovrebbero applicarsi lo statuto del personale delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime, comprese le norme riguardanti la revoca del direttore.

(27) L'agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e subentrare all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in tutti i rapporti giuridici da questo instaurati e in tutti gli impegni e obbligazioni finanziarie assunti dall'Osservatorio, negli accordi da questo conclusi, nonché nei contratti di lavoro sottoscritti con il suo personale.

(28) L'agenzia dovrebbe essere aperta alla partecipazione di paesi candidati. Inoltre, ai paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e associazione dovrebbe essere consentito di partecipare all'agenzia, poiché ciò permetterà all'Unione di sostenerne gli sforzi verso l'integrazione europea agevolando il graduale allineamento delle loro legislazioni a quella comunitaria nonché il trasferimento di know-how e buone pratiche, in particolare nei settori dell'*acquis* che serviranno da punto di riferimento centrale per il processo di riforma nei Balcani occidentali.

(29) L'agenzia dovrebbe iniziare tempestivamente le necessarie valutazioni delle sue attività. Su questa base potrebbero esserne riesaminati il campo d'attività, i compiti e metodi di lavoro.

(30) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fornitura di informazioni e dati comparabili ed attendibili a livello europeo idonei ad aiutare le istituzioni dell'Unione e degli Stati membri a rispettare i diritti fondamentali non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al

principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(31) In quanto contribuirà al pieno rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito del diritto comunitario, l'agenzia potrà aiutare la Comunità a conseguire i suoi obiettivi. I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

(32) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da pregiudicare l'eventualità che il mandato dell'agenzia sia esteso ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(33) Dato che, per l'istituzione dell'agenzia, sarebbe necessario modificare profondamente il regolamento (CE) n. 1035/97, occorre sostituirlo con il presente regolamento, a fini di chiarezza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, OBIETTIVO, CAMPO DI APPLICAZIONE, COMPITI E SETTORI DI ATTIVITÀ

Articolo 1

Oggetto

È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito "Agenzia").

Articolo 2

Obiettivo

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, l'Agenzia svolge la sua attività nell'ambito delle competenze della Comunità quali previste dal trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
3. L'Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario.

Articolo 4

Compiti

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 e nei limiti della competenza di cui all'articolo 3, l'Agenzia:
 - a) raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie della Comunità e dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali e, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d'Europa;
 - b) predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;
 - c) svolge, collabora o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
 - d) formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

e) pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;

f) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;

g) pubblica una relazione annuale sulla sua attività; e

h) predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori.

2. Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 250 del trattato o posizioni adottate dalle istituzioni nell'ambito delle procedure legislative solo qualora l'istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all'articolo 230 del trattato né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell'articolo 226 del trattato.

Articolo 5

Settori di attività

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un quadro pluriennale per l'Agenzia. All'atto dell'elaborazione della proposta la Commissione consulta il consiglio di amministrazione.

2. Il quadro:

a) copre cinque anni;

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia, compresi la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata;

c) rispetta le priorità dell'Unione tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio relative ai diritti fondamentali;

d) tiene debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia;

e) contiene disposizioni intese a garantire nella complementarietà con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione nonché con il

Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali.

3. L'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell'Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e d), che non rientrano in tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

4. L'Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale e tenendo debitamente conto delle risorse finanziarie e umane di cui dispone.

CAPO 2

METODI DI LAVORO E COOPERAZIONE

Articolo 6

Metodi di lavoro

1. Per garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, l'Agenzia, basandosi sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni e di enti di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati:

- a) istituisce e coordina reti di informazione e utilizza le reti esistenti;
- b) organizza riunioni di esperti esterni;
- c) costituisce, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc.

2. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia, a fini di complementarità e per garantire l'uso ottimale delle risorse, tiene conto, se del caso, delle informazioni raccolte e delle attività già effettuate in particolare:

- a) da istituzioni dell'Unione, nonché da organi, uffici ed agenzie della Comunità e dell'Unione e da organi, uffici ed agenzie degli Stati membri;
- b) dal Consiglio d'Europa riferendosi ai risultati e alle attività dei meccanismi di monitoraggio e di controllo del Consiglio d'Europa e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;
- c) dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.

3. L'Agenzia può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti di subappalto, con altri organismi per l'esecuzione dei compiti che essa intenda

loro affidare. L'Agenzia può inoltre concedere sovvenzioni per promuovere forme adeguate di cooperazione e di azioni comuni, in particolare con le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 7

Relazioni con gli organi, gli uffici e le agenzie competenti della Comunità

L'Agenzia provvede ad un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d'intesa.

Articolo 8

Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale

1. Al fine di assicurare una stretta cooperazione con gli Stati membri, ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento che costituisce il punto di contatto principale per l'Agenzia nello Stato membro. I funzionari di collegamento possono, tra l'altro, sottoporre al direttore pareri sul progetto di programma di lavoro annuale prima della presentazione al consiglio di amministrazione. L'Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

2. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con:

a) le organizzazioni governative e gli organi pubblici competenti in materia di diritti fondamentali a livello degli Stati membri, ivi comprese le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo;

b) l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.

3. Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto comunitario e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 9

Cooperazione con il Consiglio d'Europa

Per evitare duplicazioni e garantire la complementarità e il valore aggiunto, l'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera a), e alla cooperazione con la società civile di cui all'articolo 10. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d'Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di Presidenza dell'Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.

Articolo 10

Cooperazione con la società civile; piattaforma dei diritti fondamentali

1. L'agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali, ivi compresa la lotta contro il razzismo e la xenofobia a livello nazionale, europeo o internazionale. A tal fine l'agenzia stabilisce una rete di cooperazione ("piattaforma dei diritti fondamentali") costituita da organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell'uomo, da sindacati e associazioni di datori di lavoro, da enti socioprofessionali competenti, da chiese, da associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, da università, nonché da esperti qualificati di organizzazioni ed enti a livello europeo e internazionale.
2. La piattaforma dei diritti fondamentali costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di messa in comune di conoscenze. Essa assicura una stretta cooperazione tra l'Agenzia e le parti interessate.
3. La piattaforma dei diritti fondamentali è aperta a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'agenzia può rivolgersi ai membri della piattaforma dei diritti fondamentali in funzione delle esigenze specifiche relative a settori individuati come settori di attività prioritari dell'agenzia.
4. L'agenzia incarica la piattaforma dei diritti fondamentali in particolare di:
 - a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, lettera a);

- b) fornire un feedback e proporre al consiglio d'amministrazione il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e);
 - c) comunicare al direttore e al comitato scientifico i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per i lavori dell'agenzia.
5. Il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali è assicurato sotto l'autorità del direttore.

CAPO 3 ORGANIZZAZIONE

Articolo 11 Organi dell'Agenzia

L'agenzia è composta da:

- a) un consiglio di amministrazione;
- b) un ufficio di presidenza;
- c) un comitato scientifico;
- d) un direttore.

Articolo 12 Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private e un'adeguata conoscenza del settore dei diritti fondamentali, designate come segue:

- a) una personalità indipendente nominata da ciascuno Stato membro che ricopre responsabilità di alto livello in seno ad un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell'uomo o di un'altra organizzazione del settore pubblico o privato;
- b) una personalità indipendente nominata dal Consiglio d'Europa;
- c) due rappresentanti della Commissione.

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati ed è nominato secondo la medesima procedura. L'Agenzia pubblica tiene aggiornato sul proprio

sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.

3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile.

4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. La parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la restante durata del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la restante durata del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare ad un mandato completo di cinque anni.

5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

6. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Agenzia. In particolare, deve:

a) adottare il programma di lavoro annuale dell'Agenzia, nel rispetto del quadro pluriennale, sulla base di un progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione e del comitato scientifico. Il programma di lavoro annuale deve essere consono alle risorse finanziarie e umane disponibili e tener conto del lavoro statistico e di ricerca della Comunità. Il programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

b) adottare le relazioni annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 5, il comitato scientifico è consultato prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e); le relazioni sono trasmesse entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

c) nominare e, se necessario, revocare il direttore dell'Agenzia;

d) adottare il progetto di bilancio e il bilancio annuale definitivo dell'Agenzia;

e) esercitare i poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nei confronti del direttore e l'autorità disciplinare sullo stesso;

f) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5;

g) adottare il regolamento interno dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, del comitato scientifico e della personalità di cui al paragrafo 1, lettera b);

h) adottare il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia sulla base del progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 11;

i) adottare le misure necessarie per l'attuazione dei regolamenti e delle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3;

j) adottare disposizioni sulla trasparenza e l'accesso ai documenti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2;

k) nominare e revocare i membri del comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3;

l) stabilire che un membro del consiglio di amministrazione o un supplente non possiede più i requisiti di indipendenza ai sensi del paragrafo 4.

7. Il consiglio di amministrazione può delegare all'ufficio di presidenza i suoi poteri, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), e), g), h), k) e l).

8. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), e), g), k) e l), per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri, nonché delle decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per le quali il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità. Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).

9. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

10. Il presidente o il vicepresidente del comitato scientifico e il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie od organismi competenti della Comunità e dell'Unione e degli altri organismi internazionali menzionati agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.

Articolo 13

Ufficio di presidenza

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. La persona nominata dal Consiglio d'Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza.

2. Il presidente convoca l'ufficio di presidenza ogniqualvolta sia necessario per approntare le decisioni del consiglio di amministrazione e per prestare assistenza e consulenza al direttore. Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono adottate a maggioranza semplice.

3. Il direttore partecipa alle riunioni dell'ufficio di presidenza, senza diritto di voto.

Articolo 14

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l'equa rappresentanza geografica. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.

2. Il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni e non è rinnovabile.
3. I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico.
4. Il comitato scientifico elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di un anno.
5. Il comitato scientifico è il garante della qualità scientifica dei lavori dell'agenzia e orienta i lavori al riguardo. A tal fine, il direttore associa il comitato scientifico, non appena opportuno, alla preparazione di tutti i documenti elaborati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h).
6. Il comitato scientifico delibera alla maggioranza di due terzi. È convocato dal presidente quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente può avviare una procedura scritta o convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato scientifico.

Articolo 15

Direttore

1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione secondo la procedura di cooperazione ("concertazione") prevista al paragrafo 2.

Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali nonché delle sue capacità amministrative e di direzione.

2. La procedura di cooperazione è la seguente:

a) in base a un elenco predisposto dalla Commissione previo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparente, prima di invitare i candidati a un colloquio si chiede loro di prendere contatto con il Consiglio e con la Commissione competente del Parlamento europeo e di rispondere a un questionario;

b) il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea esprimeranno i rispettivi pareri e indicheranno i propri ordini di preferenza;

c) il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore tenendo conto dei suddetti pareri.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni.

Nei nove mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare:

a) delle prestazioni del direttore;

b) degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

Il Consiglio di amministrazione, può su proposta della Commissione e alla luce della relazione di valutazione, e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'Agenzia lo giustificano, prorogare una sola volta il mandato del direttore per non più di tre anni.

Il Consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore. Nel termine di un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest'ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

4. Il direttore è responsabile:

a) dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) d), e), f), g) e h), in cooperazione con il comitato scientifico;

b) dell'elaborazione e dell'attuazione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia;

c) di tutte le questioni relative al personale, in particolare dell'esercizio, nei confronti del personale, delle competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 2;

d) delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;

- e) dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, in conformità dell'articolo 21;
 - f) dell'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall'Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza;
 - g) della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;
 - h) della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 10.
5. Il direttore svolge i suoi compiti in piena indipendenza. Rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.
6. Il direttore può essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'agenzia.
7. Il direttore può essere revocato dal consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione.

CAPO 4 FUNZIONAMENTO

Articolo 16 Indipendenza e interesse pubblico

1. L'Agenzia assolve i suoi compiti in completa indipendenza.
2. I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico e il direttore si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'interesse nella quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. La dichiarazione è resa per iscritto al momento di assumere l'incarico ed è riveduta se intervengono cambiamenti per quanto attiene agli interessi. Essa è pubblicata dall'Agenzia sul suo sito web.

Articolo 17

Trasparenza e accesso ai documenti

1. L'Agenzia mette a punto buone prassi amministrative che garantiscano la massima trasparenza possibile per quanto concerne le sue attività.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta norme specifiche per l'attuazione pratica del paragrafo 1. Queste comprendono tra l'altro norme per:

- a) la pubblicità delle riunioni;
- b) la pubblicazione dei lavori dell'agenzia, tra cui quelli del comitato scientifico;
- c) disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia sulla base dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 18

Protezione dei dati

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica all'Agenzia.

Articolo 19

Riesame del Mediatore

L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore a norma delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.

CAPO 5
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 20
Formazione del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.

2. Nel bilancio dell'Agenzia, entrate e spese risultano in pareggio.

3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione").

Tali entrate possono essere integrate da:

a) pagamenti ricevuti come corrispettivi di servizi resi nel quadro della realizzazione dei compiti di cui all'articolo 4;

b) contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi di cui agli articoli 8, 9 e 28.

4. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

5. Ogni anno, il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, elabora lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito "autorità di bilancio") unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell'organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'Agenzia, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, tale parere è trasmesso al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 21

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio [10] (di seguito "regolamento finanziario").

3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Il direttore invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle sue osservazioni e la trasmette anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno "n+2", dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio "n".
11. Le disposizioni finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò si renda specificamente necessario ai fini del funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

Articolo 22

Lotta alle frodi

1. Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all'Agenzia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [11], e adotta quanto prima le disposizioni adeguate applicabili all'insieme del suo personale.
3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell'Agenzia e presso gli agenti incaricati della ripartizione di tali finanziamenti.

CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia ha personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
4. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell'Osservatorio. I contratti di lavoro conclusi dall'Osservatorio prima dell'adozione del presente regolamento sono onorati.
5. L'Agenzia ha sede a Vienna.

Articolo 24

Personale

1. Al personale dell'Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.
2. Nei confronti del proprio personale, l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia.

Articolo 25

Regime linguistico

1. Le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 si applicano all'Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno all'Agenzia.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 26

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Agenzia.

Articolo 27

Competenza della Corte di giustizia

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia è competente a decidere in forza d'una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia di risarcimento del danno.

3. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Agenzia, alle condizioni previste all'articolo 230 e 232 del trattato.

Articolo 28

Partecipazione di paesi candidati e dei paesi con cui è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione e portata di tale partecipazione

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione, in qualità di osservatori, di paesi candidati.

2. La partecipazione e le rispettive modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l'Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, nel paese in questione, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto comunitario.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale la Comunità europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all'Agenzia in qualità di osservatore. In tale caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Disposizioni transitorie

1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (di seguito "Osservatorio") scade il 28 febbraio 2007.

2. Per quanto riguarda la nomina del consiglio di amministrazione:

a) la Commissione adotta, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione da istituire a norma dell'articolo 12 possa iniziare i lavori a tempo debito;

b) entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2. Alla scadenza di questo periodo la Commissione convoca il consiglio di amministrazione, purché siano stati nominati almeno 17 membri. In tal caso e in deroga all'articolo 12, paragrafo 8, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei voti dei membri nominati. Una volta nominati 23 membri del consiglio di amministrazione, si applica l'articolo 12, paragrafo 8;

c) nella prima riunione del consiglio di amministrazione, dopo aver proceduto a tutte le nomine, la Commissione sceglie per estrazione a sorte 15 membri del consiglio stesso le cui funzioni cessano, in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, alla scadenza del terzo anno del mandato.

3. Le parti interessate avviano la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. In attesa dell'istituzione del consiglio di amministrazione a norma del paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, la Commissione convoca un consiglio di amministrazione ad interim, composto dalle persone attualmente nominate dagli Stati membri, dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1035/97.

Il Consiglio di amministrazione ad interim è incaricato di:

- a) esprimere un parere sulla proposta della Commissione relativa al testo dell'invito a presentare candidature per la carica di direttore, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, per avviare la procedura di selezione;
 - b) nominare, su proposta della Commissione, un direttore ad interim o prorogare, per il minor tempo possibile, l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio, nel corso della procedura di nomina di cui al paragrafo 3;
 - c) adottare il bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007, a norma dell'articolo 20, paragrafo 9, e il progetto di bilancio per l'esercizio 2008, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5;
 - d) adottare la relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio per il 2006, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b).
5. Fino all'adozione del primo quadro pluriennale per l'Agenzia a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), lasciando impregiudicata la seconda frase dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 30

Valutazioni

1. L'Agenzia effettua regolari valutazioni ex ante ed ex post delle sue attività che comportano spese ingenti. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.
2. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
3. Entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia ordina una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi cinque anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione:
 - a) tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali;
 - b) esamina l'eventuale necessità di adattare i compiti, il campo di applicazione, i settori di attività o la struttura dell'Agenzia;

c) include un'analisi degli effetti sinergici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi modifica dei suoi compiti; e

d) tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.

4. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, stabilisce il calendario e la portata delle successive valutazioni esterne, che sono effettuate periodicamente.

Articolo 31

Revisione

1. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni delle valutazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, e formula alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all'Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche.

2. Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie.

Articolo 32

Inizio dell'attività dell'Agenzia

L'Agenzia è operativa a decorrere dal 10 marzo 2007.

Articolo 33

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1035/97 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2007.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. Schäuble

[1] GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 37.

[2] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[3] GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1652/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).

[4] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[5] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[6] GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[7] GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

[8] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

[9] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[10] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

[11] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

3.7. Risoluzione n. 2/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Interim Resolution CM/ResDH(2007)2 concerning the problem of excessive length of judicial proceedings in Italy

(adopted by the Committee of Ministers on 14 February 2007, at the 987th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of former Articles 32 and 54 and present Article 46, paragraph 2, of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”),

Considering the large number of judgments of the European Court of Human Rights (“the Court”) and decisions of the Committee of Ministers since the early 1980s finding structural problems underlying the excessive length of civil, criminal and administrative proceedings in Italy;

Recalling the major reforms undertaken in respect of civil and criminal proceedings as well as proceedings before courts of audit which led the Committee to close its examination of these aspect of the problem in the 1990s (see Resolutions DH(1992)26, (1995)82 and (1994)26);

Recalling that given the subsequent, continued influx of new findings of violations the Committee resumed its examination of these proceedings;

Recalling that the Committee decided to keep these cases on its agenda until such time as effective reforms were implemented and the reversal of the national tendency was definitely confirmed (Interim Resolution DH(2000)135);

Taking note of the numerous efforts made by the Italian authorities by the adoption of various general reforms and different specific measures which, nonetheless, have not led to satisfactory results to date.

Recalling that the dysfunction of the working of justice remains and in so doing represents an important danger, not least to the Rule of Law;

Welcoming the establishment in 2001 (Law No. 89) of a domestic remedy to compensate victims and reduce the pressure on the Court, and furthermore acknowledging the efforts of the Court of Cassation to ensure an interpretation in line with the Court's case-law;

Noting also the constant increase in the amounts paid in compensation by the state in this respect;

Recalling that in these circumstances the Committee, in December 2005, demanded in its last Interim Resolution, ResDH(2005)114, the establishment of a new strategy, relying in particular on a reinforcement of political support, at the highest level, for an interdisciplinary approach to which all the main actors of the judicial system would contribute;

Welcoming the various declarations and speeches made during 2006 by the President of the Republic, the Head of the Government and the Minister of Justice indicating the authorities' full awareness of the seriousness of the problem and their determination to give it priority;

Welcoming also Parliament's approval of Law No. 12 of 9 January 2006 assigning competence to the Presidency of the Council of Ministers to co-ordinate the execution of the Court's judgments and to keep Parliament regularly informed of progress achieved;

Noting that in its most recent report to the Committee of Ministers in November 2006 (CM/Inf/DH(2007)9), the Italian government mentioned a number of proposed legislative reforms to judicial proceedings together with an ambitious project for the computerisation of civil proceedings (*processo telematico*);

Considering nonetheless that these new measures only address certain aspects of the complex problem of the length of proceedings in Italy, which still needs a complete, in-depth analysis for an overall strategy to be presented;

Noting that in September 2006 a ministerial commission was set up, mandated to submit proposals to reduce the delays in proceedings;

Stressing the importance of organising effective follow-up and co-ordination, at the highest national level, of the action need to ensure the execution of the judgments and decisions concerned and noting in this context the possibilities offered by Law No. 12 of 9 January 2006;

Welcoming the Italian authorities' expressed intention to co-operate regularly and closely with the Secretariat of the Council of Europe so that the Committee of

Ministers may be kept informed of their thinking in relation to the strategy to be implemented and progress achieved;

Recalling in this context the rich comparative experience accumulated, not least in the framework of the supervision of the execution of the Court's judgments, concerning various means of resolving the problem of excessive length of judicial proceedings;

Convinced that this co-operation and reflection should fully involve the main actors of the Italian judicial system,

URGES the Italian authorities at the highest level to hold to their political commitment to resolving the problem of the excessive length of judicial proceedings;

INVITES the authorities to undertake interdisciplinary action, involving the main judicial actors, co-ordinated at the highest political level, with a view to drawing up a new, effective strategy;

DECIDES to resume consideration of the progress achieved at the latest before 1 November 2008 and asks the Italian authorities and the Secretariat to keep the Committee informed of the progress made in setting up the new national strategy in this respect.

3.8. Risoluzione n. 3/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Interim Resolution ResDH(2007)3

Systemic violations of the right to the peaceful enjoyment of possessions through “indirect expropriation” by Italy

(adopted by the Committee of Ministers on 14 February 2007 at the 987th meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2 of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”),

Considering the judgments of the European Court of Human Rights (“the Court”) finding violations of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention by Italy on account of the resort to what is known as “indirect expropriation”, a practice characterised by:

- emergency occupation of land by local administrative authorities pursuant to Law No. 85 of 1971, without any formal expropriation procedure, the occupation subsequently becoming irrevocable on account of the transformation of the property by the realisation of public works;
- the lack of clear and predictable rules covering the transfer of property and compensation;
- the absence of adequate mechanisms to afford redress, including the inadequacy of compensation awarded;

Recalling that the Committee of Ministers has been examining the problems at the origin of these violations and the means of solving them since 2000 in the framework of the execution of two judgments against Italy, namely the cases of Belvedere Alberghiera and Carbonara and Ventura, as well as many similar subsequent judgments (see appendix II);

Recalling the declarations by the Committee of Ministers as well as the Warsaw Summit underlining the importance of executing the Court’s judgments promptly, which is particularly necessary in cases like these which reveal structural problems and thus give rise to an influx of new applications before the Court;

Stressing states’ obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to comply with the Court’s judgments by adopting individual measures to erase as far as possible the consequences of violations for the applicants (*restitutio in integrum*) as well general measures to put an end to any ongoing situation and avoid new, similar violations;

Having noted with interest that following the initial judgments related to this problem Italy adopted, through Presidential Decree No. 327 of 8 June 2001, a general “Consolidated Text” on expropriation, Article 43 of which authorised public authorities to issue formal deeds of expropriation which are valid for the future but also acknowledge the unlawfulness of such acquisitions in the past;

Noting in this respect that in the government’s view (see Appendix I) the new procedure will constitute a break with the practice of indirect expropriation and will rule out any undue interference by the administration with property rights as recognised by the Convention, provided it is correctly and consistently implemented.

Underlining that the Court noted contradictory applications found in past case-law as well as contradictions between case-law and statute law, including the Consolidated Text (see judgment in the case of *Prenna and Others* of 9 February 2006, paragraphs 40-43, 65);

Supporting the government’s firm intention to do everything in its power to bring procedures in this area into complete conformity with the obligations flowing from the Convention and the Court’s judgments (see appendix I);

Welcoming the recent case-law of the Italian Council of State (Decision No. 2 of 2005) which contains some provisions needed to sanction unlawful action by administrative authorities and secure the return of property to its owner irrespective of any transformation carried out;

Being of the opinion that this case-law must be followed by the Italian judiciary and further developed in order to overcome the remaining points of uncertainty inherent in Article 43 of the “Consolidated Text”;

Welcoming generally the increasing efforts made by the senior Italian Courts to give direct effect to the Court’s judgments and the government’s will to have this direct effect consolidated and strengthened at every level of the Italian judicial and administrative systems;

Convinced that the measures taken or to be taken in national law must result in adequate and effective redress which complies with the requirements of the Convention as embodied in the Court’s case-law;

Considering that redress mechanisms must also, to the fullest possible extent, allow victims of violations already found by the European Court to be fully compensated, given that the Court has systematically reserved the question of just satisfaction, leaving it initially to the Italian authorities to provide such reparation;

Noting with satisfaction the new law which aims to discourage resort to indirect appropriation by providing a right to oblige responsible administrations to cover the cost of reparation due following the finding of a violation by the European Court (Article 1, paragraph 1217, of Law No. 296 of 2006);

Being of the view that this law will further contribute to preventing public authorities from benefiting from their own unlawful acts,

ENCOURAGES the Italian authorities to continue their efforts and rapidly take all further measures needed to bring an end definitively to the practice of “indirect expropriation” and to ensure that any occupation of land by the public authority complies with the requirement of legality as required by the Convention;

INVITES the authorities to ensure that redress mechanisms are rapid, efficient and able to the fullest possible extent of discharging the Court of its function under Article 41 of the Convention;

DECIDES to continue supervision of the measures required by the Court’s judgments and to resume consideration of the cases at issue in the light of the progress achieved, at the latest at their second human rights meeting in 2008.

Appendix I

Information provided by the Italian government to the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgements of the Court concerning indirect expropriation in Italy

Through Presidential Decree No. 327 of 8 June 2001 (modified in 2002 and in force since 30 June 2003), introducing a general Consolidated Text on expropriation, Italy has improved the procedures for expropriation in the public interest.

Article 2 of this Consolidated Text provides that each expropriation must be carried out according to law; Articles 20 *et seq* require that expropriation proceedings are based on respect for the rules in force.

Thus, in general and besides exceptional, urgent public works, authorities may no longer occupy property unless or until they own it.

Article 43 authorises the public authority to issue “deeds of expropriation”, valid *ex nunc*. Such deeds do not regularise past illegalities, but rather define the situation with reference to the future, guaranteeing a just balance between the public interest (which must be particularly important and is subject to the strict supervision of a magistrate) and that of the individual, who is entitled to receive, within a reasonable time and in addition to reimbursement of the market value of the property, overall damages in respect of the prejudice sustained up until the date of issue of the deed.

The *travaux préparatoires* of the Consolidated Text explicitly show that the aim of this article is to rule out indirect expropriation so as to give full effect to the relevant judgments rendered by the European Court of Human Rights since 2000.

The recent provisions and decisions have not yet been examined in depth by the European Court which has so far gone no further than declaring that indirect expropriation should not be regarded as a valid alternative to a proper expropriation procedure, referring in doing so to the parallel declaration by the Council of State contained in the decision mentioned above (see the Prenna judgment, §§43-66).

The prime competence for ensuring respect of Article 43 lies with the magistrates of administrative tribunals, one of whose institutional roles is to protect the interests of individuals against illicit acts by public authorities (see decision No. 191 of 2006 of the Constitutional Court).

The higher administrative courts in Italy, which are competent for disputes concerning the application of Article 43, have already interpreted the article in the light of the requirements of the Convention as they flow from the European Court's judgments (Council of State, Plenary Assembly, decision No. 2 of 2005; Sicilian Regional Council of Administrative Justice, decisions Nos. 934 of 2005 and 440 and 442 of 2006).

In the government's view, the procedure provided by Article 43 might fulfil the requirements of the Convention provided that it is interpreted along the following lines:

1. The application and interpretation of Article 43 must be clear, consistent and predictable so as to embody the relevant discretionary powers of the state and thus satisfy the Convention's requirement relating to the *quality* of the law;
2. The procedure provided by Article 43 is not an alternative to the ordinary procedure provided for expropriation and thus is not generally applicable: on the contrary it is an exceptional measure to be used only in case of demonstrably urgent public interest;
3. Formal acquisition must be established promptly and only by the relevant public administrative authority;
4. If no acquisition is thus established, under Article 43, the property must be promptly restored;
5. Under no circumstance may acquisition of property be considered automatic on the grounds that public works or other transformations have been carried out;
6. The procedure must, as far as possible, be applied to all cases of illicit occupation even if this came about before the entry into force of the Consolidated Text.

The government is encouraging all national authorities to apply the Consolidated Text in this way so as to comply with its obligations under the Convention and the Court's judgments, i.e., to redress the violations committed and to prevent further similar violations. The government considers that the direct effect recently given to the Court's judgments by the higher Italian courts in various fields of jurisdiction establishes the conditions needed in order to satisfy the Convention's requirements through application of the Consolidated Text. The government encourages and supports the broadest possible extension of the direct effect of the Court's judgments in Italian law.

Beyond the Consolidated Text, another significant measure has been taken to discourage public authorities from having recourse to indirect expropriation: Law No. 296 of 2006 (Article 1, paragraph 1217) provides that damages awarded to individuals in respect of illegal occupation of land are covered by the budget of the public authority responsible. The law also provides the possibility for the public authority concerned to sue the individual official at the origin of the illegal act. The government takes the view that that this measure will not fail to contribute to preventing violations similar to those found in the cases at issue.

Appendix II – List of cases

31524/96 Belvedere Alberghiera S.R.L., judgment of 30/05/00, final on 30/08/00 and of 30/10/03 final on 30/01/04
41040/98 Acciardi and Campagna, judgment of 19/05/2005, final on 12/10/2005
71603/01 Binotti, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
63632/00 Binotti, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
20236/02 Capone, judgment of 06/12/2005, final on 06/03/2006
62592/00 Capone, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
24638/94 Carbonara and Ventura, judgment of 30/05/00 and judgment of 11/12/03
63861/00 Carletta, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
63620/00 Chiro' and 3 others No. 1, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
65137/01 Chiro' and 3 others No. 2, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
67196/01 Chiro' and 3 others No. 4, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
67197/01 Chiro' and 3 others No. 5, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
65272/01 Chiro' Dora No. 3, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
63296/00 Colacrai No. 1, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
63868/00 Colacrai No. 2, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
63633/00 Colazzo, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
71175/01 De Pasquale, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
176/04 De Sciscio, judgment of 20/04/2006, final on 20/07/2006
44897/98 Di Cola, judgment of 15/12/2005, final on 15/03/2006
64111/00 Dominici, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
63242/00 Donati, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
19734/92 F.S. No. 1, Interim Resolution DH(98)209 of 10/07/98
63864/00 Fiore, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
9119/03 Genovese, judgment of 02/02/2006, final on 03/07/2006
16041/02 Giacobbe and others, judgment of 15/12/2005, final on 15/03/2006
35941/03 Gianni and others, judgment of 30/03/2006, final on 30/06/2006
60124/00 Gravina, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
18791/03 Grossi and others, judgment of 06/07/2006, final on 06/10/2006
58858/00 Guiso-Gallisay, judgment of 08/12/2005, final on 08/03/2006
35638/03 Immobiliare Cerro S.a.s., judgment of 23/02/2006, final on 23/05/2006
62876/00 Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
20935/03 Izzo, judgment of 02/03/2006, final on 02/06/2006
63240/00 La Rosa and 3 others No. 6, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
58119/00 La Rosa and Alba No. 1, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
58386/00 La Rosa and Alba No. 3, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
63238/00 La Rosa and Alba No. 4, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
63239/00 La Rosa and Alba No. 5, judgment of 11/07/2006, final on 11/10/2006
63241/00 La Rosa and Alba No. 7, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
63285/00 La Rosa and Alba No. 8, judgment of 15/07/2005, final on 15/10/2005
56578/00 Lanteri, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
12912/04 Lo Bue and others, judgment of 13/07/2006, final on 13/10/2006
61211/00 Maselli No. 2, judgment of 11/07/2006, final on 11/10/2006
63866/00 Maselli, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
43663/98 Mason and others, judgment of 17/05/2005, final on 12/10/2005
36818/97 Pasculli, judgment of 17/05/2005, final on 12/10/2005
69907/01 Prenna and others, judgment of 09/02/2006, final on 09/05/2006

14793/02 Sciarotta and others, judgment of 12/01/2006, final on 12/04/2006
43662/98 Scordino No. 3, judgment of 17/05/2005, final on 12/10/2005
67790/01 Scozzari and others, judgment of 15/12/2005, final on 15/03/2006
67198/01 Serrao, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
77822/01 Serrilli, judgment of 06/12/2005, final on 06/03/2006
77823/01 Serrilli Pia Gloria and others, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
213/04 Ucci, judgment of 22/06/2006, final on 22/09/2006
12894/04 Zaffuto and others, judgment of 13/07/2006, final on 13/10/2006

3.9. Risoluzione n. 27/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Interim Resolution CM/ResDH(2007)27

Bankruptcy proceedings in Italy: progress achieved and problems remaining in the execution of the judgments of the European Court of Human Rights

(adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2007, at the 992nd meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee shall supervise the execution of the final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Considering the judgments listed in Appendix II, in which the Court found that the restrictions imposed on individuals' rights and freedoms in the context of bankruptcy proceedings violated various provisions of the Convention, in particular:

- the right to respect for correspondence (violations of Article 8);
- the right of freedom of movement (violations of Article 2 of Protocol No. 4);
- the right to the peaceful enjoyment of one's possessions (violations of Article 1 of Protocol No. 1); and
- the right to an effective remedy in respect these violations (violations of Article 13);
- the right of access to a court (violation of Article 6, paragraph 1);

Recalling the Court's finding that the need for these restrictions, which were not open to criticism in themselves diminishes with the passage of time so that the excessive length of bankruptcy proceedings upsets the balance between the individual interest of the bankrupt and the general interest of the creditors;

Recalling further that Court considered that the imposition of certain personal disqualifications resulting from the public registration of bankrupts was not necessary in a democratic society and ran counter to the respect of the right to private life (violations of Article 8);

Underlining states' obligation under the terms of Article 46, paragraph 1, of the Convention, to comply with the Court's judgments by adopting individual measures designed to put an end to the violations found, and to erase their consequences to

ensure as far as possible *restitutio in integrum*, as well as general measures to prevent similar violations in the future;

Noting that many of the restrictions at issue originated from Royal Decree No. 267 of 16 March 1942 which imposed on declared bankrupts the supervision of their correspondence, the prohibition on leaving their place of residence without judicial authorisation as well as certain personal disqualifications and banned them from administering their property and from going to law with regard to such property;

Noting further that Decree No. 223 of 20 March 1967 by the President of the Republic, as amended by Law No.15 of 16 January 1992 provided the suspension of bankrupts' electoral rights for five years following the declaration of their bankruptcy;

Noting however that the most intractable cause of the violations remains the structural problem of the excessive length of judicial proceedings in Italy;

Welcoming the reform brought in on 9 January 2006 by Legislative Decree No. 5/2006 which introduced new rules, lifting most of the restrictions previously imposed in bankruptcy proceedings, thus making good a number of the violations found by the Court (for more details, see Appendix I);

Noting with satisfaction that the restrictions on bankrupts have thus been lifted with immediate effect in all proceedings still pending, that the rules governing complaints against acts of liquidators and magistrates in bankruptcy matters have been effectively changed and that the suspension of their electoral rights and the personal disqualifications have also been lifted;

Noting that the reform also introduced measures to accelerate bankruptcy proceedings, the efficacy of which will be examined in the context of the general problem of the excessive length of proceedings;

Recalling in this respect that the general problem of the length of judicial proceedings continues to exist in Italy and also affects bankruptcy proceedings, leading in addition to violations of the requirement of reasonable time and other related violations(right to the peaceful enjoyment of possessions and right of access to a court);

Emphasising that the problem of the excessive duration of judicial proceedings, by dint of its persistency and scope, represents a concrete danger for the respect of the Rule of Law in Italy (see Interim Resolution ResDH(2005)114) and that Italy still has to comply with its obligation under the Convention to solve this structural

problem which has given rise to so many, varied violations of the Convention since the 1980s;

Recalling that, in its last Interim Resolution on the subject, ResDH(2007)2, the Committee of Ministers invited the Italian authorities to undertake interdisciplinary action involving all the major judicial actors and co-ordinated at the highest political level, to draw up a new, effective strategy to overcome this structural problem;

Also recalling its decision to resume consideration of the progress achieved setting up this strategy before 1 November 2008 and welcoming the Italian authorities' intention of co-operating closely and regularly with the Council of Europe Secretariat in this respect,

Noting with concern where individual measures are concerned all proceedings have been closed except for those in the case of S.C., V.P., F.C. and E.C which are still pending after 14 years, which means that certain effects of the violation of Article 1 Protocol No. 1 found by the Court remain,

INVITES the authorities to bring an end as soon as possible to the 14-year-old proceedings in the case of S.C., V.P., F.C. and E.C and to erase thus all remaining effects of the violations found by the European Court;

WELCOMES the 2006 reform of bankruptcy proceedings and its immediate effect in erasing many restrictions of rights and freedoms criticised in the Court's judgments;

DECIDES examine these cases in conjunction with those related to the more general problem of the excessive duration of judicial proceedings and to resume examination of the measures required in the context of its next examination of that problem which is scheduled for before 1 November 2008;

CALLS ON the Italian authorities and the Secretariat to keep it regularly informed of progress achieved in setting up the new national strategy to overcome the general problem of the duration of judicial proceedings in Italy as well as the effects of the reform on the acceleration of bankruptcy proceedings.

Appendix I to Interim Resolution CM/ResDH(2007)27

Information provided by the Government on measures adopted to erase the consequences of the violations found by the Court and to prevent new, similar violations

Individual measures

Following the reform of 2006 (see General measures below) the restrictions on correspondence and freedom of movement as well as the disqualifications and the suspension of electoral rights have been lifted with immediate effect. In addition, means of complaint against acts and omissions by liquidators and judges have been improved. No further measure is necessary in respect of these restrictions with regard to any of the cases at issue.

In the only pending case, that of S.C., V.P., F.C. and E.C., the length of the proceedings is not solely the fault of the authorities but also due to the conduct of the applicants which has obliged the liquidator to take measures to recover certain property fraudulently misappropriated from the property due to the creditors. However, the competent authorities are fully aware of the pressing need to accelerate these proceedings as far as possible.

General measures

1) Legislative measures adopted in 2006: Italy has reformed its bankruptcy law through Legislative Decree No. 5/2006, of 9 January 2006, which brought about a number of modifications to remedy the violations found, in particular:

- Respect for correspondence: (Article 48 of the Decree):

The bankrupt now receives all his correspondence and is obliged to transmit to the liquidator only communications concerning the bankruptcy proceedings, whereas beforehand all letters were diverted directly to the liquidator;

- Freedom of movement: (Article 49):

The only obligation remaining now the bankrupt is to inform the competent authorities of any change of residence, whereas formerly he could not leave his residence without authorisation;

- Personal disqualifications (Article 47):

The public bankruptcy register has been abolished.

- Suspension of electoral rights (Article 152):

The relevant provisions have been repealed.

- Complaints against the acts or omissions of liquidators and magistrates (Article 26 and 36 of the Decree):

This new rule, which abolished preventive supervision of correspondence, should also resolve the problem found by the Court concerning remedies. In any event, the new reform has improved remedies in that decisions must be given rapidly and in that omissions by the liquidator may be challenged.

- Right to a trial within a reasonable time:

According to information already provided by the government in the course of consideration of the cases of length of judicial proceedings, the recent reform of bankruptcy law has modified many specific rule governing bankruptcy to avoid opening proceedings where possible or otherwise to accelerate them by simplifying them and introducing deadlines and more efficient mechanisms.

2) Publication of the European Court's judgments: The judgments in Luordo and Bottaro have been published in Italian in the Ministry of Justice's Bulletin, No. 1 of 15 January 2004 and have been brought to the attention of the competent authorities. Certain judgments in this group of cases have been published on Italian legal websites (see: <http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2003/Fallito2003.htm>)

3) Questions still outstanding: Property rights, right to a court, excessive length of proceedings

For the duration of bankruptcy proceedings, the liquidator administers the property and is responsible before the courts for all questions relating to it. The reform did not cover this aspect because it is inherent in the very aim of the bankruptcy procedure. In this respect, the European Court underlined that such interference in the administration and representation of property was not to be called into question in itself but only insofar as they lasted too long. The origin of the violation is thus to be found in the excessive length of bankruptcy proceedings.

The government is thus of the view that the general measures which remain to be taken for compliance with the judgments in these case are closely linked with those to be envisaged to overcome the general problem of the excessive length of judicial proceedings. The adoption of such measure, including setting up the new national strategy, will remain under the supervision of the Committee of Ministers in the framework of its role pursuant to Article 46, paragraph 2, of the convention (see Interim Resolution ResDH(2007)2).

Appendix II to Interim Resolution CM/ResDH(2007)27

List of cases

32190/96 Luordo, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03
56298/00 Bottaro, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03
47778/99 Bassani, judgment of 11/12/03, final on 11/03/04
25513/02 Bova, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
17175/02 Calicchio and Urriolabeitia, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
21757/02 Campello, judgment of 06/07/2006, final on 06/10/2006
3649/02 Chiumiento, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
6597/03 Ciaramella Pietro, judgment of 06/07/2006, final on 11/12/2006
10644/02 Collarile, judgment of 08/06/2006, final on 08/09/2006
77986/01 Forte, judgment of 10/11/2005, final on 10/02/2006
3643/02 Francesca Carmine, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
3647/02 Francesca Cosimo, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
55984/00 Goffi, judgment of 24/03/2005, final on 06/07/2005
3653/02 La Frazia, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
3656/02 Marrone, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
42053/02 Matteoni, judgment of 08/06/2006, final on 08/09/2006
7774/02 Minicozzi, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006

10399/02 Moretti Francesco, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
7503/02 Neroni, judgment of 20/04/2004, final on 10/11/2004
21120/02 Pantuso, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
39884/98 Parisi and 3 others, judgment of 05/02/04, final on 05/05/04
20662/02 Pernici, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
44521/98 Peroni, judgment of 06/11/03, final on 06/02/04
52985/99 S.C., V.P., F.C. and E.C., judgment of 6/11/03, final on 6/02/04
3641/02 Taiani Pio and Ermelinda, judgment of 20/07/2006, final on 20/10/2006
3638/02 Taiani Vincenzo, judgment of 13/07/2006, final on 13/10/2006
51703/99 Vadalà, judgment of 20/04/2004, final on 20/07/2004
29871/02 Vertucci, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
27394/02 Ziccardi, judgment of 08/06/2006, final on 08/09/2006

3.10. Risoluzione n. 83/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Final Resolution CM/ResDH(2007)83⁷

Execution of the decisions of the Committee of Ministers - Case of Dorigo against Italy

(Application No. 33286/96, Interim Resolution DH(99)258 of 15/04/99 (violation), Interim Resolutions ResDH(2002)30 of 19/02/02, ResDH(2004)13 of 10/02/04 and ResDH(2005)85)

The Committee of Ministers, under the terms of former Article 32 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter “the Convention”),

Having regard to Interim Resolution DH(99)258, adopted on 15 April 1999 in the case of Dorigo against Italy case, in which it concluded, in agreement with the report of the European Commission of Human Rights, that Article 6, paragraph 1 of the Convention had been violated by the unfairness of criminal proceedings brought against the applicant, who had been unable to question hostile witnesses, or have them questioned, and authorised publication of the report of the European Commission of Human Rights;

Whereas the Committee of Ministers has examined the proposals on just satisfaction in the Commission’s report, which were supplemented by a letter from the President of the Commission of 30 March 1999;

Whereas, in a decision adopted under the former Article 32, paragraph 2, of the Convention, on 3 December 1999 at the Deputies’ 688th meeting, the Committee of Ministers ruled that the respondent government should, as proposed by the Commission, pay the applicant 5.000.000 million Italian lire within three months as just satisfaction for non-pecuniary damage, plus 7.000.000 million Italian lire to cover costs and expenses, *i.e.*, a total of 12.000.000 million Italian lire, and that interest assessed on each full month’s delay, at the legal rate applying on the date of the decision, should be payable on any sums unpaid, from expiry of the deadline until full payment had been made;

Having asked the government of the respondent state to inform it of action taken on its decisions in this case, having regard to Italy’s duty of compliance, under the former Article 32, paragraph 4 of the Convention;

Recalling that Committee of Ministers' decisions finding a breach of the Convention, taken under former Article 32 require the respondent state, in addition to paying just satisfaction, to take, if necessary:

- individual measures putting an end to the violations and remedying their consequences, if possible through *restitutio in integrum*; and
- general measures to prevent similar violations;

Just satisfaction

Having verified that the respondent state had paid the applicant the just satisfaction awarded within the time-limit laid down (see details in appendix);

General measures

Taking note of the general measures taken by the authorities to prevent violations of the Convention similar to those found in the present case (see details in appendix);

Noting in particular that certain requirements of Article 6 of the Convention were incorporated into the Italian Constitution in 1999, and that other changes in the law and subsequent case-law rulings have reinforced the direct effect of the Convention;

Individual measures

Having examined the information submitted by the government on problems encountered in executing the Committee's decisions in this case (see details in appendix), and having regard to the various interim resolutions adopted to encourage the Italian authorities to solve them, i.e.:

- ResDH(2002)30, noting that the absence of means of reopening the proceedings at issue had made it impossible fully to rectify the serious and continuing consequences of the violation found, and encouraging the Italian authorities to ensure the rapid adoption of new legislation in conformity with the principles laid down in its Recommendation No. R (2000) 2 on the reopening of domestic proceedings;
- ResDH(2004)13, noting that the legislative process had not yet borne fruit and strongly urging the Italian authorities to ensure that measures making it possible to erase the consequences of the violation for the applicant in this case be adopted quickly;

- ResDH(2005)85, firmly recalling the obligation on all the authorities concerned to ensure the adoption of appropriate measures in favour of the applicant, and calling for prompt adoption of legislation authorising re-examination of the Dorigo case at domestic level in conditions consistent with the Convention;

Deploring, first, the considerable delays noted in implementing its decisions and resolutions in this case, notwithstanding the importance and urgency of the measures required to remedy the consequences of the violation for the applicant, and, secondly, the fact that the applicant has thus been obliged to serve nearly all the prison sentence passed on him in the unfair trial;

Considering, however, that the Italian authorities' recent decisions respond positively to the requirements stated in its own decisions in this case, i.e. remedy, as far as possible, the serious consequences of the violation for the applicant;

Taking note with satisfaction, more specifically, of the firm action taken by the public prosecutor in Udine, who applied first to the Assize Court and then to the Court of Cassation to release the applicant, arguing that his detention was rendered unlawful by the violation of the Convention found in this case;

Welcoming the judgment given, in response to this action, on 1 December 2006 by the Court of Cassation, which declared the applicant's detention unlawful, and ordered his final release, referring to the direct effects of the Convention in Italian law, noted Italy's prolonged failure to take action, in persistent violation of the Convention – in spite of the various interim resolutions adopted by the Committee of Ministers;

Noting moreover with satisfaction the conclusion of the Court of Cassation concerning the urgent need for legislative intervention to introduce into Italian Law the possibility to reopen criminal proceedings following judgments of the European Court;

Believing that it is for the competent Italian authorities to draw all the necessary consequences from the decision of the court of Cassation and the requirements of the Convention, both generally and in the present case, particularly with regard to the erasure of the negative effects for the applicant of mentioning the conviction in his criminal record, as well as any other redress which may be due to him;

Strongly urging the Italian authorities to complete, as rapidly as possible, the legislative action needed to make it possible, in Italian law, to reopen proceedings following judgments given by the Court,

DECLARES, having examined the measures taken by the respondent state (see details in appendix), and noting that the applicant now has effective means of securing, as far as this is possible, erasure of the consequences of the violation, that it has fulfilled its obligations under the former Article 32 of the Convention in the present case, and

DECIDES to close the examination of this case.

Appendix to Resolution CM/ResDH(2007)83

Information about the measures to comply with the decisions of the Committee of Ministers in the case of Dorigo against Italy

Introductory summary of the case

The case concerns the unfair nature of criminal proceedings which resulted in the applicant's being sentenced in 1994 to over 13 years and 6 months in prison, and also fined, for his involvement in a terrorist attack on a NATO military base in 1993. His conviction was solely based on statements made before the trial by three co-accused, without his being able to question them, or have them questioned, in accordance with the law applying at the material time (violation of Article 6§1 in conjunction with Article 6§3).

I. Payment of just satisfaction and individual measures

A. Details of just satisfaction

Name and No. of application	Pecuniary damage	Non-pecuniary damage	Costs and expenses	Total
Dorigo 33286/96	-	5°000 000 ITL	7 000 000 ITL	12 000 000 ITL
				Paid on 21/03/2000

B. Individual measures

1) Measures expected: Italy's obligation to take individual measures was emphasised by the Committee of Ministers from the time the violation was found, in 1999. Specifically, it noted that the violation had had very serious negative consequences for the applicant. The payment of just satisfaction, covering only the non-pecuniary damage suffered up to 1999, was not in itself sufficient to erase these consequences, since the violation of the rights of the defence raised serious doubts concerning the validity of the conviction itself. Since no adequate execution measures had been taken, the Committee was obliged to adopt a series of measures to encourage the Italian authorities to respect their obligations under the Convention.

2) Various initiatives taken by the Council of Europe:

- *The Committee of Ministers:* To accelerate execution in this case, the Committee adopted several interim resolutions between 2002 and 2005 (see in particular ResDH(2002)30 of 19/02/2002, ResDH(2004)13 of 10/02/2004 and ResDH(2005)85 of 12/10/2005). In the last of those resolutions, it firmly reminded all the authorities concerned of their obligation to ensure the adoption of adequate execution measures benefiting the applicant, and called, in particular, for the adoption of legislation making it possible to reopen judicial proceedings when this was necessary to repair, as far as possible, the consequences of violations of the Convention (see, on this question, Committee of Ministers Recommendation (2000)2.)

This resolution was adopted in response to the unsatisfactory reply received from the Italian Minister of Foreign Affairs, Mr Fini, to a letter of 18/01/2005 from the Chairman-in-Office of the Committee, the Polish Minister of Foreign Affairs, Mr Rotfeld, requesting rapid practical action to benefit the applicant.

- *The Parliamentary Assembly* also reacted on several occasions to Italy's failure to take action, particularly in Recommendation 1684(2004) and Resolution 1411(2004), both of 23/11/2004, and Resolution 1516(2006) of 2 October 2006, and also in several parliamentary questions: by Mr Jurgens, No. 13 of 05/10/2004, Ms Bemelmans-Videc, No. 15 of 26/01/2005, and Mr Lloyd, No. 13 of 22/06/2005).

3) Principal measures examined by the Committee of Ministers:

Over the years, the Committee specifically considered the following solutions in this case.

- *Presidential pardon*: this possibility was referred to in the Committee in July 2004 (see Addendum 4 to the annotated agenda for the 948th meeting, 29-30 November 2005). The Italian delegation said, however, that a pardon was unlikely to be obtained rapidly. The Deputies concluded that this was an ineffective remedy, even if coupled with adequate complementary measures (see CM/Inf/DH(2005)13), and so did not discuss it further.

- *Reopening of the unfair proceedings*: The Interim Resolutions, ResDH(2002)30 of 19/02/2002, ResDH(2004)13 of 10/02/2004 and ResDH(2005)85 of 12/10/2005 emphasised that reopening the proceedings complained of was still the best way of securing *restitutio in integrum* in this case. Several bills providing for reopening of the proceedings were tabled in Parliament. One was approved by one chamber, but not by the other.

At its 960th (March 2006) and 966th (July 2006) meetings, in view of the difficulties encountered with the adoption of effective measures, the Committee again called on the Italian authorities to remedy the consequences of the violation without delay, either by changing the law or developing the case-law.

4) Measures adopted in 2006: Notwithstanding the lack of progress on reopening the proceedings or securing a pardon, recent proceedings in two courts have produced practical results, i.e.:

- *The proceedings for review of sentence, brought by the applicant in the Bologna Appeal Court.* In March 2006, the Bologna Appeal Court questioned the constitutional legitimacy of domestic law, insofar as it did not allow the reopening of proceedings on the basis of a finding of a violation by the European Court. Pending the Constitutional Court's decision, the Appeal Court decided to suspend execution of Mr Dorigo's sentence, and he was provisionally released in March 2006.

- *The proceedings brought in the Assize Court by the public prosecutor in Udine:* the public prosecutor in Udine referred the case to the Assize Court, arguing that the applicant's detention was rendered unlawful by the European Court's finding that the Convention had been violated. In January 2006, the Assize Court rejected his application, whereupon he appealed. On 1 January 2006, the Court of Cassation set the Assize Court's decision aside, without referring it back, and ordered Mr Dorigo's unconditional release. In this judgment, the Court of Cassation confirmed that the direct effect of the Convention was an established principle in the Italian judicial system. It insisted that machinery for the reopening of domestic proceedings was urgently needed, and noted that this was already possible in the case of *in absentia* judgments.

The Court of Cassation also emphasised that the Constitutional Court had not yet answered the question put to it by the Bologna Appeal Court, and that this created a legal vacuum. In these circumstances, and in view of Italy's prolonged inaction – despite the interim resolutions adopted by the Committee of Ministers and the persistent violations of Article 46 of the Convention – it ruled that the detention of the applicant, who had been convicted in unfair judicial proceedings, was unlawful.

- *Subsequent action:* In view of the Court of Cassation's decision, the applicant now has several new remedies which he can use to obtain compensation for his unlawful detention, and secure deletion of the conviction from his criminal record.

II. General measures

Adopted (See Resolution ResDH(2005)86 in the Lucà v. Italy case). Article 111 of the Italian Constitution, as amended in November 1999, gave constitutional status to certain requirements laid down in Article 6 of the Convention. This new constitutional provision was implemented by Act No. 63 of 1 March 2001, which amended Article 513 of the Code of Criminal Procedure. Under the law as it stands, statements made by other accused persons in a non-adversarial context outside the court may be used in court against an accused person only with his consent (unless the judge finds that the other accused persons' refusal to be questioned at the trial results from corruption or intimidation). This rule applies not only to statements made in the same, but also in different proceedings. In current proceedings, Act No. 35 of 25 February 2000 provides that statements made by witnesses who have not been exposed to questioning may be used against an accused person in court only if corroborated by other evidence.

III. Conclusions of the respondent state

The government considers that the action taken is such as to remedy, as far as possible, the effects of the violation for the applicant and prevent similar violations in future, and that Italy has therefore fulfilled its obligations under the former Article 32 of the Convention.

3.11. Risoluzione n. 84/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Resolution CM/ResDH(2007)84⁴⁸
Execution of the judgments of the European Court of Human Rights
Non-execution of court orders to evict tenants
Immobiliare Saffi and 156 other cases against Italy

(Applications, see Appendix)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the judgments transmitted by the Court to the Committee once they had become final (see the list in Appendix II);

Recalling that the violations found by the Court in these cases are the result of systematic infringements of landlords' right to respect for their property because of failure to implement domestic court decisions ordering the eviction of the tenants, this failure results from a combination of the staggering of executions, the lack of assistance from the police and legislation authorising temporary suspension (violations of Article 6; paragraph 1 and of Article 1 of Protocol No. 1, see details in Appendix I);

Having invited the respondent state to inform it of measures taken in response to the Court's judgments, in the light of Italy's obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to comply with them (see Appendix I);

Having examined the information supplied by the government in accordance with the Committee's Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention;

Having assured itself that, within the deadline set, the respondent state has paid the applicants the just satisfaction awarded by the Court (see details in Appendix II);

⁴⁸ *Adopted by the Committee of Ministers on 20 June 2007 at the 997th meeting of the Ministers' Deputies.*

Recalling that findings of violations by the Court require, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgment, the adoption by the respondent state, where appropriate, of:

- individual measures to put an end to the violations and erase their consequences so as to achieve as far as possible *restitutio in integrum*; and
- general measures to prevent similar violations;

Having therefore asked Italy, since the first findings of violations, to take the necessary measures to erase the consequences of the violations of the applicants' rights and to resolve the underlying structural problems which led to the violations;

Having examined the information supplied to the Committee of Ministers on the individual and general measures taken (see details in appendix I);

Having noted that, since 1998, Italy has introduced reforms in this area, in particular giving courts sole authority to determine the dates of tenants' evictions, and that on a number of occasions the higher courts have made rulings protecting the rights of owners;

Noting nevertheless the persistent nature of the problem and having therefore adopted Interim Resolution ResDH(2004)72, which urged the Italian authorities to put an end without delay to the violations found in those cases where the applicants continued to be faced with the failure to execute domestic judgments and encouraged them to:

- adopt effective measures to remedy the problems in the housing sector, in particular in densely populated cities, without, however, having recourse to legislation preventing enforcement;
- make sure that the police are employed in a timely manner to enforce eviction orders;
- adopt legislative or other measures to make sure that the authorities and officials actually comply with final court judgments;
- strengthen the system of remedies in respect of failure to enforce court orders so as to enable all injured parties to establish the state's liability and obtain promptly satisfactory compensation for the losses caused by such failure;

Finding that all the domestic judgments concerning all these cases have now been enforced, thus putting an end to the violations found by the Court;

Finding also that all the measures that have now been adopted by the authorities have led to a significant reduction in the structural problem underlying these violations, as is shown by national statistical data and the very limited number of similar cases currently pending before Court, all of which relate to past events;

Noting in particular that the Italian legal system now offers several effective remedies for securing compensation where there are delays in enforcing court eviction orders, particularly through automatic compensation in the event of legislative suspension, proceedings against tenants, and proceedings against the state for failure of the police to provide assistance and for delays in judicial proceedings and enforcement (the Pinto Act);

Noting and stressing that the merits and scope of any new legislation on suspension of enforcement is now subject to review by the Italian Constitutional Court, which, in its judgment No. 155 of 2004, ruled that the existing legislative rationale could not be considered justified in the future;

Noting in this regard that this form of supervision corresponds to the requirements of the Convention;

DECLARES, after considering all the measures taken by the respondent state (see Appendix I), that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases, and

DECIDES to close their examination.

Appendix I to Resolution CM/ResDH(2007)84

Information on measures taken to comply with the judgments in 157 cases against Italy concerning failure to enforce court eviction orders

Introductory summary of the cases

These cases concern excessive delays in enforcing court decisions ordering the eviction of tenants. Since 1947, there have been a number of changes to Italian tenancy legislation with, first, the introduction of rent control, then the statutory extension of all existing tenancies and, finally, the suspension or staggering of evictions.

The Court found that the legislation pursued a legitimate aim, since the simultaneous enforcement of numerous evictions could have posed a threat to public order. However, in all the cases where the applicants had experienced excessive delays in recovering their properties, there had not been a fair balance between the interests of the community and the right of landlords (violations of Article 1 of Protocol No. 1).

In its first judgments, the Court also ruled that the consequence of such measures should not be to prevent, invalidate or unduly delay execution of court decisions, and still less to undermine the substance of such decisions, since this would be incompatible with the principle of the rule of law (violations of Article 6§1).

I. Individual measures

All the judicial decisions in these cases have been executed and the applicants have been able to take possession of their property.

II. General measures

1) The nature of the problem underlying the violations

It should be specified from the outset that the evictions in these cases were not on account of the tenants' failure to pay rent but because their tenancies had expired. The Committee of Ministers noted in Interim Resolution ResDH(2004)72 "that the failure to enforce the court orders in these cases was the result either of legislation suspending or staggering enforcement or simply of the applicants' inability to obtain assistance from the police and that no satisfactory remedies were available

to enable the applicants to establish the state's liability and obtain compensation for delays in, or lack of, enforcement".

2) 1998 reform – new procedure for staggering enforcement

The power granted to the administrative authorities – the prefects – to establish priorities for the implementation of eviction orders was abolished by Act No. 431 of 1998, which also freed rents. Following this reform, only the courts have power to order evictions, and they are also empowered to set the date of eviction (generally within six months) and to balance the interests of the owner and tenant.

Nevertheless, the Committee has found that "in spite of the legislative reforms adopted in 1998, the underlying problems which led to these cases have not been resolved, as demonstrated by the continuing stream of new applications to the Court and the fresh violations it continues to find on a systematic basis" (Interim Resolution ResDH(2004)72).

3) Further progress achieved

Three years after the adoption of the interim resolution, further progress has been made towards preventing new violations of this type. There follows an assessment of the current situation concerning the specific causes of violations and compensation for injured owners.

- Laws suspending execution

Italy has continued to enact suspensive legislation for varying periods. The scope of such laws has varied but their practical impact has continued to decline. Act No. 148 of 2005 had no tangible effect and its successor (No. 86 of 2006) limited such suspension to a few major cities and to fairly restricted categories of tenants: persons over 65, severely disabled persons and persons without the means to pay a rent. On the other hand, the most recent law (Act No. 9 of 2007) suspended implementation of eviction orders for eight months and extended its application to several other towns and cities and broader categories of tenants.

In its judgment No. 155 of 2004, the Constitutional Court ruled that the suspensions had been justified until 2003 because of their transitional and restricted nature. However, this legislative rationale could not be considered justified in the future. The matter has not been referred to the Constitutional Court since 2004, but the legislation in question is still subject to Constitutional Court review.

- Impossibility of obtaining police assistance

Under the law, police assistance must be provided, with immediate effect, via court bailiffs. However, certain violations were based on the refusal of the police, in practice, to grant assistance. Progress in this regard is shown by interior ministry statistics (<http://pers.mininterno.it/dcads/index.htm>). Over the last ten years (1995-2005), the annual number of evictions carried out has risen from 17 367 to 25 369, an increase of 46%, whereas court eviction orders have fallen from 23 175 to 10 953, a decline of 52%. It is clear that, on the one hand, evictions have become more numerous and more effective while, on the other, citizens find it less necessary to appeal to the courts to recover their properties.

- New applications before the European Court

Only a few applications are currently pending before the Court and all concern events in the past.

- Compensation for delays in enforcement

a) Proceedings against tenants, including those connected with suspension of evictions

Under Article 1591 of the Civil Code, tenants must compensate landlords for the late return of housing. The Court of Cassation has ruled (No. 13628 of 22/07/2004) that the burden of proof lies with the owner, but that the assessment may be based on the particular circumstances of each case and may also rely on indirect evidence (*presunzioni*).

The suspension laws referred to above set a ceiling on compensation equal to the rent, adjusted to take account of cost of living rises, plus 20% for the entire period when the owner was unable to benefit from his or her property (see Act No. 61/1989). In the event of suspension, owners are not required to take court action or show that they have suffered detriment. Owners are also granted tax benefits. The most recent law (Act No. 9 of 2007) stipulates that if payment is more than twenty days overdue, the suspension ceases to apply.

In its judgment No. 482 of 2000, the Constitutional Court ruled that the maximum level of compensation should not apply in any case where the conduct of the tenant rather than legislation made it impossible to re-establish possession of the property. The Court of Cassation has also ruled that the ceiling on compensation only applies during periods of suspension of eviction laid down in law.

b) Remedies against the state for failure of the police to provide assistance

In its judgment No. 3873 of 2004, confirming its previous case-law, the Court of Cassation ruled that owners who had been granted a court order were entitled to all the assistance they required from the authorities to secure its enforcement. For their part, the authorities were obliged to make police assistance available and only had technical discretion to decide on the precise moment when this should be granted.

In exercising their discretion, the authorities must abide by the following principles: a. court orders must be carried out at once, b. rapid assistance must be provided, c. structural deficiencies in police arrangements do not exempt the authorities, d. court bailiffs must be informed in advance of any occasional inability of the authorities to take action, e. refusal to provide assistance on a date indicated by a bailiff must be assessed in terms of whether an alternative time or, exceptionally, day has been specified and whether reasons for not providing assistance have been given for each case in question, f. any inability to offer assistance must be assessed with particular strictness.

The Court of Cassation has also stated that where the police fail to provide assistance, owners are entitled to seek damages from the authorities in the ordinary courts. Effectively, the Court has made it clear that compensation is an essential minimum safeguard to protect constitutional rights, including the enforcement of a court order, since the right to bring legal proceedings extends to the execution of judicial decisions. In actions for damages, the authorities must show that it was impossible for them to provide assistance and can only be exempted from this requirement in exceptional and unforeseeable circumstances. The Court has stated in this regard that, far from constituting such a circumstance, situations of permanent judicial or administrative crisis create a presumption that the authorities do bear responsibility.

c) Remedies against the state under the Pinto Act

Act No. 89 of 2001, which makes the state liable for detriment suffered as a result of excessively lengthy judicial proceedings, is applicable to delays in eviction proceedings against tenants. This remedy enables citizens to obtain compensation for pecuniary and non-pecuniary damage suffered.

In its judgment No. 14885 of 2002, the Court of Cassation stated that in assessing length of proceedings, account also had to be taken of delays caused by the application of legislation suspending enforcement. In its inadmissibility decision in the *Provvedi* case (2/12/2004, application No. 66644/01), the Court ruled that proceedings under the Pinto Act were one of the remedies to be exhausted in this type of case to comply with Article 35§1 of the Convention, in connection with complaints based on both Article 6§1 and Article 1 of Protocol No. 1.

4. Publication and dissemination of the European Court's judgment

The Immobiliare Saffi judgment and the Court's case-law concerning this group of cases has been published and commented on in several legal journals, including *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, No. 1/2000, Documenti Giustizia n. 1-2/2000, Guida al diritto n.5/2003. Some of the judgments concerning this group of cases have been published on Italian legal sites on the Internet (see <http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2002/Ghidotti.htm>).

III. Conclusions of the respondent state

The government considers that the measures taken have erased the consequences of the violations found in respect of applicants and will prevent further violations of this sort and that Italy has therefore fulfilled its obligations under Article 46, paragraph 1, of the Convention.

Appendix II to Resolution CM/ResDH(2007)84

Applic ation	Case, date of judgment, final on	Pecuniar y damage	Non- pecu niary dama ge	Costs and expen ses	Curr ency	Date of payme nt
22774/ 93	Immobiliare Saffi, judgment of 28/07/99	28.440.15 0		5 000 000	ITL	14/10/ 1999
66441/ 01	A.G. No. 4, judgment of 09/10/03, final on 09/01/04		7 000	1.786,8 3	€	04/02/ 2004
22534/ 93	A.O., judgment of 30/05/00, final on 30/08/00	50 000000	6 000 000	6 789 823	ITL	12/12/ 2000
20177/ 92	Aldini, Interim Resolution DH(97)413 of 17/09/97	1 000 000	16. 000 000	4.000. 000	ITL	26/03/ 1999
30878/ 96	Alfano, judgment of 11/12/03, final on 11/03/04	8 750	3 000	2 000	€	20/05/ 2004
38011/ 97	Aponte, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03		3 000	1 500	€	30/10/ 2003
35550/ 97	Auditore, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	1 200	3 000	1 500	€	19/05/ 2003
66920/ 01	Battistoni, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		3 000	2 000	€	28/01/ 2004
64098/ 00	Bellini Franco No. 2, judgment of 11/03/2004, final on 11/06/2004		3 000	4 500	€	29/11/ 2004
64258/ 01	Bellini, judgment of 29/01/04, final on 29/04/04		3 000	4 500	€	01/08/ 2004

37110/ 97	Bertuccelli Marco, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		5 000	2 500	€	21/05/ 2004
65413/ 01	Bonamassa, judgment of 02/10/03, final on 02/01/04		6 000	3 500	€	09/03/ 2004
62849/ 00	Brienza, judgment of 16/10/03, final on 16/01/04	16 000	6 000	3 000	€	09/03/ 2004
34999/ 97	C. Spa, judgment of 03/04/03, final on 03/07/03	35 000		2 000	€	12/11/ 2003
35428/ 97	C.T. No. 2, judgment of 09/01/03, final on 09/04/03		8 000	2 250	€	09/07/ 2003
63947/ 00	Calosi, judgment of 16/10/03, final on 16/01/04		3 000	1 000	€	09/03/ 2004
61665/ 00	Calvanese and Spitaletta, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		15000	4 600	€	07/04/ 2004
59636/ 00	Calvo, judgment of 11/03/2004, final on 11/06/2004		15000	1 500	€	17/11/ 2004
28724/ 95	Capitano, judgment of 11/07/02, final on 11/10/02	16 500	5 000	7 241,70	€	21/01/ 2003
45006/ 98	Capurso, judgment of 03/04/03, final on 03/07/03	28 000	10000	500	€	10/09/ 2003
52081/ 99	Caracciolo, judgment of 14/10/2004, final on 14/01/2005		3 000	4 000	€	31/01/ 2005
48842/ 99	Carbone Anna, judgment of		3 000	1 000	€	24/10/ 2003

	22/05/03, final on 22/08/03					
31925/ 96	Carignani, judgment of 11/12/03, final on 11/03/04	8 000	8 000	1 500	€	21/04/ 2004
35777/ 97	Carloni and Bruni, judgment of 09/01/03, final on 09/04/03	12 800	20000		€	30/06/ 2003
34819/ 97	Cau, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	3 995,51	4 000	1 500	€	07/05/ 2003
56717/ 00	Cavicchi and Ruggeri, judgment of 30/10/03, final on 30/01/04	32 793	9 000	2 100	€	23/03/ 2004
34412/ 97	Ciccariello Franca, judgment of 09/01/03, final on 09/04/03	13 000	6 000	2 000	€	01/07/ 2003
30879/ 96	Ciliberti Raffaele, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	3 000	4 000	2 000	€	19/05/ 2003
55161/ 00	Cima, judgment of 28/07/2005, final on 28/10/2005		3 000	3 000	€	27/02/ 2006
68345/ 01	Ciucci, judgment of 01/06/2006, final on 01/09/2006	0	0	0	€	
36268/ 97	Clucher No. 2, judgment of 17/04/03, final on 24/09/03	57 000	9 000	900	€	28/11/ 2003
45356/ 99	Conti Lorenza, judgment of 10/07/03, final on 03/12/03		10000	1 700	€	04/02/ 2004
19830/ 03	Cuccaro Granatelli, judgment of		8 000	3 500	€	28/03/ 2006

	08/12/2005, final on 08/03/2006					
63938/ 00	Cucinotta Rosario and Giovanni, judgment of 30/10/03, final on 30/01/04	3 000		600	€	09/03/ 2004
32589/ 96	D.V. No. 2, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	32 000	9 000		€	17/03/ 2003
61667/ 00	D'Aloe and others, judgment of 13/11/03, final on 13/02/04	27 600	7 746,8 4	3 000	€	23/03/ 2004
33113/ 96	D'Ottavi, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03		3 000	2 000	€	20/01/ 2004
37117/ 97	De Benedittis, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	1 200	7 000	2 000	€	31/07/ 2003
59634/ 00	De Gennaro, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03	85 700	3 000	4 059,52	€	28/01/ 2004
41427/ 98	Del Beato, judgment of 03/04/03, final on 03/07/03	9 000	6 000	2 000	€	27/08/ 2003
36254/ 97	Del Sole, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03		6 000	4 000	€	12/12/ 2003
37511/ 97	Di Matteo, judgment of 11/12/03, final on 11/03/04	65 000	3 000	2 000	€	19/04/ 2004
34658/ 97	E.P. No. 4, judgment of 09/01/03, final on		6 000		€	25/08/ 2003

	09/04/03					
30883/ 96	Esposito Paola, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	4 356,96	8 000		€	07/05/ 2003
58413/ 00	Fabbri, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		3 000	2 500	€	01/04/ 2004
48145/ 99	Fabi, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	3 000		1 000	€	10/11/ 2003
66327/ 01	Federici C. and L., judgment of 09/10/03, final on 09/01/04		12000	5 000	€	04/04/ 2006
67917/ 01	Federici Mario and others, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		10000	5 000	€	29/09/ 2006
63523/ 00	Federici No. 2, judgment of 08/12/2005, final on 08/03/2006	14 600	3 000	1 500	€	09/03/ 2004
62764/ 00	Federici No. 2, judgment of 15/06/2006, final on 15/09/2006	26 400	3 000	3 500	€	01/04/ 2004
39735/ 98	Fegatelli, judgment of 03/04/03, final on 03/07/03	734,42	10000	2 000	€	26/08/ 2003
63408/ 00	Ferroni Rossi, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		6 000	4 000	€	28/01/ 2004
60464/ 00	Fezia and others, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		12000	3 600	€	29/01/ 2004
33909/ 96	Fiorani, judgment of 19/12/02, final on	21 000	8 000	2 000	€	21/05/ 2003

	19/03/03					
34454/ 97	Fleres, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	61 600	10000	2 000	€	21/05/ 2003
32577/ 96	Folli Carè, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	36 060,05	3 000	2 500	€	23/04/ 2003
33376/ 96	Folliero, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	1 500	3 000	2 000	€	01/07/ 2003
48171/ 99	Fossi and Mignolli, judgment of 04/03/04, final on 04/06/04	25 000	9 000	5 100	€	05/08/ 2004
68008/ 01	Frateschi, judgment of 08/12/2005, final on 08/03/2006		10000	2 000	€	30/03/ 2006
31740/ 96	G. and M., judgment of 27/02/03, final on 27/05/03		12000		€	05/11/ 2003
43580/ 98	G.G. No. 6, judgment of 03/04/03, final on 09/07/03	1 200	5 000	2 000	€	08/10/ 2003
22671/ 93	G.L. No. 4, judgment of 03/08/00, final on 03/11/00	47 600 000	20000 000	1 135 670	ITL	12/12/ 2000
59635/ 00	Gamberini Mongenet and 2 autres, judgment of 28/07/2005, final on 28/10/2005		9 000	1 200	€	02/04/ 2004
68707/ 01	Gamberini Mongenet, judgment of 06/11/03, final on 06/02/04		9 000	600	€	27/01/ 2006

59454/ 00	Gatti and others, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		7 746,8 3	3999,9 4	€	04/02/ 2004
63417/ 00	Gelsomini Sigeri S.r.L., judgment of 18/12/03, final on 18/03/04	13 285		2829,0 3	€	21/04/ 2004
32662/ 96	Geni Srl, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	9 000		2 000	€	30/06/ 2003
53233/ 99	Ghelardini and Brunori, judgment of 09/10/03, final on 09/01/04	20 833,88	18000	3541,0 6	€	04/02/ 2004
28272/ 95	Ghidotti, judgment of 21/02/02, final on 21/05/02		10000		€	09/08/ 2002
31663/ 96	Giagnoni and Finotello, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03		18000	2 000	€	23/04/ 2003
62842/ 00	Giuliani, judgment of 04/12/23, final on 04/03/04		3 000	5 500	€	19/04/ 2004
63514/ 00	Giunta, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04	10 000	3 000	2 500	€	21/04/ 2004
32006/ 96	Gnecchi and Barigazzi, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	38 126,96	10000	2 000	€	07/05/ 2003
32374/ 96	Guidi I. and F., judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	1 000	6 000	1 500	€	21/05/2 003
32766/ 96	Immobiliare Sole Srl, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	11 400		2 000	€	21/05/ 2003

34442/ 97	Indelicato Antonio, judgment of 06/11/03, final on 06/02/04		3 000	2 000	€	22/03/ 2004
64151/ 00	Kraszewski, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		3 000	3 000	€	28/01/ 2004
32392/ 96	L. and P. No. 2, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	1 800	1 250	750	€	07/05/ 2003
33696/ 96	L. and P. No.1, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	8 380	5 000	1 500	€	05/09/ 2003
32542/ 96	L.B. No. 3, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	10 500	8 000	1 500	€	21/05/ 2003
41610/ 98	L.M. No. 7, judgment of 03/04/03, final on 03/07/03	15 500	3 000	2 000	€	21/08/ 2003
62020/ 00	La Paglia, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		9296, 22	4 000	€	28/01/ 2004
63336/ 00	Lari, judgment of 09/10/03, final on 09/01/04		3 000	3 500	€	04/02/ 2004
52071/ 99	Leonardi Anselmo, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		3 000	2 000	€	01/04/ 2004
60659/ 00	Lerario, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		3 000	2 400	€	01/04/ 2004
64254/ 01	Liguori, judgment of 11/12/03, final on 11/03/04	16 200	3 000	3 500	€	21/04/ 2004

64663/ 01	Lo Tufo, judgment of 21/04/2005, final on 21/07/2005		10 000		€	10/11/ 2005
36149/ 97	Losanno and Vanacore, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	7 500	14 000	2 000	€	20/01/ 2004
21463/ 93	Lunari, judgment of 11/01/01, final on 11/04/01	330 000	15 000 000	5 800 000	ITL	22/06/ 2001
32391/ 96	M.C. No. 11, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03		3 000	1 500	€	22/05/ 2003
31923/ 96	M.P., judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	36 532,37		2 000	€	21/05/ 2003
69143/ 01	Magherini, judgment of 01/06/2006, final on 01/09/2006		18 000	3 000	€	11/09/ 2006
42343/ 98	Malescia, judgment of 03/04/03, final on 03/07/03	10 000	3 000	500	€	08/07/ 2003
31548/ 96	Maltoni, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	6 300	6 000		€	19/05/ 2003
60388/ 00	Marigliano, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		5 000	3 229,90	€	28/01/ 2004
35088/ 97	Marini E., C., A.M., R. and S., judgment of 09/01/03, final on 09/04/03	20 000	15 000	1 500	€	07/07/ 2003
68792/ 01	Mascolo Sergio, judgment of 16/12/2004, final on 16/03/2005		3 000	700	€	16/05/ 2005
69502/ 01	Mazzei, judgment of 06/04/2006, final on	640	6 000	2 000	€	14/09/ 2006

	06/07/2006					
31129/ 96	Merico, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03		1016 9,12		€	07/05/ 2003
58408/ 00	Miscioscia, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		3 000	3 500	€	28/01/ 2004
67911/ 01	Molteni and Ghisi, judgment of 28/07/2005, final on 28/10/2005		6 000	2 800	€	28/12/ 2005
61995/ 00	Montanari, judgment of 11/03/2004, final on 11/06/2004		5 000	2 500	€	17/08/ 2004
68011/ 01	Mosconi, judgment of 01/06/2006, final on 01/09/2006		6 000	1 000	€	02/10/ 2006
58191/ 00	Mottola, judgment of 22/05/03, final on 22/08/03		3 000	2 000	€	22/10/ 2003
62848/ 00	Nicolai, judgment of 27/11/03, final on 27/02/04		3 000		€	01/04/ 2004
35024/ 97	Nigiotti and Mori, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	13 000	15 493,7 0	2 000	€	08/10/ 2003
24650/ 94	P.M. No. 1, judgment of 11/01/01, final on 5/09/01	27 784 000	20 000 000	2 000 000	ITL	03/12/ 2001
34998/ 97	P.M. No. 2, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	42 000	6 000	2 000	€	24/10/ 2003
15919/ 89	Palumbo, judgment of 30/11/00, final on 01/03/01	44 017 840	30 000 000	15 000 000	ITL	05/04/ 2001

37008/ 97	Pannocchia, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	10 000	6 197,4 8	2 000	€	08/10/ 2003
46161/ 99	Pepe Giuseppa, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	2 000	3 000	2 000	€	27/05/ 2004
60431/ 00	Petitta, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		6 000	3 211,48	€	19/04/ 2004
63543/ 00	Petrini Fernando, judgment of 27/11/03, final on 27/02/04	6 000	5 000	3 680	€	01/04/ 2004
59273/ 00	Picone, judgment of 11/03/2004, final on 11/06/2004		10 000	3 500	€	13/08/ 2004
57635/ 00	Poci, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		7 000	3 000	€	01/04/ 2004
60391/ 00	Pollifrone, judgment of 11/03/2004, final on 11/06/2004		5164, 56	3 500	€	24/06/ 2004
59367/ 00	Pozzi, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04	100 000	3 000	4 200	€	13/04/ 2004
59539/ 00	Pulcini, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	18 000	10 000		€	08/10/ 2003
67412/ 01	Ragone, judgment of 02/10/03, final on 02/01/04		7 000	3 000	€	28/01/ 2004
67796/ 01	Recchi, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04	56 300	3 000	4 500	€	01/04/ 2004
32385/ 96	Ricci Onorato, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03		5 000	4 000	€	28/11/ 2003

55388/ 00	Rispoli, judgment of 30/10/03, final on 30/01/04	6 275	6 000	2 500	€	01/04/ 2004
50293/ 99	Robba, judgment of 09/10/03, final on 09/01/04		6 000	1 000	€	04/02/ 2004
36249/ 97	Rosa Massimo, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	6 700	5 000	1 500	€	24/10/ 2003
55725/ 00	Rosati, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03		6 000	1 500	€	01/12/ 2003
30530/ 96	Rossi Luciano, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	6 500	6 000		€	07/05/ 2003
59538/ 00	Sabatini and Di Giovanni, judgment of 02/10/03, final on 02/01/04	1 540	6 000	3 800	€	28/01/ 2004
32644/ 96	Sanella, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	12 500	3 000	2 000	€	07/05/ 2003
31012/ 96	Savio Delfino, judgment of 16/10/03, final on 16/01/04	5 300	5 000	2 000	€	30/06/ 2003
59537/ 00	Savio, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03		3 000	3 500	€	09/03/ 2004
56924/ 00	Scalera, judgment of 13/11/03, final on 13/02/04	87 800	3 000	8 000	€	Within deadlin e
61282/ 00	Scamaccia, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		6 000	3 000	€	01/04/ 2004
63414/ 00	Scaravaggi, judgment of	15 000	3 000	5 000	€	19/04/ 2004

	04/12/03, final on 04/03/04					
69834/ 01	Sciortino Giovanna, judgment of 28/07/2005, final on 28/10/2005		8 000	3 500	€	22/12/ 2005
15483/ 02	Scorzolini, judgment of 29/06/2006, final on 29/09/2006		3 000	2 000	€	02/11/ 2006
33227/ 96	Scurci Chimenti, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	4 740	10 000		€	07/05/ 2003
58607/ 00	Serafini, judgment of 16/10/03, final on 16/01/04	300	3 000	3 000	€	09/03/ 2004
47703/ 99	Serni, judgment of 09/10/03, final on 09/01/04		3 000		€	04/02/ 2004
65120/ 01	Siena Antonio, judgment of 11/03/2004, final on 11/06/2004		3 000	2 000	€	13/08/ 2004
64449/ 01	Soc. De.ro.sa., judgment of 04/12/03, final on 04/03/04	46 481		5 000	€	07/04/ 2004
40465/ 98	Sorrentino Prota, judgment of 29/01/04, final on 29/04/04	6 000	3 000	7 800	€	18/06/ 2004
61666/ 00	Spalletta, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04		3 000	4 000	€	01/04/ 2004
68706/ 01	Stornelli and 3 others, judgment of 28/07/2005, final on 28/10/2005		4 100	4 000	€	29/12/ 2005
31223/ 96	T.C.U., judgment of 15/11/02, final on	21 700	3 000	1 500	€	17/03/ 2003

	15/02/03					
23424/ 94	Tanganelli, judgment of 11/01/01, final on 11/04/01	36 318 060	15 000 000	14 726 000	ITL	04/07/ 2001
47758/ 99	Tassinari, judgment of 16/10/03, final on 16/01/04	3 000	29 000	3 296,49	€	23/03/ 2004
62000/ 00	Tempesti Chiesi and Chiesi, judgment of 31/07/03, final on 31/10/03		15 493,7 0	4 000	€	28/01/ 2004
62844/ 00	Todaro, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04	32 000	3 000	5 000	€	01/04/ 2004
35637/ 97	Tolomei, judgment of 09/01/03, final on 09/04/03	5 000	4 000	2 000	€	26/06/ 2003
33252/ 96	Tona, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	20 422,80	6 000		€	07/05/ 2003
33204/ 96	Tosi, judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	19 000			€	21/05/ 2003
33692/ 96	Traino, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03		5 000	3 500	€	20/01/ 2004
30972/ 96	V.T., judgment of 15/11/02, final on 15/02/03	19 000	5 000	1 000	€	23/04/ 2003
66373/ 01	Vietri, judgment of 04/12/03, final on 04/03/04	6 400	7 000	3 400	€	01/04/ 2004
48730/ 99	Voglino, judgment of 22/05/03, final on 22/08/03		3 000	2 000	€	31/10/ 2003
36377/ 97	Zannetti, judgment of 17/04/03, final on 17/07/03	7 400	5 000	2 000	€	29/10/ 2003

35006/ 97	Zazzeri, judgment of 19/12/02, final on 19/03/03	11 000	9 000	2 000	€	11/04/ 2003
--------------	--	--------	-------	-------	---	----------------

3.12. Risoluzione n. 1516/2006 dell'Assemblea Parlamentare

RISOLUZIONE N. 1516 (2006)*⁴⁹

Attuazione delle Sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo

1. L'Assemblea parlamentare sottolinea che il rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che comprende il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte) e del carattere vincolante delle sue sentenze, è la chiave di volta dell'ordine pubblico europeo, che garantisce la pace, la democrazia e il buon governo in seno alla Grande Europa. E' quindi essenziale che l'Assemblea si interessi da vicino ai differenti aspetti del sistema della CEDU e in particolare all'effettiva attuazione delle sentenze, da cui dipende l'autorità della Corte.

2. L'Assemblea nota che l'attuazione delle sentenze della Corte è un processo giuridico e politico complesso il cui fine è quello di porre rimedio alle violazioni constatate e di evitare che non si producano violazioni nuove o simili. Questa attuazione, condotta sotto la sorveglianza del Comitato di Ministri (CM), può essere facilitata attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni nazionali e le altre, ivi compresi l'Assemblea e i Parlamenti degli Stati membri.

3. Sebbene, in virtù dell'art. 46 CEDU (effetto obbligatorio ed esecuzione delle sentenze), sia il Comitato dei ministri a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze, tuttavia l'Assemblea contribuisce sempre di più all'attuazione delle pronunce della Corte. Dal 2000, essa ha adottato cinque rapporti e risoluzioni, nonché quattro raccomandazioni specificamente dedicate all'esecuzione delle sentenze. Inoltre, essa ha regolarmente sollevato problemi di attuazione attraverso altri strumenti, in particolare attraverso le interrogazioni parlamentari orali e scritte. Molti casi complessi di attuazione sono stati risolti con l'aiuto dell'Assemblea, dei Parlamenti nazionali e delle Delegazioni parlamentari.

4. Tenuto conto della decisione adottata in occasione del summit del Consiglio d'Europa del maggio 2005, secondo la quale tutti gli Stati membri devono eseguire più rapidamente e completamente le sentenze della Corte, tenuto inoltre conto della Dichiarazione del 19 maggio 2006 del Comitato dei Ministri che indica che l'Assemblea parlamentare sarà associata alla redazione di una raccomandazione in merito agli strumenti più efficaci da azionare a livello interno per una rapida attuazione delle decisioni della Corte, l'Assemblea ritiene che sia suo compito

*Traduzione non ufficiale a cura degli Uffici della Camera dei deputati.

⁴⁹ Testo discusso e adottato dall'Assemblea il 2 ottobre 2006 (24^a seduta).

indagare ulteriormente con riferimento ai principali problemi di non esecuzione delle sentenze della Corte.

5. La Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo dell'Assemblea ha pertanto adottato un approccio più proattivo e ha dato la priorità all'esame dei maggiori problemi strutturali riguardanti affari nei quali l'esecuzione della sentenza ha raggiunto un ritardo inaccettabile, cosa che al momento riguarda cinque Stati membri: l'Italia, la Federazione Russa, la Turchia, l'Ucraina e il Regno Unito. Il relatore si è recato in questi Paesi per esaminare con le autorità nazionali i motivi della non esecuzione di sentenze e per sottolineare l'urgente necessità di trovare soluzioni ai problemi constatati. Una attenzione particolare è stata prestata al miglioramento dei meccanismi interni che favoriscono l'esecuzione delle sentenze della Corte.

6. In altri otto Stati Membri – Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Moldova, Polonia e Romania – i motivi della non esecuzione delle sentenze e gli strumenti per regolare le questioni sospese sono stati esaminati attraverso scambi di documentazione con le delegazioni nazionali all'Assemblea parlamentare.

7. L'Assemblea accoglie positivamente gli sforzi con i quali la maggioranza dei tredici Stati Membri interessati e le loro delegazioni parlamentari nazionali collaborano con la Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo. Tuttavia deplora l'insufficienza delle risposte di alcune delle delegazioni parlamentari (per esempio la Francia e l'Ucraina) alle domande di informazioni scritte.

8. Vi sono in particolare tre Stati membri che meritano degli elogi per i loro tentativi diretti a disciplinare specifici problemi di attuazione migliorando i meccanismi interni:

8.1. l'*Italia*, che, adottando la legge Azzolini del 2006, ha creato il fondamento giuridico di una procedura speciale di supervisione dell'esecuzione delle sentenze da parte del Governo e del Parlamento;

8.2. l'*Ucraina*, che, nel 2006, ha adottato una legge che prevede un meccanismo di coordinamento, posto sotto la supervisione dell'agente del Governo presso la Corte, destinato a garantire l'adeguata attuazione delle sentenze della Corte;

8.3. il *Regno Unito*, che ha introdotto nel marzo 2006 una nuova prassi consistente in periodici rapporti sull'esecuzione delle sentenze della Corte

presentati dalla Commissione mista sui diritti dell'uomo del Parlamento britannico.

9. Con riferimento ai problemi di attuazione affrontati dall'Assemblea, risultano particolarmente decisivi i progressi realizzati nei seguenti affari:

9.1. *Slivenko c. Lettonia*, causa in cui i diritti dei ricorrenti a risiedere permanentemente in Lettonia sono stati recentemente ribaditi, in conformità alle richieste del Comitato dei ministri. La Lettonia ha quindi rimosso gli effetti dell'espulsione dei ricorrenti in Russia, misura che la Corte aveva ritenuto contraria alla CEDU;

9.2. *Broniowski c. Polonia*, prima sentenza "pilota" della Corte, in seguito alla quale il Parlamento polacco ha adottato una nuova legge (in vigore dal 7 ottobre 2005), che disciplina la questione delle richieste di indennizzo relative a beni situati al di là del fiume Boug, in conformità alle indicazioni della Corte e ad una risoluzione interinale del Comitato dei ministri;

9.3. *Dogan c. Turchia*, sentenza che solleva anch'essa un importante problema strutturale: in seguito a questa pronuncia, la Turchia ha adottato una nuova legge in materia di indennizzo che costituisce, per tutte le persone trasferite all'interno del paese, un ricorso interno effettivo che permette loro di ottenere una riparazione per la distruzione dei loro beni (senza pregiudizio del loro diritto al ritorno).

10. Al contempo, l'Assemblea è vivamente preoccupata per la persistenza di grosse carenze strutturali, che causano numerose constatazioni di violazioni ripetitive della CEDU e rappresentano una grave minaccia per il principio della preminenza del diritto nei Paesi interessati. I problemi sono i seguenti:

10.1. la durata eccessiva dei processi in *Italia* (risoluzione interinale ResDH (2005) 114 del CM), che rende anche non effettiva la protezione di un'ampia gamma di altri diritti sostanziali;

10.2. le più rilevanti carenze che riguardano l'organizzazione giudiziaria e le procedure nella *Federazione Russa*, di cui le più importanti sono:

10.2.1. l'insufficiente controllo giudiziario in materia di detenzione provvisoria che ne provoca la durata eccessiva, nonché il sovraffollamento dei centri di detenzione (Risoluzione interinale RESDH(2003)123 del CM);

10.2.2. la cronica non esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali emanate nei confronti dello Stato (CM/Inf(2006)19);

10.2.3. le violazioni del principio di certezza legale causate dall'annullamento massiccio di decisioni giudiziali definitive nell'ambito della procedura del *nazdor*⁵⁰ (Risoluzione interinale RESDH(2006)1 del CM);

10.3. numerosi problemi strutturali di carattere simile in *Ucraina* aggravati da importanti interferenze sull'indipendenza del potere giudiziario (risoluzione interinale ResDH [2004] 14 del CM).

11. L'Assemblea deplora inoltre che i seguenti importanti problemi di attuazione, che essa stessa e il Comitato dei Ministri hanno già sollevato più volte, non siano stati ancora risolti, cosa che fa perdurare la situazione di non rispetto delle sentenze della Corte:

11.1. In *Italia*, e, in una certa misura, in *Turchia*, la legge non prevede ancora la riapertura dei processi penali per i quali la Corte abbia constatato violazioni alla CEDU e questi due Stati non hanno adottato altre misure per ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un equo processo malgrado le domande pressanti e ripetute del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea (tra numerosi altri casi *Dorigo c. Italia* e *Hulki Gunes c. Turchia*);

11.2. nessun progresso è stato realizzato per ciò che riguarda la liberazione di due ricorrenti, ancora detenuti nella Repubblica moldava di Transnistria (causa Ilascu ed altri, c. Moldova e Federazione Russa; ultima risoluzione interinale del CMDH (2006) 26); in particolare la Russia ha affermato di non avere alcuna influenza in Transnistria, affermazione che non può essere seriamente accettata;

11.3. la *Grecia* non ha presentato alcun progetto complessivo per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento dei centri di detenzione (sentenza Dougoz e Peers, Risoluzione interinale RESDH(2005)2 della CM), che è stata di nuovo posta in evidenza in un'altra sentenza (*Kaja c. Grecia* del 27 luglio 2006);

11.4. L'*Italia* ha dato prova di una mancanza di progressi nella soluzione del problema strutturale delle espropriazioni indirette, prassi abusiva delle autorità locali – equivalente di fatto ad una confisca illegale – che costituisce un attentato ai diritti di proprietà dei ricorrenti ai sensi della CEDU;

11.5. la *Romania* non ha riportato alcun recente progresso nella riforma in corso della legislazione sulla sicurezza nazionale e su altri testi connessi, avviata in

⁵⁰ Procedura di controllo in vista di una revisione.

seguito all'emanazione della sentenza Rotare (Risoluzione interinale ResDH(2005)57 del CM.

12. L'Assemblea ribadisce che, se è ben comprensibile che gli Stati incontrino all'inizio obiettive difficoltà, ciò però non li esonera dall'obbligo di superare tali difficoltà e di risolvere senza ritardo i menzionati problemi al fine di rendere conformi gli ordinamenti nazionali alla CEDU. Il fatto che queste situazioni di non rispetto siano perduranti compromette l'efficacia del meccanismo della CEDU e dovrebbe essere considerato come un'inadempimento degli Stati ai sensi della CEDU e dello Statuto del Consiglio d'Europa.

13. L'Assemblea accorda una attenzione particolare all'attuazione da parte della *Federazione Russa*, della *Turchia* e del *Regno Unito* delle sentenze riguardanti gli abusi commessi dalle forze di sicurezza e/o l'assenza di una inchiesta effettiva su tali abusi. Inoltre accoglie positivamente i progressi che la *Turchia* e il *Regno Unito* hanno raggiunto nel disciplinare i problemi strutturali sottostanti, così come la volontà delle autorità russe di fare altrettanto, volontà di cui è testimone la prima parte del piano di azione che tali autorità hanno presentato al Comitato dei Ministri. L'Assemblea incoraggia le autorità russe a trarre partito dall'esperienza di altri Stati e ad attuare nel più breve termine le sentenze riguardanti l'azione delle forze di sicurezza, in particolare nella Repubblica Cecena.

14. Inoltre, l'Assemblea pone l'accento sul fatto che spetta a tutti gli Stati contro i quali le sentenze richiamate al paragrafo 13 sono state rese, rimediare alle precise lacune che la Corte ha constatato in materia di inchieste interne, affinché i ricorrenti possano ottenere una riparazione effettiva. Nessuno dei tre Stati in questione è ancora giunto a risultati concludenti sotto questo aspetto.

15. La questione del rispetto da parte della *Turchia* delle sentenze della Corte in diversi ambiti è oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'Assemblea (vedere le Risoluzioni 1297 (2002) e 1831 (2004), nonché la Raccomandazione 1576 (2002)); in generale, i progressi ad oggi registrati sono molto incoraggianti. Numerosi problemi posti in evidenza dalla Corte sono stati risolti, ma la soluzione di quelli che perdurano richiede sforzo ulteriore. La *Turchia* dovrebbe in particolare impegnarsi a meglio prevenire la violazione di violazioni del diritto alla libertà di espressione, poiché non è sempre sicuro che le autorità nazionali interpretino le nuove disposizioni in conformità alla CEDU.

16. Inoltre, la *Turchia* è tuttora obbligata al pieno rispetto delle sentenze della Corte relative alla questione delle persone scomparse a Cipro, sospesa ormai da lungo tempo, nonché ad una serie di violazioni dei diritti dei Ciprioti greci

dell'enclave. La questione dei beni delle persone scomparse è anch'essa oggetto di preoccupazione. L'Assemblea annette un'importanza particolare alle misure già adottate o che ancora devono esserlo a seguito di sentenza della Corte di Strasburgo; tali misure dovrebbero, in effetti, apportare un contributo tangibile alla complessiva sistemazione della questione cipriota.

17. Risulta da una valutazione globale da parte dell'Assemblea che i casi in cui gli Stati convenuti tardano ad eseguire le sentenze della Corte o le attuano imperfettamente, debbono essere oggetto di una più ampia visibilità politica, sia nell'ambito del Consiglio d'Europa che nei Paesi membri. Di conseguenza, l'Assemblea ritiene che dovrebbe rimanere investita di tale questione per garantire un seguito parlamentare costante e rigoroso dell'attuazione delle sentenze sia a livello europeo che nazionale. Le prime iniziative adottate in questo senso da alcuni parlamenti nazionali sono incoraggianti, ma resta molto da fare.

18. Una delle principali ragioni di difficoltà di esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo è l'assenza di procedure e di meccanismi interni effettivi che permettano l'applicazione rapida delle misure richieste, che spesso necessitano una azione coordinata di più autorità nazionali. Non è raro che, negli Stati membri, i responsabili ignorino le esigenze derivanti dall'esecuzione di sentenze sottolineate dal Comitato dei Ministri, o non dispongano delle necessarie procedure interne per una azione concertata efficace.

19. Bisognerebbe quindi modificare i metodi e le procedure del Comitato dei Ministri e degli Stati membri per garantire la comunicazione immediata delle informazioni a tutti i responsabili nazionali interessati e la loro partecipazione alla fase di esecuzione, se necessario con l'aiuto del Consiglio d'Europa.

20. L'Assemblea nota con interesse il fatto che nel Piano d'azione del summit del 2005 la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa sia stata invitata a facilitare, attraverso i suoi mezzi di intervento, l'attuazione di politiche negli ambiti ricoperti dalla CEDU. L'Assemblea incoraggia vivamente la Banca dello sviluppo e gli Stati interessati a usare questa possibilità quando ciò possa consentire la rapida esecuzione delle sentenze che rivelano importanti problemi strutturali.

21. L'Assemblea prende ugualmente nota, con interesse, della recente instaurazione della procedura di "sentenze pilota", procedura messa in atto dalla Corte per trattare problemi strutturali. Essa tuttavia osserva con una certa inquietudine che questa procedura è applicata a problemi strutturali complessi sulla base di una sola causa che non mette forse in evidenza tutti gli aspetti del problema esaminato. In questo caso la procedura pilota non può consentire una valutazione completa del

problema stesso e, restando “congelati” tutte le altre cause simili, rischia di ritardare la piena attuazione della CEDU invece che accelerarla. L’Assemblea constata anche che l’efficacia della procedura pilota non può essere garantita se il Comitato dei Ministri non adempie attivamente il suo compito di stabilire se le misure di esecuzione adottate dagli Stati convenuti sono adeguate e sufficienti.

22. Tenuto conto di quanto sopra, l’Assemblea:

22.1. Invita tutti i parlamenti nazionali ad instaurare meccanismi e procedure per garantire un controllo parlamentare effettivo dell’esecuzione delle sentenze della Corte fondato su periodici rapporti dei ministeri competenti;

22.2. Chiede agli Stati membri di creare, con strumenti legislativi o di altro tipo, meccanismi interni che permettano la rapida esecuzione delle sentenze della Corte e di fare in modo che un organo con poteri decisionali situato al più alto livello politico nell’ambito del Governo possa assumere la piena responsabilità di tutti gli aspetti del processo nazionale di attuazione e possa coordinarli;

22.3. Decide di verificare periodicamente se questi meccanismi sono stati effettivamente adottati dagli Stati membri e, in caso affermativo, se sono efficaci;

22.4. Chiede con urgenza ai Governi dei tredici Stati interessati di risolvere senza ritardo i problemi di attuazione rilevati nel rapporto della Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo;

22.5. Chiede in particolare ai Governi della Grecia, dell’Italia, della Romania, della Federazione Russa, della Turchia, del Regno Unito e dell’Ucraina di porre al vertice delle priorità politiche la disciplina dei problemi di esecuzione di particolare importanza menzionati nella presente risoluzione;

22.6. Invita le delegazioni parlamentari degli Stati in cui il relatore si è recato a presentare all’Assemblea, attraverso la Commissione delle questioni giuridiche dei diritti dell’uomo, nel termine di sei mesi, i risultati ottenuti in materia di disciplina dei problemi strutturali evidenziati nel rapporto, o prove dell’elaborazione di realistici piani d’azione che prevedano l’adozione delle misure richieste;

22.7. Si riserva il diritto di utilizzare i mezzi di cui dispone, in particolare quelli previsti all’art. 8 del suo Regolamento (contestazione dei poteri di una

delegazione nazionale), se lo Stato interessato continua a non adottare le misure richieste da sentenze della Corte o se il parlamento nazionale non esercita le pressioni necessarie sul governo affinché si conformi alla sentenza della Corte;

22.8. Decide di mantenere la questione al suo esame e accoglie con favore le recenti proposte del Comitato dei Ministri di rinforzare gli scambi di informazione con l'Assemblea e di associare l'Assemblea stessa nell'elaborazione di una raccomandazione agli Stati membri sugli strumenti da mettere in opera a livello interno per una rapida esecuzione delle sentenze della Corte;

22.9. In vista dell'imperativa esigenza che gli Stati membri accelerino l'attuazione delle sentenze della Corte e le rispettino pienamente, decide di continuare un regolare monitoraggio della situazione e invita la Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo a riferire all'Assemblea quando lo riterrà necessario.

3.13. Risoluzione n. 1548/2007 dell'Assemblea Parlamentare

RISOLUZIONE N. 1548 (2007)*⁵¹

Evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea

1. L'Assemblea parlamentare prende atto dell'importante lavoro compiuto dalla Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (qui di seguito denominata "commissione di monitoraggio"). I costanti sforzi della suddetta commissione volti a garantire il pieno rispetto della democrazia, lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani hanno portato frutti nei 20 paesi che la commissione segue sin dalla sua creazione, avvenuta dieci anni fa. Attualmente, 13 paesi sono oggetto di una procedura di monitoraggio o sono impegnati in un dialogo postmonitoraggio. La commissione è anche in fase di valutazione delle richieste di apertura di una procedura di monitoraggio nei confronti dell'Italia e del Regno Unito e ha partecipato attivamente alla procedura di adesione del Montenegro.

2. Il dialogo costante con le autorità dei paesi sotto monitoraggio ha, nel corso degli anni, permesso alla commissione di stabilire delle *road map* che sono spesso riprese nei piani di azione nazionali (per esempio in Armenia, in Azerbaigian, in Moldavia e in Ucraina), elaborati al fine di ottemperare agli impegni specifici presi al momento dell'adesione al Consiglio d'Europa. Sono stati compiuti dei progressi in tutti i campi, nonostante alcuni aspetti negativi dovuti a situazioni mutevoli e di stallo politico.

3. L'Assemblea deplora che le guerre e conflitti europei del passato continuino ad ostacolare l'evoluzione verso democrazie pienamente operative: diverse migliaia di persone restano ancora scomparse nel Caucaso e nei Balcani; la Georgia e la Moldavia non sono riuscite a riprendere il controllo delle regioni separatiste (Abkhasia e Ossezia meridionale, Transnistria); e il conflitto del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian resta irrisolto. Queste regioni sono dei veri "buchi neri" rispetto alla protezione efficace dei diritti umani. La situazione è simile in Cecenia, nella Federazione russa. Resta necessario un regime di tutela internazionale in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo.

4. Nonostante il notevole progresso delle riforme elettorali, in numerosi stati membri l'organizzazione di elezioni libere ed eque resta problematica. Ciononostante, le elezioni che hanno avuto luogo in Bosnia-Erzegovina, in Georgia, in Montenegro, in Serbia, nella "ex-Repubblica jugoslava di Macedonia"

*Traduzione non ufficiale a cura degli Uffici della Camera dei deputati.

⁵¹ Testo discusso e adottato dall'Assemblea il 18 aprile 2007 (15° seduta).

e in Ucraina sono state giudicate nel complesso libere ed eque. La copertura mediatica parziale o insufficiente delle campagne elettorali è fonte di preoccupazione in Moldavia e nella Federazione russa, come pure le frodi sul voto per corrispondenza nel Regno Unito.

5. In alcuni paesi, la vita politica parlamentare è monopolizzata dal partito più forte (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Federazione russa e, in una certa misura, Moldavia e Turchia), o totalmente polarizzata su due partiti o schieramenti (Albania), o ancora talmente frammentata che rendere necessaria la formazione di coalizioni fragili (Bosnia-Erzegovina, Serbia). L'abuso di strategie ostruzionistiche da parte dei partiti di opposizione o il rifiuto di prendere parte alle elezioni non favorisce il processo democratico (Albania, Azerbaigian). L'idea che un'opposizione forte sia un vantaggio per la democrazia, e non un intralcio, non è ancora radicata in tutte le mentalità. Le soglie elettorali restano troppo elevate in Georgia, nella Federazione russa e in Turchia. Il ruolo del parlamento come contrappeso necessario al potere esecutivo è compreso in teoria, ma non in pratica, poiché i parlamenti non hanno le strutture, né il personale, né la competenza giuridica necessari.

6. La riforma costituzionale resta indispensabile per garantire un sistema operativo che garantisca equilibrio tra poteri e contro poteri. In una certa misura sono state realizzate con successo delle riforme in Armenia, mentre altre sono rimaste a diversi stadi incomplete in Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina e in Turchia. Per le Costituzioni adottate recentemente (Serbia), i progetti di Costituzione (Montenegro) e gli emendamenti costituzionali (Georgia, Liechtenstein e Ucraina), la questione della compatibilità con le norme europee è sempre attuale, se non urgente in alcuni casi.

7. La riforma dell'autonomia locale, in particolare il decentramento sostenibile, è un processo difficile e piuttosto lungo che in numerosi paesi non è ancora completo. Le disposizioni minime previste dalla Carta europea dell'autonomia locale (STE n° 122) non sono ancora integralmente applicate, per esempio in Armenia, Azerbaigian, Moldavia, Montenegro, Federazione russa, Serbia e Ucraina.

8. La concentrazione e l'eccessivo controllo statale o oligarchico dei mass media (Federazione russa) restano preoccupanti. E' attualmente allo studio una richiesta di procedura di monitoraggio riguardante la monopolizzazione dei mezzi elettronici e la possibilità di abuso di potere in Italia. Sono stati tuttavia constatati dei progressi con l'istituzione di servizi pubblici di radiodiffusione, per esempio in Azerbaigian, in Georgia e in Moldavia.

9. In alcuni paesi, la società civile resta debole e non organizzata, e numerosi ricercatori, avvocati, ONG o militanti per i diritti umani nello svolgimento del proprio lavoro si sono scontrati con ostacoli giuridici, soprusi da parte dei poteri amministrativi o processi giudiziari costosi. E' incoraggiante osservare che l'istituto del mediatore (in particolare a livello regionale nella Federazione russa e nella "ex-Repubblica jugoslava di Macedonia") esiste ormai in quasi tutti gli Stati membri, ma, in alcuni casi, non ne sono garantite l'indipendenza ed l'efficacia.

10. Il rispetto totale del principio dello stato di diritto pone gravi problemi a tutti i paesi oggetto del monitoraggio: la riforma giudiziaria si è rivelata più lunga e complessa di quanto previsto inizialmente. Questo processo comprende la riforma del sistema di istruzione, segnatamente dell'insegnamento superiore; la creazione di istituti di formazione per futuri magistrati, avvocati e ufficiali di polizia; l'istituzione di meccanismi efficaci, anche a livello costituzionale, per assicurare l'indipendenza degli organi responsabili della selezione, della carriera e delle procedure disciplinari dei giudici e dei procuratori; la creazione di un ordine degli avvocati; l'introduzione di corsi di formazione professionale; l'elaborazione di codici etici; e lo stanziamento di mezzi finanziari sufficienti. La riforma giudiziaria richiede anche una revisione o una modernizzazione delle leggi dal punto di vista sostanziale e procedurale, in particolare nel campo della giustizia penale. Facendo riferimento alle relazioni paese per paese della commissione di monitoraggio, l'Assemblea osserva che sono stati realizzati progressi in tutti i paesi, ma molto resta ancora da fare per adottare queste riforme e garantirne l'attuazione.

11. La corruzione è un flagello che interessa tutti i paesi europei a diversi livelli. Le popolazioni non possono avere fiducia nei poteri pubblici se i titoli di studio, gli incarichi, i contratti o i voti possono essere comprati o essere oggetto di scambio. L'Assemblea accoglie quindi favorevolmente l'adozione di strategie anticorruzione nella quasi totalità dei paesi monitorati, ma ricorda che è essenziale tradurre le parole in azioni. Sotto questo aspetto, una funzione pubblica stabile, professionale, competente e ragionevolmente ben remunerata è di importanza fondamentale.

12. In materia di rispetto dei diritti umani, l'Assemblea osserva con soddisfazione che la grande maggioranza dei paesi monitorati ha ratificato le convenzioni in materia del Consiglio d'Europa, conformemente agli impegni di adesione. La Federazione russa resta l'unico stato membro del Consiglio d'Europa a non aver ratificato il Protocollo n° 6 alla Convenzione europea dei Diritti umani (qui di seguito denominata "la Convenzione") sull'abolizione della pena di morte (STE n° 114). E' anche l'unico stato membro a non aver ratificato il Protocollo n° 14 alla Convenzione, che modifica il sistema di controllo della Convenzione stessa (STCE n° 194), ritardandone in tal modo l'entrata in vigore. L'Assemblea è anche particolarmente preoccupata per la lentezza della ratifica del Protocollo n° 12 alla

Convenzione (STE n° 177) e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (STE n° 148). Anche se la ratifica di convenzioni e l'adozione di leggi è una *conditio sine qua non*, la loro attuazione in loco e in pratica resta dovunque il principale ostacolo alla protezione dei diritti umani. E' una questione di volontà politica, ma anche di capacità amministrative e di mezzi finanziari. Il processo di democratizzazione deve anche essere accompagnato da sforzi seri e duraturi nel campo dell'istruzione e della sensibilizzazione in materia di diritti umani. Ancora una volta, l'Assemblea rinvia alle risoluzioni in materia che ha adottato per ogni paese su proposta della commissione di monitoraggio.

13. Le condizioni di detenzione, in particolare la sovrappopolazione degli istituti penitenziari, sono preoccupanti in tutta Europa. Al riguardo, l'Assemblea plaude ai lodevoli sforzi intrapresi, ad esempio, dalla Federazione russa e la Georgia, anche se è necessario compiere ulteriori progressi per rispettare le norme stabilite dal Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT), in particolare per quanto riguarda le cure mediche. L'esperienza ha dimostrato che la situazione è migliorata laddove le prigioni sono state poste sotto la competenza del ministero della giustizia piuttosto che del ministero degli interni. La tortura e i maltrattamenti, in particolare in caso di fermo di polizia o custodia cautelare, non sono ancora stati eliminati, né le angherie sui giovani fermati dalla polizia. Anche se nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati innegabili progressi, quali la politica di tolleranza zero nei confronti della tortura (Georgia, Turchia), l'Assemblea deplora che il CPT abbia dovuto fare ricorso per la terza volta ad una misura eccezionale, ovvero la pubblicazione di una dichiarazione sulla situazione nella Repubblica, perché la Federazione russa non coopera o si rifiuta di migliorare la situazione a seguito delle raccomandazioni del CPT.

14. La censura, le numerose azioni giudiziarie, l'intimidazione o anche le minacce fisiche contro i giornalisti sono ancora presenti nella Federazione russa, in Turchia e in Azerbaijan. In Ucraina la libertà della stampa non è ancora migliorata. Alcuni paesi hanno depenalizzato completamente (Bosnia-Erzegovina, Georgia e Ucraina) o in parte (Moldavia e "ex-Repubblica jugoslava di Macedonia") la diffamazione, notizia assolutamente positiva. Tuttavia sarebbe opportuno accrescere l'etica professionale dei giornalisti nella maggior parte dei paesi. L'Assemblea esprime soddisfazione per i piani di azione antidiscriminazione nei confronti dei Rom (Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia), per il riconoscimento delle minoranze religiose (Armenia, Azerbaijan) e per l'introduzione dell'obiezione di coscienza (Armenia, Federazione russa, ma non ancora in Turchia, né in Azerbaijan). Restano ancora dei problemi da risolvere riguardo lo status giuridico delle chiese, in particolare in Bulgaria, in Moldavia o in Montenegro.

15. L'Assemblea esorta tutti gli Stati che sono attualmente sottoposti ad una procedura di monitoraggio o sono impegnati in un dialogo postmonitoraggio a proseguire la collaborazione con la commissione di monitoraggio e ad attuare tutte le raccomandazioni contenute nelle specifiche risoluzioni adottate dall'Assemblea. E' pronta a fornire ai parlamenti nazionali coinvolti tutto il sostegno necessario attraverso i programmi di cooperazione e assistenza ai parlamenti.

16. L'Assemblea è consapevole che i punti deboli individuati dalla commissione di monitoraggio nei 13 Stati attualmente sottoposti ad una procedura di monitoraggio sono a volte percepiti come critiche ingiuste rivolte a paesi che hanno subito enormi cambiamenti, spesso in meno di un decennio. Inoltre, l'Assemblea è consapevole che la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani non sono mai definitivamente acquisiti e che è necessario ricordare anche agli altri 33 Stati membri del Consiglio d'Europa di rispettare gli obblighi statutari in quanto stati membri di questa Organizzazione.

17. L'Assemblea accoglie favorevolmente l'iniziativa assunta dalla commissione di monitoraggio nel 2006, al fine di monitorare anche gli Stati membri che non sono soggetti ad una procedura di monitoraggio o di postmonitoraggio, di allegare alla relazione di attività annuale sottoposta all'Assemblea delle relazioni periodiche su questi Stati che riassumano le conclusioni di altri organi e istituzioni del Consiglio d'Europa.

18. Sulla base delle relazioni periodiche allegate alle relazioni di attività del 2006 della commissione di monitoraggio sul primo gruppo di 11 Stati membri (Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia e Germania), l'Assemblea, nella Risoluzione 1515 (2006) sull'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (maggio 2005-giugno 2006), aveva invitato gli Stati coinvolti a ratificare diverse convenzioni del Consiglio d'Europa che prevedono un meccanismo di monitoraggio. L'Assemblea si rammarica del fatto che, dall'adozione della presente risoluzione, il Belgio non abbia ancora realizzato le riforme legislative necessarie per assicurare la piena attuazione della sentenza emessa il 5 febbraio 2002 dalla Corte europea dei diritti umani (qui di seguito denominata "la Corte") nel caso *Čonka c. Belgio*.

19. L'Assemblea si rallegra del fatto che, alcuni mesi più tardi, le autorità di due Stati membri, ovvero Austria e Germania, hanno trasmesso informazioni al Presidente dell'Assemblea sulle misure di monitoraggio adottate o hanno illustrato la posizione del loro governo in proposito. Esorta anche gli altri Stati membri coinvolti a fornire informazioni sulle misure di monitoraggio.

20. L'Assemblea si rallegra particolarmente del fatto che, a seguito dell'adozione della Risoluzione 1515 (2006), l'Austria e il Belgio abbiano ratificato la Convenzione civile sulla corruzione (STE n° 174), che l'Austria abbia aderito al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che Andorra e il Belgio abbiano ratificato il Protocollo n° 14 alla Convenzione, che la Francia abbia ratificato la Carta europea dell'Autonomia locale e che la Repubblica ceca abbia ratificato la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

21. Per il 2007, la commissione di monitoraggio ha preparato delle relazioni periodiche sul secondo gruppo di 11 Stati membri che non sono sottoposti ad una procedura di monitoraggio o non sono impegnati in un dialogo postmonitoraggio: Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi. Come l'anno scorso, queste relazioni si basano su valutazioni paese per paese realizzate dal commissario ai diritti umani e da altri meccanismi di monitoraggio o istituzioni del Consiglio d'Europa.

22. Sulla base di tali relazioni, che figurano in appendice alla relazione di attività della commissione di monitoraggio di quest'anno, l'Assemblea:

22.1. invita i parlamenti nazionali dei paesi interessati:

22.1.1. ad utilizzare queste relazioni come base per un dibattito sul rispetto degli obblighi statutari e convenzionali da parte del paese in quanto Stato membro del Consiglio d'Europa;

22.1.2. a promuovere l'attuazione delle sentenze della Corte e a conformarsi con le raccomandazioni formulate dal commissario ai diritti umani e altri organi di monitoraggio specializzati del Consiglio d'Europa, attivando e, allo stesso tempo, accelerando le misure legislative necessarie ed esercitando il loro ruolo di controllo sulle azioni del governo;

22.2. invita gli organi dell'Unione europea, nei casi di loro competenza, ad utilizzare queste relazioni e a tenere conto delle conclusioni delle istituzioni e dei meccanismi di monitoraggio dei diritti umani del Consiglio d'Europa, quali le sentenze della Corte e le relazioni del commissario ai diritti umani e della commissione di monitoraggio dell'Assemblea, nonché le risoluzioni e raccomandazioni pertinenti adottate dall'Assemblea;

22.3. osserva che:

22.3.1. in Grecia, l'incapacità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze emesse nei casi Dougoz e Peers riguardo il sovraffollamento dei centri di detenzione ha portato il Comitato dei Ministri ad adottare una risoluzione interinale nel 2005 (ResDH(2005)21). Il 7 giugno 2006, il Comitato dei Ministri ha adottato

una nuova risoluzione interinale (ResDH(2006)27) relativa a due sentenze della Corte riguardanti le questioni del rimboschimento di terreni e della violazione dei diritti di proprietà in Grecia;

22.3.2. in Italia, nonostante i reiterati appelli dell'Assemblea – il più recente nella Risoluzione 1516 (2006) sull'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani – e del Comitato dei Ministri (ResDH(2007)2), le carenze strutturali continuano a dar luogo a ripetute violazioni della Convenzione per l'eccessiva durata dei processi. L'assenza di qualsiasi progresso verso una soluzione per le violazioni sistematiche da parte dell'Italia del diritto di proprietà attraverso gli "espropri indiretti" ha portato all'adozione da parte del Comitato dei Ministri di una nuova risoluzione interinale il 14 febbraio 2007 (ResDH(2007)3). D'altronde, la legislazione italiana continua a non autorizzare la riapertura dei processi penali nazionali impugnati dalla Corte e non è stata presa nessuna altra misura per ristabilire il diritto ad un giusto processo (ResDH(2005)85);

22.4. esorta la Grecia e l'Italia ad accelerare l'adozione delle misure generali necessarie per assicurare la piena attuazione delle sentenze della Corte e la prevenzione efficace di simili violazioni della Convenzione.

23. Avendo osservato che numerosi Stati membri attualmente sotto esame non sono ancora stati sottoposti ad alcun meccanismo di monitoraggio specializzato dell'Organizzazione, poiché non hanno ratificato le convenzioni in materia del Consiglio d'Europa o non hanno ancora aderito agli organi competenti, l'Assemblea invita gli Stati membri interessati a prendere le misure necessarie nel corso dei prossimi tre anni. Ancora una volta, la responsabilità di promuovere la ratifica ricade più specificamente sui parlamenti nazionali. In particolare, l'Assemblea ammonisce:

23.1. il Liechtenstein e i Paesi Bassi a firmare e ratificare, e l'Islanda e l'Italia a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione;

23.2. il Liechtenstein a firmare e a ratificare, e la Grecia e l'Italia a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione (STE n° 173);

23.3. l'Ungheria, l'Irlanda, il Liechtenstein e la Lituania, e la Grecia, l'Islanda, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta e i Paesi Bassi a ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STE n° 198), notando che tutti questi paesi hanno ratificato la convenzione del 1990 sullo stesso tema;

23.4. la Lituania e Malta, e la Grecia, l'Ungheria, l'Islanda, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia e il Liechtenstein a ratificare il Protocollo n° 12 alla Convenzione europea dei diritti umani;

23.5. l'Italia e la Lettonia a ratificare il Protocollo n° 13 alla Convenzione, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze (STE n° 187);

23.6. la Lettonia e il Liechtenstein ratificare, e la Grecia, l'Ungheria, l'Islanda e il Lussemburgo a ratificare la Carta sociale europea riveduta (STE n° 163);

23.7. l'Islanda, la Lettonia, il Liechtenstein, la Lituania, il Lussemburgo e Malta, e l'Ungheria a ratificare il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclamo collettivo (STE n° 158);

23.8. la Grecia, l'Islanda e il Lussemburgo a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STE n° 157);

23.9. la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia e la Lituania, e l'Islanda, l'Italia e Malta a ratificare la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

23.10. l'Italia e il Liechtenstein ad aderire al Gruppo di stati contro la corruzione (GRECO).

24. L'Assemblea prenderà visione con interesse della prossima relazione di attività della commissione di monitoraggio, che conterrà le relazioni periodiche sui restanti 11 stati che non sono soggetti a procedura di monitoraggio, né di dialogo postmonitoraggio (Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) e conta sulla più completa collaborazione di tutti gli Stati in questo esercizio.

4. Documentazione nazionale

4.1. Legge 24 marzo 2001, n. 89

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1. *(Pronuncia in camera di consiglio)*

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *(Pronuncia in camera di consiglio)*. – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
- 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
- 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
- 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2. (*Diritto all'equa riparazione*)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Art. 3 (*Procedimento*)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 4. (Termine e condizioni di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art. 5 (Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari

dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6. (Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.2. Legge 9 gennaio 2006, n. 12

"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

4.3. Mozione 1-00225 presentata dall'on. Andrea Rigoni

Atto Camera

Mozione 1-00225

presentata da

ANDREA RIGONI

mercoledì 26 settembre 2007 nella seduta n. 211

La Camera, premesso che:

l'Italia è uno dei paesi fondatori del Consiglio d'Europa. Questa Organizzazione internazionale, istituita il 5 maggio 1949 e della quale fanno parte 47 paesi europei, ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e di numerosi altri trattati internazionali;

l'Assemblea parlamentare, che è uno dei principali organi del Consiglio d'Europa, adotta annualmente un Rapporto sullo stato dei diritti dell'uomo e della democrazia in Europa;

il 18 aprile 2007 si è svolto, durante la seconda parte della sessione dell'Assemblea, il primo dibattito annuale su questo tema, che si è concluso con l'approvazione di una risoluzione e di una raccomandazione con le quali, fra l'altro, l'Assemblea: pur accogliendo con soddisfazione le realizzazioni e gli innegabili progressi ottenuti dal punto di vista dell'attuazione delle norme democratiche sul continente europeo nel corso degli ultimi anni, esprime la sua preoccupazione circa la moltiplicazione di deficit democratici che si osserva in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

osserva con profonda apprensione il crescente sentimento di malcontento e di disaffezione politici tra i cittadini, testimoniato dal calo di partecipazione elettorale e dall'aumento del sentimento di disincanto o d'indifferenza nei confronti della politica, soprattutto fra i giovani;

ritiene che in molti paesi questo fenomeno è strettamente connesso al malfunzionamento delle istituzioni politiche: i partiti

politici hanno perso parte della loro capacità di fare da tramite fra i cittadini e lo Stato;

la rappresentatività dei parlamenti è troppo spesso messa in discussione;

un gran numero di cittadini ha l'impressione che i principi fondamentali della democrazia, quali la separazione dei poteri, le libertà politiche, la trasparenza e la responsabilità, siano applicati in modo insufficiente o che non lo siano affatto; osserva come in alcune «vecchie democrazie» il declino d'interesse nei confronti dei partiti dominanti e del parlamento non esprime una mancanza d'interesse per la politica ma una valutazione critica del lavoro di tali istituzioni;

rileva anche la tendenza crescente dei media a sostituirsi ai partiti determinando le priorità politiche, monopolizzando il dibattito politico, creando e scegliendo le personalità politiche; sottolinea come la pari partecipazione delle donne al processo decisionale sia un segno del buon funzionamento della democrazia. Purtroppo, la parità in politica è ancora lontana dall'essere raggiunta. In alcuni parlamenti, le donne rappresentano appena il 4,4 per cento dei deputati; negli organi esecutivi, a livello intermedio e superiore, tale proporzione è talvolta ancora più bassa;

ritiene che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità siano necessari per raggiungere una buona governance, essenziale al rafforzamento della democrazia; osserva che il terrorismo è una delle sfide principali delle società aperte d'Europa. Esso può e deve essere vinto senza violare i principi stessi dei diritti umani, dello stato di diritto e della tolleranza; rileva che la tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini, è da considerarsi la forma moderna del commercio degli schiavi. Tale pratica è diffusa in Europa e costituisce una grave violazione dei diritti umani. La nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani, aperta alla firma nel maggio 2005, rappresenta una tappa fondamentale nella lotta contro questo flagello;

osserva che la discriminazione fondata sul genere o sull'orientamento sessuale, il razzismo, la xenofobia e

l'intolleranza sono ancora presenti in un certo numero di Stati europei;

sottolinea che i diritti sociali ed economici devono essere pienamente rispettati, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, all'abitazione, ad un ambiente sano, alle cure mediche, all'occupazione, ai redditi minimi, alle prestazioni sociali e alle pensioni. Tutti gli Stati membri dovrebbero ritenersi vincolati al rispetto di tali diritti in conformità, tra le altre cose, ai principi enunciati nella Carta sociale europea riveduta;

il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha chiesto ai Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri dell'Organizzazione di promuovere un analogo dibattito in seno alle rispettive assemblee;

la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha promosso, anche a sostegno dell'iniziativa del governo italiano in seno alle Nazioni Unite, un dibattito per una moratoria internazionale delle esecuzioni capitali, che si è concluso con l'approvazione, il 26 giugno 2007, nell'ambito della Sessione plenaria, di una risoluzione e di una raccomandazione,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per contribuire a risolvere in tutte le sedi, nazionali e internazionali, i principali deficit democratici rilevati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e in particolare:

1. a garantire l'attuazione della Dichiarazione e del Piano d'Azione del Vertice dei Capi di stato e di Governo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, tenuto a Varsavia nel 2005, in particolare delle misure che garantiscono l'efficacia permanente della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e di quelle volte alla tutela e alla promozione dei diritti umani e dello stato di diritto mediante altre istituzioni e meccanismi del Consiglio d'Europa;

2. ad adottare tutte le misure adeguate sforzandosi realmente di eliminare tutte le violazioni dei diritti umani, in particolare le sparizioni forzate, le esecuzioni extragiudiziarie, le detenzioni segrete, la tortura e i trattamenti inumani, di condurre indagini effettive su tali crimini e di perseguirne gli autori;
3. a porre fine all'impunità degli autori delle violazioni dei diritti umani, condannando tali violazioni al livello più alto, garantendo indagini trasparenti, imparziali ed effettive da parte delle forze dell'ordine e rendendo le autorità responsabili di fronte ai parlamenti;
4. a proteggere in modo efficace i difensori dei diritti umani e il loro operato, ivi compreso l'accesso dei singoli senza ostacoli alla Corte europea dei Diritti Umani;
5. ad attuare pienamente al livello nazionale i diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e gli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani;
6. ad applicare pienamente le sentenze della Corte europea dei Diritti Umani nell'ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri;
7. a fare dell'educazione ai diritti umani un elemento base dell'istruzione scolastica e dell'educazione permanente;
8. a rispettare pienamente i diritti umani nella lotta contro il terrorismo, rifiutando di espellere o estradare chiunque verso un paese in cui rischi di essere soggetto a gravi violazioni dei diritti umani, qualunque siano le garanzie ricevute, e a ratificare non appena possibile le convenzioni e gli strumenti del Consiglio d'Europa relativi ai diritti umani, ivi compresi quelli riguardanti la lotta al terrorismo;
9. ad eliminare la tratta degli esseri umani, ratificando al più presto la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani affinché entri in vigore il più presto possibile, e in ogni caso, ad attuarne immediatamente le disposizioni più importanti;
10. a tutelare i diritti delle persone in situazioni particolarmente vulnerabili, in particolare le persone private della libertà, i

profughi e gli sfollati, le persone scomparse e i membri della loro famiglia, i richiedenti asilo e i migranti, i fanciulli, gli anziani, i portatori di handicap, gli esclusi sociali;

11. a lottare in modo efficace contro la violenza domestica, i matrimoni forzati e quelli di bambini, nonché contro i presunti «reati d'onore» e le mutilazioni sessuali femminili;

12. a lottare in modo efficace contro tutte le forme di discriminazione basate sull'origine religiosa, etnica o razziale, oppure sul genere o sull'orientamento sessuale, e a ratificare il Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali che prevede un divieto generale di discriminazione;

13. a difendere e applicare pienamente i diritti sociali ed economici, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, all'abitazione, alle cure mediche, all'occupazione, ai redditi minimi, alle prestazioni sociali e alle pensioni, al fine di costruire un'Europa più umana e più coesa;

14. a rispettare pienamente il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 2 del Primo Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e il diritto di ciascuno a partecipare alla vita culturale, di cui all'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

15. a mirare al progressivo e totale sradicamento della povertà;

16. ad adottare misure legislative in favore di una gestione congiunta e sostenibile delle risorse per proteggere l'ambiente, a promuovere il ricorso a fonti di energia rinnovabili, ad attuare programmi di risparmio energetico nell'industria, negli uffici e nelle abitazioni, ad incoraggiare i trasporti pubblici e la gestione sostenibile dell'acqua, e ad elaborare una politica agricola incentrata sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse;

17. a rafforzare il ruolo del Consiglio d'Europa in quanto meccanismo efficace di cooperazione paneuropea per la tutela e la promozione dei diritti umani;

18. ad accertarsi che la complementarità e la ricerca di valore aggiunto regolino le relazioni del Consiglio d'Europa con gli altri organismi e organi internazionali che operano nel campo dei diritti umani, e in particolare, con l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea recentemente fondata, al fine di evitare duplicazioni di attività e uno spreco di fondi pubblici;

19. a considerare la rapida adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali come una priorità assoluta e ad adottare le misure necessarie al fine di garantire tale adesione;

20. ad adoperarsi in ogni sede affinché la moratoria delle esecuzioni capitali sia effettivamente posta in essere e rappresenti il primo passo verso l'eliminazione definitiva della condanna alla pena capitale.

(1-00225) «Rigoni, Franceschini, Mosella, Cesa, Galeazzi, Romano, Khalil detto Alì Rashid, Siniscalchi, Bianco, Boniver, Zacchera, Stucchi, Azzolini, Fassino, Marcenaro, Venier, De Zulueta».

4.4. Mozione 1-00237 presentata dall'on. Maurizio Turco

Atto Camera

Mozione 1-00237

presentata da

MAURIZIO TURCO

lunedì 22 ottobre 2007 nella seduta n. 228

La Camera, premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi fondatori del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale, istituita il 5 maggio 1949 e della quale fanno parte 47 Paesi europei, che ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di numerosi altri trattati internazionali;

l'Assemblea parlamentare, che è uno dei principali organi del Consiglio d'Europa, adotta annualmente un rapporto sullo stato dei diritti dell'uomo e della democrazia in Europa e una risoluzione sull'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea;

il 18 aprile 2007 si è svolto, durante la seconda parte della sessione dell'Assemblea, il primo dibattito annuale su questi temi, che si è concluso con l'approvazione di due risoluzioni;

la risoluzione n. 1548 (2007) sull'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea prende in esame il lavoro compiuto dalla Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, volto a garantire il pieno rispetto della democrazia, dello stato di diritto e della protezione dei diritti umani;

per quanto concerne l'Italia si può leggere che: «22.3.2. in Italia, nonostante i reiterati appelli dell'Assemblea - il più recente nella risoluzione 1516 (2006) sull'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani - e del Comitato dei ministri (ResDH(2007)2), le carenze strutturali continuano a dar luogo a ripetute violazioni della Convenzione per l'eccessiva durata dei processi. L'assenza di qualsiasi progresso verso una soluzione per le violazioni sistematiche da parte dell'Italia del diritto di proprietà attraverso gli "espropri indiretti" ha portato all'adozione da parte

del Comitato dei ministri di una nuova risoluzione interinale il 14 febbraio 2007 (ResDH(2007)3). D'altronde, la legislazione italiana continua a non autorizzare la riapertura dei processi penali nazionali impugnati dalla Corte e non è stata presa nessuna altra misura per ristabilire il diritto ad un giusto processo (ResDH(2005)85)» e la «22.4. esorta (...) ad accelerare l'adozione delle misure generali necessarie per assicurare la piena attuazione delle sentenze della Corte e la prevenzione efficace di simili violazioni della Convenzione»;

in particolare, l'Assemblea ammonisce l'Italia:

- a) 23.1. a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione;
- b) 23.2. a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione;
- c) 23.3. a ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo;
- d) 23.4. a ratificare il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea dei diritti umani;
- e) 23.5. a ratificare il Protocollo n. 13 alla Convenzione relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze;
- f) 23.9. a ratificare la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;
- g) 23.10. ad aderire al Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco),

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di carattere normativo, ove possibile, anche d'urgenza, necessarie a:

- a) ridurre la durata dei processi;
- b) abolire gli «espropri indiretti»;
- c) autorizzare la riapertura dei processi penali nazionali impugnati dalla Corte;

- d) ristabilire il diritto ad un giusto processo;
- e) adottare delle misure generali necessarie per assicurare la piena attuazione delle sentenze della Corte e la prevenzione efficace delle violazioni della Convenzione;
- f) ratificare la Convenzione civile sulla corruzione;
- g) ratificare la Convenzione penale sulla corruzione;
- h) ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo;
- i) ratificare il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea dei diritti umani;
- l) ratificare il Protocollo n. 13 alla Convenzione relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze;
- m) ratificare la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;
- n) ratificare l'Accordo relativo al Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco).

(1-00237)

«Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Villetti, Buemi, Angelo Piazza».

***4.5. Lettera del Presidente della Camera dei deputati ai Presidenti
delle Commissioni permanenti del 28 maggio 2008***



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Onorevole Presidente,

desidero sottoporre alla Sua cortese attenzione ed a quella della Commissione da Lei presieduta la questione dello stato di attuazione, da parte dell'Italia, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, il tema della conformità del nostro ordinamento alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Ricordo, in proposito, che il sistema giuridico istituito dalla predetta Convenzione si basa sul principio di sussidiarietà per quanto concerne il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la cui tutela deve essere pertanto assicurata, in primo luogo, dagli ordinamenti degli Stati sottoscrittori della Convenzione medesima. L'adeguamento di tali ordinamenti alle norme della CEDU rappresenta quindi un obiettivo che, se pure riguarda in via immediata gli esecutivi degli Stati membri, non può tuttavia non coinvolgere, per quanto di loro competenza, i Parlamenti nazionali.

Coerentemente con queste premesse, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha in più occasioni invitato i Parlamenti degli Stati membri ad instaurare meccanismi e procedure idonei a garantire un effettivo controllo parlamentare sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Possono essere in tal senso menzionate, da ultimo, le risoluzioni 1516 e 1548, approvate rispettivamente il 2 ottobre 2006 ed il 18 aprile 2007, le quali sottolineano entrambe le carenze strutturali che continuano a dare luogo, con riferimento ad alcuni settori del nostro ordinamento giuridico, a ripetute violazioni della Convenzione.

./.

Agli onorevoli Presidenti
delle Commissioni permanenti



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Proprio in virtù dell'esistenza di tali lacune strutturali la Corte europea non si è limitata a sua volta a disporre - nelle sentenze di condanna emesse nei confronti dello Stato italiano - obblighi di riparazione in favore dei ricorrenti, ma ha richiesto altresì l'adozione di misure di carattere generale. Queste statuizioni chiamano in causa, evidentemente, la responsabilità di tutte le istituzioni nazionali coinvolte nei processi di produzione normativa, come non ha mancato di sottolineare, in termini quanto mai espliciti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 349 del 2007.

Si colloca esattamente in questa ottica la legge 9 gennaio 2006, n. 12 - non a caso positivamente valutata da parte degli organi del Consiglio d'Europa - la quale prevede l'obbligo per il Governo di comunicare alle Camere le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dell'Italia e di presentare annualmente alle Camere stesse una relazione sullo stato di esecuzione di tali pronunce.

Ai fini dell'attuazione di tale legge, ritengo necessario ribadire gli indirizzi già dettati dalla Presidenza della Camera con analoghe lettere del 30 novembre 2005 e del 30 giugno 2006, annunciando che sarà applicato in via analogica alle sentenze della Corte europea comunicate dal Governo il medesimo regime procedurale previsto dall'articolo 127-*bis* del Regolamento per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le pronunce della Corte di Strasburgo saranno quindi trasmesse ed assegnate alle Commissioni competenti per materia, nonché, in via generale, alla Commissione affari esteri e comunitari.

Le Commissioni - alle quali vengono inoltre assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, le risoluzioni e le raccomandazioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa concernenti l'esecuzione, da parte dell'Italia, delle sentenze della Corte europea - saranno così poste nelle condizioni di disporre in proposito dei necessari elementi conoscitivi e di attivare, ove lo ritengano necessario, gli opportuni strumenti procedurali, a cominciare da quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 125.

./.



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

In vista delle iniziative che le Commissioni considerino utili per l'attuazione delle sentenze della Corte europea, segnalo inoltre l'opportunità di promuovere, specie con riferimento alle questioni di maggiore rilievo, appositi incontri con la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Anche a tal proposito riprendendo le indicazioni contenute nelle citate lettere del 30 novembre 2005 e del 30 giugno 2006, sottolineo inoltre la necessità di assicurare la coerenza della legislazione *in fieri* con gli obblighi assunti dall'Italia mediante l'adesione alla CEDU. A questo fine, rinnovo la raccomandazione di valutare la compatibilità dei progetti di legge in esame con il diritto della Convenzione, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Anche alla luce del valore attribuito dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, al rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU, ritengo infatti che la compatibilità con quest'ultima debba a pieno titolo costituire criterio di riferimento nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Con i migliori saluti.



INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI

<i>Abbateello</i>	117
<i>Acciardi e Campagna</i>	151
<i>Aragosa</i>	131
<i>Asciutto</i>	92
<i>Bertolini</i>	128
<i>Bertossi e Martinelli</i>	130
<i>Bocellari e Rizza</i>	103
<i>Buonfardieci</i>	131
<i>Capone</i>	152
<i>Capone e Centrella</i>	131
<i>Casotti</i>	121
<i>Ceruti</i>	130
<i>Civitillo</i>	130
<i>Concetta Parrella</i>	130
<i>Cresci</i>	127
<i>De Filippo</i>	165
<i>De Riggi e Telese</i>	131
<i>De Trana</i>	137
<i>Della Vecchia</i>	117
<i>Delle Cave e Corrado</i>	130
<i>Di Crosta</i>	118
<i>Di Ieso</i>	119
<i>Di Salvo</i>	161
<i>Dominici</i>	152
<i>Drassich</i>	105
<i>E.S.B.K.</i>	162
<i>Esposito</i>	127; 167
<i>Falzarano e Balletta</i>	117
<i>Fascini</i>	130
<i>Federici</i>	126
<i>G.M.</i>	130
<i>Gallucci</i>	115
<i>Gianni e altri</i>	151
<i>Gianvito</i>	116
<i>Giovanna e Giuseppe Rinaldi</i>	131
<i>Giuliani</i>	163
<i>Giusto e Bornacin</i>	170
<i>Gragnano</i>	131
<i>Grande Oriente d'Italia di Palazzo</i>	
<i>Giustiniani</i>	139
<i>Grasso</i>	124
<i>Gregori</i>	130
<i>Hany</i>	161
<i>Istituto Diocesano per il</i>	
<i>Sostentamento del Clero</i>	154
<i>Kollcaku</i>	107
<i>La Fazia</i>	125
<i>Locatelli</i>	130
<i>Lorenzo Campana</i>	130
<i>Martinelli e Dotti</i>	131
<i>Mason</i>	153
<i>Maugeri</i>	122
<i>Melegari</i>	125
<i>Morea</i>	146
<i>Morselli</i>	121
<i>Naranjo Hurtado</i>	99

<i>Ormanni</i>	140
<i>Panarisi</i>	100
<i>Papalia</i>	96
<i>Pasculli</i>	154
<i>Paudicio</i>	155
<i>Pititto</i>	110
<i>Prati</i>	131
<i>Provide</i>	131
<i>Quattrone</i>	145
<i>Renato Votto</i>	118

<i>San Germano e De Falco</i>	131
<i>Scasserra</i>	118
<i>Schiavone</i>	172
<i>Scordino</i>	148
<i>Scorziello</i>	121
<i>Spadaro</i>	131
<i>Spampinato</i>	166
<i>Tangredi</i>	131
<i>Vitiello</i>	157
<i>Votto</i>	118
<i>Zagaria</i>	91

